



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Scuola di dottorato in Scienze giuridiche

Curriculum di Storia del diritto, diritto romano e diritto delle religioni

XXIX ciclo

Tesi di dottorato in Storia del diritto medievale e moderno

Ippolito Marsili.

Un giurista medievale alle soglie dell'età moderna

Candidato: Dott. Francesco Godano

Tutor: Prof.ssa Angela Santangelo

Coordinatrice del corso: Prof.ssa Claudia Storti Storchi

Anno accademico 2016/2017

a Umberto e Marialuisa

e a Giulio

Indice

INTRODUZIONE	1
---------------------	----------

PARTE PRIMA: VITA E OPERE

PREMESSA. OBIETTIVI E METODO DELLA RICERCA	5
---	----------

CAPITOLO 1. LA FAMIGLIA MARSILI	7
--	----------

1. GLI STUDI STORICI SULLE FAMIGLIE BOLOGNESI	7
2. LA FAMIGLIA MARSILI DALLE ORIGINI ALLA PRIMA ETÀ MODERNA	9
3. ALL'EPOCA DI IPPOLITO MARSILI: I BENTIVOGLIO E GLI SFORZA	11
4. GIOVANNI MARSILI E IL NIPOTE IPPOLITO A MILANO	13

CAPITOLO 2. LA VITA E LE VICENDE PROFESSIONALI	17
---	-----------

1. IL QUADRO BIOGRAFICO NELLE FONTI E NELLA STORIOGRAFIA	17
2. LE VICENDE ANAGRAFICHE	18
2.1. <i>La morte di Marsili.</i>	18
2.2. <i>Continua: alcuni problemi nei rapporti fra le fonti.</i>	23
2.3. <i>La data di nascita.</i>	24
2.4. <i>Il nucleo familiare</i>	26
3. LA FORMAZIONE GIURIDICA E LA LAUREA	27
3.1. <i>Il percorso universitario e i maestri</i>	27
3.2. <i>Il dottorato in iure civili. Alla ricerca di una laurea in diritto canonico</i>	29
3.3. <i>Ippolito Marsili contestato iuris utriusque doctor?</i>	34
4. L'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO	37
4.1. <i>Scuola e foro: due professionalità inscindibili</i>	37
4.2. <i>Marsili professore nello Studio di Bologna</i>	38
4.3. <i>Lecturae e repetitiones scolastiche</i>	40
5. L'ATTIVITÀ POLITICA E GIURISDIZIONALE ED I SUOI RAPPORTI CON LA SCUOLA	44
5.1. <i>Gli incarichi pubblici di Ippolito Marsili: Lugano, Milano, Faenza, Albenga, Cittadella.</i>	44
5.2. <i>La committenza 'privilegiata' del Ducato di Milano</i>	53
5.3. <i>L'intreccio fra magistrature ed insegnamento</i>	54
6. CONCLUDENDO: UNA FIGURA ESEMPLARE DI GIURISTA DI DIRITTO COMUNE	58
7. A MO' DI APPENDICE: IPPOLITO MARSILI E L'"INVENZIONE" DELLA VEGLIA	60

CAPITOLO 3. LE OPERE	63
-----------------------------	-----------

1. <i>LECTURAE/COMMENTARIA E REPETITIONES</i>	64
2. LE OPERE DI CARATTERE PRATICO: <i>CONSILIA, SINGULARIA, TRACTATUS</i>	71
3. ALTRE OPERE	76

PARTE SECONDA: L' AVEROLDA

PREMESSA. OBIETTIVI E METODO DELLA RICERCA	81
---	-----------

1. LA SCELTA DELL'OPERA: LA <i>PRACTICA CRIMINALIS</i> COME <i>SUMMA</i> DEL PENSIERO DI IPPOLITO MARSILI	81
2. L' <i>AVEROLDA</i> COME 'RICOMBINAZIONE SISTEMATICA' DELLE OPERE PRECEDENTI	82
3. IL METODO E LE FONTI UTILIZZATE NELLA RICERCA	84

CAPITOLO 4. IL CONTESTO STORICO DELL' AVEROLDA	89
1. L'EVOLUZIONE DEGLI ORDINAMENTI PENALI FRA ETÀ MEDIEVALE E MODERNA	89
1.1. <i>L'emersione dei nuovi poteri bassomedievali</i>	89
1.2. <i>La pubblicizzazione della giustizia penale: giustizia d'apparato e giustizia negoziata. Il ruolo dell'inquisizione</i>	91
2. DIRITTO E PROCESSO PENALE FRA SCIENZA E PRASSI	95
2.1. <i>Le fonti del diritto dei maleficia</i>	95
2.2. <i>La dottrina del 'penale' nel diritto comune</i>	98
3. LA CRIMINALISTICA E LE PRATICHE CRIMINALI	100
3.1. <i>I caratteri fondamentali della criminalistica di diritto comune</i>	100
3.2. <i>La trattatistica in criminalibus</i>	102
3.3. <i>Cosa sono le pratiche criminali</i>	105
3.4. <i>Le opere principali della letteratura delle pratiche</i>	110
CAPITOLO 5. CARATTERI GENERALI E STRUTTURA DELL' AVEROLDA	117
PREMESSA. UN'OPERA MEDIEVALE ALL'INIZIO DELL' ETÀ MODERNA	117
1. I CARATTERI FONDAMENTALI DELL' AVEROLDA.	118
1.1. <i>Quadro sintetico</i>	118
1.2. <i>La destinazione dell'opera: scuola e foro</i>	120
1.3. <i>I principi di fondo: veritas, iustitia, ed insieme utilitas. Il dialogo con il lettore</i>	122
1.4. <i>Utilitas 'ragionata': il ruolo del giurista nella practica iudiciaria</i>	123
1.5. <i>Utilitas e lucrum.</i>	128
2. LE FONTI DELL' AVEROLDA	130
2.1. <i>Il diritto comune e la criminalistica</i>	131
2.2. <i>Ius proprium: lo statuto e la consuetudine</i>	134
2.3. <i>Il ruolo della prassi</i>	138
2.4. <i>Continua: l'assenza dei Grandi tribunali e l'eccezione della Sacra Rota</i>	140
2.5. <i>Il sistema delle fonti dell'Averolda nel panorama delle Pratiche criminali</i>	143
2.6. <i>L'Averolda e la 'giustizia d'apparato': una forma di resistenza?</i>	147
3. LA STRUTTURA DELL'OPERA	149
3.1. <i>La 'sistematica' dell'Averolda: profili generali.</i>	149
3.2. <i>L'architettura dell'opera: fra pratica, dogmatica e sistema</i>	153
3.3. <i>Un esempio di evoluzione dogmatica: difesa ante torturam e ante condemnationem</i>	158
4. IL METODO ESPOSITIVO ED ERMENEUTICO	166
4.1. <i>L'esposizione 'questionante' di Marsili</i>	166
4.2. <i>Ermeneutica e sistema giuridico</i>	171
4.3. <i>Ermeneutica, scienza penale e didattica: l'Averolda e le altre Pratiche</i>	172
5. CONCLUDENDO: UNA PRACTICA 'MEDIEVALE' PER LA MODERNITÀ	175
CAPITOLO 6. ALCUNI APPROFONDIMENTI TEMATICI DELL'OPERA	177
1. INQUISIZIONE SENZA ACCUSA?	177
2. <i>CONSTARE DE DELICTO</i>	180
2.1. <i>Constare de delicto e tipicità penale</i>	180
2.2. <i>Constare de delicto per praesumptiones et coniecturas. Il caso dello studente bolognese e il ruolo della fama</i>	182
2.3. <i>Dal fatto all'autore del delitto</i>	185
3. <i>FAMA E INDICIA. LA DIFFICILE RICOSTRUZIONE DELLA SEQUENZA ISTRUTTORIA.</i>	187
4. <i>INQUISITIO GENERALIS E INQUISITIO SPECIALIS</i>	192
5. <i>CAPTURA E CARCERATIO</i>	195
5.1. <i>I requisiti di cattura e carcerazione e il rapporto funzionale fra i due istituti</i>	196
5.2. <i>La finalità della custodia cautelare ed il suspectus de fuga</i>	199
6. <i>INTERMEZZO: SOSPETTO DI FUGA E PERICULUM IN MORA NELLA STRUTTURA ARGOMENTATIVA DELL' AVEROLDA</i>	204

7. <i>CARCER QUID SIT</i>	205
7.1. <i>Carcere e pace privata</i>	206
7.2 <i>Il perimetro della condizione di carceratus: il panorama composito delle modalità di custodia cautelare</i>	208
7.3 <i>Carceratio e relaxatio</i>	211
7.4 <i>Alcune riflessioni sul carcere nel procedimento in criminalibus</i>	213
CONCLUSIONI	217
ABBREVIAZIONI	225
BIBLIOGRAFIA	227
FONTI ARCHIVISTICHE E MANOSCRITTE	229
FONTI A STAMPA	231
LETTERATURA	239

Introduzione

Ippolito Marsili è una figura molto conosciuta nel panorama della storia del diritto: giurista dotto ed insieme *practicus*; fra i precursori della criminalistica moderna, titolare della prima cattedra specificamente dedicata al diritto penale; inventore, si dice, della peculiare tortura della ‘veglia’; autore di una celebre *Practica criminalis*, detta *Averolda*, citata frequentemente, insieme agli altri suoi scritti, nelle trattazioni penalistiche dell'età moderna, così come in quelle storiografiche dedicate al diritto e al processo penale.

Il personaggio non è però stato oggetto di un'attenzione specifica da parte della storiografia, né con riguardo alla sua vita ed alle vicende professionali, né con riguardo alle sue opere. Oscurato dai risultati scientifici dei grandi criminalisti che gli sono succeduti, egli figura per lo più come ‘termine di paragone’ della scienza penalistica moderna, e come fonte (corposa) di opinioni degne di nota sui più vari argomenti del diritto e del processo penale di diritto comune.

Eppure il profilo di Ippolito Marsili, bolognese, vissuto a cavallo fra XV e XVI secolo, costituisce un punto di osservazione privilegiato sulle trasformazioni che coinvolgono il mondo giuridico nel passaggio dal medioevo all'età moderna: destreggiandosi fra le realtà comunali e gli ordinamenti statuali, fra l'autonomia professionale dei *doctores* e le strutture giurisdizionali burocratizzate, fra il sapere scolastico, la razionalità moderna e l'autonomia del diritto penale, questo giurista si colloca in un crocevia storico di grande interesse, ancora in buona parte da esplorare¹. «Marsili andrebbe ‘riscoperto’, letto e studiato», affermava infatti Mario Sbriccoli non molti anni or sono, sulla base di questo tipo di considerazioni².

¹ Su diversi piani. La scienza giuridica del Quattrocento, specialmente della sua seconda parte, è tuttora poco conosciuta con riguardo al suo contributo speculativo (PIANO MORTARI 1980, pp. 280-82; relativamente alla scienza penalistica, CAVANNA 1975, pp. 15-17; ZORDAN 1976, p. 4); l'intero ambito del diritto e della scienza penale di diritto comune, d'altro canto, ha sofferto di un considerevole ritardo nell'elaborazione storiografica (MEREU 1964, p. 75, e nt. 63, p. 135), al quale si sta oggi ponendo rimedio (con riguardo specificamente alla trattatistica, QUAGLIONI 1999, p. 59; GARLATI 2016, p. 71). Il ruolo dei giuristi nella costruzione degli apparati statuali, parimenti, offre ancora largo spazio all'indagine (PADOA SCHIOPPA 2003, p. 298).

² SBRICCOLI 2004, p. 106, nt. 38. Riscoperta auspicabile, motivava il grande storico maceratese, se non altro perché il giureconsulto «incarna l'asse di snodo, per così dire, tra la fase dei *Tractatus* (quella che inizia con Alberto da Gandino ed arriva fino ad Angelo da Arezzo, e che fa ancora i conti con il penale negoziato, incrostato nelle prassi e incistato nell'accusatorio) e la fase del penale ormai egemonizzato dalle formazioni statali, rappresentato dalle *Practicae* cinquecentesche». Al di là dell'inquadramento un po' secco dei caratteri delle due fasi (accusa e inquisizione, apparati e prassi negoziali), la partizione individua comunque in modo efficace, credo, la posizione di Marsili fra le due epoche.

La presente ricerca si propone allora di disegnare alcune linee di un possibile inquadramento organico del criminalista. Si è scelto di concentrarsi su due profili d'indagine, che dividono la dissertazione in due parti principali: la prima parte è dedicata alla vita e alle opere di Marsili; la seconda si rivolge a quella che è comunemente considerata la sua opera principale, la *Practica criminalis*, detta *Averolda*.

La prima parte si compone di tre capitoli. Nel primo capitolo si presenta un quadro sommario della famiglia Marsili, e delle sue vicende all'epoca di Ippolito. Il secondo capitolo è dedicato alla biografia del personaggio, ed in particolare alla sua formazione giuridica e alla carriera professionale, divisa fra l'insegnamento universitario e gli incarichi politici e giurisdizionali. Infine, si è effettuato un primo riordino della produzione letteraria dell'autore, a cui è dedicato il terzo capitolo.

La seconda parte del lavoro, dedicata all'*Averolda*, è anch'essa suddivisa in tre capitoli. Dopo una breve premessa, in cui si tratteggiano i rapporti fra la *Practica* e le opere precedenti di Marsili, il quarto capitolo fornisce una breve introduzione alla storia del diritto e della scienza penale, con particolare riferimento alla trattatistica e alle Pratiche criminali. Nel quinto capitolo ci si soffermerà sui caratteri generali dell'opera: si analizzeranno separatamente i principi di fondo, le fonti utilizzate, la struttura ed il metodo espositivo, confrontandoli con i rispettivi caratteri delle principali opere criminalistiche italiane del XV e XVI secolo, ossia quella di Angelo Gambiglioni, da un lato, e quelle di Giulio Claro e Prospero Farinacci, dall'altro. Il sesto capitolo è infine dedicato ad alcuni approfondimenti tematici della *Practica criminalis*, nei quali si cercherà di verificare quanto detto relativamente ai caratteri di fondo sul terreno dei concreti problemi del processo penale affrontati da Marsili.

Da ultimo, nelle conclusioni si tratterà una sintesi dei risultati della ricerca, tentando di fare emergere qualche prospettiva di indagine futura.

PARTE PRIMA: VITA E OPERE

Premessa. Obiettivi e metodo della ricerca

La prima parte di questa ricerca è dedicata all'approfondimento della **biografia** di Ippolito Marsili, nella convinzione che le vicende personali e professionali di un giurista contribuiscano ad **illuminare aspetti importanti del suo pensiero e dell'ambiente giuridico che lo circonda**.

Ieri come oggi, le persone che, con la loro opera, danno corpo alla giurisprudenza, non vivono infatti distaccati dal flusso delle vicende storiche del loro tempo (come pure a volte sono dipinti), ma sono invece «pienamente coinvolti nelle passioni e nei conflitti» della società¹, partecipano degli eventi materiali e delle idee che la segnano, nelle istituzioni politiche e giudiziarie come nelle scuole; elementi, tutti, che inevitabilmente contribuiscono a dar forma alla loro scienza e alla loro figura di giuristi².

Come s'è detto in sede di introduzione generale, la figura di Ippolito Marsili **non è stata oggetto di uno studio organico** nella storiografia giuridica, e ciò vale a maggior ragione per la dimensione biografica del personaggio. Per quanto riguarda la sua opera, infatti, non mancano incursioni storiografiche, pur puntuali e non a largo raggio, sul contributo del giurista bolognese alla criminalistica intermedia - e altrimenti non potrebbe essere, avendo egli lasciato un'impronta, se non decisiva, comunque ben visibile nella storia del diritto penale; il **quadro biografico** di Marsili, invece - pur oggetto di recenti ricapitolazioni da parte della storiografia - è ancora composto, nei suoi elementi essenziali, dei **dati raccolti da eruditi e giuristi-biografi fra il XVI ed il XVIII secolo**, come vedremo fra poco.

Di qui l'opportunità di mettere mano ad uno spoglio - ancora solo parzialmente eseguito, come diremo - delle fonti archivistiche e letterarie che riguardano la famiglia Marsili ed il suo autorevole esponente, la sua vita personale, le vicende professionali.

Per quanto riguarda i **documenti d'archivio**, si sono presi in considerazione soprattutto il fondo relativo alla famiglia Marsili e quelli dello Studio bolognese, conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, oltre alle fonti archivistiche dei luoghi dove Marsili ha esercitato i suoi incarichi pubblici, in particolare a Milano, Lugano, Albenga, Faenza. Fra le **fonti letterarie**, si sono tenute presenti

¹ COVINI 2007, p. 13. In argomento si v. BELLOMO 1982, *passim*.

² Cfr. PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 299-300: «il ruolo del giurista singolo, le sue origini sociali [...], i rapporti del giurista col potere e con le istituzioni, la coerenza o le contraddizioni della sua condotta e delle sue idee: tutto ciò può venir messo in luce solo per mezzo di quel genere storiografico [...] che è la biografia». Su queste tematiche v. anche BIROCCHI 2013, pp. 5-6; PADOVANI 2013, pp. 79-84.

i principali documenti della storia locale di Bologna, e dunque registri anagrafici, alberi genealogici, cronache, repertori bio-bibliografici, nonché alcune opere di riferimento sulla storia delle località visitate dal giurista. Identificheremo precisamente tutti questi strumenti, qui solo presentati, mano a mano che li incontreremo nell'esposizione.

Le risultanze emerse finora - lo diciamo subito - non sono certamente di enorme rilievo. In primo luogo, ho dedicato a questo versante del lavoro solo una quota limitata del tempo a mia disposizione; il carattere impervio della ricerca negli archivi e sulle fonti manoscritte, poi, ha notevolmente limitato l'ampiezza dell'osservazione. Cionondimeno, si è riusciti a precisare e ad arricchire un panorama ancora scarno, con alcuni elementi di per sé forse non molto significativi, ma che possono, credo, fornire **spunti per una riflessione ed un approfondimento futuri**, in diverse direzioni.

Le **aree tematiche** toccate da questa parte della ricerca sono:

- la famiglia di appartenenza di Ippolito Marsili: un cenno alla sua storia, la sua posizione e le sue vicende nel periodo in cui vive il nostro giurista;
- gli aspetti anagrafici e le vicende familiari di Ippolito Marsili;
- la formazione giuridica di Marsili;
- la vita professionale di Marsili, divisa fra gli itineranti incarichi politico-giurisdizionali e la sedentaria (ma non troppo, come vedremo) attività di insegnamento;
- infine, la sua produzione letteraria.

Iniziamo, allora, ad entrare in casa Marsili.

Capitolo 1. La famiglia Marsili

1. Gli studi storici sulle famiglie bolognesi

È acquisizione comune alla storiografia che i casati nobiliari abbiano svolto, in particolare a partire dall'età moderna, un ruolo primario nelle vicende europee¹; ciononostante, **in Italia** (a differenza di altri paesi) **gli studi sulle famiglie patrizie non hanno avuto grande sviluppo**, soprattutto perché sono state ancorate, fino a tempi recenti, ad iniziative volte più alla riaffermazione del prestigio familiare ed alla rivendicazione dello *status* nobiliare, che ad un vero e proprio approfondimento storiografico².

Lo scarso interesse per questo tipo di ricerche - genealogiche, araldiche, biografiche - riguarda **anche la città di Bologna**.

Fra le opere di carattere generale (ossia relative non a questa o quella famiglia specificamente, ma ad un insieme più o meno esteso dei casati celebri), le più eminenti, in ambito bolognese, sono ancora quelle erudite dei secoli passati: cronologie, raccolte di notizie, alberi genealogici, e simili³; in età contemporanea, simili studi sono assai radi⁴, o si sono svolti in occasione di altre ricerche⁵.

¹ Basti qui rinviare a PADOA SCHIOPPA 2007, pp. 224-25.

² Sono le parole di Mario Fanti nell'introduzione a *Malvezzi* 1996, p. V. Lo stesso Fanti, peraltro, nota come non siano in realtà mancati alcuni, validi cultori del genere; fra gli studi di respiro nazionale, si possono ricordare l'opera storico-genealogica sulle famiglie celebri di Pompeo Litta, ed il *Dizionario storico-blasonico* del genealogista Giovan Battista Di Crollalanza (DI CROLLALANZA 1886).

³ Si tratta: della secentesca *Cronologia delle famiglie nobili di Bologna* di Pompeo Scipione Dolfi, nobile bolognese cultore di araldica (DOLFI 1670); della raccolta di notizie sulle famiglie bolognesi - particolarmente dettagliata sulle vicende patrimoniali - del giurista ed erudito settecentesco Lodovico Montefani Caprara (rimasta allo stadio manoscritto: BUB, ms. 4207, Montefani, *Delle famiglie bolognesi*). Vi sono poi i lavori corposi, tutti manoscritti, del grande cultore della storia bolognese Baldassarre Antonio Maria Carrati, composti fra la seconda metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo: gli alberi genealogici innanzitutto, che riguardano direttamente le vicende familiari (BCABO, mss. da B.698/2 a B.736); ma notizie di grande utilità si ricavano anche dai registri dei battesimi, dei matrimoni e dei decessi relativi alla città di Bologna, redatti dallo stesso Carrati (rispettivamente: BCABO, mss. B.849-B.882, Carrati, *Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro come risultano dai libri dell'Archivio Battesimale, dal 1459 al 1809*; BCABO, mss. B.900-906, Carrati, *Li matrimoni contratti in Bologna. Fedelmente estratti da loro originali parrocchiali libri*; BCABO, mss. B. 910-B.928, Carrati, *Li morti si Nobili che Civili e di Famiglie antiche della città di Bologna fedelmente estratti dalli Libri Parrocchiali*); una serie di alberi genealogici, pur meno completi di quelli del Carrati, è stata compilata, nella stessa epoca, dal bolognese Giuseppe Guidicini: ASBo, ms. Guidicini, *Alberi genealogici*; ingegnere e architetto, Guidicini fu autore anche di un poderoso repertorio cronologico degli assetti delle vie e degli edifici bolognesi, con relative proprietà, fondamentale per comprendere le vicende familiari cittadine (GUIDICINI 1868-73).

Discorso analogo si può fare con riguardo agli studi sulle singole famiglie: dopo le ricostruzioni erudite, poche sono state le ricerche storiograficamente più rigorose, anch'esse per lo più occasionali e parziali; sotto questo profilo, tuttavia, negli ultimi anni si è iniziato a colmare la lacuna, con l'avvio di una collana editoriale dedicata alle famiglie senatorie bolognesi, di cui ad oggi sono stati pubblicati quattro volumi, su altrettante famiglie⁶.

In questo contesto, reperire informazioni sulla **famiglia Marsili**, per iniziare a inquadrare la vita di Ippolito, si è dimostrato tutt'altro che agevole.

In realtà, sfogliando i cataloghi bibliografici, la prima impressione è che sui Marsili si sia invece scritto molto; ma ci si accorge in fretta che quasi tutta la letteratura riguarda un singolo esponente della famiglia, il più illustre: si tratta di Luigi Ferdinando Marsili, scienziato e uomo militare vissuto a cavaliere del Settecento, fondatore dell'Accademia delle Scienze di Bologna, importante centro di studio e divulgazione scientifica⁷.

Oltre a questo personaggio, casa Marsili **non è stata oggetto di grande attenzione**, né per parte degli studi eruditi, né per parte della più recente storiografia; del resto, la famiglia - pur nobile e facoltosa - non è mai stata in primissimo piano nelle vicende bolognesi, e nessuno dei suoi esponenti, evidentemente, ha mai avuto interesse a lucidarne pubblicamente il blasone.

Manca, di conseguenza, **una ricostruzione storico-genealogica di qualche organicità** sui Marsili; ciò che più vi si avvicina è il recente lavoro di Romolo Dodi, scritto in occasione dell'opera sul castello di San Martino in Soverzano, in provincia di Bologna: al suo interno, l'autore traccia un profilo delle famiglie che nel corso dei secoli sono state proprietarie del castello - fra le quali si annoverano

⁴ Si può citare, relativamente all'età bassomedievale, N. WANDRUSZKA, *Die Oberschichten Bolognas und ihre Rolle während der Ausbildung der Kommune (12. und 13. Jahrhundert)*, Frankfurt am Main 1993.

⁵ Ad esempio, quella sul castello di San Martino in Soverzano in provincia di Bologna, su cui si veda poco oltre nel testo.

⁶ La collana si intitola *Le famiglie senatorie di Bologna*. I volumi finora pubblicati sono: 1. *Malvezzi. Storia, genealogia e iconografia*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Roma 1996; 2. *Ranuzzi. Storia, genealogia e iconografia*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Roma 2000; 3. *Magnani. Storia, genealogia e iconografia*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Bologna 2002; 4. *Bolognini. Storia, genealogia e iconografia, con cenni sulle famiglie Amorini e Salina*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Bologna 2016.

⁷ L'Accademia, fondata nel 1711, è tuttora operante. Per un profilo del suo fondatore, si veda DBI, voce *Marsili, Luigi Ferdinando*, a cura di G. GULLINO, C. PRETI, vol. 70, 2008, pp. 771-781 (lettura davvero piacevole, va detto: il personaggio ebbe infatti una vita straordinariamente ricca e avventurosa).

i Marsili⁸. Questo è certamente il contributo più completo e aggiornato attualmente reperibile; al di là di esso, le notizie sulle parentele di Ippolito Marsili devono ricavarsi dalle succitate, scarse fonti relative alle famiglie bolognesi⁹, e dalla documentazione archivistica, *in primis* il fondo - piuttosto caotico e frammentario - relativo alla famiglia Marsili¹⁰; oltre naturalmente, alle informazioni ricavabili, qua e là, da altre fonti di vario genere, come cronache, repertori bio-bibliografici, 'storie generali' di Bologna, e così via¹¹.

2. La famiglia Marsili dalle origini alla prima età moderna

Le **più antiche notizie** della famiglia Marsili (o Marsigli¹²) risalgono al **XIII secolo**, quando le fonti iniziano a registrare la presenza di suoi membri a Bologna¹³. Questi primi esponenti potrebbero essere originari di Modena: alcuni di essi compaiono infatti, sul finire del secolo, come esuli cacciati dai ghibellini modenesi, e rifugiatisi a Bologna ad ingrossare le fila guelfe¹⁴; altre fonti

⁸ Si tratta di DODI 2013, all'interno di *Il castello di San Martino in Soverzano*, 2 voll., ed in particolare il vol. I: *La storia e le famiglie*, a cura di M. FANTI, Bologna 2013. Lo scritto, in realtà, non si occupa di tutta l'articolazione familiare: proprietari del castello furono infatti i Marsili Duglioli, uno dei due rami in cui, a partire dal Seicento, la famiglia si era scissa (lo diremo *infra*); pertanto, dopo aver descritto l'evoluzione unitaria dei Marsili, medievale e cinquecentesca, Dodi si occupa poi solo del ramo Duglioli. La circostanza, tuttavia, non si ripercuote sulla nostra ricerca, che si svolge nel periodo precedente la scissione.

⁹ Tutte le opere storico-genealogiche citate in precedenza (*supra*, nt. 3) si occupano, più o meno estesamente, dei Marsili. In particolare, vi si riferiscono DOLFI 1670, pp. 534-541; BUB, ms. 4207, Montefani, *Delle famiglie bolognesi*, voll. 56 e 57; BCAB, Carrati, *Alberi genealogici delle famiglie di Bologna*, ms. B.698/2, p. 79 (la versione definitiva), e poi mss. B.701, p. 123, B.714, pp. 78-79, B.729, p. 7 (gli abbozzi); ASBo, ms. Guidicini, *Alberi genealogici*, 80-81; GUIDICINI 1868-73, *ad indicem*. Inutile citare, naturalmente, i numerosissimi punti dei registri Carrati dei battesimi, dei matrimoni e dei morti, consultati relativamente a questo o quel componente della famiglia.

¹⁰ ASBo, Marsili, in particolare la serie denominata "Strumenti e scritture".

¹¹ Notizie specificamente dedicate ai Marsili si trovano nel già citato DI CROLLALANZA 1886, vol. II, pp. 87-88; il celebre erudito Pompeo Litta, nelle sue numerose opere sulle *Famiglie celebri italiane*, non si è invece occupato dei nostri bolognesi; un breve profilo della famiglia si legge anche in EIT, voce *Marsili (o Marsigli)*, a cura di A. SORBELLI, vol. 22, 1934, p. 423; di altre opere e documenti, che si soffermano sulla famiglia Marsili solo occasionalmente, si darà conto nel prosieguo, all'occorrenza.

¹² Le due dizioni sono usate alternativamente (con una leggera prevalenza della prima, di cui anche noi ci serviamo) sia nelle fonti sia in letteratura.

¹³ DODI 2013, p. 253; DOLFI 1670, p. 534.

¹⁴ Così sempre DODI 2013, p. 253. I guelfi modenesi supportarono i Geremei - la famiglia rappresentante del guelfismo bolognese - negli scontri con la fazione opposta, incarnata nella famiglia Lambertazzi; scontri che raggiungono l'apice proprio nella seconda metà del XIII secolo (VASINA 2007, p. 591). DI CROLLALANZA 1886, II, p. 87 assegna invece i Marsili proprio alla «fazione lambertazza», e dunque ghibellina; circostanza però poco verosimile, anche

indicano invece una provenienza toscana¹⁵, oppure di Budrio¹⁶, paese del contado bolognese.

La famiglia acquisisce da subito una **posizione rilevante**, partecipando alla vita istituzionale del maturo comune: i suoi esponenti esercitano con una certa continuità la carica di rettore del Ponte sul fiume Reno, ufficio che gestiva il transito (con relativi dazi) delle merci che via fiume andavano e venivano per Bologna; li ritroviamo all'interno di varie cariche politiche, e impegnati militarmente¹⁷.

A partire dal 1398, riescono ad inserirsi nel circuito dei **Riformatori dello Stato di libertà**, massimo organo politico cittadino, e poi, dal 1483¹⁸, all'interno del **Senato**, che va a sostituire il collegio dei Riformatori nella seconda metà del XV secolo, con il consolidamento del potere pontificio sul territorio¹⁹. Lungo tutto il corso dell'età moderna, il Senato sarà espressione delle famiglie più potenti di Bologna, che governano la città di concerto con il legato pontificio²⁰; ed i Marsili, acquisendo (oltre al titolo nobiliare²¹) un seggio senatorio permanente, agli inizi del Cinquecento, faranno stabilmente parte di questa *élite*, detta appunto **delle 'famiglie senatorie'**²².

A cavaliere del XVII secolo, la famiglia si dividerà in **due rami**, i Marsili Rossi ed i Marsili Duglioli - i primi tuttora esistenti a Bologna, i secondi estintisi,

volendo disfarsi dell'ipotesi sulla provenienza modenese-guelfa (allo stato attuale non solidissima, in effetti, dato che proviene solo da un albero genealogico seicentesco, rintracciato da Dodi): lo scontro fra Geremei e Lambertazzi si conclude infatti con la cacciata sanguinosa di questi ultimi, e dei loro alleati; nelle fonti che riguardano i Marsili, però, non c'è traccia di un loro coinvolgimento in queste vicende, pertanto, fossero stati effettivamente sostenitori dei Lambertazzi, si tratterebbe di sostenitori molto tiepidi.

¹⁵ DOLFI 1670, p. 534.

¹⁶ DODI 2013, p. 277, nt. 274, che però sembra considerarla un'altra famiglia, pur con lo stesso nome; v. anche DBI PALLOTTI 2008, p. 764.

¹⁷ DODI 2013, pp. 253-56; DOLFI 1670, pp. 534-537.

¹⁸ Il 6 agosto 1483 Giovanni di Giacomo Marsili, zio di Ippolito, diventa senatore in luogo di Bernardo Sassoni (GUIDICINI 1876-77, I, p. 233); motivo per cui si ripete, negli scritti che li riguardano, che i Marsili sono "famiglia senatoria a partire dal 1483" (DI CROLLALANZA 1886, II, p. 87; DBI PALLOTTI 2008, p. 764).

¹⁹ Sul governo bolognese dei Riformatori dello stato di libertà, poi inglobati nel Senato di creazione pontificia, si veda DE BENEDICTIS 2007.

²⁰ Su questo reggimento condiviso, detto "governo misto", si veda la bibliografia citata alla nt. 28

²¹ Della nobiltà dei Marsili, però, non si hanno notizie granché precise, almeno per quanto ho potuto vedere. DOLFI 1670 inizia a premettere i titoli di conte e marchese, per alcuni componenti della famiglia, a partire dal 1587 (pp. 540-41); DI CROLLALANZA 1886 si limita a dire che «ebbero titolo di conte e di marchese nel XVII secolo» (II, p. 87).

²² DODI 2013, p. 256.

invece, nel corso dell'Ottocento²³; le due linee siederanno entrambe in Senato, con alterne vicende²⁴. Come detto, il casato - nel suo complesso - manterrà una posizione di indubbio prestigio nell'ambiente bolognese, ravvivandolo con alcuni personaggi illustri, soprattutto in campo culturale e scientifico²⁵; e tuttavia, riguardo le vicende politico-istituzionali, **si manterrà quasi sempre nelle seconde file, assumendo solo di rado un ruolo predominante** - come nel caso di Luigi Ferdinando e della 'sua' Accademia delle Scienze, di cui sopra.

3. All'epoca di Ippolito Marsili: I Bentivoglio e gli Sforza

Stringendo lo sguardo al periodo che ci interessa - quello in cui visse il nostro protagonista - alcune vicende della famiglia possono aiutarci a comprendere meglio l'esperienza umana e professionale del giurista felsineo.

Negli anni di vita di Ippolito Marsili, dal 1450 al 1530, la città di Bologna è teatro di **grandi sconvolgimenti politici**. Nella seconda metà del XV secolo, la **famiglia Bentivoglio** aveva consolidato, con Giovanni II, la propria **signoria** - almeno di fatto - sulla città, conquistando una posizione autonoma dal potere papale (pur formalmente sovrano) ed un rapporto di equilibrio con gli altri stati italiani, interessati a sfruttare la posizione strategica di Bologna nello scacchiere politico-militare²⁶. Il potere bentivolesco va accrescendosi negli ultimi decenni del secolo, ma viene poi preso nelle maglie delle divisioni interne e dalle guerre

²³ I due rami sono poi ulteriormente articolati; tali ramificazioni si evincono, con una certa chiarezza, dall'albero genealogico di Carrati (BCAB, ms. B. 698/2, Carrati, *Alberi genealogici delle famiglie di Bologna*, I, p. 79); cfr. anche il vol. 57 di BUB, ms. 4207, Montefani, *Delle famiglie bolognesi*, in cui le diverse linee di discendenza d'età moderna (con relativi protagonisti, assetti patrimoniali e successori) sono prese in considerazione singolarmente.

²⁴ Vicende che si trovano sparse nelle varie fonti che si occupano della famiglia; un'idea sintetica di queste successioni di cariche si ricava dal suddetto albero genealogico di Carrati, citato alla nt. precedente.

²⁵ Possiamo menzionare, oltre ad Ippolito, e al già citato Luigi Ferdinando: Cesare Marsili (1592-1633), uomo politico, ma anche matematico e astronomo, accademico dei Lincei e amico di Galileo Galilei, con il quale intrattenne un importante carteggio: v. DBI, voce *Marsili, Cesare*, a cura di M. CAVAZZA, vol. 70, 2008, pp. 755-758; Antonio Felice Marsili (1651-1710), fratello di Luigi Ferdinando, ecclesiastico e cultore di biologia, promotore della vita culturale bolognese: v. DBI, voce *Marsili, Antonio Felice*, a cura di M. CAVAZZA, vol. 70, 2008, pp. 751-755.

²⁶ «“El centro de Jtalia”, come la chiamava il duca di Milano, alimentava nei maggiori poteri della penisola un forte interesse a mantenerle un ampio margine di autonomia rispetto ai progetti del papa sovrano, in modo che potesse meglio servire come strumento alle loro manovre egemoniche» (DE BENEDICTIS 2007, p. 920; v. anche COVINI 2001, pp. 165-67). Sulla signoria bentivolesca, si veda ivi, pp. 919-24; sulla famiglia Bentivoglio, si vedano ADY 1967; SORBELLI 1969.

d'Italia, finendo per capitolare, nel 1506, al papa Giulio II²⁷, il quale dà avvio al lungo - e tutto sommato stabile - periodo del cd. governo misto, cui abbiamo accennato²⁸.

Fra le alleanze che consentono a Giovanni II Bentivoglio di affermare la propria signoria, un ruolo primario è giocato dal **Ducato milanese** e dagli **Sforza**, che in quegli anni ne reggono le sorti²⁹.

I Bentivoglio si legano ai milanesi soprattutto **sul piano militare**, che li vede in condizione di debolezza: Giovanni asseconda le strategie ducali, e si mette a disposizione come capitano dell'esercito sforzesco - in un bilanciamento complesso di relazioni con le altre potenze della penisola, ed in primo luogo con la sovranità del papa³⁰. I signori di Milano, dal canto loro, dimostrano di apprezzare la sponda bentivolesca, offrendole protezione e consentendole di rafforzare il proprio dominio, in modo da garantirsi un appoggio nel "centro de Italia".

Dopo la pace di Lodi (1454) si intensificano i legami fra le due città, per mezzo di condotte e di stanziamenti militari milanesi a Bologna e nella sua provincia³¹. Nel 1466, il duca Francesco Sforza interviene nel braccio di ferro fra Giovanni ed il papa Paolo II, il quale cercava di ridimensionare gli accordi firmati precedentemente con la città³², allo scopo di smorzare il potere crescente dei Bentivoglio. A seguito dell'invio, da parte del duca, di numerose milizie a presidio del territorio bolognese, il papa «di punto in bianco mutò atteggiamento», confermando i precedenti capitoli ed anzi rafforzando notevolmente il ruolo di Giovanni nel governo cittadino; un esito che apparve,

²⁷ Sulla 'detronazione' dei Bentivoglio da parte di papa della Rovere, si veda sempre DE BENEDICTIS 2007, pp. 924-43.

²⁸ E sul periodo del cd. governo misto di Bologna v. P. COLLIVA, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia della Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, vol. II: *L'età moderna*, Bologna 1977 pp. 13-34; A. DE BENEDICTIS, *Il governo misto*, in *Storia di Bologna, 3. Bologna nell'età moderna (secoli XVI-XVIII). I. Istituzioni, forme di potere, economia e società*, a cura di A. Prosperi, Bologna 2008, pp. 201-269.

²⁹ Sul Ducato di Milano in età sforzesca v. almeno *Storia di Milano*, vol. VII, *L'età sforzesca. Dal 1450 al 1500*, Milano 1956. Sui rapporti fra Milano e Bologna in questo periodo, v. M.N. COVINI, *Milano e Bologna dopo il 1455. Scambi militari, condotte e diplomazia*, in *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1550)*, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli 2001, pp. 165-214.

³⁰ «A un tempo suddito del papa e capitano dello Sforza»; così sintetizza la difficile posizione di Giovanni Bentivoglio SORBELLI 1969, p. 72 (ripreso in DE BENEDICTIS 2007, p. 922).

³¹ COVINI 2001, pp. 165 ss..

³² Trattasi dei celebri capitoli di Niccolò V del 1447, che gettano le basi dei rapporti costituzionali fra Bologna e Roma nei secoli a venire (COLLIVA 1977, pp. 17-20); sui capitoli si veda anche DE BENEDICTIS 2007, pp. 915-16 e bibliografia ivi citata.

anche agli occhi dei contemporanei, come il riconoscimento di fatto della signoria bentivolesca³³.

Negli anni successivi, si intensifica la presenza bolognese nella Lega italiana, fra Milano, Venezia e Firenze, e nel 1471 Giovanni riceve una corposa condotta da Galeazzo Maria Sforza, a sanzione e protezione del dominio ormai saldo sulla città³⁴.

Un rapporto decisivo, insomma, quello con il Ducato, **“organico alla stabilità del regime”**³⁵, nel quale il Bentivoglio seppe giostrarsi bene. Durante la guerra dei Pazzi (1478-1480) Giovanni si ritrova in una situazione difficile, con gli Sforza ed il papa l'uno contro l'altro, ma riesce a mantenere una posizione di equilibrio, e nel dicembre 1479 il duca Giangaleazzo e la madre, Bona di Savoia (ma dietro di loro dobbiamo vedere la mano di Ludovico il Moro)³⁶, come premio per la sua fedeltà gli concedono la signoria perpetua sui castelli di Covo e Antignano, nel territorio ducale, con relativo titolo di conte³⁷. Episodio, anche questo, decisivo per il potere del signore bolognese: il ritorno da questo viaggio milanese segna infatti il momento di maggior prestigio di Giovanni, che al suono di campane festanti «fu in questo giorno [...] cominciato ad esser chiamato Signore»³⁸ da tutti i bolognesi.

4. Giovanni Marsili e il nipote Ippolito a Milano

Insieme a Giovanni Bentivoglio, durante la visita a Milano, si trova - almeno secondo il Dolfi - un altro Giovanni, il già menzionato **Giovanni di Giacomo Marsili**, uomo politico e diplomatico, primo senatore della famiglia Marsili, e zio del nostro Ippolito³⁹.

Anche nelle vicende che veniamo raccontando, i Marsili non compaiono nel ruolo di protagonisti, ma sembrano muoversi **ai margini dell'oligarchia cittadina**: li ritroviamo soprattutto come ambasciatori a Roma, in diverse

³³ SORBELLI 1969, p. 61, da cui è presa la citazione; cfr. DE BENEDICTIS 2007, pp. 920-21.

³⁴ COVINI 2001, pp. 201 ss.. SORBELLI 1969, p. 71.

³⁵ Così sintetizza sempre COVINI 2001, p. 214.

³⁶ *Infra*, cap. 2, § 4.1.

³⁷ SORBELLI 1969, pp. 72-73; DE BENEDICTIS 2007, p. 922-23.

³⁸ E proprio, nota il cronachista dell'epoca, «per aver avuto il dominio delle dette castella et anche per dargli questo honorato titolo et farlo maggiore nella fattione sua»; così SORBELLI 1969, p. 73, citando la cronaca del Ramponi.

³⁹ DOLFI 1670, p. 537. Sul personaggio v. anche DODI 2013, p. 256.

occasioni, ma niente di più⁴⁰. Del resto, all'epoca si tratta di una famiglia ancora 'giovane' e in ascesa, **in cerca di spazi per affermarsi**, e Giovanni di Giacomo è uno dei protagonisti di quest'ascesa: sposa Leonora dei Malvezzi (altra famiglia d'alto rango), stringe ulteriormente i contatti con i Bentivoglio (già ben avviati dal padre e dal nonno), riesce ad entrare in Senato.

La corte sforzesca, naturalmente, era una tappa importante di questo percorso. Non sappiamo quale ruolo avesse Giovanni Marsili nella succitata puntata milanese del Bentivoglio (se effettivamente vi prese parte), e tanto meno conosciamo i suoi rapporti con gli Sforza; è assai probabile, però, che nei suoi movimenti vi fosse, tra le altre cose, la ricerca di quelle **opportunità** che - nell'indotto', per così dire, dell'alleanza con i bolognesi - il **patronato ducale** offriva a questi ultimi, in termini di cariche, benefici, condotte, ecc.;⁴¹ ed è facile pensare che in tali dinamiche venisse coinvolto anche il nostro personaggio principale⁴²: poco tempo dopo quel viaggio, infatti - presumibilmente nei primi mesi del 1480 - il nipote di Giovanni, **un giovane, neo-laureato Ippolito Marsili**, prende servizio a Lugano, nel territorio del Ducato, come vicario del Capitano dell'omonima Valle.

Eccolo finalmente Ippolito, al suo primo apparire in veste di *legum doctor*, proprio presso gli Sforza. Dopo Lugano, il giureconsulto ricoprirà diversi altri uffici, nel primo quindicennio della sua attività professionale, nelle podesterie e nei capitanati soggetti agli Sforza: a Milano, ancora a Lugano, ad Albenga nel savonese⁴³. Sono gli **incarichi fondamentali** per la sua formazione - e per il suo prestigio - di *iudex maleficiorum*, gli incarichi che rimarranno i più celebri e i più ricordati.

Da questa 'rampa di lancio', dunque, prende avvio la carriera di Ippolito Marsili (anche se, come vedremo, rimangono nell'ombra gli anni precedenti, giacché nel 1480 il nostro ha - o meglio, dovrebbe avere - già trent'anni⁴⁴). **Successivamente**, tale carriera procederà però **in maniera relativamente autonoma dalle vicende familiari**: diviso fra l'attività forense e la docenza nello Studio bolognese, non sembra - almeno stando alle fonti che conosciamo - che

⁴⁰ Sempre secondo il Dolfi, il padre di Giovanni Marsili, Giacomo, è ambasciatore presso Paolo II nel 1465, durante la contesa per il rinnovo dei capioli del 1447; ma non si trova riscontro di questa presenza altrove. Lo stesso Giovanni sarà più volte inviato a Roma, soprattutto all'inizio del XVI secolo (DOLFI 1670, pp. 536 e 537).

⁴¹ COVINI 2001, p. 214.

⁴² Cfr. quanto detto *infra*, cap. 2, § 3.

⁴³ Ne tratteremo *infra*, cap. 2, § 5.

⁴⁴ *Infra*, cap. 2, §§ 3.1 e 5.1.

Ippolito abbia preso parte attiva alla ‘vita pubblica’ della famiglia Marsili. Lo si ritrova, al più, ad amministrare i beni di famiglia⁴⁵, ma non a ricoprire incarichi istituzionali, né come protagonista di vicende politiche di rilievo - ed anzi, quando ne viene coinvolto, lo accenneremo, sembra esserlo suo malgrado⁴⁶. Insomma, **non si comporta mai ‘da politico’**, come rappresentante del patriaziato cittadino, a Bologna come a Milano o altrove, **ma sempre e solo come giurista**. Di famiglia patrizia, e dunque influente, ma comunque giurista.

È in questa veste che Ippolito Marsili **contribuisce all'ascesa della sua famiglia** nell'oligarchia bolognese. Come si è visto, proprio negli anni di attività del *doctor iuris* (dal 1480 al 1530) la famiglia Marsili consolida la propria posizione fra le ‘famiglie senatorie’ della città - posizione destinata, poi, a rimanere ferma nel tempo; in tale processo, Ippolito non avrà un ruolo diretto ed evidente, ma inciderà **nel modo indiretto, mediato, che compete al giurista di fama**, ed al potere corporativo che esprime; ruolo difficilmente ‘tangibile’ dalla nostra prospettiva, ma certamente desumibile dalla biografia e dagli scritti, che ora andiamo a esaminare.

⁴⁵ V. ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 148 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili*” (secc. XVII-XVIII), *passim*, in cui si incontrano diverse compravendite, transazioni, convenzioni, per lo più in materia immobiliare e fondiaria.

⁴⁶ Appare rappresentativa, in questo senso, la vicenda del *consilium* dato da Marsili nell'ambito della vicenda di Cesare Nappi, su pressione - assai poco gradita - del Senato bolognese. V. *infra*, cap. 3, sub H.

Capitolo 2. La vita e le vicende professionali

1. Il quadro biografico nelle fonti e nella storiografia

Come accennato nella premessa a questa parte della ricerca, il personaggio di Ippolito Marsili **non è stato esplorato a fondo** nel corso dei secoli. In modo analogo a quanto si registra per il suo ceppo familiare, nelle fonti bio-bibliografiche e cronachistiche si trova, in genere, solo un rapido schizzo biografico del giurista, comprensivo dei dati anagrafici, di un accenno più o meno stringato all'attività di insegnamento, agli incarichi pubblici e ai suoi scritti¹.

Di queste vicende, un quadro più ricco si ritrova invece nelle *Notizie degli scrittori bolognesi* raccolte dall'erudito **Giovanni Fantuzzi** alla fine del Settecento²; in assenza di approfondimenti storiografici successivi, l'opera si è consolidata come il **punto di riferimento biografico** sull'autore, cui hanno attinto gli studiosi che in vari modi si sono occupati del Nostro³, fino alle recenti voci del Dizionario biografico degli italiani e del Dizionario biografico dei giuristi italiani⁴.

¹ Riassumiamo le principali fonti in cui si trova traccia del nostro criminalista. Per quanto riguarda i già citati repertori familiari, lo nominano DOLFI 1670, pp. 536-37; BUB, ms. 4207, Montefani, *Delle famiglie bolognesi*, vol. 56, p. 223; DI CROLLALANZA 1886, II, p. 87. Lo si ritrova negli alberi genealogici: BCAB, ms. B.698/2, Carrati, *Alberi genealogici delle famiglie di Bologna*, p. 79; ASBo, ms. Guidicini, *Alberi genealogici*, 81. All'interno dei repertori bio-bibliografici, oltre al Fantuzzi (di cui diremo subito), lo segnalano PANCIROLI 1637, lib. 2, p. 291; PASQUALI ALIDOSI 1620, pp. 152-153; BUMALDI 1641, pp. 93-94; ORLANDI 1714, p. 187; FABRICIUS 1962, II, p. 253; MAZZETTI 1843, pp. 201-02; CHEVALIER 1905-07, vol. 2, p. 3094; non è invece contemplato in DIPLOVATAZIO 1968. Fra le cronache, ritroviamo Marsili in BUB, ms. 770, Ghiselli, *Memorie antiche manuscritte di Bologna*, vol. 13, f. 513r; ALBERTI 2006, tomo II, p. 572; assente invece in DALLA TUATA 2005; GIGLI 2008. Nel novero dei lavori di carattere più solidamente storiografico, si limita a nominare il criminalista TIRABOSCHI 1822-24, tomo VI, parte 2^a, p. 852 (Fantuzzi indica invece p. 433 dello stesso tomo, ma il riferimento è errato); nessuna traccia di Marsili, infine, in GHIRARDACCI 1933.

² G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, 9 tomi, Bologna 1781-94. Il criminalista è descritto nel vol. V, 1786, pp. 280-86.

³ Ricapitoliamo qui le opere della storiografia giuridica che hanno offerto un profilo del criminalista bolognese; si tratta, per la maggior parte, di rassegne sull'evoluzione della scienza penalistica: PERTILE 1892, p. 43; BESTA 1923-25, parte 1^a, p. 865; MARONGIU 1934, II, pp. 316-17; EIT ERMINI 1934, pp. 423-24; FIORELLI 1953, pp. 149-151; CORDERO 1985, pp. 290-96. In merito alla cattedra di *ius criminale*, v. CAVINA 2015, pp. 9-15. Al di fuori dell'ambito prettamente giuridico, si può rilevare, per completezza, come Marsili sia assente dal *Dizionario dei bolognesi* di G. BERNABEI, 1989-90 (a differenza di quanto asserisce DBI PALLOTTI 2008, nell'elenco bibliografico, p. 767).

⁴ Rispettivamente, DBI PALLOTTI 2008; DBGI CAVINA 2013.

Sulla base di questa documentazione, e più in generale delle fonti citate *supra* riguardo la famiglia Marsili⁵, si è dunque cercato di ampliare il novero delle informazioni che contribuiscono ad illuminare la figura del giurista, insieme ad alcune tematiche ‘lateralì’ che vi si connettono.

Secondo la **tradizione biografica** che veniamo dispiegando⁶, Ippolito Marsili nasce a Bologna nel 1450. Nel 1480 si laurea *in utroque iure* a Bologna, ed inaugura la sua doppia attività professionale: assume diversi incarichi pubblici nel nord Italia, ed in particolare a Milano, a Lugano, ad Albenga, fino ai primi anni '90 del XV secolo; parallelamente, inizia il suo insegnamento nello Studio bolognese, che proseguirà, in modo pressoché continuativo, nel corso di tutta la sua vita, insieme all'attività di avvocato e di *consiliator*. Dal 1509 al 1513 è chiamato a tenere, sempre a Bologna, il primo corso specificamente dedicato ai *criminalia*. Muore nella sua città nel 1529.

Oltre ai *consilia*, scrive diverse *repetitiones*, soprattutto sul *Codex*, alcuni *tractatus* (fra cui il celebre *De quaestionibus*), una raccolta di *Singularia*, e negli anni '20 del Cinquecento compone la sua opera più famosa, la *Practica criminalis*, detta *Averolda*.

Questo il **quadro sintetico** delle vicende del nostro criminalista. Cerchiamo ora di analizzarlo più da vicino, avvertendo come, nel tentativo di andare oltre quel poco che conosciamo, la figura di Marsili si faccia subito piuttosto sfuggente: la ricerca ha consentito di **correggere alcuni dei punti** del quadro tracciato, ma sotto di essi si sono aperti, allo stesso tempo, **interrogativi insoliti**, a volte circondati da un'aura misteriosa. Vediamoli.

2. Le vicende anagrafiche

2.1. La morte di Marsili.

Osserviamo, per prima cosa, gli **estremi della vita** di Ippolito. Nascita e morte del giurista sono oggi collocate nel 1450 e nel 1529. La data di nascita, come vedremo, sembra essere desunta da quella di morte: possiamo pertanto cominciare dalla seconda.

⁵ In questa parte, cap. 1, § 1.

⁶ La presente sintesi biografica è effettuata sulla base di FANTUZZI 1786 e delle due voci dizionariali DBI PALLOTTI 2008 e DBGI CAVINA 2013. Salve le eccezioni che preciseremo, i dati presenti altrove sono meramente ripetitivi, ove non frutto di errore.

La questione presenta un certo interesse, credo, perché coinvolge un documento singolare, la **lapide celebrativa** di Ippolito Marsili. L'indicazione dell'anno in cui il giureconsulto cessa di vivere si è trasmessa - essenzialmente nei repertori eruditi - sulla base dell'iscrizione collocata sul suo sepolcro dal figlio Scipione, nella chiesa di San Domenico a Bologna. Dal Panciroli in avanti, quasi tutti gli autori fanno riferimento a tale iscrizione, alcuni riproducendola, in maniera però divergente tra un'opera e l'altra.

Questo è ciò che si legge oggi, precisamente, nel chiostro della chiesa:

D · O · M
HIPPOLYTO MARSILIO IURECONSULTO
SCIPIO F · PATRI B · M · P ·
VIXIT ANN · LXXVIII · MEN · II
DIES · XI
OBIIT ANNO · M · D · XXVIII
VII · ID · FEBR

Ai nostri giorni, il monumento sepolcrale non c'è più, e l'iscrizione si trova incastonata alle pareti del chiostro; pertanto, potrebbe trattarsi di una copia della tavola originale. Tuttavia, del monumento esiste un disegno, parte della raccolta di riproduzioni dei *monumenta sepulchrorum* realizzata nella seconda metà del XVI secolo da Tobias Fendt e Sigfried Rybisch⁷. Considerata l'epoca di composizione, è ragionevole pensare che si tratti della riproduzione del monumento originale⁸: nel disegno in questione è ricompresa anche l'iscrizione, ed essa corrisponde a quella che abbiamo riportato, i cui dati possono pertanto considerarsi attendibili.

Dell'epitaffio, gli eruditi biografi - come detto - ci consegnano versioni differenti. L'anno della morte, in particolare, va dal «circiter 1525» di Panciroli⁹, al 1528 dell'Alidosi¹⁰, ma si assesta poi sul 1529 a partire da Fantuzzi¹¹, che è

⁷ Si tratta di T. FENDT, S. RYBISCH, *Monumenta clarorum doctrina praeceptuè toto orbe terrarum virorum collecta passim & maximo impendio cura & industria in aes incisa sumptu & studio nobilis viri D Sigefridi Rybisch, opera vero Tobie Fendt ciuis & pictoris Vratislaviensis etc. Editio tertia longè absolutissima*, Francofurti ad Moenum, 1589. L'opera è stata composta durante un viaggio in Italia degli autori, che hanno copiato diversi monumenti ed iscrizioni funerarie. La tomba di Marsili è riprodotta nel disegno n. 72.

⁸ L'opera è infatti edita a partire dal 1574, poco lontano dalla morte del giurista; è presumibile, dunque, che i due autori abbiano avuto davanti agli occhi il monumento in cui effettivamente il criminalista bolognese fu sepolto, e di conseguenza ne abbiano copiato la relativa iscrizione originale. Il tutto, naturalmente, salvi errori materiali.

⁹ PANCIROLI 1637, p. 291.

¹⁰ PASQUALI ALIDOSI 1620, p. 153.

anche il primo, per questo genere di fonti, a riprodurre l'iscrizione in modo (quasi) fedele all'autentico¹². 1529, dunque, nel mese di febbraio; più precisamente, sette giorni alle idi di febbraio.

Le fonti relative all'insegnamento del criminalista, tuttavia, impongono di spostare la data al 1530.

Un indizio in questo senso, per la verità, è già contenuto negli estremi cronologici delle *lecturae* di Ippolito Marsili. Nei **'Rotuli' dello Studio felsineo** - documenti che registrano, anno per anno, i professori incaricati dei diversi corsi offerti dall'Università¹³ - il nostro giurista compare, per l'ultima volta, nell'anno accademico 1529-1530¹⁴.

Dall'indicazione si inferisce che Marsili debba essere sopravvissuto almeno fino all'estate del 1529, nel periodo in cui venivano compilati i ruoli per l'anno accademico successivo¹⁵, e nel frangente veniva dunque confermata la cattedra di Marsili; la discrasia con la data della morte, tuttavia, non è stata rilevata da biografi e studiosi, nemmeno da quelli che si sono riferiti esplicitamente ai Rotuli¹⁶.

¹¹ FANTUZZI 1786, p. 283. Nessuno fra eruditi e storici successivi - se non vedo male - modifica questa data. V. ad es. MAZZETTI 1843, p. 202; MARONGIU 1934, II, p. 316; e così via.

¹² Per la precisione, dell'iscrizione manca il "VII" precedente a "ID · FEBR"; per il resto corrisponde a quella di S. Domenico.

¹³ I Rotuli erano documenti ufficiali dello Studio, e sono oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, divisi fra legisti (ASBo, Riformatori dello Studio, 3-9 *Rotuli dello Studio, Legisti*) e artisti (ASBo, Riformatori dello Studio, 10-16 *Rotuli dello Studio, Artisti*); cfr. *L'archivio dei Riformatori dello Studio. Inventario*, a cura di C. SALTERINI, Bologna 1997, pp. 9-31. I registri degli anni che vanno dal 1384 al 1799 (di artisti e legisti insieme) sono stati pubblicati da U. DALLARI, *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799*, 4 voll., Bologna 1888-1924.

¹⁴ DALLARI 1888-1924, vol. II, p. 58, dove Marsili si vede ancora arruolato «ad lecturam Digesti veteris de mane diebus festis». Per scrupolo, ho controllato la corrispondenza del dato con il Rotulo originale [ASBo, Riformatori dello Studio, 4 *Rotuli dello Studio, Legisti* (a.a. 1495/96-1546/47), Rotulo n. 83, a.a. 1529/30] che conferma quanto riportato da Dallari.

¹⁵ Il Rotulo del 1529-30, citato alla nt. precedente, è datato «die ultima mensis Septemb. Millesimo quinquagesimo vigesimo nono».

¹⁶ Di solito, elencando i corsi universitari tenuti da Marsili (che vedremo meglio *infra*), si conclude affermando che questi si sono protratti fino alla morte del giurista, la quale viene poi precisata sulla base della fonte sepolcrale. Vedi ad es. FANTUZZI 1786, in part. pp. 280-83. SORBELLI 1940, fornendo notizie del nostro dalla prospettiva delle vicende universitarie, rileva invece il 1530 - sulla base dei Rotuli - come ultimo anno di insegnamento (p. 246); il dato non è però messo in relazione con l'anno della morte. Anche MARONGIU 1934, II, p. 316, trattando soprattutto degli insegnamenti di Marsili, volumi di Dallari alla mano, indicava cautamente il decesso «intorno al 1530». Assai più di recente, DBI PALLOTTI 2008 evidenzia analogamente l'estremo dei Rotuli, asserendo come l'insegnamento di Marsili si sia svolto «fino al 1530» (p. 765); ciononostante, attesta poi la morte del bolognese comunque nel 1529 (p. 766). Come chiariremo subito nel testo, non è corretto assegnare il termine ultimo dell'insegnamento al 1530 sulla base della semplice presenza nei Rotuli, come invece fanno gli autori succitati; ma qui

La presenza nei Rotuli non fornisce però tracce relative all'effettivo svolgimento della docenza, informandoci solamente riguardo all'assegnazione dell'incarico. Dati più precisi dovrebbero fornirli i cd. '**Quartironi degli stipendi**', i documenti che registravano i pagamenti versati ai docenti¹⁷ - sulla base della verifica della loro presenza effettiva alle lezioni, secondo il metodo delle *punctationes*¹⁸.

Nel caso di specie, tuttavia, questa fonte sembra rivelarsi poco attendibile: i Quartironi riferiscono di aver effettuato l'ultimo pagamento a Marsili nel dicembre 1530, come ultima *tranche* dello stipendio per l'a.a. 1529/1530¹⁹; il nostro giurista, però, con ogni probabilità quel corso non l'ha portato a termine.

Sulla questione risulta infatti dirimente il **registro del Collegio di diritto civile dell'Università di Bologna**, organo che - lo vedremo più avanti - riunisce i maggiori docenti civilisti dello Studio con la funzione principale di gestire gli esami di laurea, e di cui ha fatto parte anche Ippolito Marsili.

Nel registro delle sedute di quest'organo - detto *Liber secretus*²⁰, per la riservatezza con cui doveva conservarsi - il criminalista è presente fino all'**11 febbraio 1530**, data in cui i colleghi ne attestano il decesso: «Die veneris xi februarii decessit excellentissimus Il. monarcha D. Yppollitus de Marsiliis Prior nostri collegii cuius vices gero cuius manes in pace quiescat»²¹.

interessava solo il rilievo (o meno) dell'attestazione rotulare in sé, ed il (mancato) confronto con l'anno della morte.

¹⁷ Anche questi documenti sono conservati presso ASBo, Riformatori dello Studio, 33-46 *Quartironi degli stipendi*. Ad oggi, di essi non esistono pubblicazioni. V. *infra*, § 5.3.

¹⁸ Della *punctatio* parleremo *infra*, § 5.3; v. in part. nt. 213.

¹⁹ ASBo, Riformatori dello Studio, 35 *Quartironi degli stipendi* (1513-1530), 8/1530, c. 76, Quarta.

²⁰ Entrambi i Collegi, quello di diritto civile e quello di diritto canonico (così come i Collegi di medici e artisti), avevano ognuno i propri registri 'segreti'. Il registro dei civilisti era detto *Liber secretus iuris cesarei*, ed i suoi manoscritti sono oggi conservati in ASBo, Studio, 137-149 *Libri segreti del Collegio civile* (1378-1796); per gli anni che vanno dal 1378 al 1500 ne è stata fatta pubblicazione, in tre volumi: *Il "Liber secretus iuris cesarei" dell'Università di Bologna*, vol. 1: 1378-1420, con una introduzione sull'origine dei Collegi dei dottori, a cura di A. SORBELLI, Bologna 1938, *Il "Liber secretus iuris cesarei" dell'Università di Bologna*, vol. 2: 1421-1450, con una introduzione sull'esame nell'Università durante il medioevo, a cura di A. SORBELLI, Bologna 1942; ed infine *Il "Liber secretus iuris cesarei" dell'Università di Bologna. 1450-1500*, a cura di C. PIANA O.F.M., Milano 1984. Sul registro del Collegio di diritto canonico v. *infra*, nt. 71.

²¹ ASBo, Studio, 138 *Libri segreti del Collegio civile* (1512-1530), f. 83r. La mano che scrive è di Andrea Angelelli, il quale - come dice egli stesso poco prima - faceva in quel momento le veci dello stesso Marsili nella tenuta del *liber secretus*, mansione affidata al Priore del Collegio, nel cui ufficio si alternavano i collegiati ogni bimestre; il criminalista era stato estratto per ricoprire l'incarico nei mesi di gennaio e febbraio 1530, ma era stato dispensato, evidentemente per ragioni di anzianità, dal compito materiale della tenuta del registro (f. 82r).

L'informazione può dirsi di **affidabilità pressoché completa**: il *Liber secretus*, infatti, è tenuto personalmente dai membri del Collegio, e documenta (almeno negli anni che ci interessano) un'attività svolta con notevole frequenza, anche più volte alla settimana, da parte di un gruppo di persone ristretto e coeso²²; e Marsili partecipa regolarmente a tali attività, conferendo i gradi accademici e ricevendo le relative propine, fino a pochi giorni prima della data summenzionata²³.

In presenza di una simile documentazione (confermata, peraltro, dall'analogo registro notarile del Collegio²⁴) mi pare giocoforza concludere che Ippolito Marsili sia morto **non nel febbraio 1529**, come da tradizione consolidata, ma nel **febbraio 1530**, il giorno 11, o qualche giorno prima²⁵. Del resto, a ben vedere, una delle due cronache bolognesi che menzionano il criminalista - quella di Leandro Alberti²⁶ - ne appuntava la morte proprio in questa data, anche se la notizia non era poi stata presa in considerazione dagli eruditi successivi.

²² Sulla tenuta del registro segreto v. SORBELLI 1938, pp. LXXIX ss.; cfr. anche CENCETTI 1938, pp. 26-29.

²³ Si è già detto del priorato (*supra*, nt. 21). Nelle settimane precedenti l'11 febbraio 1530, i Libri segreti annotano regolarmente il nome di Marsili nel contesto delle faccende quotidiane del Collegio; l'ultima seduta che lo vede presente è proprio quella che, stando al registro stesso, precede l'incontro in cui se ne attesta la morte: il 28 gennaio 1530 viene conferito il titolo dottorale ad un certo Giovanni da Siena, del quale Ippolito Marsili risulta *promotor*; ASBo, Studio, 138 *Libri segreti del Collegio civile* (1512-1530), f. 83r.1

²⁴ ASBo, Studio, 29 *Registri di atti del Collegio civile* (1527-1534), f. 67r: «Die veneris XI februarij 1530. Excellentissimus et famosissimus legum doctor d. Ipolitus de Marsiliis ut deo placuit in notte proxima elapsa suum debitum naturae persolvit, cuius anima requiescat in pace». Questo secondo registro - che Piana rinomina *Liber notarii* per caratterizzarlo meglio rispetto alla generica denominazione archivistica 'Registri degli atti' - è redatto dal notaio che presenza alle sedute del Collegio, ed ha una funzione analoga a quella del libro segreto, integrandone le informazioni che di tanto in tanto i collegiati omettono. Cfr. PIANA 1984, pp. 3*-4*; CENCETTI 1938, pp. 25-29. I registri dei collegi della facoltà legale sono conservati presso ASBo, Studio, 18-90 *Registri di atti ecc.*, ordinati in diverse serie per entrambi i Collegi, civile e canonico.

²⁵ Come abbiamo visto alla nota precedente, il *Liber notarii* afferma che la morte sia avvenuta "elapsa notte" l'11 febbraio. Non è detto che sia un dato preciso; tuttavia, vista la frequenza delle annotazioni dei registri, non può essere granché lontano dal giorno effettivo del decesso.

²⁶ ALBERTI 2006, III, p. 572; v. *supra*, nt. 1. Peraltro, fra le due, quella di Alberti è l'unica dotata di una buona attendibilità: l'altra cronaca, quella di Ghiselli, è composta molto più tardi, fra il XVII ed il XVIII secolo, a differenza di quella dell'Alberti, redatta nella seconda metà del Cinquecento; quest'ultima, poi, è pacificamente considerata di fattura assai superiore rispetto a quella.

2.2. *Continua: alcuni problemi nei rapporti fra le fonti.*

Siffatta correzione, di per sé, non fa meraviglia. Tuttavia, dalla nuova data di morte discendono alcuni problemi nei rapporti fra le fonti, che meritano qualche breve osservazione, pur essendo solo incidentali all'oggetto della principale della ricerca.

Uno di questi problemi l'abbiamo già menzionato, e consiste nella corrispondenza con i dati dei Quartironi degli stipendi, che pagano Marsili ben oltre il febbraio 1530. Su questo ordine di problemi, relativo alle fonti dello Studio, ritorneremo trattando della carriera accademica e politica di Marsili²⁷.

Più interessante è il fatto che la correzione, riverberandosi a cascata sulla tradizione, pone un **problema** rispetto al primo anello della catena, da cui tutti gli altri dipendono: **l'iscrizione sepolcrale**.

Abbiamo visto che i dati del monumento che si sono conservati - e che indicano la morte al 1529 - possono ritenersi con alto grado di probabilità aderenti all'iscrizione originale, in quanto perfettamente corrispondenti con i disegni cinquecenteschi. L'aggiustamento al 1530 minimizza ulteriormente la possibilità di un errore di trascrizione dall'originale, data la netta divergenza fra i due numeri espressi in cifre romane²⁸. Poco plausibile, d'altro canto, sarebbe ipotizzare che l'incongruenza sia dovuta allo stile dell'inizio dell'anno²⁹. Se ne deve dedurre, allora, che la tomba di Marsili, **costruita nel 1530** (anno di morte di Marsili), **riporta inspiegabilmente la data dell'anno precedente**, il 1529.

Se si trattasse di un errore, sarebbe un errore davvero marchiano, considerando che ne verrebbero coinvolti una famiglia facoltosa che celebra un suo membro importante, un qualche *artifex* cui è affidata la costruzione di un monumento funerario, ed i prestigiosi ospiti di San Domenico: potrebbe essersi trascurata una simile svista, in un contesto non certo 'informale'? In alternativa, bisognerebbe

²⁷ *Infra*, § 5.3.

²⁸ Se il 'MDXXVIII' - che si legge sia sull'iscrizione odierna sia sul disegno di Fendt, ed è compatibile con tutte le riproduzioni degli eruditi - se quel numero fosse per qualche motivo divergente rispetto alla data segnata sul monumento originale, la divergenza si porrebbe con riguardo ad un 'MDXXX'; errore davvero poco probabile (meno lo sarebbe, tanto per dire, il 'MDXXVIII' che segna BUB, ms. 770, Ghiselli, *Memorie antiche manuscritte di Bologna*, vol. 13, f. 513r). Rimane anche la possibilità di una variazione consapevole, la quale però risulta tanto enigmatica quanto ciò che stiamo per riferire nel testo.

²⁹ Com'è noto, fino a tutto il medioevo (e in certi luoghi anche per tutta l'età moderna) il capodanno non era fissato ovunque in maniera omogenea, ma esistevano diversi 'stili' per l'inizio dell'anno, alcuni dei quali potrebbero influire con il nostro problema. A Bologna, tuttavia, fino al XV secolo fu in uso lo stile cd. della natività, che faceva cominciare l'anno il 25 dicembre, qualche giorno prima dello stile moderno (quello odierno, al 1° gennaio); poi la città si adeguò - appunto - allo stile moderno. Non si danno allora motivi di possibile incongruenza per un evento occorso in febbraio. Cfr. CAPPELLI 1998, pp. 7 ss..

pensare ad un intervento consapevole. A cercarne una plausibile motivazione, però, ci si trova ugualmente smarriti: né gli studiosi bolognesi da me interpellati sono stati in grado di risolvere l'enigma.

La questione andrebbe approfondita altrove. Qui si sono solo segnalati alcuni dubbi che, pur non essendo di grande rilievo, gettano comunque qualche ombra su una tipologia di fonte/documento - l'iscrizione sepolcrale - generalmente considerata, in virtù della sua provenienza, altamente affidabile per questioni di datazione, e che qui si mostra invece assai meno perspicua.

2.3. *La data di nascita.*

A questo punto, qualche osservazione deve farsi anche in merito all'anno di nascita.

Come quello relativo alla morte, anche questo dato è **ricavato dal monumento funerario** di Marsili. “VIXIT ANN · LXXVIII · MEN · II DIES · XI”, fa scrivere il figlio Scipione sulla tomba del padre; e così viene trascritto, con qualche variazione, dagli eruditi che ricopiano l'iscrizione³⁰. La data di nascita, invece, non viene mai menzionata nei profili biografici, fino a quando, a partire dai primi del Novecento³¹, nella storiografia inizia ad indicarsi il 1450, evidentemente sottraendo gli anni di vita alla data della morte, fissata al 1529³²; ed anche tale informazione si è consolidata fino ad oggi³³, senza che sia stata suffragata da altre fonti.

La durata della vita del giurista è riportata con notevole precisione sul sepolcro, ciò che potrebbe spiegarsi con una tenuta scrupolosa dei cd. *libri recordationum*, i diari di famiglia in cui si annotava questo tipo di informazioni. Tuttavia, considerata l'epoca, nonché la dubbia attendibilità dell'iscrizione, **non sembra opportuno fidarsi** completamente dell'indicazione.

Fra i dati conosciuti della vita del *doctor iuris*, solo uno sembra aiutarci in questo senso: la laurea di Marsili - e questo non pare dubbio, come vedremo - si

³⁰ PANCIROLI 1637, lib. 2, p. 291, riporta solo gli anni, scrivendo però 79; l'indicazione è invece precisa in BUB, ms. 770, Ghiselli, *Memorie antiche manuscritte di Bologna*, vol. 13, f. 513r; FANTUZZI 1786, p. 283.

³¹ Se non vedo male, è BESTA 1923-25, parte 1^a, p. 865, il primo ad indicare la data nella sua nota telegrafica su Marsili; e così gli autori seguenti.

³² L'inferenza non viene mai esplicitata; tuttavia, nemmeno vengono menzionate altre fonti di cognizione della data di nascita. Pertanto mi sembra indubbio che questa sia stata l'operazione.

³³ DBI PALLOTTI 2008, p. 764; DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

celebra nel 1480³⁴; pertanto, se egli fosse effettivamente nato nel 1450, si sarebbe addottorato a trent'anni, in età un po' avanzata; d'altronde, non risultano - né si sono rintracciate - attività del nostro personaggio negli anni precedenti la laurea. La circostanza, allora, potrebbe deporre in favore di uno **spostamento in avanti** della data di nascita.

Verificare il dato, tuttavia, si è dimostrata **impresa proibitiva**, almeno in questa sede. La letteratura su Marsili, come detto, non contiene altri indizi. Negli archivi della famiglia non si sono trovati atti a riguardo - in particolare non c'è traccia di un testamento del *doctor iuris*, che avrebbe potuto aiutare³⁵.

Si è pensato di mettersi alla ricerca degli atti di **battesimo**. Fino all'inizio del XX secolo, a Bologna i battesimi non erano distribuiti per parrocchia, ma venivano celebrati tutti nella cattedrale di San Pietro³⁶; le registrazioni³⁷, però, fanno data solo dal 1459, presumibilmente troppo in avanti per il nostro caso. Per scrupolo, si sono comunque controllati i registri fino a tutto il 1461, con esito negativo³⁸. Nemmeno poi ci si può avventurare negli archivi parrocchiali, che potrebbero fornire altre indicazioni: anche pensando di poter individuare la parrocchia di riferimento di Ippolito³⁹, i registri parrocchiali - per le informazioni che ci possono interessare - risalgono comunque tutti all'età tridentina⁴⁰.

Insomma, la questione rimane offuscata. Così stando le cose, allora, mi pare più prudente, volendo mantenere il 1450 come data di nascita, aggiungere quanto meno un 'circa'. E chiudendo il cerchio, 'Ippolito Marsili, Bologna, circa 1450 - Bologna, 1530'.

³⁴ Risulta infatti dai Libri segreti: v. *infra*, § 3.2.

³⁵ All'interno della serie "Strumenti e scritture" del fondo Marsili, esistono due cartelle, di mole contenuta, relative specificamente ad istituzioni testamentarie, ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 288 "1465-1681. Istituzioni testamentarie", e ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 291 *Testamenti e processi (1465-1758)*. In esse si trovano anche testamenti dell'epoca di Ippolito (per esempio quello dello zio Giovanni, di cui si è parlato nel § 1, e del nonno Giacomo); niente però sul nostro giurista.

³⁶ Presumiamo qui che il giurista non sia stato battezzato nel contado bolognese (le cui pievi avevano invece diritto battesimale), posto che le vicende della famiglia Marsili si svolgono regolarmente nel centro cittadino. Dentro le mura e nel suburbio bolognese le parrocchie non hanno avuto diritto battesimale fino al 1918. Cfr. FANTI 2014, p. 75.

³⁷ I registri si trovano in AAB, *Registri battesimali della Cattedrale*, 1-509 (1459-1545; dal 1918 sono registrati solo i battesimi relativi alla parrocchia di S. Pietro). Anche questi registri sono poi stati ricopiati da Carrati, limitatamente ai battezzati di sesso maschile, in BCABo, mss. B. 849-882, Carrati, *Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro come risultano dai libri dell'Archivio Battesimale, dal 1459 al 1809*.

³⁸ AAB, *Registri battesimali della Cattedrale*, 1, a) 1459-1461.

³⁹ La circostanza in effetti rimane dubbia: v. subito *infra*, § 2.4., nt. 47.

⁴⁰ Vedi gli inventari realizzati da FANTI 2006, ed in part. le considerazioni a p. 32, nt. 104.

2.4. Il nucleo familiare

Per completare il quadro anagrafico, possiamo fare qualche precisazione sullo **‘stato di famiglia’** del giureconsulto.

Ippolito Marsili è figlio di Carlo, come si dice fin dall'appunto biografico di Alidosi⁴¹; e la circostanza viene confermata regolarmente nei documenti d'archivio consultati⁴². Madre di Ippolito risulta, negli alberi genealogici di Carrati e Guidicini⁴³, una certa Giuditta Gradi (o Grati)⁴⁴, la quale però non è attestata nella residua documentazione archivistica⁴⁵. L'albero genealogico di Carrati annota un fratello di Ippolito, Marsiglio, ma almeno altri due, Giacomo Filippo e Antonio, paiono emergere dai registri battesimali⁴⁶. Gli stessi registri indicano S. Maria dei Carrari (detta anche dei Foscherari) come parrocchia di famiglia⁴⁷.

Nei documenti d'archivio si è rintracciata la moglie di Ippolito, Andromaca de Michelis, di origine senese, che il Nostro dovrebbe aver sposato intorno al

⁴¹ PASQUALI ALIDOSI 1620, p. 152. E così gli autori successivi, quando si curano di segnalarlo.

⁴² È sufficiente scorrere le note degli *instrumenti* di casa Marsili in cui Ippolito è coinvolto, ad es. ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 148 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili*” (secc. XVII-XVIII).

⁴³ BCAB, Carrati, *Alberi genealogici delle famiglie di Bologna*, ms. B.698/2, p. 79; ASBo, ms. Guidicini, *Alberi genealogici*, 81.

⁴⁴ E la storiografia riprende l'informazione: DBI PALLOTTI 2008, p. 764.

⁴⁵ Il nome di Giuditta Gradi non si è mai incontrato al di fuori dei succitati alberi genealogici, né negli strumenti e scritture del fondo Marsili, né altrove. D'altro canto, una certa Cecilia Marsili compare in diversi documenti: nei registri dei battesimi bolognesi come madre di quelli che dovrebbero essere i fratelli di Ippolito (v. nt. successiva); in una *transactio* con Ippolito ed un certo Andrea Marsili relativa alla dote della moglie di Ippolito, Andromaca (v. subito oltre nel testo); in un altro accordo con Ippolito relativo all'eredità del padre Carlo: ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 148 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili*” (secc. XVII-XVIII), quaderno 1 (strumenti dell'Archivio pubblico), 1489. Potrebbe trattarsi della madre effettiva di Marsili, ma anche di un secondo matrimonio del padre Carlo.

⁴⁶ BCABo, ms. B. 849, Carrati, *Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro come risultano dai libri dell'Archivio Battesimale*, vol. I (1459-1469), annota tre battesimi di altrettanti bambini indicati come figli di Carlo Marsigli e Cecilia: Giacomo (o Giovanni?) Filippo, 6 aprile 1460 (f. 22); il già noto Marsiglio, 4 ottobre 1461 (f. 44); Antonio, 4 ottobre 1464 (f. 94). Che questi siano fratelli di Ippolito non può dirsi con certezza; tuttavia, il contesto cronologico, l'omonimia paterna ed i rapporti del nostro giurista con una certa Cecilia (v. nt. precedente) sono tutti elementi che inclinano in questa direzione.

⁴⁷ *Ibidem*: come di norma, di fianco al nome del battezzato e alla data di nascita, nell'annotazione del registro si legge anche la ‘capella’ di appartenenza, oltre al nome di uno o più padrini. Come per i fratelli del Nostro (v. nt. precedente), anche qui non si può tuttavia inferire con certezza, in assenza di altri dati, che anche Ippolito sia stato effettivamente affiliato a questa parrocchia. Sulla parrocchia, oggi soppressa, di S. Maria dei Carrari, v. FINI 2007, p. 123.

1486⁴⁸. Per quanto riguarda i figli, l'albero genealogico di Carrati aveva indicato Lelio, Teodora, Scipione e Giovanni⁴⁹: salvo quest'ultimo, che non si è mai incrociato, gli altri trovano tutti posto nei documenti dell'epoca, e ad essi bisogna aggiungere Carlo e Cornelia⁵⁰.

3. La formazione giuridica e la laurea

3.1. Il percorso universitario e i maestri

Come si è già avuto modo di accennare, non si hanno notizie certe delle vicende di Marsili precedenti al 1480, data del conseguimento del dottorato.

Nel capitolo precedente, relativo alla storia familiare, abbiamo ipotizzato che il nostro giurista possa avere avuto contatti con gli Sforza anche prima della laurea, per il tramite dello zio Giovanni, in vista dell'assegnazione degli incarichi politici nel Ducato⁵¹; se fosse realmente nato nel 1450, non sarebbe irragionevole pensare che il giovane Ippolito - uomo dalla grande vocazione pratica, come vedremo - abbia esercitato una qualche attività anche negli anni '70 del XV secolo, in età ormai adulta, nel Ducato o altrove; tuttavia, allo stato attuale delle nostre conoscenze si tratta solo di congetture.

Qualche dato più attendibile si può ricavare in merito al percorso scolastico del criminalista.

È naturale pensare che la **sede principale** dei suoi studi sia stata **Bologna**, sua città d'origine, e luogo dove ottiene i gradi accademici; del resto, quasi tutti i *doctores* che Marsili menziona come suoi **maestri** - come già aveva notato

⁴⁸ ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 148 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili*” (secc. XVII-XVIII), quaderno 1 (strumenti dell'Archivio pubblico), 1486: «transactio Cecilii de Marsiliis et Hippolyti et D. Andrei de Marsiliis [...] occasione dotis Andromachae de Michellis de Segnis uxori Hippolyti». Il documento, estratto dalle copie degli atti dell'Ufficio del Registro (ASBo Ufficio del Registro, *Copie degli atti*), conferma gli estremi della vicenda, che vede Andromaca, minore di 25 anni (e Cecilia potrebbe averle fatto da tutrice) offrire una dote di 1500 monete d'argento.

⁴⁹ BCABo, Carrati, *Alberi genealogici delle famiglie di Bologna*, ms. B.698/2, p. 79.

⁵⁰ Rinviando al solito ASBo, Marsili, Strumenti e scritture, 148 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili*” (secc. XVII-XVIII): si veda ad es. ivi, quaderno 2 (ndice Masini), f. 5r: «Hippolitus de Marsiliis donatione a Corneglia sua figlia, 1523, 5 ottobre»; ancora ivi, fascicoletto con fogli sparsi, 1514: confessione a Carlo di Ippolito Marsili per Sigismondo da Lucca.

⁵¹ *Supra*, cap. 1, § 4.

Fantuzzi⁵² - sono professori dello *Studium bononiensis*: si tratta di **Andrea Barbazza**⁵³, **Alberto Cattani**⁵⁴, **Vincenzo Paleotti**⁵⁵.

Dopo aver enumerato i succitati maestri, Fantuzzi asserisce che il Nostro «si portò pure o a **Padova**, o a **Ferrara** ad udire **Felino Sandei**»⁵⁶. Che il canonista Sandei⁵⁷ sia stato suo maestro - il suo più autentico maestro, secondo Marco Cavina⁵⁸ - Marsili stesso ce lo fa sapere nelle sue opere, debitamente citate dall'erudito⁵⁹; è probabile che il rapporto fra i due sia stato sollecitato dal canonista bolognese Girolamo Zanettini, zio acquisito di Ippolito, che proprio negli anni '70 del Quattrocento era collega di Sandei nello studio di Pisa⁶⁰.

⁵² FANTUZZI 1786, p. 280.

⁵³ Su Andrea Barbazza v. DBI, voce *Barbazza, Andrea*, a cura di F. LIOTTA, vol. 6, 1964, pp. 146-48; DBGI, voce *Barbazza, Andrea*, a cura di A. MELLUSI, vol. I, pp. 165-66. Il passo riportato da Fantuzzi, in cui Marsili cita Barbazza, contiene anche un episodio curioso (finora ignoto: cfr. da ultimo PADOVANI 2017, pp. 22-31) dell'insegnamento bolognese di Giovanni da Imola - nonché, allo stesso tempo, un esempio caratteristico del metodo ermeneutico del criminalista, di cui parleremo (*infra*, cap. 4, § 4). Trattando della regola *propter enormitatem criminis licet iura transgredi*, nel suo *De quaestionibus* Marsili propone un'analogia singolare a sostegno della regola: dice infatti Bartolo che, come per l'enormità del crimine, anche «propter eminentem scientiam hominis licitum est iura transgredi»; e sul punto Marsili ricorda che «ego alias dum eram scholaris Barbatiae audivi eum viva voce dicentem in cathedra, quod alias propter illud dictum Bart. fuit positus hic Bononiae do. Ioan.de Imol. ad lectionem ordinariam de mane, licet esset statutum hic, quod aliquis forensis non posset legere lectionem ordinariam de mane, attamen regimina et reformatores studij transgresserunt illud statutum propter eminentem scientiam ipsius d. Ioan.de Imo.». V. MARSILI 1564, f. 249v. Ricordano il magistero di Barbazza anche DBI PALLOTTI 2008, p. 765; ; DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

⁵⁴ Fantuzzi cita AVER, § *Et quia*, n. 39, f. 277v: «de illa dictione Mox vide plenissime per d. Alber. cataneum Bono. alias preceptorem meum in suo no.trac.violantes» ecc.. Il ricordo si ripete quasi identico in MARSILI 1531a, f. 46r, n. 106.

⁵⁵ Il passo riportato da FANTUZZI 1786, p. 280, in cui Marsili parla del maestro, recita: «et ideo alias audivi D. Vincentium de Paleotis praeceptorem meum in Cathedra viva voce dicentem se alias iuvasse quendam inquisitum a poena mortis etc.». Fantuzzi afferma che il passo si trova nella *repetitio* di Ippolito al titolo *De probationibus* del Codice, al n. 118: in detto luogo, tuttavia (MARSILI 1586, f. 45v, n. 118) l'affermazione non si trova. Ciononostante, la notizia rimane attendibile: Vincenzo Paleotti è professore nell'Università di Bologna negli anni in cui Marsili è studente, ed inoltre compare - lo vedremo a breve - come uno dei *promotores* per la laurea del futuro criminalista.

⁵⁶ Ancora FANTUZZI 1786, p. 280.

⁵⁷ Su Felino Sandei v. M. MONTORZI, *Taccuino feliniano. Schede per lo studio della vita e dell'opera di Felino Sandei*, Pisa 1984; M.G. DI RENZO VILLATA, *Felino Sandei criminalista*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, Catania, 30 July - 6 August 2000, Edited by M. BELLOMO, O. CONDORELLI, Città del Vaticano 2006, pp. 307-331; DBGI, voce *Sandei Felino*, a cura di M. MONTORZI, vol. II, pp. 1781-83.

⁵⁸ DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

⁵⁹ Ad es. MARSILI 1564, l. *Patre vel marito*, n. 60, f. 124v: trattando delle modalità della citazione, Marsili ricorda il pensiero del canonista, definendolo «mihi pater, dominus, et praeceptor singularissimus». Cfr. FANTUZZI 1786, p. 280, nt. 3, il quale cita però erroneamente il n. 47 della suddetta legge commentata dal bolognese. V. anche DI RENZO VILLATA 2012, p. 10.

⁶⁰ DBGI GUERRINI 2013, p. 2082. Oltre ad insegnare nello stesso Ateneo (negli anni 1474-

Con riguardo ai luoghi attestati, Padova o Ferrara, Fantuzzi non indica invece nessuna fonte, né ho potuto trovare altre tracce in argomento. Oggi però sappiamo che Felino Sandei fu sì docente a Ferrara, ma non a Padova⁶¹: più precisamente, insegnò nella città estense dal 1465 al 1473, poi a Pisa dal 1474 al 1486, con una puntata nuovamente a Ferrara nell'a.a. 1477/78⁶². Marsili potrebbe allora aver seguito il futuro membro della Curia romana in una di queste due ultime città, entrambe compatibili con gli anni di studio del bolognese - e forse con maggiore probabilità a Pisa, dove godeva dell'appoggio dello zio Girolamo Zanettini; come vedremo fra poco, tuttavia, non si è riusciti a rintracciare ulteriori informazioni circa i rapporti del nostro giurista con queste due città, e pertanto la circostanza rimane dubbia.

3.2. *Il dottorato in iure civili. Alla ricerca di una laurea in diritto canonico*

Quali che siano state le sue peregrinazioni, Marsili **consegue il dottorato a Bologna il 12 gennaio 1480**. Presentato alla commissione di laurea da Vincenzo Paleotti, Antonio Bolognetti, Girolamo Zanettini, Agamennone Marescotti e Bernardo da Sassuno, supera l'esame «nemine discrepante», riceve le insegne dottorali, «et fuit colegialiter asociatus ad domum», secondo il privilegio che si accordava ai cittadini, specialmente di famiglia illustre⁶³.

Manca però un elemento importante, che solleva un ulteriore velo di mistero intorno al personaggio. Ippolito Marsili è **universalmente noto come *iuris utriusque doctor***, dottore di entrambi i diritti, civile e canonico; così sta scritto in tutte le sue opere, così è definito in tutta la tradizione letteraria che lo riguarda. Il suo più informato biografo, Fantuzzi, si premura anche di citare la fonte

1477), fra il 1475 ed il 1476 Sandei e Zanettini sono incaricati congiuntamente di emettere alcuni lodi arbitrari (DBGI MONTORZI 2013, p. 1782).

⁶¹ DBI PALLOTTI 2008, p. 765, riporta la visita a Padova, ma sembra slegarla dal rapporto con Sandei: dice infatti Pallotti che il Marsili, «recaosi prima a Padova e poi a Ferrara, fu allievo prediletto di Felino Sandei, che tra il 1465 e il 1474 tenne la cattedra di diritto canonico a Ferrara e a Pisa»; non si danno però ulteriori indicazioni riguardo la visita patavina. È poi da correggere l'indicazione temporale dell'insegnamento feliniano, come si vedrà subito oltre nel testo.

⁶² DBGI MONTORZI 2013, p. 1782. Per la verità, l'ultimo passaggio ferrarese non risulta nella voce del dizionario, ma si trova menzionata in VERDE 1995, p. 83, secondo cui «il Sandei, esauritosi nel 1477 il contratto che lo legava allo Studio Fiorentino, non volle rinnovarlo subito, giocò al rialzo ed ottenne un altro e più lucroso contratto l'anno successivo e nel frattempo, nell'anno scolastico 1477-1478, insegnò a Ferrara».

⁶³ PIANA 1984, p. 235.

‘primaria’ in materia, quel *Liber secretus* del Collegio dei dottori che, come abbiamo visto, attesta le procedure di laurea dell'ateneo bolognese⁶⁴.

Sfugge però all'erudito che nel registro si parla espressamente di un dottorato **nel solo diritto civile**: il giovane Marsili - scrive il priore del Collegio - richiede di essere ammesso «ad examen iuris civilis», e non *in utroque iure*⁶⁵. La tipologia del titolo trova conferma anche nel diploma di laurea del giurista - conservatosi fra le carte dell'Archivio di Stato di Bologna - il quale analogamente certifica un'abilitazione nello *ius civile*⁶⁶.

Come detto, l'anomalia non è stata rilevata nelle ricostruzioni successive, almeno per quanto ho potuto vedere⁶⁷. È venuto spontaneo, allora, mettersi alla **ricerca di un'altra laurea**, quella **in diritto canonico**, che andrebbe a completare la formazione *in utroque*. Del resto, non era certo inusuale, all'epoca, ottenere i due titoli separatamente, a qualche anno di distanza⁶⁸: considerando che - come vedremo - Marsili inizia ad assumere diversi incarichi politici e accademici subito dopo la laurea (e con notevole frequenza), sembra più probabile che egli possa aver conseguito il dottorato canonistico *prima* di quello *iure civili*⁶⁹; d'altro canto, però, di norma il percorso si svolgeva in senso inverso. Si è comunque preso, come arco cronologico di riferimento, il settimo e l'ottavo decennio del XV secolo⁷⁰.

La cosa più facile era che il nostro protagonista si fosse addottorato una seconda volta nella stessa **Bologna**. Il *Liber secretus* del Collegio dei canonisti⁷¹

⁶⁴ *Supra*, § 2.1.

⁶⁵ *Ibidem*. Per scrupolo si è controllato l'originale dei libri segreti, che conferma parola per parola l'edizione di Piana: ASBo, Studio, 137 *Libri segreti del Collegio civile* (1378-1512), f. 170r.

⁶⁶ Il diploma si trova in ASBo, Codici miniati, 74 *Laurea a Ippolito Marsili* (1480). La parte centrale del diploma è deteriorata, rendendo difficile la lettura. In ogni caso, alla riga n. 10 si inferisce agevolmente che Marsili si è presentato per l'esame «in iure civili»; poco più sotto, poi, si legge chiaramente che, sostenuto l'esame, viene dichiarato «sufficientem habilem ad honorandum et tractandum et exercendum officium et honorem doctoratus in dicto iure civili» (righe 12-13).

⁶⁷ Fra gli altri, cfr. MAZZETTI 1843, p. 201; FIORELLI 1953, p. 150, nt. 83; fino a DBI PALLOTTI 2008, p. 765 e DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

⁶⁸ Sugli esami finali v. l'introduzione di SORBELLI 1942, in part. pp. XXXIV-XXXV; BELLOMO 1992, pp. 230-32.

⁶⁹ Il che, peraltro, darebbe ragione - pensando sempre al 1450 come data di nascita - della laurea (in diritto civile) un po' tardiva, conseguita a 30 anni.

⁷⁰ Dopo il 1490 sembra difficile vedere il giurista - ormai navigato giudice e lettore del Corpus iuris - rimettersi sui libri per conseguire una seconda laurea.

⁷¹ Il registro segreto del Collegio dei canonisti dell'Ateneo bolognese era chiamato *Liber secretus iuris pontificii*; i suoi originali si trovano in ASBo, Studio, 126-136 *Libri segreti del Collegio canonico* (1377-1794), e sono stati editi, relativamente agli anni 1451-1500, nel volume *Il "Liber secretus iuris pontificii" dell'Università di Bologna. 1451-1500*, a cura di C. PIANA O.F.M., Milano 1989.

(‘gemello’ di quello dei civilisti, di cui abbiamo parlato finora) non reca però traccia di Marsili, né prima né dopo il 1480⁷².

Si è allora pensato alle altre città che appaiono legate alla formazione del giurista. Rispetto ad esse, tuttavia, bisogna precisare che per motivi di tempo si sono verificate solo le risultanze della letteratura, senza poter effettuare un'indagine puntuale, comprensiva delle fonti d'archivio.

Innanzitutto vengono in rilievo le scuole che hanno ospitato il magistero di Felino Sandei, cui abbiamo accennato. Con riguardo all'ateneo di **Pisa**, la documentazione concernente le lauree si presenta in modo organico solo a partire dal 1543⁷³; per il periodo precedente, l'elenco - pur consistente - pubblicato nel poderoso lavoro di Verde⁷⁴ si basa su materiale lacunoso, e dunque non può considerarsi esaustivo⁷⁵: in ogni caso, fra le 344 attestazioni edite, comprese fra gli anni 1473 e 1504, il nome di Marsili non compare⁷⁶. D'altronde, e più in generale, del nostro autore non sembra farsi cenno nella principale letteratura sulla storia dell'Università pisano-fiorentina⁷⁷.

Anche a **Ferrara** il criminalista risulta di difficile reperimento. I dottorati di questa Università, per il periodo di nostra competenza, sono stati pubblicati all'inizio del XX secolo⁷⁸, e si mostrano sufficientemente completi (anche se non si possono escludere lacune)⁷⁹; in ogni caso, fra di essi non si rinviene il diploma

⁷² PIANA 1989, *ad indicem*, non fa menzione del criminalista, e il dato può considerarsi affidabile, data la grande acribia dello studioso che ha curato la pubblicazione. Bisogna precisare, peraltro, che l'edizione suddetta integra i dati del libro segreto con quelli dell'omologo registro notarile (sul quale v. *retro*, nt. 24), colmando così eventuali lacune del *Liber secretus*. Per scrupolo, comunque, si sono controllati anche gli originali manoscritti, limitatamente ad un arco di tempo più ristretto, gli anni 1478-1486, sempre con esito negativo: ASBo, Studio, 126 *Libri segreti del Collegio canonico* (1377-1528), ff. 144v-155r; ASBo, Studio, 21 *Registri di atti del Collegio canonico* (1473-1498), ff. 92r-177r.

⁷³ VOLPI ROSSELLI 1993, p. 377; e difatti, le pubblicazioni degli *Acta graduum Academiae Pisanae* iniziano proprio da quella data [vol. I (1543-1599), a cura di R. DEL GRATTA, Pisa 1980].

⁷⁴ Si tratta del secondo volume di A.F. VERDE, *Lo Studio fiorentino 1473-1503. Ricerche e documenti*, Firenze 1973-2010.

⁷⁵ Ivi, pp. 638-39.

⁷⁶ Ivi, pp. 648-729.

⁷⁷ Ci si è naturalmente dovuti limitare agli indici e alle parti di queste opere dedicate a Sandei e Zanettini. Così, non v'è traccia di Marsili nel corposo volume di indici relativi all'opera di Verde: VERDE 1973-2010, VI (a cura di R.M. ZACCARIA); né in quelli della *Storia dell'Università di Pisa*, I: 1343-1737; né nel risalente FABRONI 1791-95, I, sempre *ad indicem*. A Sandei e Zanettini si risale attraverso gli stessi indici: v. ad es. VERDE 1973-2010, IV, pp. 32-45, 67-79.

⁷⁸ Ci riferiamo a G. PARDI, *Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferrara nei sec. XV e XVI*, Bologna 1901

⁷⁹ Ivi, pp. 7-8: le informazioni sono prese dai diplomi di laurea conservati nell'archivio notarile ferrarese, e Pardi afferma di pubblicare «tutti i diplomi di laurea da me rinvenuti» (p. 8); dal che dovrebbe dedursi che non esiste, per questo Ateneo, una documentazione organica

canonico di Marsili⁸⁰. E parimenti, ad uno sguardo sommario, il bolognese non si avvista negli scritti dedicati alla scuola emiliana⁸¹.

Esauriti i luoghi ‘feliniani’, rimangono pochi obiettivi plausibili, considerando che non abbiamo notizie di altri movimenti scolastici del nostro personaggio. Seguendo l’indicazione (pur di valore assai dubbio) di Fantuzzi, che voleva Marsili viaggiare a Ferrara “o a **Padova**”, ho consultato anche gli *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini* - documentazione dotata invece di notevole grado di completezza⁸² - con esito negativo⁸³; così come negativo è stato il controllo della storiografia sull’Ateneo padovano⁸⁴.

Per scrupolo si è fatto un tentativo anche a **Siena**, città natale della moglie di Ippolito, Andromaca⁸⁵. Nulla si conosce di questa donna, né del suo rapporto col coniuge bolognese: non sarebbe irragionevole, allora, pensare che i due possano essersi conosciuti durante un soggiorno di studio di Marsili nella città toscana - magari coronato da una laurea. L’edizione (comunque non esaustiva) dei dottorati senesi, per il periodo che ci interessa, è però limitata agli anni 1484-86⁸⁶: anni nei quali, ad ogni modo, il nome del giureconsulto non compare⁸⁷; nessuna notizia di Marsili, infine, nella letteratura relativa⁸⁸.

Insomma, il dottorato canonistico di Marsili non sembra reperibile, almeno per gli sforzi che in questa sede si sono potuti fare. In verità, poi, la ricerca di questo

delle cerimonie di dottorato, e dunque non si può escludere che esistano altri diplomi rogati da altri notai, oltre a quelli già conosciuti. D’altro canto, però, le lauree registrate si presentano con una notevole frequenza e (almeno negli anni che ci interessano) senza ‘buchi’ temporali rilevanti, lasciando pensare ad una tendenziale organicità del materiale che i singoli notai accumulavano.

⁸⁰ Ivi, in part. pp. 52-88.

⁸¹ VERDE 1995, *passim*; VISCONTI 1950, *ad indicem* e pp. 9-41.

⁸² *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini*. Ab anno 1471 ad annum 1500, a cura di E. MARTELLOZZO FORIN, Roma-Padova 2001, vol. 3, pp. 3-9. Ad oggi sono stati pubblicati i titoli dottorali di questa Università per tutti gli anni 1450-1650.

⁸³ Ivi, *ad indicem*.

⁸⁴ ZORDAN 2001, in part. pp. 147-148; BELLONI 1986, *ad indicem*; v. anche TOMASINI 1654, *ad indicem*.

⁸⁵ *Supra*, § 2.4.

⁸⁶ Le lauree dal 1484 al 1501 sono pubblicate in G. MINNUCCI, *Le lauree dello studio senese alla fine del secolo XV*, Milano, 1981; nella documentazione, tuttavia, mancano le registrazioni dal 1487 al 1495 (ivi, p. 2, nt. 5). Per il periodo precedente sono stati editi solo alcuni atti, risalenti tutti alla prima metà del Quattrocento, nei lavori di Zdekauer (MINNUCCI 1984, p. 2, nt. 8). Anche in questo caso, il tipo di fonti e lo stato delle ricerche non permettono di escludere la presenza di ulteriori documenti (Ivi, p. 2).

⁸⁷ V. G. MINNUCCI, *Le lauree dello studio senese alla fine del secolo XV*, Milano, 1984, *ad indicem*.

⁸⁸ MINNUCCI, KOSUTA 1989, *ad indicem*; DENLEY 2006, sempre *ad indicem*.

titolo dovrebbe estendersi anche in altre direzioni, forse troppo ampie per essere seguite.

Proprio al principio dell'età moderna, infatti, inizia ad ampliarsi la platea dei soggetti - soprattutto i **collegi professionali**, ma anche altri - cui è concesso lo *ius doctorandi*, prerogativa regia che viene a porsi come uno degli strumenti della costruzione della statualità, allentando il monopolio dell'università⁸⁹: al tempo di Marsili il processo è appena agli albori, ma non può escludersi che il bolognese vi sia stato coinvolto, magari attraverso le sue frequentazioni nel Ducato di Milano, di cui tratteremo nel dettaglio più avanti⁹⁰.

D'altra parte - e correlativamente - non può escludersi che il criminalista abbia ottenuto il titolo canonistico nella forma di un **privilegio honoris causa** (presumibilmente pontificio) in considerazione della fama acquisita, e dunque in età più avanzata - come fu, probabilmente, il caso di Alessandro Tartagni, non molti anni prima⁹¹; Marsili stesso, del resto, più volte nelle sue opere si cura di affermare, argomentando in tema di *notorium*, che chi è *notorie doctus* non abbisogna di una verifica delle proprie competenze per essere dichiarato tale, e dunque «non debet, si vult doctorari, examinari in collegio»⁹².

Si configura, in tal modo, un ventaglio di possibilità che sembra rendere velleitario qualsiasi tentativo di un'indagine mirata. L'unico punto fermo, in materia, sembrerebbe provenire dal magistero universitario del criminalista. Come vedremo poco oltre⁹³, a partire dal 1508 Marsili assume, in diverse occasioni, la *lectura* delle Decretali: appare ragionevole, allora, che a quella data il bolognese fosse in grado di esibire un titolo di *decretorum doctor*, comunque ottenuto.

⁸⁹ In tema si vedano M.C. ZORZOLI, *Università, dottori, giureconsulti. L'organizzazione della «facoltà legale» di Pavia nell'età spagnola*, Padova 1986, pp. 213 ss.; BRAMBILLA 1982, pp. 90 ss.; v. anche PADOA SCHIOPPA 2003, p. 308; C. PENUTI, *Collegi professionali di giureconsulti con prerogativa di addottorare in area estense e romagnola*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, Convegno internazionale di Studi, Alghero, 30 ottobre - 2 novembre 1996, a cura di G. P. BRIZZI, J. VERGER, Soveria Mannelli (Cz) 1998, pp. 337-52.

⁹⁰ *Infra*, § 5.1. Del resto, una delle prime concessioni della facoltà di addottorare ad un Collegio professionale è effettuata dal Re di Francia nei confronti del Collegio dei giureconsulti della città di Cremona, nel 1509; cfr. ZORZOLI 1986, pp. 251-52.

⁹¹ DBGI PADOVANI 2013, p. 1943.

⁹² MARSILI 1586, n. 204, f. 77r. E ancora l'asserzione si trova in AVER, § *Aggredior*, n. 128, f. 261v.

⁹³ *Infra*, § 4.2.

3.3. Ippolito Marsili contestato iuris utriusque doctor?

Bisogna però soffermarsi, in merito alla questione della laurea, su un diverso ordine di considerazioni.

Come si è detto, che Marsili sia presentato come dottore in entrambe le leggi è un dato pacificamente acquisito; ed esso risulta, oltre che nella bibliografia sull'autore, anche nelle sue opere a stampa⁹⁴. E tuttavia, a ben vedere, **nella documentazione dell'epoca** la situazione appare diversa: in (quasi) tutte le fonti d'archivio in cui mi sono imbattuto, e che precisano la sua qualifica, il nostro giurista - proprio come nel caso di Tartagni⁹⁵ - è infatti **sempre indicato come “legum doctor”** (o abbreviato “ll.d.”) e non come “iuris utriusque doctor” (o “i.v.d.”).

Così, nel dicembre 1480, in un documento processuale luganese, il notaio attesta di trovarsi «coram vobis sapienti et egregio legumdoctore domino Ipolito de Marsiliis de bononia»⁹⁶, all'epoca - lo vedremo - vicario del capitano della Valle di Lugano. Qui ci troviamo a meno di un anno dalla laurea *in iure civili*, ma la situazione non muta nel tempo. Nei registri di pagamento del comune di Albenga, dove assume l'incarico di vicario del Podestà negli anni 1492-93, il giurista è designato “ll.d.” in tutte le voci che lo riguardano⁹⁷. Tornato stabilmente a Bologna, nel 1507 Marsili viene aggregato al Collegio dei dottori di diritto civile della sua Università⁹⁸, e la sua matricola (per come risulta dall'elenco delle matricole annesso alle costituzioni del Collegio)⁹⁹ riporta

⁹⁴ La dizione “i.v.d.” si legge sul frontespizio di tutte le opere: v. *infra*, cap. 3. E negli *incipit* delle opere si ritrova Marsili in prima persona definirsi tale; v. ad es. MARSILI 1526a, f. 2r, in cui ricorda la sua prima condotta relativa alla cattedra di *criminalia*: «deputatus hoc anno 1509 ego Hippolytus de Marsilis iuris utriusque doctor bononiensis» ecc..

⁹⁵ A differenza di Marsili, però, la qualifica dell'imolese muta nel tempo: fino al 1470 si legge “ll.d.”, successivamente “i.v.d.”: DBGI PADOVANI 2013, p. 1943.

⁹⁶ ASL, Patriaziato di Lugano, XII, C 4, righe 1-2.

⁹⁷ ACA, I, *Magistri Rationales*, 29, quaderni 10-12. V. ad es. il quaderno 10, f. 237v, in cui si registra il primo pagamento, il 26 marzo 1492, alla voce «venturus iudex videlicet d. Ipollitus de marsiliis bononiensis ll. doc.» ecc.. Occorre precisare che, negli stessi registri, altri personaggi sono invece qualificati espressamente come “i.v.d.”.

⁹⁸ ASBo, Studio, 137 *Libri segreti del Collegio civile* (1378-1512), ff. 239r-v. V. *infra*.

⁹⁹ L'elenco si trova in ASBo, Studio, 10 *Costituzioni del Collegio di diritto civile (1397) con aggiunte posteriori e con la matricola dei dottori collegiati dal 1317*. L'elenco, aggiunto all'esemplare delle costituzioni e via via aggiornato nel tempo, riporta le matricole dei dottori collegiati dal 1317 al 1763. Analogo elenco delle matricole, continuato però fino al 1790, si trova annesso alle nuove costituzioni del Collegio del 1591: ASBo, Studio, 16 *Costituzioni del Collegio di diritto civile del 1591 con la matricola dal 1317 e aggiunte successive sino al sec. XVIII*, parte iniziale del volume, 12 fogli non numerati.

nuovamente la dicitura “l.d.”¹⁰⁰, a differenza di altri *doctores*, espressamente siglati come “i.v.d.”¹⁰¹.

Tutte queste fonti sono indicative, ma non certo decisive. Assai più pregnanti, invece - si è già avuto modo di notarlo - sono i **Libri segreti** del Collegio di diritto civile, i registri tenuti dagli stessi collegiati dell'Università di Bologna¹⁰².

Proprio qui ho rintracciato l'unico caso (con riguardo ai documenti) in cui al criminalista è assegnato il titolo di *iuris utriusque doctor*: ma si tratta dei passi scritti di pugno dallo stesso Marsili, nei mesi in cui espletava il proprio turno come priore del Collegio, ed era pertanto addetto alla tenuta del *Liber*. L'inizio di ogni turno è annunciato dal nuovo scrivente: «Tempore prioratus mei domini [...] pro mensibus...» o simili; e nella maggioranza dei casi il nostro protagonista precisa di essere “i.v.d.”¹⁰³; ciò, peraltro, contrariamente a quasi tutti i suoi colleghi, i quali di norma si limitano a specificare il proprio nome¹⁰⁴.

Anche nell'ambito delle registrazioni degli avvenimenti ordinari del Collegio i *doctores* sono di norma indicati solo per nome (al massimo preceduto da “dominus”). Qualche dettaglio in più si trova in occasione di eventi importanti: ad esempio, la morte di un collega. Quella di Marsili l'abbiamo vista più sopra¹⁰⁵, e all'occhio attento non sarà sfuggito che l'annotazione dell'11 febbraio 1530

¹⁰⁰ ASBo, Studio, 10 *Costituzioni del Collegio di diritto civile (1397) con aggiunte posteriori e con la matricola dei dottori collegiati dal 1317*, f. 55r. E per esteso “legum doctor” in ASBo, Studio, 16 *Costituzioni del Collegio di diritto civile del 1591 con la matricola dal 1317 e aggiunte successive sino al sec. XVIII*, quarto foglio (non numerato), recto.

¹⁰¹ Fino all'inizio del XV secolo tutti i nomi sono qualificati come “l.d.”; successivamente, a partire da “Hieremias de Angelellis v.i.d” (ASBo, Studio, 10 *Costituzioni del Collegio di diritto civile (1397) con aggiunte posteriori e con la matricola dei dottori collegiati dal 1317*, f. 53v) si alternano entrambe le sigle (“l.d.” e “i.v.d.”) fino alla metà del Cinquecento, quando inizia a leggersi solo “i.v.d.” (“D. Hieronimus Fronto” è l'ultimo nome cui segue “l.d.”, f. 56r); dalla metà del XVII secolo, poi, il titolo è sostituito da altre onorificenze o parentele (f. 60r).

¹⁰² Ne abbiamo parlato *supra*, § 2.1.

¹⁰³ Per la precisione, in 5 casi su 8 (senza contare l'ultimo priorato che - come s'è visto *supra*, § 2.1 - è scritto dal collega Angelelli), ossia: il primo priorato, per il bimestre maggio-giugno 1512, ASBo, Studio, 137 *Libri segreti del Collegio civile (1378-1512)*, f. 253v; successivamente, quelli di settembre-ottobre 1516, ASBo, Studio, 138 *Libri segreti del Collegio civile (1512-1530)*, f. 20r; maggio-giugno 1519, *ivi*, f. 36r; gennaio-febbraio 1523, f. 46r; settembre-ottobre 1523, f. 49r. il giurista omette invece il titolo in occasione dei priorati di gennaio-febbraio 1514, sempre *ivi*, f. 9v; e poi negli ultimi anni, settembre-ottobre 1525, f. 56r; settembre-ottobre 1527, f. 61r.

¹⁰⁴ Sui circa cento priorati intercorsi fra il settembre 1512 e il gennaio 1530 (gli estremi dell'attività priorale di Marsili) ho contato solo tre casi (oltre a quelli del Nostro) in cui il priore ha voluto precisare il proprio titolo dottorale - che è sempre “i.v.d.”: in due casi, si tratta del primo priorato (quelli di Andrea Angelelli, ASBo, Studio, 138 *Libri segreti del Collegio civile (1512-1530)*, f. 16v; e del novello Arcidiacono Cornelio della Volta, *ivi*, f. 35v), e la sigla poi sparisce nei priorati successivi; il terzo caso riguarda il collegiato Ercole Bolognetti, il quale, fra i tanti priorati ricoperti nel corso del tempo, in uno di essi - si direbbe per caso - aggiunge la solita qualifica (*ivi*, f. 47r).

¹⁰⁵ Sempre nel § 2.1.

riguardava l'eccellente «ll. monarcha D. Yppollitus de Marsiliis»¹⁰⁶; nello stesso punto dell'omologo *Liber notarii*, similmente, si legge «legum doctor»¹⁰⁷. E come per gli altri documenti - ma in modo più significativo, data la natura del registro segreto - la sigla non sembra casuale o generica, perché altri *doctores* sono qualificati espressamente “i.v.d.”¹⁰⁸.

Fino alla morte, insomma, a Marsili è attribuito un titolo diverso da quello che lui stesso si attribuisce. Non si può escludere, naturalmente, che i vari “ll.d.” che abbiamo incontrato siano tutti appellativi generici o erronei. E tuttavia, *quae singula non prosunt, collecta iuvant*: se mettiamo insieme queste ultime testimonianze con la difficoltà di rintracciare la laurea canonistica, è ragionevole immaginare quanto meno che siffatta qualifica sia stata al centro di una vicenda controversa. Dalle fonti sembrano emergere, da un lato, **un Marsili che esibisce il suo titolo** (ostentandolo - si direbbe - anche quando non serve, come nel *Liber secretus*), dall'altro, **un ambiente** - e specialmente i colleghi bolognesi - **che tende a negarlo, o a ignorarlo**, forse perché se ne dubita l'effettivo conseguimento, forse perché se ne contesta la provenienza, esterna al circuito tradizionale universitario.

Comunque siano andate le cose, è singolare che un simile problema si ponga rispetto ad un giurista che può fregiarsi dell'insegnamento di un grande canonista come Sandei, e che a sua volta mostra - come vedremo più avanti¹⁰⁹ - una spiccata competenza ed un forte interesse per il versante del *ius canonicum* (in particolare nelle sue applicazioni penalistiche¹¹⁰); soprattutto, stupisce il fatto che, nello stesso Studio in cui appare dubitarsi del suo *curriculum*, Marsili sia stato comunque arruolato, come detto, anche per insegnare il diritto canonico. La faccenda, nel complesso, aggiunge un'ulteriore coloritura enigmatica al profilo del criminalista bolognese.

¹⁰⁶ ASBo, Studio, 138 *Libri segreti del Collegio civile* (1512-1530), f. 53r.

¹⁰⁷ ASBo, Studio, 29 *Registri di atti del Collegio civile* (1527-1534), f. 67r. V. *Supra*, § 2.1, nt. 24.

¹⁰⁸ È il caso, ad esempio, di *Bernardus de Pinu*, di cui si registra la morte il 10 novembre 1528, con il consueto “i.v.d.” di fianco al nome; ASBo, Studio, 138 *Libri segreti del Collegio civile* (1512-1530), f. 69v.

¹⁰⁹ *Infra*, parte seconda, cap. 2, § 2.1.

¹¹⁰ DI RENZO VILLATA 2012, pp. 10-11.

4. L'attività di insegnamento

4.1. Scuola e foro: due professionalità inscindibili

Arriviamo al cuore delle vicende biografiche del giureconsulto.

Il *cursus* professionale di Ippolito Marsili rappresenta in modo cristallino la sua figura di giurista di diritto comune. Dopo il dottorato, infatti, egli s'incammina su due **percorsi tipici** dell'uomo di diritto che nella sua epoca raggiungeva il rango dell'eccellenza: l'**insegnamento universitario**, per un verso, le **magistrature** di varie *respublicae*, insieme alla consueta attività di avvocato e consulente, per l'altro; due impegni distinti, ma strettamente **correlati nella formazione professionale** del giurista dell'epoca (e specialmente del giurista 'a vocazione pratica' come il criminalista), rappresentando sul piano professionale le due dimensioni del fenomeno giuridico - quella teorica e quella pratica - che si alimentano l'un l'altra, come momenti di una fondamentale unità¹¹¹. Come andiamo subito ad illustrare - e si rifletterà anche analizzando la sua opera¹¹² - nell'esperienza di Marsili l'intreccio fra le due dimensioni professionali si rivela particolarmente stretto, soprattutto nei primi tempi della sua attività.

Possiamo infatti dividere il cammino professionale di Marsili in **due periodi**. Nel primo periodo, dalla laurea (1480) alla metà circa dell'ultimo decennio del Quattrocento, il giurista alterna - con notevole intensità - l'attività di docente, a Bologna, con gli incarichi politici, svolti in diverse zone dell'Italia settentrionale; in questi anni egli matura la propria esperienza come *practicus* dei malefici, senza però tenerla disgiunta dall'impegno teorico e scolastico. Successivamente, il Nostro si ristabilisce in modo definitivo nella città natale, concentrandosi sull'insegnamento e sulla produzione letteraria, fino a quando è colto dalla morte, nel 1530. Naturalmente, in entrambi i periodi esercita anche la professione forense, consigliando e assistendo in giudizio.

Nell'esposizione, ciononostante, non seguiremo questa scansione temporale, convenendo invece trattare delle attività di docente e di *iudex* in maniera separata, ed osservarne poi i punti di contatto negli anni più giovanili di Marsili.

¹¹¹ Ne ripareremo *infra*, in part. nella parte seconda, cap. 4, § 3.3, riguardo la letteratura delle pratiche criminali; cap. 5, §§ 1.1 e 1.2, riguardo l'*Averolda* di Marsili.

¹¹² *Infra*, parte seconda, cap. 5, § 1.1.

4.2. Marsili professore nello Studio di Bologna

A pochi anni dalla laurea, e dopo le prime esperienze negli uffici del Ducato milanese, il nostro protagonista **prende servizio nello Studio di Bologna**, incaricato *ad lecturam Codicis de mane diebus festis* per l'a.a. **1482/83**.

Da quel momento s'instaura - o meglio si riattacca, perché lì aveva anche studiato - un **rapporto pressoché ininterrotto** fra Marsili e la 'sua' Università. Nel primo periodo della sua carriera (o meglio, fino a tutto il XV secolo) il giurista tiene l'insegnamento in modo un po' discontinuo, essendo spesso impegnato nelle giudicature fuori dal territorio bolognese; finite le sue peregrinazioni, poi, a partire dal 1499 si dedica alle *lecturae* in modo permanente, fino alla morte.

I dati relativi all'insegnamento bolognese si ricavano in primo luogo dai Rotuli dello Studio. Più avanti, trattando dei rapporti fra l'insegnamento e gli incarichi pubblici di Marsili¹¹³, le informazioni dei Rotuli andranno integrate con altre tipologie di documenti, ma per il momento la fonte rotulare è sufficiente.

Osserviamo allora queste letture più da vicino, per come sono riportate nei Rotuli¹¹⁴; per comodità, le abbiamo sintetizzate in uno schema, riprodotto poco più sotto.

Dal 1482 al 1508 Marsili insegna il Codice e i tre volumi del Digesto, alternati annualmente secondo l'uso dello Studio. Nell'a.a. 1508/09 compare una prima *lectura* delle Decretali, finora sfuggita agli studiosi¹¹⁵. Il 19 marzo 1509 il giurista ottiene la dispensa dalla docenza per sottoporsi alla cura del gozzo¹¹⁶, tratto caratteristico della fisicità di Ippolito tramandato ai posteri dal Panciroli¹¹⁷.

Nell'autunno dello stesso anno¹¹⁸ viene inaugurata la celeberrima **cattedra di criminalia** - la prima di cui si abbia notizia, assegnata proprio al nostro

¹¹³ *Infra*, § 5.3.

¹¹⁴ Le cattedre di Marsili si ritrovano in DALLARI 1888-1924, vol. I, pp. 116 ss.; vol. II, pp. 3-58.

¹¹⁵ Chi ha fatto cenno all'insegnamento canonistico ha ricordato solo la condotta successiva, dal 1516 al 1520: v. MAZZETTI 1843, p. 201; DBI PALLOTTI 2008, p. 765; DBGI CAVINA 2013, p. 1286. Singolarmente, omette del tutto la *lectura* delle Decretali FANTUZZI 1786, pp. 281-82; anche se bisogna rilevare come, riguardo agli insegnamenti del bolognese, Fantuzzi sia in generale meno puntuale del solito.

¹¹⁶ FANTUZZI 1786, p. 282.

¹¹⁷ Ecco l'immagine (piuttosto greve) che del bolognese dipinge PANCIROLI 1637, p. 291: «natura gutturosus, ut id vitium tegetet, prolixam barbam sempre aluit, contra coeli quoque gravedinem, ut se muniret, petasatus incedere consuevit». Cfr. CORDERO 1985, p. 296.

¹¹⁸ Si noti come FANTUZZI 1786, p. 282, spostati al 1519 l'anno di inizio della condotta quadriennale della «Criminale», sulla base dell'asserzione fatta dallo stesso Marsili in apertura

giureconsulto¹¹⁹; questo primo esperimento, come si sa, avrà vita breve, interrompendosi dopo quattro anni, alla fine dell'a.a. 1512/13 (l'insegnamento riprenderà poi, in maniera stabile, dopo la morte di Marsili, nell'a.a. 1536/37, sotto la guida di Giovanni Bolognetti e - dall'anno seguente - Alberto Berò)¹²⁰.

Dopo l'esperienza della lettura *de maleficiis*, il giurista felsineo torna a insegnare il *Corpus* civilistico, per poi approdare nuovamente, nell'a.a. 1516/17, al diritto canonico, di cui conserva la lettura per quattro anni - cosa che, come detto, contribuisce a confondere le acque relativamente al problema della laurea¹²¹. Chiusa la parentesi canonistica, nell'a.a. 1520/21 Marsili riprende il magistero di Codice e Digesto, senza più cambiare. Fantuzzi ci informa, tuttavia, che nel 1524, in forza dell'età ormai avanzata, viene esonerato dall'onere di tenere lezione, «nisi pro eius libito voluntatis», ma conservando lo stipendio¹²².

Ecco lo schema degli insegnamenti, *ex rotulis*.

della *lectura* scelta per il corso; la citazione riportata da Fantuzzi (ivi, nt. 18) è però quasi certamente viziata da un errore di stampa delle edizioni consultate dall'erudito bolognese, come precisiamo *infra*, cap. 3, § ?. MARONGIU 1934, II, p. 316, è tratto nello stesso errore: ma avendo consultato i Rotuli dello Studio di Bologna, ne deduce una seconda serie di letture criminalistiche non ufficializzata nei Rotuli, oltre a quella del 1509-13; e così, servendosi cautamente di Fantuzzi, DBI CAVINA 2013, p. 1286.

¹¹⁹ BRUGI 1915, p. 107; MARONGIU 1934, II, p. 316; CORDERO 1985, p. 290; PIFFERI 2006, p. 72, nt. 9. È opportuno precisare che questo aspetto della carriera di Ippolito Marsili - pure di notevole importanza, e fecondo di implicazioni problematiche - è stato qui tralasciato, per motivi di tempo. Sulle motivazioni sottostanti l'introduzione della cattedra bolognese, oscillanti fra politica e scienza giuridica, v. M. CAVINA, *La bilancia e la spada: Ippolito Marsili e le origini bolognesi dell'insegnamento criminalistico*, in *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015, pp. 9-15; PIFFERI 2004, pp. 82-91.

¹²⁰ DALLARI 1888-1924, vol. II, pp. 80 ss.. La ripresa della *lectura criminalium* a Bologna - pur precedente ancora di qualche anno quella padovana del 1540 (MARONGIU 1934, I, p. 140) - non viene di regola segnalata dalla storiografia.

¹²¹ *Retro*, § 3.3.

¹²² FANTUZZI 1786, p. 282 e nt. 19.

1482/83	C	1494/95	abs.	1506/07	C	1518/19	X
1483/84	DV	1495/96	abs.	1507/08	DV	1519/20	X
1484/85	abs.	1496/97	abs.	1508/09	X-s	1520/21	C
1485/86	abs.	1497/98	DV	1509/10	Crim	1521/22	DV
1486/87	C	1498/99	abs.	1510/11	Crim	1522/23	C
1487/88	DV	1499/00	DN	1511/12	Crim	1523/24	DV
1488/89	C	<i>manca Rotulo</i>		1512/13	Crim	1524/25	C
1489/90	DV	1501/02	DN	1513/14	DN-s	1525/26	DV
1490/91	C	1502/03	Inf	1514/15	Inf	1526/27	C
1491/92	Dv	1503/04	DN	1515/16	DN-s	1527/28	DV
1492/93	C	1504/05	Inf	1516/17	X	1528/29	C
1493/94	abs.	1505/06	DN	1517/18	X	1529/30	DV

LEGENDA:

abs. = non rotulato per l'a.a. in corso

C = Ad lecturam Codicis de mane diebus festis

Crim = Ad lecturam Criminalium

DN = Ad lecturam Digesti novi diebus festis

DN-s = Ad lecturam Digesti novi de sero diebus festis

DV = Ad lecturam Digesti veteris de mane diebus festis

Inf = Ad lecturam Infortiati diebus festis

X = Ad lecturam Decretalium diebus festis

X-s Ad lecturam Decretalium de sero

4.3. Lecturae e repetitiones scolastiche

Questo per quanto riguarda le attribuzioni formali degli insegnamenti. Per quanto riguarda il **contenuto effettivo dell'insegnamento**¹²³, invece, bisogna rivolgersi alle opere di Marsili. Come vedremo, la ricerca di manoscritti dei

¹²³ Sulle forme della didattica nell'età del diritto comune v. almeno M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1992; i saggi raccolti in ID., *Medioevo edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia*, Roma 1997; A. PADOVANI, 'Tenebo hunc ordinem'. *Metodo e struttura della lezione nei giuristi medievali (secoli XII-XIV)*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 79, 2011, pp. 353-389.

lavori del criminalista si è rivelata infruttuosa¹²⁴; bisogna dunque attenersi alle edizioni a stampa che ci sono pervenute.

Nella ricognizione di siffatte pubblicazioni, a cui è dedicato il capitolo seguente, analizzandone gli elementi identificativi (*frontespizio, incipit, explicit*) ho cercato di isolare le opere originate nella scuola. In quest'ambito, emergono da un lato tre componimenti denominati *lecturae/commenta*, dall'altro cinque *repetitiones* (oltre ai riferimenti dello stesso Marsili a luoghi del *Corpus iuris* che il giurista afferma di aver affrontato, ma che non sono stati editi, né si sono potuti altrimenti individuare)¹²⁵.

Innanzitutto, guardando alle parti del *Corpus iuris* oggetto di queste opere, si nota come esse si concentrino tutte (dunque non solo quelle relative alla cattedra di *Criminalia*) su **argomenti penalistici o processualistici**, denunciando una chiara propensione per la ‘specializzazione’ criminalistica nella sua complessiva attività di docente.

Fra le opere che ricadono sotto la dizione *lectural/commentum*¹²⁶, l'unica che si può considerare con certezza frutto delle lezioni di Marsili è la cd. *Grassea*, composta *lectura* ai titoli *Ad legem corneliam de sicariis* (D.48.8), *Ad legem pompeiam de parricidiis* (D.48.9), e *Ad legem corneliam de falsis* (D.48.10) dei *libri terribiles*, oggetto - per esplicita ammissione dell'autore - del primo corso di diritto criminale, nell'a.a. 1509/10¹²⁷, ma che potrebbe essere anche stata ripresentata negli anni successivi dell'insegnamento. Come vedremo, infatti, in questo lavoro è chiaramente denunciata l'origine e lo sviluppo didattico della trattazione.

Lo stesso non si può dire degli altri due componimenti di questa *species*, relativi al titolo *De quaestionibus* del Digesto (48.18)¹²⁸ ed al titolo *Ad legem Corneliam de sicariis* del Codice (C.9.16)¹²⁹: entrambi sono infatti privi di indicazioni relative alla dimensione scolastica. Per quanto riguarda, poi, i tanti altri insegnamenti ‘ordinari’ di Ippolito, allo stato attuale non abbiamo informazioni precise.

¹²⁴ *Infra*, cap. 3, § ?.

¹²⁵ *Infra*, cap. 3, § opere segnalate ma non trovate.

¹²⁶ Sul rapporto fra *lectura* e commentario v. PADOVANI 2011, *passim*, spec. pp. 368-69 e 384-85.

¹²⁷ *Infra*, cap. 3, sub B.

¹²⁸ *Ivi*, sub G.

¹²⁹ *Ivi*, sub F, il primo dei due testi che compongono l'opera.

Più interessanti sono i dati che si ricavano dalle *repetitiones*¹³⁰ tenute dal nostro *doctor iuris*. A tutte e cinque le *repetitiones* edite, infatti, è assegnata una data; e questa data, nella maggioranza dei casi, rivela una **discrasia** fra il punto dei *libri legales* oggetto della *repetitio* e la parte degli stessi libri che - almeno dai Rotuli - risulta affidata alla *lectura* di Marsili a quella data.

Teniamo sott'occhio la tabella dei corsi rotulati¹³¹. La prima *repetitio* di Marsili che possediamo è datata 1° novembre 1505, ed insiste sul titolo *De probationibus* del Codice (C.4.19)¹³²; nell'a.a. 1505/06, tuttavia, il giurista sta insegnando il *Digestum Novum*. Le due *repetitiones* successive sono collocate al 30 giugno 1518 e al 7 febbraio 1520, e riguardano rispettivamente la l. *De unoquoque* del titolo *De re iudicata* del Digesto (D.42.1.7)¹³³ e la rubrica *De fideiussoribus* del Digesto (D.46.1)¹³⁴; secondo i Rotuli, però, siamo negli anni in cui Marsili è passato all'altro ramo del diritto universale, e sta leggendo le Decretali. L'unica corrispondenza piena fra condotta universitaria e approfondimento monografico si ha con la *repetitio* alla legge unica del titolo *De raptu virginum* del Codice (C.9.13.1)¹³⁵, datata 17 maggio 1521, quando effettivamente a Marsili spetta la *lectura* del Codice.

L'ultima di queste ripetizioni, invece, presenta una notevole peculiarità in punto di datazione: si tratta della *repetitio* alla legge finale del titolo *De iurisdictione omnium iudicum* del Digesto (D.2.1.20), che si trova in calce alla *lectura* denominata *Avogadra*¹³⁶. Come detto più precisamente nel capitolo successivo, l'*incipit* e l'*explicit* di questa *repetitio* segnalano due date diverse: il 1° agosto 1524 l'uno, il 14 giugno 1525 l'altro; la circostanza, piuttosto insolita, potrebbe spiegarsi immaginando che la *repetitio* sia stata reiterata a distanza di tempo, e che Marsili sia intervenuto sul testo, ampliandolo, dando conto così anche della notevole lunghezza dell'opera¹³⁷. Se prendiamo per buona questa spiegazione, si può ipotizzare che la legge sia stata 'ripetuta' una prima volta (a.a. 1523/24) nel contesto della lettura del Digesto, e una seconda volta (a.a. 1524/25) sotto il diverso insegnamento del Codice.

¹³⁰ Sulla *repetitio* v. BELLOMO 1992, pp. 75-76, 214-216.

¹³¹ Sempre confrontabile, lo ribadiamo, con i Rotuli pubblicati da DALLARI 1888-1924; v. *supra*, nt. 114.

¹³² *Infra*, cap. 3, sub A.

¹³³ *Ivi*, sub C.

¹³⁴ *Ivi*, sub D.

¹³⁵ *Ivi*, sub E.

¹³⁶ *Ivi*, sub F.

¹³⁷ Sul problema complessivo v. *ibidem*.

Da queste osservazioni sembra potersi inferire una certa **flessibilità** su questo aspetto dell'organizzazione della didattica bolognese al tempo di Marsili - almeno per quanto emerge dalle fonti. La libertà con cui il criminalista sceglie le leggi da approfondire sembra escludere che queste debbano necessariamente essere state già trattate all'interno delle lezioni 'istituzionali' - condizione, questa, che è invece attestata per anni precedenti¹³⁸.

Si potrebbe anche pensare - e quanto diremo trattando degli incarichi politici autorizzerebbe a farlo¹³⁹ - che quanto dichiarato nei Rotuli non sempre corrisponda (o non corrisponda del tutto) alle materie effettivamente insegnate nel corso dell'anno, funzionando invece i Rotuli, per così dire, come una suddivisione di compiti non tassativa; l'eventualità, peraltro, appare tutt'altro che irragionevole se si considera la forte interdipendenza fra le diverse parti dei *Corpora iuris*, che esauriscono l'intero arco dell'insegnamento universitario.

Vale infine la pena di notare un ultimo carattere di siffatte *repetitiones*, ossia la **notevole estensione** dei componimenti. L'abbiamo accennato poco sopra, riguardo alla *repetitio* alla l. finale del titolo *De iurisdictione omnium iudicum* del Digesto; ma in realtà tutte le *repetitiones* marsiliane di cui conserviamo la stampa - come risulta dal relativo catalogo¹⁴⁰ - si caratterizzano per questo aspetto, svolgendosi anche per diverse decine di *folia*.

Considerando che la trattazione delle ripetizioni poteva prolungarsi al massimo per pochi giorni¹⁴¹, l'ampiezza dei testi redatti da Marsili sembra eccedere un limite siffatto. Se è così, quanto detto *supra* con riguardo al *De iurisdictione*, per spiegarne la doppia datazione, potrebbe estendersi anche alle altre *repetitiones* del nostro giureconsulto: si può cioè pensare che le *repetitiones* di una certa estensione siano il frutto di una loro 'reiterazione', di una loro riproposizione agli studenti a distanza di tempo, nella quale viene ampliato il numero delle tematiche e dei problemi affrontati, riflettendosi poi in un ampliamento della redazione scritta della *repetitio*.

¹³⁸ Sul punto v. BELLOMO 1992, p. 215.

¹³⁹ *Infra*, § 5.3, cercheremo di evidenziare alcune difformità fra Rotuli ed altre fonti relative allo Studio di Bologna, con riguardo ai rapporti fra insegnamento e magistrature.

¹⁴⁰ *Infra*, cap. 3, § 1.

¹⁴¹ BELLOMO 1992, p. 215.

5. L'attività politica e giurisdizionale ed i suoi rapporti con la scuola

5.1. *Gli incarichi pubblici di Ippolito Marsili: Lugano, Milano, Faenza, Albenga, Cittadella.*

Continuando a seguire l'ordine che ci siamo dati¹⁴², vediamo ora come gli impegni accademici si incastrano con le diverse magistrature che Ippolito Marsili assume al di fuori della sua città natale.

Come detto, **all'indomani della laurea *in iure civili***, il neo-giurista assume i **primi incarichi nel Ducato di Milano**, all'epoca retto da Ludovico Sforza, detto il Moro¹⁴³. Per questo versante della ricerca, oltre alle ricostruzioni erudite, di fondamentale importanza risulta il catalogo analitico degli “Uffici del Dominio sforzesco” compilato da Caterina Santoro, che elenca puntualmente i rappresentanti che si succedono nelle magistrature dell'apparato amministrativo ducale fra il 1450 ed il 1500¹⁴⁴; da qui si è partiti, integrandone poi le informazioni con la documentazione archivistica.

Nella tradizione storiografica, il primo incarico lombardo di Ippolito Marsili, ricoperto dal gennaio 1481 ai primi mesi del 1482¹⁴⁵, è quello di **vicario generale del Duca**¹⁴⁶ - organo di sovrintendenza e coordinamento delle magistrature provinciali con il governo centrale, deputato in particolare alle funzioni di sindacato¹⁴⁷. Marsili stesso ce ne dà per primo notizia¹⁴⁸, com'è sua

¹⁴² *Supra*, § 4.1.

¹⁴³ Sulla storia del Ducato di Milano nell'età di Ludovico il Moro v. almeno F. CATALANO, *Il Ducato di Milano nella politica dell'equilibrio*, in *Storia di Milano*, vol. VII, *L'età sforzesca. Dal 1450 al 1500*, Milano 1956, pp. 225-414.

¹⁴⁴ C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano 1948.

¹⁴⁵ La data di inizio dell'incarico è il primo gennaio 1481, ed è previsto che lo stesso sia svolto «ad beneplacitum»; il termine finale si ricava, approssimativamente, dalla data in cui un certo «D. Iohannes de Ecclesia» sostituisce Ippolito, il 22 aprile 1482; SANTORO 1948, p. 106. La lettera di nomina, datata 13 gennaio 1481, è riprodotta in ASMi, Sforzesco, *Registri ducali*, 116, cc. 18-20, ed in ASMi, *Registri delle missive*, ??, cc. 79-83.

¹⁴⁶ Così risulta in SANTORO 1948, p. 106, dove si legge del «nobilis doctor Hippolytus de Marsiliis civis bononiensis» che entra nei ranghi degli ufficiali vicari del Duca. Fra le opere bibliografiche, v. PANCIOLO 1637, lib. 2, p. 291; DOLFI 1670, p. 537; FANTUZZI 1786, p. 281. Infine lo ricorda DBI PALLOTTI 2008, p. 765.

¹⁴⁷ Sull'ufficio di vicario generale del Duca di Milano, in particolare all'epoca degli Sforza, v. COVINI 2007, pp. 42-43.

¹⁴⁸ MARSILI 1531a, sing. 190, f. 63v: «alias dum essem ex vicariis generalibus ducis Mediolani multos iudices et officiales sindacavi» ecc.. E ancora ivi, sing. 194, f. 64v, in cui si fa riferimento anche ad un episodio riguardante l'eredità del concittadino Giovanni Marco Grassi, a sua volta impiegato nell'amministrazione ducale: «ego dum essem vicarius generalis ducis Mediolani nunc depositi et carcerati habui casum dicta cle. quia contingit et super eo iudicavi in

abitudine fare, in particolare nelle sue opere di taglio pratico (come i *Consilia*, i ricchi *Singularia*, la Pratica criminale), soffermandosi sulle vicende di cui è stato protagonista nel governo della *res publica*.

In realtà, esiste un **incarico precedente**, svolto immediatamente dopo la laurea, nel corso del **1480**: si tratta di una prima puntata a **Lugano**, in qualità di **vicario del capitano della Valle** omonima. Della presenza luganese del criminalista si ha contezza per gli anni successivi (biennio 1484-85, come capitano egli stesso, v. poco oltre); tuttavia, in uno di due contributi di Emilio Motta sulla storia di Lugano dell'epoca¹⁴⁹, condotti sulla base della documentazione archivistica, si rintraccia il nome di Ippolito Marsili anche nel suddetto 1480, quando Motta lo nomina come vicario del capitano Giacomo Rizio d'Asti¹⁵⁰.

L'informazione, nel caso specifico, è priva di fonti di supporto, e non trova riscontro nella letteratura¹⁵¹ - in particolare nel repertorio di atti e documenti specificamente dedicato al *Ticino ducale*¹⁵²; per quanto ho potuto vedere, poi, nelle sue opere Marsili non si riferisce specificamente ad un incarico vicariale, ricordando solo di essere stato egli stesso "Capitaneus"¹⁵³; la circostanza, tuttavia, non è particolarmente significativa, perché non sempre il giureconsulto è preciso in queste indicazioni. Ad ogni modo, il dato è confermato da un documento - l'abbiamo citato trattando del dottorato di Marsili¹⁵⁴ - conservato presso l'Archivio Storico di Lugano, contenente un **atto d'appello**, datato **6 dicembre 1480**, avverso una **sentenza pronunciata proprio dal giurista bolognese**, nella sua qualità di "vicarius domini jacobii riazii capitanei lugani et

causa ardua.xxx.mille ducatorum hereditatis domini Johannis marcii de grassis de Bononia qui per multa tempora fuit capitaneus iustitiae civitatis Mediolani et causa illa vertebatur inter episcopum Tortone et quendam franciscum de palma Alexandrinum: et ex salario illius sententiae habui centum ducatos».

¹⁴⁹ I contributi riguardano principalmente le vicende della famiglia Sanseverino, signori del luogo con alterne fortune: Si tratta di E. MOTTA, *I Sanseverino feudatari di Lugano e Balerna, 1434-1484. Secondo i documenti tratti dal R. Archivio di Stato di Milano*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», 1882, pp. 265-308; ID., *Guelfi e ghibellini nel luganese. Seguito alla memoria: I Sanseverino feudatari di Lugano e Balerna, 1434-1484*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», 1884, pp. 69-198.

¹⁵⁰ MOTTA 1884, p. 109, nt. 1.

¹⁵¹ La tradizione erudita e storiografica menziona solo il successivo ruolo principale di capitano della Valle; v. *infra*, nt. 164.

¹⁵² Si tratta di una serie di pubblicazioni riguardanti il periodo sforzesco, denominate complessivamente *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*. Fino ad oggi, sono stati editi gli atti relativi agli anni dal 1450 al 1480. Nel volume relativo agli anni 1479/80 non si rintraccia però il nome di Marsili: CHIESI 2014, *ad indicem* e pp. 580 ss.

¹⁵³ *Infra*, nt. 165 e testo corrispondente.

¹⁵⁴ *Supra*, § 3.3.

vallis”¹⁵⁵. Il documento, purtroppo, non contiene indicazioni interessanti sulla controversia giuridica (che comunque non sembra avere rilievo penalistico), né sul contributo che Marsili vi apportò¹⁵⁶; purtuttavia, consente di retrodatare la collaborazione del nostro giurista con la corte di Ludovico il Moro ad un periodo che va presumibilmente dalla data della laurea di Marsili (12 gennaio 1480)¹⁵⁷ alla data in cui ha inizio il successivo incarico di vicario generale (1° gennaio 1481). La precedenza dell'incarico luganese, peraltro, elimina una certa perplessità che poteva sollevarsi nel registrare l'assegnazione di un *officium* di notevole importanza, come quello di vicario generale del Duca, ad un giovane di prima nomina¹⁵⁸ - per quanto nobile e ben appoggiato - come Marsili.

Così anticipata nel tempo, inoltre, la collaborazione fra il nostro autore e gli Sforza si innesta **nel cuore di vicende politiche di notevole rilievo**. Ludovico, infatti, ha conquistato la guida del Ducato pochi mesi prima, nel settembre 1479, spodestando la reggente Bona di Savoia (madre del giovanissimo duca Gian Galeazzo) ed il potente cancelliere Cicco Simonetta¹⁵⁹. Un ruolo decisivo, nelle operazioni militari del Moro, è svolto dal famoso condottiero **Roberto Sanseverino**¹⁶⁰, il quale, all'indomani della presa del potere viene reinsediato proprio nel feudo di Lugano¹⁶¹, territorio legato in modo assai turbolento, da diversi anni, alla famiglia Sanseverino¹⁶².

È qui che - sfruttando, presumibilmente, i legami politici dello zio Giovanni nella corte bentivolesca¹⁶³ - entra in scena Marsili, nella veste di ufficiale dei

¹⁵⁵ L'atto, scritto su pergamena, si trova in ASL, Patriaziato di Lugano, XII, C 4; sul dorso della pergamena è presente una notazione di mano settecentesca, che recita: «Sentenza contro quelli di Morcò, et Vico Morcò con la quale vengano obligati pagare Dacij, Terradigo, et altre rag.ni al Borgo della quale Sentenza li detti di Morcò, et Vico Morcò si appellarono, et fu accettata l'appellatione». L'atto in questione, tuttavia, è in verità l'appello stesso, e non la sentenza da cui l'appello origina; ed il notaio rogante si riferisce espressamente «vobis domine vicarie» (ivi, riga 5) come autore del provvedimento di cui è proposto gravame.

¹⁵⁶ Come si evince dall'indicazione riportata sul dorso del documento (v. nt. prec.), cui il testo dell'atto aggiunge poco, la disputa vede contrapposte la località di Borgo di Lugano e quella della vicina Morcote, per una questione di dazi; il manoscritto si limita ad esporre gli estremi formali del procedimento in modo prolisso e ripetitivo, senza soffermarsi sulle ragioni sottese alla controversia o sul suo sviluppo concreto.

¹⁵⁷ *Supra*, § 3.2.

¹⁵⁸ Se di prima nomina effettivamente si tratta, lo ribadiamo: v. *supra*, § 3.1.

¹⁵⁹ Su queste vicende v. CATALANO 1956, pp. 334-36.

¹⁶⁰ *Ibidem*. Su Roberto Sanseverino, detto d'Aragona per concessione del Re di Napoli Ferdinando I, conte di Colorno e di Caiazzo, v. EIT, voce *Sanseverino*, a cura di A. CUTOLO, vol 30, 1949, p. 754.

¹⁶¹ Per esattezza, il 18 settembre 1479: MOTTA 1882, p. 270-71; ID. 1884, p. 88. V. anche VISMARA ET AL. 1990, pp. 225 ss..

¹⁶² Di queste vicende trattano diffusamente i due articoli di Motta; v. nt. 149.

¹⁶³ *Supra*, cap. 1, § 4.

signori locali; sarebbe interessante, in altra sede, cercare di capire meglio il ruolo del nostro protagonista in questo contesto tumultuoso; anche perché il bolognese mostra di aver intessuto buoni rapporti con la valle ticinese, facendovi ritorno, a distanza di qualche anno, nel bel mezzo delle (oscuire) circostanze che portano alla definitiva cacciata dei Sanseverino.

Nel **1484**, difatti, il criminalista ricompare a Lugano. A questa seconda visita si fa risalire, nella storiografia¹⁶⁴, l'ufficio di **capitano della Valle luganese**, di cui Marsili stesso parla nelle sue opere¹⁶⁵; ma anche qui la situazione presenta qualche complessità.

Stavolta la sua presenza è ben documentata nelle fonti, e in particolare nella corrispondenza ducale¹⁶⁶: Marsili infatti risulta inviato, almeno in prima battuta (agosto 1484), come **missus del Moro**, per convincere i recalcitranti luganesi a prestare il **giuramento di fedeltà a Roberto Sanseverino**, che nel frattempo era stato di nuovo allontanato e poi reimpresso nel possesso del feudo, ma con molti malumori locali¹⁶⁷. L'incarico denota, come si è accennato, che il bolognese si era bene accreditato presso la realtà locale durante la sua prima visita, quattro anni prima - evidentemente anche agli occhi del Duca reggente; anche se, nel

¹⁶⁴ SANTORO 1948, p. 281; e conformemente DBI PALLOTTI 2008, p. 765. Senza precisarne l'anno, già PANCIROLI 1637, p. 291, menzionava l'incarico sulla base dei riferimenti dello stesso Marsili; e così poi DOLFI 1670, p. 537; FANTUZZI 1786, p. 281; DBI CAVINA 2013, p. 1286 menziona solo la località. Il succitato repertorio *Ticino ducale* (*supra*, nt. 152) qui non è d'aiuto, arrestandosi al 1480.

¹⁶⁵ MARSILI 1526a, ad D.48.8.3.2 (ff. *Ad legem Corneliam de Sicariis et veneficiis*, l. *Eiusdem*, § *Adiectio*), f. 11v. Trattando delle diverse forme di veneficio, a seconda degli effetti sul corpo, il bolognese attesta che «de istits facientibus similia maleficia est magna copia in valle lugani ubi ego per biennium fui capitaneus et quamplures feminas habui in fortiis que similia facerant». Interessante anche il riferimento fatto in AVER, § *Nunc videndum*, n. 52 in fine, f. 56r, che svela tutta la suggestione che il soprannaturale esercitava anche sul mondo del diritto e della giustizia; trattando delle *incantationes* usate dai rei per resistere ai tormenti, Marsili riferisce di una sorta di contro-sortilegio, a suo dire molto efficace, che gli è stato insegnato proprio a Lugano: «ego alias dum essem Capitaneus vallis Lugani cum magno labore habui a quodam ribaldo carcerato pro falsa moneta quaedam verba, quae si dicantur in aure rei quando est ligatus ad torturam, vel positus ad aliud tormentum rumpunt omnes incantationes: adeo quod dictis talibus verbis sentit ipse reus tormenta, et in eis cruciatur, sicut si nihil dixisset, vel nihil comedisset»; concludendo, al solito, che in tal modo «consequutus fui honorem contra plures reos diversorum delictorum in pluribus et diversis locis Italiae, in quibus fui assessor et officialis». Sulle *incantationes* usate per resistere alla tortura v. FIORELLI 1953, pp. 214-23; DI RENZO VILLATA 2013, pp. 164-65. La magistratura luganese è anche il contesto del passo del *De quaestionibus* relativo alla tortura della veglia: *infra*, § 5.5, nt.

¹⁶⁶ In questa seconda puntata luganese Marsili compare esplicitamente nei carteggi con Milano, resi necessari per la delicata situazione politica; molti di questi documenti sono editi integralmente da Motta nelle appendici dei suoi lavori.

¹⁶⁷ MOTTA 1882, p. 272; ID. 1884, p. 109. Il primo documento in cui compare Marsili, datato 21 agosto 1484, è riprodotto in ID. 1882, pp. 303-4, documento XIII.

frangente, nemmeno il suo intervento basterà a placare i riottosi abitanti, dovendo infine Ludovico risolversi a usare le maniere forti¹⁶⁸.

È probabilmente all'esito della missione diplomatica, nel **settembre 1484**, che il nostro protagonista assume la capitaneria della Valle. Anche gli estremi di questa magistratura risultano poco chiari¹⁶⁹; in ogni caso, Marsili ricompare nella documentazione nel **luglio 1485**¹⁷⁰, alla fine di un mandato che si può immaginare impegnativo, concludendosi insieme al definitivo allontanamento dei Sanseverino dalla Valle¹⁷¹.

All'esperienza luganese - lo accenniamo - è legata l'«invenzione», da parte del nostro giudice, della forma di tortura della cd. veglia, su cui torneremo in seguito¹⁷².

Il rapporto di Marsili con il Ticino ci ha portato in là con gli anni; ora bisogna tornare un po' indietro, e rimettere ordine. Dopo il vicariato luganese del 1480 e l'incarico di vicario generale a Milano del 1481, nell'autunno 1482 Ippolito incomincia la sua attività di docente all'Università di Bologna, che abbiamo già esaminato¹⁷³; non per questo, però, egli dismette i panni del giudice itinerante.

¹⁶⁸ Ivi, p. 273. Diversi documenti (i nn. XIII-XVIII, pp. 303-7) testimoniano del braccio di ferro fra Sanseverino e la località.

¹⁶⁹ L'anno 1484, se non vedo male, è indicato per la prima volta, nella storiografia, da SANTORO 1948, p. 281; in questo caso, tuttavia, Santoro non si giova di documenti, citando invece proprio Motta. Ora, nei documenti pubblicati da Motta, Marsili viene di regola identificato semplicemente come messo incaricato di ricevere il giuramento per il Sanseverino, e non come futuro capitano; anche se - bisogna precisare - si tratta di documenti tutti relativi alla specifica situazione del giuramento da estorcere ai luganesi. C'è poi un buco di documentazione fino alla lettera del luglio 1485 (v. nt. successiva), in cui apprendiamo del congedo del bolognese. È questo il solo documento in cui Marsili è detto «olim Capitanio de questa vale»: e «olim» non è indicazione così adeguata al caso, anche se il contenuto della lettera (v. *ibidem*) indica con chiarezza che Marsili aveva soggiornato a Lugano nel periodo precedente. D'altro canto, MOTTA 1884, p. 136, in un elenco dei Capitani luganesi inserisce il nostro giurista all'anno 1483, senza dar conto della discrasia; e c'è sempre il precedente incarico di vicario, risalente al 1480, che potrebbe risultare un ulteriore fattore di confusione. Nel complesso, comunque, l'arrivo di Marsili a Lugano nell'estate 1484, e la sua partenza nell'estate 1485, formano una «casella» in cui non si saprebbe cosa inserire, se non proprio l'ufficio di capitano o simili.

¹⁷⁰ In una lettera del 25 luglio 1485 (MOTTA 1884, documento n. XXII, pp. 171-74), il nuovo capitano Francesco Pagnano, arrivato a Lugano e recatosi «al palatio de la rasone uve era alogiato meser Ipolito, olim Capitanio de questa vale» (p. 171), riferisce che «el dito meser Ipolito non partirà di qua per questi tri giorni proximi avenire perché attende a satisfar ad alchuni suoi creditori, poi dice fornito chel serà de pagar del suo salario che se satisfava in breve, verrà da vostra illustrissima signoria cum animo però di redurse alla patria sua» (p. 173).

¹⁷¹ MOTTA 1884, pp. 109-112.

¹⁷² *Infra*, § 5.5.

¹⁷³ *Retro*, § 4.2.

L'erudito ottocentesco Gian Marcello Valgimigli, nelle sue *Memorie storiche di Faenza*¹⁷⁴, attesta la presenza - finora ignota¹⁷⁵ - del giureconsulto in due atti pubblici, nella qualità di **vicario del podestà di Faenza** *Bartolomaeus de Veditis de florentia*, nel luglio e/o ottobre 1483¹⁷⁶. Pur risultando difficile verificare il dato¹⁷⁷, la fonte erudita è generalmente considerata molto affidabile; Marsili stesso, d'altro canto, rievoca l'esperienza fatta «dum assiderem in civitate faventie»¹⁷⁸; il riferimento potrebbe in verità legarsi a vicende dei primi del Cinquecento, ma rimane comunque ambiguo¹⁷⁹, e dunque compatibile anche con il soggiorno testimoniato da Valgimigli.

¹⁷⁴ Opera manoscritta, anch'essa condotta su base documentale, conservata nella Biblioteca Comunale di Faenza, ms. 62/I, Valgimigli, *Memorie storiche di Faenza*, in 18 volumi. Gian Marcello Valgimigli (1813-1877) fu direttore della Biblioteca Comunale di Faenza e dell'Archivio storico del Comune, potendo dunque tenere sott'occhio la gran mole di materiali reattivi alla storia della città.

¹⁷⁵ Sulla base delle asserzioni dello stesso Marsili (*infra*, nt. 178), FANTUZZI 1786, p. 281, si limita ad asserire che il bolognese «risiedette a Faenza»; riferendosi allo stesso brano, DBI PALLOTTI 2008, p. 765, afferma che a Faenza l'autore esercitò la professione forense.

¹⁷⁶ Ivi, vol. 11, anno 1483, p. 260: dopo aver precisato l'identità del podestà, lo studioso aggiunge che «poscia altri due atti pubblici de' 17 luglio e 18 ottobre ci ragguagliano dei novelli vicari ch'egli ebbe, cioè Iacopo Torriggiani di Castel Bolognese ed Ippolito Marsilli di Bologna». Degli atti non si dà alcun riferimento; dalla formulazione della frase non si comprende chiaramente se i due atti si riferiscano l'uno al primo vicario, l'altro ad Ippolito (nel qual caso dovrebbe pensarsi che solo l'atto datato 18 ottobre contiene il nome del nostro giurista), oppure se entrambi i vicari siano presenti contestualmente in entrambi gli atti.

¹⁷⁷ La documentazione “pubblicistica” relativa al comune di Faenza (conservata presso la sede distaccata faentina dell'Archivio di Stato di Ravenna) non va più indietro del 1550; bisognerebbe controllare la documentazione giudiziaria, la quale però è sparsa fra Ravenna e Faenza, e non è stata oggetto di inventariazione. Ringrazio Giorgio Bassi, funzionario della Biblioteca comunale di Faenza, per le preziose segnalazioni a riguardo. Sul versante della letteratura, le *Historie di Faenza* dell'erudito Tonduzzi non menzionano Marsili: *Historie di Faenza fatica di Giulio Cesare Tonduzzi pubblicate doppo la di lui morte da Girolamo Minacci nipote et herede dell'Autore; dedicate all'eminetissimo e reverendissimo signore Card. Rossetti vescovo di detta città*, Faenza 1675, ad indicem (ma l'indice è poco affidabile), pp. 519-27, per gli anni intorno al 1483, pp. 598-617, circa il 1503.

¹⁷⁸ MARSILI 1531a, sing. 72, f. 38r. Trattando della possibilità (assai controversa) per il bandito *captus* di far valere la propria innocenza, Marsili conclude che «hanc ultimam doctrinam practicavi dum assiderem in civitate faventie».

¹⁷⁹ In AVER, § *Aggredior*, n. 22, f. 241r, Marsili si riferisce ad un episodio più preciso, sempre in tema di bando, ma riguardo una questione diversa, ossia la possibilità che il bando si estenda a territori conquistati successivamente all'emissione del bando stesso: «et vere non sunt adhoc 10.anni quod ista quaestio venit in facto in civitate Faventiae, nam ibi moram trahebat unus Venetus, qui erat bannitus de toto territorio Venetorum, postea ipsi Veneti acquisiverunt civitatem illam Faventiae: quo stante fuit captus ille bannitus ibi Faventiae, dubitatum fuit an esset bene captus adeo quod contra eum posset fieri executio banni, necne»; sulla questione si erano espressi più dottori, e tuttavia «ego autem tunc infirmitate detentus non potui petentibus inservire, nec intellexi quid sequutum fuerit». La presa di Faenza da parte dei veneziani risale al novembre 1503 (ZAMA 1954, p. 322); ciononostante, anche considerando la divergenza di questioni giuridiche con la citazione dei *Singularia* (nt. prec.) le due indicazioni non possono dirsi con certezza riferite allo stesso contesto temporale; peraltro, in questo caso la vicenda sembra indicare che Marsili, più che essere magistrato, fosse stato consultato in qualità di

Viene poi, dopo Faenza, la seconda magistratura luganese del 1484-85, di cui s'è parlato. Lasciando quest'ultimo incarico, nel luglio 1485, il giudice fa sapere a Ludovico Sforza che ha intenzione, dopo aver fatto rapporto a Milano, «de reurse alla patria sua»¹⁸⁰, evidentemente bisognoso di riposo dopo una stagione densa di impegni politici e giurisdizionali - cui aveva già affiancato l'insegnamento, e di ciò riparleremo - conclusasi con la 'grana' del servizio presso i Sanseverino.

E difatti, dopo questa rapida successione, non si ha notizia - ma vedi *infra* con riguardo a Cittadella - di altri impieghi del giureconsulto negli anni immediatamente successivi. Bisogna arrivare al 1492 per rintracciarlo in un *officium* dell'amministrazione pubblica, l'ultimo di cui si ha notizia certa: questa volta ad **Albenga**, cittadina nei pressi di Savona, nella Repubblica di Genova - ancora nell'orbita della corte sforzesca, che in quegli anni esercitava il suo protettorato sulla vicina Liguria¹⁸¹.

L'incarico è ben noto, in particolare per l'episodio, citato da Marsili nell'*Averolda*¹⁸², del cd. *iudicium feretri*, forma di *divinatio* utilizzata talvolta come strumento investigativo, e consistente nel portare i sospetti assassini di fronte al cadavere assassinato: al cospetto dell'effettivo colpevole, si riteneva, il cadavere avrebbe ricominciato a sanguinare, o avrebbe dato altri segni inequivocabili¹⁸³. L'autore riferisce di aver assistito a siffatta *divinatio* «dum eram gubernator civitatis Albinghinae in partibus Ianuensium ultra Savonam per 30.miliaria»¹⁸⁴, e l'indicazione è stata raccolta dalla tradizione biografica su Marsili¹⁸⁵.

sapiens.

¹⁸⁰ Lo scrive il suo successore Francesco Pagnano, nella lettera scritta alla corte ducale che abbiamo citato *supra*, nt. 170.

¹⁸¹ VITALE 1955, I, pp. 164-65.

¹⁸² AVER, § *Diligenter*, n. 181, f. 95v. Trattando degli *indicia ad torturam*, Marsili si chiede se possano considerarsi tali le «divinationes seu incantationes»; ricorda allora che ad Albenga, in un caso di omicidio, «quidam homo senex dixit mihi, domine gubernatur si vultis scire veritatem huius homicidii, faciatis coram vobis portare cadaver illius mortui, postea faciatis vocare illos quod sunt suspecti de illo homicidio, et veniant unus post alium, ubi est illud cadaver, tunc cum supervenit verus homicida, tunc vulnera illius cadaveris fluent sanguine de novo, et sic habebitis certitudinem illius homicidii». Il nostro giudice non si fa pregare, ed esegue la procedura consigliata: «summe fui admiratus», confessa, perché il cadavere si mise effettivamente a sanguinare in prossimità di uno dei sospetti, il quale si era poi rivelato, per altri indizi, il vero colpevole. Con ciò Marsili rafforza la prudente conclusione che, in punto di diritto, aveva già anticipato, ossia che questo genere di indizi non possono, da soli, condurre alla tortura, ma sono comunque validi elementi *ad inquirendum* (ivi, f. 56r).

¹⁸³ Sul *iudicium feretri* v. FIORELLI 1954, pp. 48-49; DI RENZO VILLATA 1996, p. 436.

¹⁸⁴ AVER, § *Diligenter*, n. 181, f. 56v.

¹⁸⁵ A partire da FANTUZZI 1786, p. 281; e poi DI CROLLALANZA 1886, II, p. 87; CORDERO 1985, p. 292; DBI PALLOTTI 2008, p. 765, che riferisce erroneamente l'incarico al 1491, e non al

Curiosamente, il repertorio di Santoro attesta un incarico diverso, a Genova e non ad Albenga: quello di “vicarius sale inferioris praetoris Ianue”¹⁸⁶, uno degli uffici dell'amministrazione centrale del governo ligure. In effetti la documentazione d'archivio rivela come, originariamente, Marsili fosse stato assegnato da Milano proprio a quell'ufficio, a far data dal 1° gennaio 1492: arrivato a Genova, tuttavia, il giurista aveva trovato il posto già ricoperto da un ufficiale locale, ed era stato dirottato su Albenga¹⁸⁷.

Nel **marzo 1492** Ippolito arriva allora in questa cittadina, rimanendovi - almeno per quanto risulta dai documenti d'archivio - fino al **maggio 1493**¹⁸⁸. Il suo incarico, tuttavia, non è esattamente quello di “gubernator”, che egli stesso ci comunica, bensì quello di vicario del podestà¹⁸⁹, che nel frangente risponde al nome di Bernardino Adorno¹⁹⁰. Ad ogni modo, le possibilità di reperire informazioni sull'attività del criminalista nella località ligure appaiono scarse: la documentazione processuale di questi anni, infatti, si presenta integralmente lacunosa¹⁹¹, ed altrettanto manchevole risultano gli atti dell'organo politico ingauno¹⁹².

1492-93 (v. subito *infra* nel testo); nomina solo la località DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

¹⁸⁶ SANTORO 1948, p. 566, se

¹⁸⁷ La vicenda è riassunta in una lettera del commissario ducale presso Genova, Corradolo Stanga, il quale manifesta alla corte ducale che «el vicariato de la sala inferiore de questa sua cita» era già occupato da un certo «meser hieronymo panizono»; pertanto, il governatore genovese ed il suo *staff* «hanno tramato cum esso meser hippolito de dargli el vicariato per questo anno de Albenga», con la promessa però «de dargli el vicariato de la sala superiore per lanno a venire». Promessa, quest'ultima, che non dev'essersi poi concretizzata, non comparso più Marsili nella documentazione dopo l'incarico albenganese. La lettera è conservata in ASMi, Sforzesco, 1209 *Genova* (gennaio-giugno 1492), lettera del 3 gennaio 1492.

¹⁸⁸ Ho avuto modo di consultare personalmente la documentazione presente nell'Archivio comunale di Albenga; ringrazio Josepha Costa, direttrice dell'Archivio, per la disponibilità ed i preziosi consigli. I registri contabili del Comune di Albenga (già citati *supra*, § 3.3, in merito alla laurea del criminalista) attestano i pagamenti effettuati a Ippolito Marsili «praesens et confitens» fra questi due estremi temporali; ACA, I, *Magistri Rationales*, 29 (1487-1497), dal quaderno 10 (f. 237v) al quaderno 12 (f. 277v). Al di fuori di questi estremi, sui registri il bolognese non compare.

¹⁸⁹ Nella succitata lettera dello Stanga a Milano (nt. 187), come si vede, il commissario ducale informa che l'incarico sostitutivo di quello genovese è «el vicariato per questo anno de Albenga». I registri di pagamento (*supra*, nt. 188), dal canto loro, qualificano il criminalista come «iudex».

¹⁹⁰ Come risulta negli elenchi delle cariche pubbliche locali, compilati dall'erudito Raimondi, Bernardino Adorno è podestà dal 1491 al 1494, poi con alterne vicende fino al 1499; ASI, Archivio Raimondi, *Appunti del canonico Raimondi*, 54 e 55, ff. non numerati, agli anni corrispondenti.

¹⁹¹ Gli archivi giudiziari di Albenga mostrano vere e proprie voragini negli anni che ci interessano: rispettivamente, ACA, Curia civile, lacuna integrale dal 1480-1511; ACA, Criminalium, addirittura dal 1439 al 1511.

¹⁹² Gli inventari dattiloscritti dei registri delle delibere del Consiglio comunale (conservati in ACA, Libri del Consiglio) segnalano l'assenza di documentazione per gli anni 1492 e 1493,

Siamo alla fine del nostro *excursus*. Oltre alle magistrature di cui abbiamo discusso, si ha notizia, per bocca dello stesso Marsili¹⁹³, di una podesteria a **Cittadella**, nei pressi di **Padova**¹⁹⁴, di cui però non si conoscono i dettagli, né si è avuto modo di indagarli, per motivi di tempo¹⁹⁵. L'ufficio però rivela, con tutta probabilità, un ulteriore segno del legame del bolognese con Roberto Sanseverino, di cui si è parlato in merito alle vicende luganesi: nel 1483, infatti, la città fu donata proprio alla signoria del condottiero, come premio per i suoi servizi alla Serenissima, e rimase sottoposta anche agli eredi di Roberto (morto nel 1487) fino al 1499¹⁹⁶; evidente, allora, l'origine della condotta di Marsili, che può fornire anche più di un indizio sulla sua collocazione temporale¹⁹⁷.

Anche considerato quest'ultimo incarico, allora, si può concludere che, nei primi anni '90 del XV secolo, il nostro protagonista pone fine - come avevamo accennato¹⁹⁸ - alla prima delle due fasi della sua carriera professionale, divisa fra le attività di *iudex* itinerante e gli impegni universitari bolognesi, stabilendosi definitivamente nella città natale e concentrandosi sull'insegnamento.

Prima di procedere a qualche considerazione sugli *officia* descritti, occorre far menzione di un'ultima magistratura, svolta invece proprio a **Bologna**, nel secondo periodo della carriera di Marsili: si tratta del ruolo - un po' *sui generis* rispetto a quelli visti finora - di giudice nel **Foro dei mercanti**¹⁹⁹, ricoperto in due occasioni, nel 1505 e nel 1513²⁰⁰.

proprio quelli di Marsili. Le indicazioni degli inventari, tuttavia, non sono interamente affidabili: non ho però avuto occasione di controllare personalmente i registri.

¹⁹³ MARSILI 1531a, sing. 100, f. 44v. Trattando di legittima difesa, il criminalista dà conto di un caso giudiziario che aveva trattato in terra veneta: «ego dum essem potestas citadelle apud paduam habui hoc in facto et propter predicta iura et doctrinas absolvi illum qui occiderat aggressorem non (sic!) tamen se defendendo a pena mortis: sed eum bannivi»; precisando poi come la sua sentenza fosse stata confermata in appello: «et affines mortui se querelarunt de sententia mea apud illustrissimam dominationem venetorum: adeo quod res ista commissa fuit padue cognoscenda finaliter ibi sententia mea fuit confirmata».

¹⁹⁴ FANTUZZI 1786, p. 281; DI CROLLALANZA 1886, II, p. 87; DBI PALLOTTI 2008, p. 765; DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

¹⁹⁵ L'incarico, tuttavia, non risulta nell'elenco delle podesterie pubblicato nell'*Archivio del Comune di Cittadella. Inventario (sec. XV-1866). 1° intervento*, a cura di L. SANGIOVANNI, Venezia 1996, pp. XLI-XLII.

¹⁹⁶ V.

¹⁹⁷ Ci sarebbe poi una 'casella' ideale in cui inserirla, in corrispondenza dell'a.a. 1485/86. V. *infra*, § 5.3.

¹⁹⁸ *Supra*, § 4.1.

¹⁹⁹ FANTUZZI 1786, p. 282; DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

²⁰⁰ Gli incarichi di giudice del Foro dei mercanti sono riprodotti in F.C. SACCO, *Nomi e cognomi de' signori giudici ordinari del Foro dei mercanti di Bologna. Già raccolti dal sig. giudice del primo semestre dell'anno 1731. E dati in luce incominciando dall'anno 1442, fino a tutto l'anno 1733. Ed ora per ordine de' Sig. Consoli del detto Foro riscontrati con li Registri originali degl'Atti del loro Archivio, e ristampati con Aggiunta dall'Anno 1441, fino a tutto*

5.2. La committenza 'privilegiata' del Ducato di Milano

Nell'esposizione or ora compiuta, si osserva con grande chiarezza come il **Ducato di Milano**, nella figura di Ludovico il Moro, costituisca il **committente politico di gran parte delle cariche pubbliche** ricoperte da Ippolito Marsili.

L'ufficio di vicario generale del Duca rientra nell'amministrazione centrale del Ducato; Lugano è parte del Dominio diretto dei milanesi; Albenga si trova, in quegli anni, sotto il loro controllo politico; ed anche la città di Faenza, pur non legata strettamente agli Sforza, all'epoca (presunta) della visita del giurista si trova al centro di vicende ed interessi cui Milano - insieme alla Signoria bolognese - non è affatto estranea²⁰¹. Soltanto l'ufficio di Cittadella sembra fuoriuscire dall'orbita della corte sforzesca - pur non del tutto, perché il rapporto fra Marsili e il Sanseverino si era forgiato nell'ambito dell'amministrazione ducale, come visto.

Siffatta **committenza 'privilegiata'** mi pare rappresenti limpidamente un carattere fondamentale nell'evoluzione dei rapporti fra giuristi e potere politico che si viene delineando con l'età moderna, ossia la **progressiva costruzione di un apparato politico-amministrativo**, gerarchicamente sottoposto al potere centrale²⁰². È facile vedere, nei contatti fra il nostro autore e la corte sforzesca, la propensione dello Stato lombardo di dare continuità, regolarità, uniformità agli uffici giurisdizionali, coltivando rapporti di fiducia e di (tendenziale) dipendenza funzionale con i titolari degli uffici, in modo da conferire loro la veste di funzionari di un ordinamento caratterizzato in senso burocratico²⁰³.

Una linea di tendenza, certo, e **non un meccanismo compiuto**: pur passando sempre per Milano, e dunque per l'«elaborazione politica» della corte sforzesca, questi incarichi rimangono infatti episodici e disomogenei, senza tradursi in un percorso organico all'interno dell'amministrazione statale. Sembra così

l'Anno 1752, Bologna 1752. I giudici restavano in carica per un semestre ciascuno: Marsili compare nel secondo semestre del 1505, e sempre nel secondo semestre del 1513 (ivi, p. 9).

²⁰¹ Dal 1477 al 1488 la città è governata da Galeotto Manfredi, sotto la protezione fiorentina; l'antagonista di Galeotto, Carlo, è sostenuto dagli aragonesi, che hanno mire espansionistiche in Romagna; ed anche i Bentivoglio sono interessati ai vicini, con il supporto - interessato - dei milanesi; su queste vicende v. ZAMA 1954, pp. 256 ss.; v. anche DAL POZZO 1960, pp. 66-68.

²⁰² In tema si veda PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 293-312, 329 ss.; SBRICCOLI 2002, pp. 171-78; CHITTOLINI 1991, spec. pp. 32-40; COVINI 2007, pp. 15-28; con riguardo, in particolare, al rapporto fra ideologia statualistica e strutture repressive, SBRICCOLI 1974, *passim*.

²⁰³ Cfr. PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 334-35: fattore fondamentale per il «progressivo controllo dello strumento della giurisdizione» da parte dello Stato è l'istituzione di una rete di tribunali composte, in misura sempre crescente, «da giudici di professione, scelti e stipendiati dalla corona, e perciò dipendenti dal potere centrale in misura ben più diretta e cogente rispetto ai giudici signorili o feudali».

evidenziarsi anche la **posizione dialettica del giurista dotto** - e del ceto cui appartiene - in questo processo²⁰⁴. Il filo degli avvenimenti mostra come, pur mettendosi a disposizione del Duca, Ippolito Marsili eserciti le sue cariche curandosi (nel contesto di un rapporto che presenta sfumature interessanti)²⁰⁵ di mantenere l'**autonomia professionale** caratteristica del giurista **di stampo medievale**²⁰⁶: le sue cariche non assumono, appunto, una fisionomia burocratica; la fiducia accordatagli per l'incarico diplomatico luganese si spiega, come detto, con i rapporti già stretti dal criminalista nel Ticino - rapporti tutt'altro che 'organici', peraltro, dato che lo legheranno ad un capitano di ventura; soprattutto, l'impegno di Marsili negli affari pubblici è continuamente 'spezzato' dalla docenza nello Studio bolognese, cingendosi i due aspetti professionali in un vincolo molto intenso, che ora andiamo ad analizzare.

5.3. *L'intreccio fra magistrature ed insegnamento*

Se riprendiamo in mano lo schema delle condotte universitarie²⁰⁷, e le confrontiamo con gli incarichi politici e giurisdizionali, si nota come Marsili si dedichi ad entrambi i versanti con notevole assiduità, alternandosi frequentemente fra l'uno e l'altro. Talvolta gli impegni sembrerebbero addirittura sovrapporsi, sollevando qualche perplessità sui tempi e i modi in cui possano essersi svolti.

Le prime magistrature (vicario del capitano di Lugano, 1480, vicario generale del Duca, 1481) sono esercitate, come detto, poco dopo la laurea (12 gennaio 1480) e prima di intraprendere le *lecturae*. Queste cominciano nell'autunno 1482, con i primi due anni di insegnamento del *Corpus iuris*, protratto fino all'estate 1484: nel 1483, però, Marsili dovrebbe trovarsi a Faenza, come vicario del podestà.

²⁰⁴ Evidenziano la persistenza di siffatta dialettica, e dello spazio di autonomia della classe giuridica, PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 293-96; CHITTOLINI 1991, p. 35.

²⁰⁵ Sarebbe interessante, infatti, capire come si sia formato questo rapporto fra Marsili e il Ducato. Ad esempio, sarebbe interessante sapere qualcosa di più dell'incarico di vicario generale del Duca, *officium* molto centrale, occupato in giovane età, a cui però non è seguita una progressione di carriera: questo potrebbe essere stato un terreno di confronto/scontro fra l'apparato sforzesco, da un lato, e la mentalità, le ambizioni di Marsili: fu considerato non 'all'altezza' di una carriera nell'amministrazione? o non adatto, perché considerato poco 'controllabile'? E Marsili, si era mostrato riluttante? o si era dovuto adeguare alla riluttanza dei suoi superiori?

²⁰⁶ In tema v. BELLOMO 1997, pp. 501-13; ID 2002, pp. 325-32.

²⁰⁷ *Supra*, § 4.2.

A questo punto bisogna giovare del supporto di altre tipologie di documenti, perché i Rotuli - il problema ci si era posto riguardo alla morte del giurista²⁰⁸ - ci informano solo della condotta assegnata al lettore, e non del suo effettivo e/o integrale svolgimento. Informazioni a riguardo devono cercarsi nei **Quartironi degli stipendi**²⁰⁹, i documenti che registrano i pagamenti dei corsi effettivamente svolti, versati in quattro rate trimestrali - *distribuzioni* - organizzate secondo quest'ordine²¹⁰:

- 1^a distribuzione, effettuata a gennaio: relativo alle lezioni di ottobre, novembre, dicembre dell'anno precedente;
- 2^a distribuzione, ad aprile: gennaio, febbraio, marzo dell'anno corrente;
- 3^a distribuzione, a luglio: aprile, maggio, giugno;
- 4^a distribuzione, ad ottobre: luglio, agosto (settembre è vacanza)²¹¹.

Ogni distribuzione evidenzia le eventuali assenze del docente, riportando - ma con qualche discrasia - le risultanze dei 'registri' delle cd. **Appuntazioni dei lettori**²¹², strumento di verifica dell'effettivo svolgimento delle lezioni che si traduce, in caso di assenze, nella decurtazione di parte del salario²¹³. Bisogna subito avvertire che quest'ultima fonte, almeno per gli anni che ci interessano, non si presenta in modo molto organico²¹⁴, né appunto è priva di incongruenze con i Quartironi; purtuttavia, risultano essenziali per dare contorni più precisi ai movimenti del nostro personaggio.

²⁰⁸ *Supra*, § 2.1.

²⁰⁹ *Ibidem*. I Quartironi degli stipendi dell'*Alma mater* sono reperibili in ASBo, Riformatori dello Studio, buste 33-46 denominate *Quartironi degli stipendi*, relativi agli anni 1465-1793; cfr. *L'archivio dei Riformatori dello Studio. Inventario*, a cura di C. SALTERINI, Bologna 1997, pp. 38-65.

²¹⁰ Si tratta di un ordine di massima: vi sono casi in cui i mesi di riferimento subiscono alterazioni.

²¹¹ *Infra*, nt. 220.

²¹² Le *punctationes*-appuntazioni relative allo Studio di Bologna sono conservate in ASBo, Riformatori dello Studio, nei fascicoli 50-56 denominati *Appuntazioni dei lettori*: il fascicolo 50, che ci riguarda, copre (con molte lacune) gli anni 1465-1526; la serie riprende poi solo dall'anno 1702, e con continuità fino al 1800 (fascicoli 51-56); cfr. *L'archivio dei Riformatori dello Studio. Inventario*, a cura di C. SALTERINI, Bologna 1997, pp. 76-137.

²¹³ Appositi *punctatores*, arruolati dallo Studio, avevano il compito di vigilare sulla presenza dei docenti a lezione, registrandone le eventuali assenze; cfr. CAVINA 1998, p. 151. Sull'origine della *punctatio* (che muove in realtà dall'esigenza di selezionare e controllare le parti dei libri legali oggetto delle lezioni) v. BELLOMO 1992, pp. 192-96.

²¹⁴ Non si tratta, infatti, di veri e propri registri: le appuntazioni sono segnate su fogli sparsi (o fascicolati in modo approssimativo), e non sempre con un ordine riconoscibile; ricomprendono artisti e legisti insieme; inoltre, i documenti presentano molte lacune, a volte di diversi mesi consecutivi. Ad es. in ASBo, Riformatori dello Studio, 50 *Appuntazioni dei lettori*, 1484-1491, mancano le *punctationes* dei mesi settembre-dicembre 1488, poi ancora da ottobre 1489 ad agosto 1490, e così via.

E dunque, si è visto che ad ottobre (o forse a luglio?) del 1483 il criminalista si trova con buone probabilità a Faenza. Che ne è delle sue lezioni? I Quartironi evidenziano dieci *punctationes* (ogni *punctatio* corrisponde, di regola, ad un giorno di assenza da lezione) sia nel 3° che nel 4° pagamento, fra aprile e settembre²¹⁵; il dato non corrisponde però a quello delle Appuntazioni, che riportano solo due *punctationes* a maggio e a luglio²¹⁶. Con riguardo agli ultimi mesi del 1483, invece, né i Quartironi né le Appuntazioni registrano assenze²¹⁷.

Il quadro non è certo limpido, anche perché non conosciamo gli estremi del vicariato di Faenza; sembrerebbe però che Ippolito, pur con qualche assenza, abbia svolto l'incarico faentino mantenendo l'insegnamento, magari andando e venendo da Bologna - una sorta di 'pendolare', come si dice oggi. Bisognerebbe poi capire se potesse farsi sostituire dai suoi 'colleghi di cattedra'. Le letture degli a.a. 1482/83 e 1483/84 si svolgono *diebus festis*²¹⁸, e sono assegnate a più *doctores*²¹⁹, come d'abitudine: ripartendosi le lezioni, ogni lettore avrebbe certamente avuto tempo da dedicare ad altre attività, riducendo il numero di assenze, e di conseguenza la quantità di decurtazioni dello stipendio. Resta il fatto che Marsili viene pagato in questi mesi, e questo semplice dato dovrebbe - oppure no? - implicare una pur minima presenza nell'ambiente universitario, che giustificasse i suoi emolumenti.

Procediamo oltre. Sono appena iniziate le vacanze successive alla *lectura* del 1483/84 (le lezioni terminavano, di regola, verso metà agosto)²²⁰, e Marsili si trova già a Lugano come *missus* di Ludovico, nella sua seconda esperienza ticinese: come si era visto, il primo documento che attesta la sua presenza è datato 21 agosto 1484²²¹. Qui i documenti dello Studio danno ragione di questo

²¹⁵ ASBo, Riformatori dello Studio, 33 *Quartironi degli stipendi* (1465-1497), 17/1483, c. 61, Terza, e 62, Quarta.

²¹⁶ ASBo, Riformatori dello Studio, 50 *Appuntazioni dei lettori*, 1477-1483, il 25 maggio 1483 Ippolito «non legit» (c. 83); altrettanto il 6 luglio (c. 84).

²¹⁷ Seguendo l'ordine dei pagamenti riportato *supra* nel testo, gli ultimi mesi del 1483 vengono pagati nella 1° *distributio* del 1484: ASBo, Riformatori dello Studio, 33 *Quartironi degli stipendi* (1465-1497), 18/1484, c. 63, Prima. Per le appuntazioni: ASBo, Riformatori dello Studio, 50 *Appuntazioni dei lettori*, 1477-1483, c. 85.

²¹⁸ Come risulta dalla legenda in calce allo schema dei Rotuli riportato *supra*, § 4.2.

²¹⁹ Ad es. la *lectura Codicis de mane diebus festis* del 1482/83 è assegnata, *ex rotulo*, a «D. Petrus Antonius de Pasellis, D. Bernardus de Sassuno, D. Gozadinus de Gozadinis, D. Hippolytus de Marsiliis» (DALLARI 1888-1924, vol. I, p. 117); la cattedra successiva è ripartita fra Marsili e altri due docenti (Ivi, p. 120).

²²⁰ Con riguardo a secoli precedenti BELLOMO 1992, p. 229. Ma le *punctationes* che ho esaminato in archivio (negli anni di insegnamento di Marsili, 1482-1530) si arrestano sempre al mese di agosto.

²²¹ *Supra*, nt. 167.

viaggio: Quartironi e Appuntazioni (pure, nuovamente, con qualche divergenza) comminano parecchie ‘multe’ al giurista per la 4^a distribuzione dell'anno (luglio e agosto)²²², potendosi anche pensare che egli abbia anticipato la fine delle sue lezioni per partire alla volta del Ducato. Nei due anni successivi, poi (1484/85 e 1485/86) non gli vengono affidati insegnamenti - e sarebbe conveniente, allora, pensare che proprio nel 1485/86, al ritorno da Lugano (luglio 1485), Marsili abbia seguito il Sanseverino a Cittadella²²³; niente più di una convenienza, tuttavia, come mostra il caso di Faenza.

Dall'a.a. 1486/87 in avanti, Marsili è regolarmente rotulato e pagato, senza grosse sorprese nelle *punctationes*. Arriviamo così alla magistratura di Albenga. Si è visto che, nei documenti, Marsili risulta presente nel suo ufficio ligure fra l'aprile 1492 e il maggio 1493. Lo troviamo però anche rotulato per gli a.a. 1491/92 e 1492/93; e nei Quartironi i suoi pagamenti sono regolari, senza alcuna decurtazione per assenze²²⁴.

Solo nelle Appuntazioni, e solo parzialmente, rimane traccia della lontananza dalla cattedra. Non per i primi mesi, corrispondenti alla parte finale dell'a.a. 1491/92, nei quali nulla è rilevato sul criminalista²²⁵; dal novembre 1492 all'agosto 1493, invece, si rinvengono numerose *punctationes*²²⁶; in calce alle ultime assenze estive, il *punctator* precisa però che qualche tempo prima, il 9 marzo, «decretum fuit quod per totum praesentem annum [...] debeat eius salarium, non obstante quod non legat»²²⁷. Evidentemente, Marsili aveva trovato un accordo con lo Studio, in modo da poter essere dispensato dalle *lecturae*, e svolgere il suo incarico ad Albenga: come infatti risulta, poi, nei Quartironi.

La circostanza presenta qualche profilo di interesse. Dalle fonti è difficile capire se Marsili fosse sempre assente, o solo ogni tanto; i mesi dell'a.a. precedente, il 1491/92, sono immuni da assenze, nonostante Marsili dovesse già trovarsi ad Albenga; infine, rimane l'incognita del rapporto con i colleghi che condividono la cattedra con lui (v. poco sopra). Comunque, Albenga è decisamente più lontana da Bologna rispetto a Faenza e Cittadella, ed è più

²²² ASBo, Riformatori dello Studio, 33 *Quartironi degli stipendi* (1465-1497), 18/1484, c. 67, Quarta, attesta 40 *punctationes* per i mesi luglio-agosto; ASBo, Riformatori dello Studio, 50 *Appuntazioni dei lettori*, 1484-1491, cc. 89 e 90, 1484, riferisce di 18 assenze nello stesso periodo.

²²³ *Supra*, § 5.1.

²²⁴ ASBo, Riformatori dello Studio, 33 *Quartironi degli stipendi* (1465-1497), 26/1492 e 27/1493.

²²⁵ ASBo, Riformatori dello Studio, 50 *Appuntazioni dei lettori*, 1492-1506, cc. 132-135, da aprile ad agosto 1492 non compare il nome di Marsili fra le *punctationes*.

²²⁶ *Ivi*, cc. 136-138.

²²⁷ *Ivi*, c. 137.

difficile immaginare il giudice-docente a fare il pendolare (con l'appennino di mezzo, peraltro). Se poi si ipotizza, come è forse più ragionevole, che egli risiedesse permanentemente ad Albenga, sarebbe interessante capire perché Marsili si sia industriato per conservare, nel 1492/93, una cattedra non certo ben remunerata (il suo salario è ancora di sole 100 lire annuali)²²⁸, dovendo poi ottenere una dispensa per le continue assenze; lo si direbbe, a prima vista, un tentativo di tenersi più porte aperte...

Da quanto detto si può concludere, in ogni caso, che Rotuli, *punctationes* e pagamenti dello Studio bolognese non sempre si presentano in modo perspicuo, rivelando meccanismi interni da tenere in considerazione nella loro analisi.

Ci fermiamo qui. Dopo il vicariato di Albenga - e dopo alcuni anni di assenza dai Rotuli, sui quali però non si hanno notizie - comincia il secondo periodo della vita professionale di Ippolito Marsili, consacrato all'insegnamento, oltre che alla consulenza legale.

Com'è evidente, il rapido esame comparato fra *officia* e *lecturae* del giureconsulto offre spunti molto articolati, che necessiterebbero di autonoma e approfondita indagine. Quanto detto, tuttavia, mi pare sufficiente per trarre alcune conclusioni di carattere generale sul profilo del nostro personaggio.

6. Concludendo: una figura esemplare di giurista di diritto comune

Mi pare che le vicende della vita di Ippolito Marsili, omissivamente considerate, consentano di mettere in rilievo - confermando quanto si era già anticipato²²⁹ - un carattere di fondo della sua figura professionale, ossia la forte compenetrazione, il **legame** pressoché **inscindibile fra le due dimensioni professionali**, fra il foro e la scuola, che riflettono il binomio fra le matrici teoriche e l'applicazione pratica del diritto.

Le fonti disvelano un personaggio intento, negli anni del maggior vigore, a destreggiarsi senza sosta fra podesterie ed aule universitarie (e ad esse deve

²²⁸ ASBo, Riformatori dello Studio, 33 *Quartironi degli stipendi* (1465-1497), 1493. Come ha notato DBGI CAVINA 2013, p. 1286, Marsili non fu mai docente di spicco nell'Università, mantenendo sempre un salario piuttosto basso rispetto ad alcuni colleghi; del resto, è forse proprio della remunerazione come docente che si lamenta nelle sue opere: v. *infra*, cap. 3, soprattutto sub C e sub D.

²²⁹ Introducendo l'indagine sulle vicende professionali del bolognese: *supra*, § 4.1.

aggiungersi l'attività di avvocato e *consiliator*), rincorrendole in modo quasi frenetico - e talvolta, si è visto, dando l'impressione di sovrapporle - come se esse dovessero alimentarsi necessariamente le une con le altre.

Siffatte dinamiche rappresentano in modo particolarmente marcato la **figura del giurista**²³⁰, lo spirito stesso **del diritto comune**, nel 'sistema' in cui esso si incardina. E Marsili, nell'epoca di transizione in cui vive, mi pare interpreti il suo ruolo **tenendone ben saldi i caratteri medievali, pur aprendosi alle sollecitazioni della modernità.**

Con il suo bagaglio di giurista dotto, egli va a cercare impiego nei nuovi *regimina*, trova il 'suo' Principe, ma si mette al suo servizio come professionista della *Respublica iurisconsultorum* - legandosi anche ad un famoso capitano di ventura; si reca nelle grandi città e nelle province più disparate e lontane, nelle vesti di giudice e sindacatore; viene a contatto con le innumerevoli leggi, consuetudini e prassi locali, affinando i propri interessi di criminalista, nei processi di streghe o di personaggi importanti.

Tutte queste esperienze nella *practica*, il nostro *iudex* le inquadra con i propri strumenti, interpretandole - per quanto possibile - *secundum ius commune*. E facendo tesoro di tali esperienze, plasmate con i principi dei *libri legales*, Marsili le porta con sé nella scuola, perché arricchiscano, in un processo circolare, il patrimonio dell'alta cultura giuridica; forte della sua vocazione, si fa interprete delle nuove esigenze della didattica - in particolare del ruolo che la materia penalistica reclama²³¹, di cui tiene per primo l'insegnamento; ma sempre mantenendo l'obiettivo di costruire e aggiornare un diritto universale, fondato sulla ragione.

Questi sono i **lineamenti** che ho potuto scorgere nella figura umana e professionale di Ippolito Marsili; nei loro tratti fondamentali, li troveremo **rispecchiati nella sua opera principale**, la *Practica criminalis Averolda nuncupata*, a cui è dedicata la seconda parte della ricerca.

²³⁰ Sul ruolo del giurista nel diritto comune si vedano in generale M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; A. CAVANNA, *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune (un'occasione di riflessione sull'identità del giurista di oggi)*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 44, 1978, pp. 95-138; A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini (Perugia, 30-31 Ottobre 1976), a cura di D. SEGOLONI, Perugia 1980, pp. 155-66; ora in A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 293-301 M. BELLOMO, *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano 1982, pp. 149-161; M. ASCHERI, *Il 'dottore' e lo statuto: una difesa interessata?*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69, 1996, pp. 95-113.

²³¹ Di questi aspetti parleremo nella seconda parte, cap. 4, in part. § 2.

7. A mo' di appendice: Ippolito Marsili e l'“invenzione” della veglia

Prima di procedere oltre, bisogna soffermarsi su un aspetto della professionalità di Ippolito Marsili che è forse il motivo maggiore, almeno ai giorni nostri, della sua fama - e che concerne una delle sue magistrature: si tratta della paternità della forma di tortura detta *veglia*, o *privazione del sonno*.

La tradizione storiografica, infatti, pur in modo non completamente chiaro, attribuisce proprio a Marsili l'invenzione di questa tipologia di tormento, discreta ma molto efficace, come dimostra la sua diffusione ancora ampia ai giorni nostri, anche se nella forma di una pratica illegale²³². A quanto sembra, è stato Piero Fiorelli ad acquisire la notizia, asserendo che il criminalista bolognese «per primo ebbe l'idea di costringere un esaminato a restare sveglio per quaranta ore di seguito, seduto su una seggiola, con ai fianchi un paio di aguzzini che stessero a sorvegliarlo e non gli lasciassero chiudere un occhio»²³³; ed essa è stata poi ripresa, pur con accenti diversi, dagli autori successivi²³⁴ - talvolta corredata da aspre critiche, forse non del tutto giustificate²³⁵.

Senza entrare nel dettaglio di siffatta tortura, e dei suoi profili etici, qui si vuole solo fare una precisazione riguardo alla paternità marsiliana²³⁶.

Per quanto ne sappiamo, prima di Marsili il tormento della veglia non è attestato nella prassi giudiziaria né nella letteratura sui *maleficia*; pertanto, non sembra dubitarsi che sia stato effettivamente il bolognese ad introdurla nel panorama giudiziario di diritto comune. Osservando bene le fonti, tuttavia, **sembra doversi escludere** che egli sia ‘inventore’ della veglia nel senso **che l'abbia ‘escogitata’**, che essa sia frutto - come dice Fiorelli - di una «idea» di

²³² È noto come la privazione del sonno si una delle ‘tecniche di interrogatorio’ illegittime utilizzate in contesti particolarmente sensibili, come l'attività di contrasto al terrorismo. V. ad es. il *Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program* del *Select Committee on Intelligence* del Senato degli U.S.A. del 13 dicembre 2012, relativo alle detenzioni seguite agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001; il testo è reperibile *online*. Ma già FIORELLI 1953, p. 201, rimarcava il suo largo utilizzo negli uffici di polizia.

²³³ FIORELLI 1953, p. 200. Questa è la forma ‘base’ della tecnica della provazione del sonno, descritta da Marsili; nel tempo, poi, se ne conosceranno forme più articolate ed ‘esacerbate’, come ad es. il suo affiancamento al cd. cavalletto: ivi, pp. 202-03.

²³⁴ CORDERO 1985, pp. 291-92, nt. 7; DBI PALLOTTI 2008, p. 766 si limita a ricordare il «disciplinamento» della veglia da parte di Marsili; ancora più cauto DBGI CAVINA 2013, p. 1286, che parla di un «interesse» del giurista per questo tipo di tormento.

²³⁵ V. CORDERO 1985, pp. 291-92, nt. 7; sulla misura eccessiva di tali critiche v. SBRICCOLI 2004, pp. 106-07, nt. 38. Cfr. anche FIORELLI 1953, p. 201, nt. 66.

²³⁶ Devo ringraziare, in merito, il prof. Cavina, che mi ha suggerito di verificare la circostanza.

Marsili. Il giurista ci racconta della veglia in un passo del suo *De questionibus*, il commento all'omonimo titolo del Digesto (D.48.18) dedicato appunto ai tormenti²³⁷. Il passo, che si inserisce nell'esposizione dei vari *genera tormentorum* - e che Fiorelli (la cosa è singolare) riporta per esteso²³⁸ - inizia così:

Aliud est tormentum quo saepe usus sum contra obstinatos et contra non timentes tormenta: et vere nemo ita ferox invenitur, qui huic tormento possit resistere: et est tormentum non laedens corpus, tamen est maximae potentiae: et antequam de ipso fecissem experientiam, videbatur mihi potius res ridiculosa quam tormentum: quod tormentum tale est²³⁹;

andando poi a descriverne il funzionamento. Come si vede chiaramente (ed il prosieguo del brano lo conferma) il giurista non asserisce affatto che la peculiare tecnica di cui parla sia opera del suo ingegno. Ed anzi, dalle sue parole si evince con altrettanta chiarezza proprio il contrario: prima che ne facessi uso, dice Marsili, «videbatur mihi potius res ridiculosa quam tormentum» - evidentemente perché non si presentava nella forma tradizionale di un'afflizione fisica; dal che si deduce, appunto, che egli era venuto a conoscenza di questa modalità di *quaestio* da altri (mostrando, sulle prime, qualche perplessità sulla sua efficacia), e non l'aveva invece escogitata lui stesso.

Il termine **'inventio'** - che nel brano esaminato non compare - è invece usato dai giuristi successivi al bolognese. In particolare, Paolo Grillandi, nel suo *Tractatus de quaestionibus*²⁴⁰, ricordando le tipologie di tormenti descritte da Marsili, riguardo alla privazione del sonno afferma che «vero noviter ipse [Marsili] invenisse asserit»²⁴¹; e parole simili si trovano nella *Praxis et theorica criminalis* di Farinacci²⁴².

È proprio da questi giuristi che Fiorelli sembra aver ricavato la convinzione dell'attribuzione dell'idea al nostro autore²⁴³; e tuttavia, qui la parola **'inventio'** sembra doversi interpretare nel senso di **'ritrovamento'**. Che così in effetti la

²³⁷ Su quest'opera v. *infra*, cap. 3, sub G.

²³⁸ FIORELLI 1953, p. 200, nt. 64.

²³⁹ MARSILI 1564, f. 16r, ad D. 48.18.1, l. prima *In criminibus*, tit. *De quaestionibus*, n. 76. FIORELLI 1953, p. 200, nt. 64, riporta invece «n. 27 [55]».

²⁴⁰ Si tratta di *Pauli Grillandi Castilionis florentini, De quaestionibus et tortura tractatus*, in *Tractatus diversi super maleficiis nempe D. Alberti de Gandino. Bonifacii de Vitalinis. Pauli Grillandi. Baldi de Periglis, Iacobi de Arena*, Venetiis 1560.

²⁴¹ Ivi, p. 626, q. 2, n.1.

²⁴² FARINACCI 1597, p. 610, q. 38, n. 70: descrivendo la veglia, si afferma che Marsili, «ut ipse testatur, videtur fuisse inventor huius tormenti». Su Prospero Farinacci, di cui avermo modo di occuparci diffusamente, v. *infra*, cap. 4, § 3.4, nt. 112.

²⁴³ V. l'andamento delle pp. 200-01 di FIORELLI 1953, ed in part. p. 200, nt. 63.

intendessero Grillandi e Farinacci è difficile dirlo, e tuttavia è proprio questo che sembra ricavarsi del quadro delle fonti: ossia che Marsili si sia imbattuto in una prassi locale, e l'abbia per primo 'formalizzata' ed inserita nel circuito del diritto comune.

Resterebbe da capire la **storia antecedente** a questa 'inventio'. Dal succitato passo del *De quaestionibus* si evince con grande probabilità che Marsili sia venuto a conoscenza della veglia nell'esercizio della sua funzione di capitano a Lugano²⁴⁴; la questione, allora, sfocia nelle prassi del territorio ticinese, in cui non sarebbe facile muoversi.

D'altro canto, di siffatta pratica esiste in realtà un'attestazione precedente il nostro giureconsulto. Siamo però molto indietro nel tempo, e fuori dall'ambito giuridico: si tratta della vicenda di **Perseo** (213-166 a. C.) ultimo **re di Macedonia** prima della conquista da parte di Roma. Diverse fonti dell'epoca, infatti, testimoniano che il re, sconfitto e imprigionato, fu sottoposto proprio alla privazione del sonno, anche se con un fine diverso: essendogli stata promessa salva la vita nelle trattative per la resa, i romani, «astuti e inventori di perfidie [...] d'insonnia lo fecero morire»²⁴⁵

Non si tratta di una tortura, ma di una pena (anche se, in questo caso, inferta al di fuori di un procedimento giudiziario). Come è noto, tuttavia, fra le due cose vi sono notevoli influenze²⁴⁶, e in ogni caso l'idea afflittiva che ne sta alla base è la stessa. Sarebbe interessante - anche se di enorme difficoltà - indagare meglio il percorso storico di quest'idea, che dalla Macedonia di Perseo al Ticino di Ippolito Marsili agli odierni strumenti investigativi ha mostrato di esercitare un duraturo, inquietante fascino fra i meccanismi repressivi.

²⁴⁴ MARSILI 1564, f. 16r, ad D. 48.18.1, l. prima *In criminibus*, tit. *De quaestionibus*, n. 76: la circostanza non è affermata espressamente; tuttavia, subito dopo aver descritto le modalità della veglia, il giurista asserisce di averne fatto uso «in duabus foeminis maleficiis, dum eram Capitaneus Vallis Luganae». E subito prima, descrivendo un'altra modalità particolare di tortura, l'aveva parimenti ricondotta ad un'esperienza in terra ticinese (ivi, ff. 15v-16r).

²⁴⁵ Così recita la cd. *Lettera di Mitridate*, attribuita al celebre Re del Ponto, e la circostanza è confermata in altre fonti: v. *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung begonnen von Georg Wissowa*, 19.1, p. 1021.

²⁴⁶ FIORELLI 1953, passim, e spec. pp. 43-44, 223 ss..

Capitolo 3. Le opere

Esaurita la trattazione delle vicende familiari, personali e professionali di Ippolito Marsili, chiudiamo la prima parte della ricerca offrendo un quadro sintetico delle sue opere.

Come ha puntualizzato di recente Marco Cavina, «una puntuale ricostruzione delle vicende editoriali dell'opera di Marsili attende ancora di essere compiuta»¹. In effetti, il criminalista ha lasciato una produzione vasta, oggetto spesso di edizioni composite, e complicata dagli strani nomi con cui alcune opere sono identificate: l'autore infatti, come noto, aveva l'abitudine di intitolare le sue fatiche con il nome del dedicatario del lavoro stesso²; nella tradizione storiografica, poi, si sono così accumulati elenchi parziali e privi di grande organicità.

Si è cercato allora di dare un po' d'ordine a questo materiale: non ci si è potuti addentrare, per motivi di tempo, nel dettaglio dei percorsi editoriali delle singole opere; si è però proceduto a compilare un catalogo il più possibile completo e ordinato delle opere attribuibili al criminalista bolognese. Ogni opera è identificata per mezzo di una lettera dell'alfabeto; di essa si danno il titolo, il testo del frontespizio, alcune edizioni di riferimento, l'indicazione sintetica del contenuto e, dove possibile, la datazione.

Ad integrazione dell'indagine sulle opere, ho verificato la presenza di eventuali **manoscritti** reattivi all'opera di Marsili, con riferimento però al solo patrimonio documentario di Bologna: nei tre fondi principali che lo costituiscono - Biblioteca Universitaria³, Biblioteca dell'Archiginnasio⁴, Biblioteca del Collegio di Spagna⁵ - non si sono rintracciati manoscritti attribuibili al giurista.

¹ DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

² Cfr. CORDERO 1985, pp. 295-96, nt. 9.

³ L. FRATI, *Indice dei codici latini conservati nella Regia Biblioteca Universitaria di Bologna*, Firenze 1909. Per completezza, si sono consultati anche i volumi - relativi ai codici italiani di questa biblioteca - degli *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia. Opera fondata dal Prof. G. Mazzatinti*, L.S. Olschki, Firenze, voll. XV, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXV, XXVII.

⁴ V. i volumi relativi a questa biblioteca degli *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia. Opera fondata dal Prof. G. Mazzatinti*, L.S. Olschki, Firenze; per i mss. serie A: voll. XXX, XXXII, XXXVI, XL, XLIII, XLVII; per i mss. serie B: LIII, LXIX, LXXV, LXXIX, LXXXII, LXXXVI, CI, CII, CV, CXVI; per i mss. dell'Archivio Gozzadini: voll. LXV, LXVI; per i mss. del fondo Malvezzi: voll. XC, XCII. V. anche L. FRATI, *Opere della bibliografia bolognese*, Bologna 1888-89 (riproduzione anastatica, Bologna 1979).

⁵ Raccolti in *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, studiati e descritti da D. MAFFEI, E. CORTESE, A. GARCÍA Y GARCÍA, C. PIANA, G. ROSSI, Milano 1992 (*Orbis academicus*. Saggi e

1. *Lecturae/commentaria e repetitiones*

In questa tipologia di produzione letteraria, sono presenti tre opere ascrivibili al genere *lectura/commentum*, e cinque *repetitiones*. In merito abbiamo già effettuato alcune considerazioni, trattando della docenza universitaria di Marsili⁶.

A) ARAGONA - DE PROBATIONIBUS (Lugduni 1528)

Hippolytus de Marsiliis. Disertissimi viri Iuris utriusque professoris necnon interpretis domini Hippolyti de Marsiliis bononiensis Egregia Repetitio Rubrice Codice De probationibus, Lugduni 1528.

Ed. omologa: Jenae 1586.

Si tratta della *repetitio* alla rubrica *De probationibus* del **Codice** (C.4.19).

L'*incipit* (f. 3r) è datato **1° novembre 1505**. L'*explicit* (f. 51r-v) è invece privo di data.

L'opera prende il nome dall'Arcivescovo di Saragozza e di Valencia **Alfonso d'Aragona**, figlio illegittimo di Ferdinando II Re di Napoli e di Sicilia. Non si hanno notizie del rapporto fra l'Arcivescovo e Marsili, il quale comunque nella dedica afferma di non averlo mai conosciuto di persona («etsi te coram vidi nunquam», dedica, p. non num., pr.).

Nell'*explicit* dello scritto, affidando l'opera alla clemenza divina, Marsili auspica che essa possa rimanere **al riparo dalle critiche malevole**, in quanto «non me latet multos invidios fore et detractores: qui meum Opusculum seu Repetitionem non caritate ac benignitate ut deceret sed potius mordaci quodam livore carpere et redarguere conabuntur». Un tratto stilistico non certo inusuale, quest'ultimo⁷; tuttavia, considerando le apparenti criticità nei rapporti di Marsili con l'ambiente professionale⁸, si può pensare che il passo sottenda un **genuino scontento** del giurista, che infatti troverà espressioni più aggravate negli anni successivi (*infra*, sub D e sub H).

Curiosamente, l'intero brano, che si diffonde nella condanna dei *detractores*, si ritrova identico nel *De quaestionibus* (*infra*, sub G).

documenti di storia delle università, V).

⁶ *Supra*, cap. 2, § 4.3.

⁷ Simili dichiarazioni si trovano spesso nelle opere giuridiche del diritto comune; è celebre, in questo senso, il prologo dell'*Ars notarie* di Salatiere.

⁸ V. *retro*, cap. 2, in part. § 3.3; ed in questo capitolo v. sub D e sub H.

B) GRASSEA - FF. DE SICARIIS, DE PARRICIDIIS, DE FALSIS (Venetiis 1526)

Brassea. Excellentissimi ac toto orbe terrarum famosissimi V.I.interpretis.d.Hippolyti de Marsiliis commentaria super titulis ff. Ad legem corneliam de sicariis. Ad legem pompeiam de parricidiis. Ad legem corneliam de falsis. Cum additionibus per eundem auctorem noviter in lucem sub hoc signo editis. Una cum summariis novissime compositis. Et cum repertorio, Venetiis 1526.

Ed. omologa: Lugduni 1531.

N.B.: in entrambe le edizioni consultate il titolo sul frontespizio è “**Brassea**” e non “**Grassea**”. Considerando che il dedicatario dell'opera è il Cardinale bolognese Achille Grassi⁹, l'abitudine di intitolare le opere col nome del dedicatario non sembra lasciare dubbi sul fatto che “Brassea” sia un semplice errore di stampa, pur reiterato.

È questa l'unica opera che risulta con chiarezza essere stata oggetto di una *lectura* universitaria, quella del celebre insegnamento di diritto criminale inaugurato nel 1509. Si tratta della lettura di **tre titoli consecutivi** dei *libri terribiles* del **Digesto**, ossia: *Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis* (D.48.8), ff. 2r-25r; *Ad legem Pompeiam de parricidiis* (D.48.9), ff. 25r-27v; *Ad legem Corneliam de falsis et de senatusconsulto Liboniano* (D.48.10), ff. 27v-38v.

Che si tratti di un corso - e **concepito unitariamente** sulla base dei tre titoli - si evince dalla struttura del componimento. Così Marsili apre la *lectura* (f. 2r):

Deputatus hoc anno 1509 Ego Hippolytus de Marsiliis I.V.Doctor Bononiensis per Reverendum Dominum Legatum seu eius viceregentem et per magnificos reformatores huius almi studii bononiensis necnon per magnifica regimina eiusdem civitatis ad lecturam quotidianam criminalium per annos quatuor proxime sequentes, lecturam ipsam [...] suscepi.

Subito oltre, si precisa: «qua lectura suscepta mihi eligi titulum ff. ad legem corneliam de sicariis tamquam titulus inter alios materiam criminalem continentes utilior ceteris».

Si passa così al commento delle leggi prescelte. I tre titoli si susseguono uno dopo l'altro, **legati esplicitamente nella trattazione**. Nell'*explicit* della lettura al titolo *de parricidiis*, ad esempio, si legge: «trasseram me ad titulum de falsis et solum legam aliquas leges» ecc. (f. 27v); e alla fine di quest'ultimo, si conclude:

⁹ Su Achille Grassi v. DBI, voce *Grassi, Achille*, a cura di S. TABACCHI, vol. 58, 2002, pp. 587-91.

«quoniam supervenit tempus vacationum et quietis huius anni, idcirco finem facio huic presenti lecture» (f. 38v).

In alcune edizioni, l'anno di inizio del corso (1509) è riportato erroneamente. Nell'edizione Lugduni 1531, ad esempio, si legge «159»¹⁰; analogamente, il 1519 attestato da Fantuzzi come data di inizio della *lectura criminalium* - ne abbiamo parlato *supra*¹¹ - deriva con ogni probabilità (salva la possibile svista nella lettura) da un errore nelle edizioni che l'erudito afferma di aver consultato (Bononiae 1517 e Francofurti 1624, che io non ho rintracciato)¹².

C) DE RE IUDICATA (Lugduni 1533)

Aurea subtilissimi iuricon. legum Monarche Do. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis Repetitio.l.de unoquoque.ff.de re iudicata cum additionibus per eundem authorem noviter in lucem sub hoc signo [...] editis, una cum summariis novissime compositis, necnon cum repertorio, Lugduni 1533.

Dell'opera esiste una pubblicazione congiunta con il *De raptu virginum*: Lugduni 1528, Lugduni 1531.

Si tratta di una *repetitio* alla **legge De unoquoque** del **titolo De re iudicata** del **Digesto** (D.42.1.7).

L'*incipit* (f. 1v) non contiene indicazioni introduttive (l'edizione congiunta con il *De raptu virginum*, invece, riporta il **1518** come data della *repetitio*; v. ed es. l'ed. Lugduni 1528, f. 36r). L'*explicit* (ff. 27v-28r) è attestato « ex studio meo Bononiae, **die ultimo Iunii 1518**» («Iulii» nell'edizione congiunta, es. Lugduni 1528, f. 56v).

Anche qui il criminalista chiude l'opera su una nota amara, in questo caso accennando alla **scarsa gratificazione economica** del notevole impegno profuso nel lavoro: la *repetitio*, infatti, si aggiunge «aliis operibus sudoribus laboribus vigiliis et lucubrationibus meis continuis in quibus continue versor. Male tamen et piissime remuneratus» (f. 28r).

¹⁰ MARSILI 1531, f. 2r.

¹¹ Cap. 2, § ?, nt. ?.

¹² FANTUZZI 1786, p. 282, nt. 18; le due edizioni sono precisate a p. 285, nell'elenco delle opere di Marsili.

D) RANGONA - DE FIDEIUSSORIBUS (Lugduni 1529)

Rangona. Solennis et pene divina utriusque Iuris Doctoris ac interpretis profundissimi domini Hippolyti de Marsiliis Bononien. Repetitio rubrice.ff.de fideiussoribus. Cum additionibus per eundem autorem noviter in lucem sub hoc signo [...] editis. Una cum summariis novissime compositis. Et cum repertorio, Lugduni 1529.

Edd. omologhe: Venetiis 1526, Lugduni 1531.

L'opera si trova anche in alcune edizioni miscellanee in tema di fideiussioni, crediti, assicurazioni¹³.

Si tratta della *repetitio* alla rubrica ***De fideiussoribus*** del **Digesto** (D.46.1).

L'*incipit* (f. 3r) è privo di data. L'*explicit* (f. 56v) è collocato al **7 febbraio 1520**.

Nelle succitate edizioni composite che lo contengono, lo scritto è denominato “*Tractatus de fideiussoribus. Sumptus ex repetitione rubricae ff. eodem*”; non si tratta, tuttavia, di un effettivo *sumptus* della *repetitio*, poiché il testo è il medesimo: il diverso titolo è probabilmente dovuto alla riconduzione dell'*opus* sotto il ‘marchio’ editoriale del *tractatus*.

L'opera è dedicata al condottiero modenese Guido Rangoni, parente dei Bentivoglio Signori di Bologna¹⁴.

È in questo scritto che l'insoddisfazione del giurista bolognese nei confronti della scienza e della pratica del diritto raggiunge il culmine, con la **celebre invettiva**, pronunciata a conclusione della *repetitio* (ff. 55v-56v), **contro lo stato** - a suo dire disastroso - **della giustizia dei suoi tempi**¹⁵.

¹³ Ad es.: *Tractatus de fideiussoribus, privilegiis creditorum, excussione bonorum, discussionibus, debitore suspecto et fugitivo, carceribus, represaliis, sequestris et sequestrationibus, diversorum auctorum, quorum catalogum sequens indicat pagina. Preter diligentem recognitionem accesserunt Summaria et Index rerum verborumque locuplentissimus, et hac postrema editione varietate typorum distinctus*, Coloniae Agrippinae 1607. Il volume contiene, oltre al *De fideiussoribus* di Marsili (pp. 4-234), il *Tractatus de excussione bonorum* di Iacopo d'Arena, il *De carceribus* di Baldo degli Ubaldi, ed altri. Similmente, COLLI 2003, p. 203, n. 107, ha segnalato la presenza dell'opera del bolognese all'interno di «*Selecti Tractatus iuris varii in materia assicurationis*, Venetiis, 1580, p. 237-285». In entrambi questi esempi, la *repetitio* prende il nome di *Tractatus de fideiussoribus. Sumptus ex repetitione rubricae ff.eod. Claris. I. C. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis* (ed. succitata Coloniae Agrippinae 1607, p. 4; COLLI 2003, p. 203).

¹⁴ Sul personaggio v. G.C. MONTANARI, *Guido Rangoni. Un Condottiero fra evo medio e moderno*, Modena 2005.

¹⁵ Riportata quasi integralmente da FANTUZZI 1786, pp 283-84. Ricordano il brano anche DBI PALLOTTI 2008, p. 766; DBGI CAVINA 2013, p. 1287.

L'opera mia - dice Marsili - viene alla luce in tempi tristi, in cui «nulla regnat nec viget iustitia», ed anzi essa è stata «eradicata, extirpata» tanto che «nec ulterius semen eius reperitur»; la «caeca voluntas» guida i comportamenti di chi regge le sorti delle *res publicae*, ed in particolare di molti giudici, i quali agiscono «ex cervice [eorum] contra ius, iustitiam, aequitatem» - specialmente, ciò che è ancor più grave, nelle materie criminali, dove in gioco c'è la vita dei rei, ed i magistrati, invece, «sitiunt humanum sanguinem».

In questa situazione, allora, conviene lasciar perdere l'arte del diritto: ci si dedichi ad altre professioni, continua il Nostro, arrivando ad ammonire i padri affinché «revocent eorum filios a studiis», e addirittura gli stampatori a fermare i torchi.

Del resto, al giorno d'oggi, dalla professione forense nemmeno si trae la giusta remunerazione (aspetto cui Ippolito era sensibile, come vedremo)¹⁶: ed anzi, coloro che tanto impegno mettono nella scienza giuridica non raramente poi «eorum patrimonia et acquisitas perdent, et pervenient nedum ad paupertatem, se etiam ad inopiam, et fame peribunt»; risultando, nel complesso, perfino «deterioris conditionis omnibus aliis artificibus», quali «cerdones barbitonsores et similes», i quali, pur «vilissimi et abiecti», quanto meno «ex sudore suo vescuntur pane suo».

Un quadro fosco, quello che disegna il criminalista, certamente aggravato dalle sue frustrazioni professionali; e tuttavia, le parole di Marsili riprendono motivi già presenti nella cultura tardomedievale, e destinati a consolidarsi in quell'atteggiamento di critica diffusa nei confronti della giurisprudenza e del ruolo del giurista che avrà ampia eco nella cultura moderna¹⁷. Il contributo di Marsili sul tema, poi, si mostra particolarmente significativo, provenendo da un addetto ai lavori, e meriterebbe forse un approfondimento in altra sede.

Assumendo toni ancora più gravi, infine, la nota si chiude con un'esortazione che tradisce, frammista alla critica della sua professione, l'inquietudine tutta personale di un uomo non più giovane, che fa i conti con il proprio passato, con le proprie scelte, con la propria vita: teniamo in considerazione quel che vengo dicendo - Marsili si include fra i destinatari del suo discorso - affinché «vita seu tempus quod superest expendamus et conteramus circa utiliora: ne senectus et inopia simul finaliter nos reperiat infelicissimos».

¹⁶ *Infra*, parte seconda, cap. 2, § 1.5.

¹⁷ Sulla cd. ideologia antigisprudenziale v. CAVANNA 1979, pp. 193 ss.; ID 2005, pp. 39-42; BIROCCHI 2002, pp. 22 ss.

E) DE RAPTU VIRGINUM (Venetiis 1526)

Solennis et pene divina Commentaria preclarissimi.VI.Doctoris ac interpretis profundissimi domini Hippolyti de Marsiliis Bononiensis super lege unica.C.de raptu virginum. Una cum summariis novissime compositis. Et cum repertorio, Venetiis 1526.

Dell'opera esiste una pubblicazione congiunta con il *De re iudicata* (v. poco sopra): Lugduni 1528, Lugduni 1531.

Nonostante il frontespizio e l'*incipit* indichino un *commentum*, sembra trattarsi di una *repetitio* - com'è qualificata nell'*explicit* - alla **legge unica** (denominata **Raptores**) del **titolo *De raptu virginum seu viduarum necnon sanctimonialium*** del **Codice** (C.9.13.1).

L'*incipit* (f. 2r) è privo di data; l'*explicit* (f. 14r) porta la data del **17 maggio 1521**.

L'opera è dedicata a Gregorio Gheri, giurista e politico pistoiese¹⁸; a differenza degli altri scritti di Marsili, tuttavia, questo non prende il nome dal dedicatario.

In questo testo, la vena polemica di Marsili sembra iniziare a placarsi, almeno osservando *incipit* ed *explicit*: in questi, infatti, non si trovano più - nemmeno stringate - le lamentele che abbiamo visto nelle opere precedenti. Così come non si troveranno nelle opere successive.

F) AVOGADRA (Lugduni 1529)

Avogadra. Solennis et pene divina Utriusque iuris doctoris ac interpretis profundissimi domini Hippolyti de Marsiliis Bononien. Lectura super titu.C.ad legem corneliam de sicariis. Cum additionibus per eundem autorem noviter in lucem sub hoc signo [...] editis. Una cum summariis unicuique legi novissime compositis. Et cum repertorio, Lugduni 1529.

Edd. omologhe: Venetiis 1526, Lugduni 1531.

Nonostante il frontespizio (in tutte le edizioni consultate) non vi faccia riferimento, si tratta in verità di due scritti diversi.

L'opera denunciata nel frontespizio è una *lectura* - l'*incipit* dice *commentum* - del **titolo *Ad legem Corneliam de sicariis*** del **Codice** (C.9.16, da non

¹⁸ Su Gregorio Gheri v. DBI, voce *Gheri, Gregorio*, a cura di A. GIUSTI, vol. 53, 2000, pp. 653-57.

confondersi con l'omonimo titolo del Digesto oggetto della prima *lectura* della Grassea).

Questo primo componimento non è datato: né l'*incipit* (f. 2r) né l'*explicit* (f. 24v) forniscono informazioni al riguardo. Allo stesso modo, non si reperiscono indicazioni concernenti la sua proposizione all'uditorio, il che fa dubitare del fatto che l'opera abbia un'origine didattica.

In calce alla lettura/commento si trova però anche una *repetitio* - finora non segnalata - della **legge finale** (denominata *Extra territorium*) del **titolo De iurisdictione omnium iudicum** (ed. crit. *De iurisdictione*) del **Digesto** (D.2.1.20).

Questa *repetitio* si segnala per il fatto - certamente singolare - di riportare due date diverse: l'*incipit* (f. 25r) attesta infatti il giorno **1° agosto 1524**, mentre l'*explicit* (f. 47v) il **14 giugno 1525**; le due date si ritrovano identiche nelle altre edizioni sopra riportate. La circostanza è certamente singolare, e di non agevole spiegazione: data anche la notevole lunghezza dello scritto (più di venti *folia*), potrebbe trattarsi - ne abbiamo parlato riguardo all'insegnamento di Marsili¹⁹ - di una *repetitio* 'reiterata' nel corso del tempo, e magari ampliata nei contenuti con l'occasione della reiterazione: l'*explicit*, allora, potrebbe segnalare proprio la riproposizione (con relativo ampliamento) della *repetitio* a distanza di tempo. La questione, tuttavia, andrebbe approfondita in altra sede.

Il lavoro nel suo complesso è dedicato «V.I. Monarce domino Mattheo Avogadro Brixiano» (f. 1v), da cui l'intitolazione.

G) DE QUAESTIONIBUS - GRIMANA (Venetiis 1564)

Hipolyti de Marsiliis Bononiensis I.V. Splendidissimi doctoris ac criminalium studiorum Professoris illustrissimi, elegans et accuratus in titulum ff. de Quaestionibus compilatus Commentarius, in almo bononiensi gymnasio solenniter et summo artificio, atque luculento apparatu ad postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus aeditiones novae accesserunt Additiones. Cum elegantissimis summaris et copiosissimo indice Do. Io. Bap. Ziletti Veneti. quod opus ab eo, cui dicatum est, Grimana cognomine nuncupatur, Venetiis 1564.

Edd. omologhe: Lugduni 1521, Venetiis 1526, Lugduni 1542.

¹⁹ *Supra*, cap. 2, §

L'opera più conosciuta di Marsili, insieme all'*Averolda*. Si tratta di un commento al **titolo *De quaestionibus*** del **Digesto** (D.48.18), dedicato alla materia dei tormenti.

Lo scritto è noto anche (forse soprattutto) come *Tractatus de quaestionibus*: alcune edizioni (fra cui Lugduni 1521, che sempre essere *l'editio princeps*, e Lugduni 1542) gli assegnano infatti proprio questo titolo, forse più appetibile sul mercato editoriale.

L'*incipit* si trova al f. 5v. Come detto *supra*, l'*explicit* (f. 285v-86r) contiene le stesse identiche osservazioni di biasimo nei confronti dei colleghi giuristi, a suo dire inclini a critiche faziose dettate dall'invidia, che si ritrovano nel *De probationibus* (sub A); il che suggerisce - ma è una mera congettura - che le due opere possano essere state scritte nello stesso periodo, e dunque **intorno al 1505** (posto, ovviamente, che questa data, per come si trova nell'*Aragona*, possa prendersi per buona). Come nel caso del primo testo che compone l'Avogadra (*supra*, sub F), non si rintracciano (almeno negli elementi identificativi) indicazioni dell'origine scolastica dell'opera

Il titolo dello scritto deriva dalla dedica al Cardinale Marino Grimani, Patriarca di Aquileia²⁰.

2. Le opere di carattere pratico: *consilia, singularia, tractatus*

In questa sezione sono raggruppate le opere più direttamente legate alle esigenze della pratica.

Con riguardo alla trattatistica, occorre precisare che, fra le opere di Marsili che conosciamo, solo due rientrano nel genere (pur non ben definito, come vedremo)²¹ del *tractatus* come esposizione monografica slegata dall'ordine giustiniano: una di esse è l'*Averolda*, ascrivibile al genere più specifico delle 'pratiche criminali'²²; rimane dunque il *Tractatus bannitorum* (sub L). Come si è visto, le altre due opere conosciute come *tractatus*, *De fideiussoribus* (sub D) e *De quaestionibus* (sub G), sono in realtà *commentaria*²³.

²⁰ Su Marino Grimani v. G. GULLINO, voce *Grimani, Marino*, in *Nuovo Liruti: dizionario biografico dei friulani. 2: l'età veneta. D-M*, Udine 2009, pp. 1380-1381.

²¹ *Infra*, cap. 4, § 3.2.

²² GARLATI 2016, p. 73.

²³ V. però *infra*, § 3, sul *De dignitate et potestate imperatoris*.

Nonostante le diverse opere che comunque vanno (o vanno anche) sotto questo titolo, il nome di Ippolito Marsili non figura negli indici del *Tractatus Universi Iuris*²⁴.

H) CONSILIA (Lugduni 1531, in due volumi).

Vol. 1: *Consilia criminalia D. Hippolyti de Marsiliis. D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis iuris utriusque illuminatoris et modernorum principis Consiliorum criminalium volumina duo artificiose castigata, cum summiis singulis consiliis prepositis, et cum repertoriis copiosissimis et elegantibus sic nuper distributis, et unumquodquam in fronte proprii operis additum sit, feliciter incipiunt. Ac volument primum pulchre sequitur*, Lugduni 1531.

Vol. 2: *Consilia criminalia D. Hippolyti de Marsiliis. Secundum volumen consiliorum criminalium excellentissimi domini Hippolyti de Marsiliis de Bononia Iuris Utriusque doctoris: ex proprio originali transumptum: noviterque summa cum vigilantia castigatum in lucemque editum: cum suo copiosissimo et eleganti repertorio et cum suis summiis ante unumquodque consilium accomodatis feliciter incipit*, Lugduni 1531.

Ed. omologa: Venetiis 1573, in un solo volume.

Marsili fu avvocato e *consiliator* prolifico. La raccolta dei suoi *consilia* ricomprende 137 pareri: ad uno sguardo sommario, le cause trattate appaiono tutte *de maleficiis*, come del resto il titolo suggerisce.

Fra i *consilia* di maggior rilievo si segnalano:

- il n. 1 (vol. 1, ff. 1r-6v): si tratta di un *consilium sapientis*, commissionato nientemeno che dal **Re di Francia**, Luigi XII, nell'ambito di un processo per *crimen laesae maiestatis* nei confronti di un funzionario della corona, accusato di aver tramato per far deporre il Re²⁵. Il *consilium* è datato 25 febbraio 1505 (f. 6v).

- il n. 3 (vol. 1, ff. 11v-13v): è un *consilium pro parte*, redatto contro il bolognese **Cesare Nappi**, accusato di omicidio²⁶. Nell'*incipit* Marsili asserisce, piuttosto seccamente, di essere stato **costretto** ad esprimere il proprio parere **dal**

²⁴ Cfr. G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris*, Milano 1994, in part. pp. 181 ss..

²⁵ FANTUZZI 1786, pp. 284-85; DBI PALLOTTI 2008, p. 766.

²⁶ *Ibidem* in entrambe le opere. Del caso parla DALLA TUATA 2005, I, pp. 404-05, il quale fornisce anche un elenco dei testimoni presentati da una parte e dall'altra.

Senato bolognese (evidentemente per la ‘sensibilità’ politica della questione)²⁷, nonostante il suo proposito di non offrire il proprio patrocinio contro chi fosse stato accusato di crimini capitali: le autorità cittadine, infatti «mihi [...] inunxerunt, ut sub poena ducatorum 50. advocacionem assumere debeam [...] contra dictum ser Caesarem»; per questo motivo il criminalista ha cura di precisare che si ritiene immune da responsabilità per le conseguenze del suo *consilium*, in quanto «facta contra voluntatem ipsius facientis non imputantur ipsi facienti» (f. 12r).

Questo tipo di osservazioni non è inusuale fra i *consiliatores*: in questo caso, tuttavia, non si tratta di una generica lagnanza, ma di una recriminazione diretta e ben circostanziata (‘recettizia’, potrebbe dirsi), che testimonia della scarsa propensione del Nostro a farsi coinvolgere negli affari politici della sua città.

Curiosamente, il *consilium* è datato 2 aprile 1492 (f. 13v, e lo stesso nell’ed. omologa), mentre la cronaca di Fileno dalla Tuata colloca l’episodio dell’omicidio al luglio 1499²⁸.

- i nn. 50 e 51 (vol. 1, ff. 188r-190v) e 51(ivi, ff. 190v-199v): si tratta dei due *consilia* - redatti in favore di un certo “Constantinus de Filicoriis”, accusato di omicidio - che testimoniano di un **duro scontro** fra il nostro giurista e il collega **Tommaso Ferrazzi**²⁹ (*Thomas Feracius de Brixia*), podestà a Bologna negli anni 1514-15³⁰.

Nel primo dei due *consilia* (n. 50), Marsili aveva giudicato gli *indicia* esistenti contro il reo largamente insufficienti per fondare i tormenti; ciononostante, il Ferrazzi - così si apre il cons. 51, ff. 190v-191r - «ex malignitate et innata sua humani sanguinis, nec non ex odio et rabie quam erga me indebite habet» aveva comunque fatto torturare l’inquisito, costringendo il bolognese a ribattere la propria posizione in un nuovo *consilium*. In questo secondo intervento Marsili si mostra davvero infuriato con il giudice, ricoprendolo di impropri e auspicando

²⁷ Il caso era assurdo ad una certa notorietà, coinvolgendo personaggi illustri dell’ambiente cittadino; v. nt. 26. Ad uno sguardo sommario, la vicenda sembra offrire uno spaccato interessante dei rapporti fra politica e giustizia nella Bologna dell’epoca, e meriterebbe un approfondimento in altra sede.

²⁸ DALLA TUATA 2005, I, p. 404.

²⁹ Il bresciano Tommaso Ferrazzi è conosciuto soprattutto per le sue *Cautelae*, pubblicate come *additiones* dell’omonima opera di Bartolomeo Cipolla, o in edizioni miscellanee. Cfr. DBI DI RENZO VILLATA 2013, p. 252.

³⁰ ASBo, ms. *Registro dei podestà e capitani di Bologna*, 1514-15. FANTUZZI 1786, p. 283, riporta il contrasto fra i due giuristi, riconducendolo erroneamente al *consilium* n. 4.

di potersi infine rallegrare nel vederlo sottostare ad un duro giudizio di sindacato³¹.

I) MARIANA - SINGULARIA (Venetiis 1559).

Mariana. Hippolyti de Marsiliis bononiensis V.I.D. celeberrimi Singularia septingenta, tam vetera, nova, quam recentissima, ex postrema authoris recognitione. Quibus, praeter omnium hactenus aeditiones novae accesserunt Additiones plurimae, sub hoc signo [...] praefixae, viris iurisprudentiae studiosis utilitatem non mediocrem allaturae, cum Repertorio dictorum memorabilium aucto supra modum, feliciter exeunt, Venetiis 1559.

Ed. omologa: Venetiis 1585.

Consiste in una raccolta di regole ‘notevoli’ su varie tematiche di carattere eminentemente pratico, disposte senza un ordine preciso ed illustrate brevemente nei loro contenuti principali³². L'opera è una preziosa fonte di informazioni sulla vita di Marsili, il quale spesso indugia, a conclusione del *singulare*, su circostanze o avvenimenti che lo riguardano³³.

Alcune edizioni precedenti testimoniano lo stratificarsi dei *singularia vetera, nova* e dei più recenti (ad es., Lugduni 1531 contiene solo i primi cinquecento).

L'opera prende il nome (ma non in tutte le edizioni) dalla dedicataria, che in questo caso è addirittura la Vergine Maria³⁴.

³¹ Ferrazzi, con il suo comportamento, si mostra «immemor illius infallibilis sententiae, quod ea mensura qua messi fueritis alios remetieretur vobis», e Marsili si augura che «adveniente eius sindacato sibi molestissimo et mihi iocundissimo ultra modum experietur et patietur». Non contento, continua ad insultarlo, prevedendo che anche questo suo nuovo parere sarà inutile, dato che il suo interlocutore «iniustitiam suam immensissimam celet cooperiat et abscondat», e di certo «aliquas rationes fetidas et putridas et innanes invenit, credens se loqui cum aleis, cepis vel poris, qui caput tenent coopertum sub terris»; e così via.

³² Sui *singularia* v. T. WOELKI, *Singularia. Eine fast vergessene Gattung der juristischen Literatur*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, I. *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, a cura di P. MAFFEI e G.M. VARANINI, Firenze 2014, pp. 281-290.

³³ Abbiamo infatti avuto occasione di citare l'opera più volte, trattando della biografia di Marsili: v. ad es. cap. 2, § 3.1, nt. 102, sul suo maestro Alberto Cattani; § 5.1, nt. 241, sulla magistratura di Cittadella.

³⁴ Cfr. FIORELLI 1953, p. 151, nt. 87.

L) TRACTATUS BANNITORUM (Bononiae 1574).

Tractatus bannitorum clarissimi iurisconsulti D. Hippolyti de Marsiliis bononiensis, Bononiae 1574.

Non ho rintracciato altre edizioni dell'opera.

Come si è già detto, si tratta dell'unico effettivo *tractatus* monografico di Ippolito Marsili (insieme all'*Averolda*), relativo alla *materia* del bando.

L'opera si segnala per la sua struttura peculiare. In apertura viene presentato sinteticamente, secondo un modulo diffuso nella letteratura³⁵, un caso giudiziario (forse realmente accaduto, forse di fantasia) relativo al bando di alcuni criminali dalla città di Bologna (p. 1); il testo - detto *Thema* - viene poi sviluppato, come afferma lo stesso autore, «commentando unumquodque verbum ipsius Thematis secundum materiam ipsorum verborum» (*ibidem*).

Siffatto **commento lemmatico**, tuttavia, coinvolge non solo termini di immediata valenza giuridica (ad. es. “bannum”), ma anche parole di senso comune, che vengono analizzate nella loro accezione giuridica (ad es. “intervallo”, “homines”), e altre ancora individuate per la loro funzione grammaticale, osservata nel contesto del linguaggio giuridico (ad es. “in”, “hac”). L'organizzazione dello scritto, che rivela nel nostro giurista anche una decisa, pur limitata, inclinazione filologico-letteraria, a vocazione umanistica, meriterebbe certamente un approfondimento in altra sede.

Degna di nota, riguardo al contenuto, è una singolare considerazione di Marsili relativa alla questione delle **cd. glossae contrariae di Accursio**³⁶, espressa all'interno del commento «In verbo Bononia» (p. 48); dopo aver rilevato alcune di siffatte contraddizioni - concernenti proprio la città emiliana - l'autore afferma che:

certe tales glossae carent veritate, et potest dici, quod quando Accursius fecit dictas glossas non erat in plenitudine intellectus, quod satis comprehendi potest, quia est sibi contrarius, cum in dictis glossis primo allegatis dictam civitatem summe laudavit, et nisi ego essem suspectus ratione patriae, illam optimis rationibus extollerem, sed circa ipsius laudes praedicta ratione me ulterius non extendo, et etiam quia ipsius laudes notoriae sunt, et fama ipsius ac gloria per totum orbem clarescit (*ibidem*).

³⁵ Ad es. da Angelo Gambiglioni nel suo *Tractatus de maleficiis*, il quale riproponeva lo schema già sperimentato dalla *Practica aurea* di Gian Pietro Ferrari; cfr. *infra*, parte seconda, cap. 1, § 3.4, nt. 150.

³⁶ Su cui v. BELLOMO 2011.

M) AVEROLDA - PRACTICA CRIMINALIS (Venetiis 1574)

Practica criminalis D. Hippolyti de Marsiliis I.V.D. Bononiensis. Averolda nuncupata, iudicibus, caeteribusque in foro versantibus, mirum in modum utilis, ac necessaria. Hac postrema editione recognita, atque summo studio ab erroribus vindicata. Cui nunc recens accessit Index locupletissimus verborum, ac materiarium scelectiorum, Venetiis 1574.

Edd. omologhe: Venetiis 1526; Lugduni 1528; Lugduni 1542, Coloniae Agrippinae 1581.

L'opera, la più celebre e influente di Ippolito Marsili, è oggetto della seconda parte di questa ricerca, alle cui pagine si rimanda senz'altro.

La dedica del lavoro è per il bresciano Altobello Averoldi, vescovo di Pola³⁷.

3. Altre opere

In questa sezione ho raccolto la letteratura residua, di varia natura, attribuibile al nostro protagonista.

Viene in rilievo, innanzitutto, un *Repertorium* delle *materiae* trattate nell'ambito dell'intera sua produzione, elenco che - stando a quanto si legge nell'*Averolda*³⁸ - dovrebbe essere stato compilato dall'autore stesso.

N) REPERTORIUM (Lugduni 1551).

Index D. Hippolyti de Marsiliis bononiensis. Repertorium Domini Hippolyti de Marsiliis Bononiensis nobilissimi I.V. Doctoris, Civilium quoque studiorum Professoris instructissimi ad omnes locos, praegnantes materias, arduas subtilitates, et insignes Tractatum, Repetitionum, Lecturarumque totius huiusce Tomi Decisiones, quibus ubique totus scatet, plurima reparatum industria. Quinetiam quod de novo additum est, in notatu dignis ultra omnes hactenus impressiones tabellas continet, ut universam ampli voluminis faciem uno ambitu amplectatur, cura potissimum Remundi Fraguier iuristudiosi. Accessit etiam huic

³⁷ Cfr. DBI PALLOTTI 2008, p. 766. Su Altobello Averoldi v. DBI, voce *Averoldi, Altobello*, a cura di F. GAETA, vol. 4, 1962, pp. 667-68.

³⁸ AVER, § *Secunda quaestio*, n. 22, f. 165v: a conclusione di una serie di citazioni si legge: «et faciunt quod ego posui in repertorio meo in litera E. in 14 char.».

postremae aeditioni Practica causarum criminalium novis Summariis locupletata, Lugduni 1551.

Ed. omologa: Venetiis 1527.

Risulta poi attribuita a Marsili un'opera - dovrebbe essere un *tractatus* - intitolata *De dignitate et potestate imperatoris*. Lo scritto, che non ho avuto modo di consultare, è presente in sole tre biblioteche italiane³⁹, e di esso non ho mai trovato menzione né nelle opere del bolognese (ricche di autocitazioni, come vedremo)⁴⁰, né nella letteratura che lo riguarda; esso solleva pertanto qualche perplessità, su cui ci si riserva di tornare in seguito.

Occorre infine far menzione di alcuni **luoghi del *Corpus iuris* che Marsili**, nelle sue opere, **afferma di aver commentato**, ma di cui non risultano pubblicazioni, né manoscritti nelle sedi che sono state compulsate.

Nell'*Averolda*⁴¹, trattando dell'estensione territoriale del bando, dove si menziona la magistratura faentina⁴², l'autore ricorda «*quae ego dixi*» alla l. finale *Si quis* del titolo *Quae res pignori obligari possunt, vel non: et qualiter pignus contrahetur* del Codice (C.8.17.9; ed. crit. C.8.16.9).

Sempre nella *Practica criminalis*⁴³, ancora in tema di bando, si ricorda quanto affermato nelle ll. prima, *Nimis propere*, e terza, *Ordo rei*, del titolo *De executione rei iudicatae* del Codice (C.7.53.1 e 3); da non confondersi con il titolo *De re iudicata*, oggetto della *repetitio* descritta più sopra (sub C).

Infine, in due *singularia* relativi agli elementi costitutivi dell'omicidio⁴⁴ Marsili fa riferimento a quanto ha detto nei primi due canoni del titolo *De homicidio voluntario vel casuali* del *Liber Extra* (X.5.12.1 e 2). È l'unica notizia, quest'ultima, di una trattazione scritta da Marsili in ambito canonistico.

³⁹ Biblioteca diocesana "Broccadelli" di Narni (TR); Biblioteca comunale Augusta di Perugia; Biblioteca Angelica di Roma.

⁴⁰ *Infra*, parte seconda, Premessa, § 2.

⁴¹ AVER, § *Aggredior*, n. 22, f. 241.

⁴² *Retro*, cap. 2, § 5.1, nt. 179.

⁴³ AVER, § *Secunda quaestio*, n. 27, f. 167r.

⁴⁴ MARSILI 1531a, sing. 225, f. 73v, e sing. 247, f. 88r.

PARTE SECONDA: L'AVEROLDA

Premessa. Obiettivi e metodo della ricerca

1. La scelta dell'opera: la *Practica criminalis* come *summa* del pensiero di Ippolito Marsili

La seconda parte di questa ricerca si incentra su quella che abbiamo già definito l'opera principale di Marsili: la *Practica criminalis Averolda nuncupata*.

Ho privilegiato una **lettura integrale e minuziosa di questa singola opera**, rispetto ad uno sguardo più agile, che mi permettesse anche un confronto più esteso con gli altri lavori dello stesso Marsili e con uno spettro più ampio della criminalistica precedente e successiva.

La scelta è stata determinata da alcune esigenze emerse nel corso della ricerca, e che in realtà, più che ad una scelta, mi hanno condotto quasi spontaneamente ad impostare il lavoro in questo modo: innanzitutto, l'esigenza di affrontare un'opera di diritto comune non solo nella sua modalità espositiva, ma anche nella sua configurazione integrale, in modo da coglierne l'ispirazione, l'equilibrio delle parti di cui si compone, insomma per averne una visione complessiva; in secondo luogo, e correlativamente, essere in grado di descrivere (o almeno di abbozzare) un "modello procedimentale" riferibile al nostro giurista, l'idea del processo criminale che Marsili aveva forgiato in oltre quarant'anni di esperienza nel foro e nella scuola.¹

L'*Averolda* può infatti considerarsi una ***summa del pensiero del criminalista bolognese***, in grado di esprimere la cifra globale della sua figura di giurisperito. È l'opera della maturità, l'ultima della sua produzione in ordine cronologico, scritta negli anni '20 del Cinquecento, a pochi anni dalla morte - che lo colpisce nel 1530²; è il lavoro di più ampio respiro dell'autore, che fino a quel momento si era dedicato a singoli titoli o leggi del Digesto e del Codice (pur ampiamente sviluppati, come il *De quaestionibus*³), o a trattazioni monografiche, come quella

¹ Al di là degli accenti polemici, mi sembra condivisibile (seppure non abbia influenzato la mia "scelta", compiuta prima di imbartermici) quanto scriveva in proposito Mereu, secondo cui leggere «per intero» le opere dei giuristi è condizione essenziale per comprenderne il pensiero, e formularne un giudizio globale (MEREU 1973, p. 124; il proposito è fatto proprio da ZORDAN 1976, p. 5, nt. 19).

² V. *retro*, parte prima, cap. 2, § 2.2.

³ Questo commentario, come abbiamo già avuto modo di precisare (*supra*, parte prima, cap. 3, sub G), è costruito sul titolo omonimo del Digesto (48.18); ma la materia di cui si tratta (la tortura) è sviluppata considerandone diverse problematiche relative al suo utilizzo nel processo (i presupposti indiziari, il procedimento, i diversi soggetti coinvolti, ecc.); del resto, com'è noto,

sul bando; prodotti a cui si affiancano immancabilmente i *Consilia*, riuniti nella consueta raccolta di genere, e la collezione di *Singularia*⁴. Nella *Practica criminalis*, invece, il nostro si cimenta con un'esposizione del quadro generale del processo penale - se non nella sua completezza, comunque nelle sue tappe fondamentali - sintetizzandone le questioni che gli appaiono di maggiore interesse in materia.

2. L'*Averolda* come 'ricombinazione sistematica' delle opere precedenti

Nel comporre l'edificio complessivo della sua *Practica*, naturalmente, Marsili attinge a tutto il bagaglio di conoscenze via via accumulate nel corso della sua lunga ed intensa attività, di cui si è parlato diffusamente nella prima parte della ricerca: da un lato come *practicus*, in veste di magistrato (in anni ormai risalenti), di avvocato, di *consiliator*; dall'altro come docente, nello *Studium* della sua Bologna.

Siffatta rielaborazione, però, non avviene in modo generico: presenta invece caratteri specifici, che rivelano un rapporto assai stretto e sistematico fra la *Practica* e la produzione precedente del giurista. Le opere 'minori', come abbiamo visto *supra*, sono infatti tutte relative o comunque vicine alla materia processuale e criminale; nel comporre la sua ultima fatica, il nostro *doctor iuris* riprende quasi integralmente diverse parti di quelle opere, riadattandole e modellandole sull'intelaiatura formale del processo, in cui vanno ad inserirsi. Ne risulta pertanto un'opera che appare, per molti tratti, **costruita a partire da una ricombinazione delle opere precedenti**, le quali vengono frantumate e reimpiegate come 'pezzi' dell'*Averolda*, integrati con le parti mancanti e composte *ex novo*.

Questa relazione funzionale fra la conclusiva *Practica* e le opere anteriori risulta in maniera lampante da una lettura anche superficiale: nel consueto, corposo corredo di fonti normative e dottrinali dell'*Averolda*, Marsili inserisce *costantemente* anche il richiamo alla propria opinione, espressa precedentemente in quella o in quell'altra opera, in un *consilium* o in una *lectura*. Un tratto di stile, quest'ultimo, davvero peculiare all'autore bolognese: il testo ne risulta letteralmente **disseminato di auto-citazioni**, a volte anche tre o quattro per

la tortura era uno snodo chiave della logica processuale inquisitoria.

⁴ Riguardo le opere di Marsili v. *supra*, cap. 3.

pagina; tanto che si ha l'impressione che di 'nuovo' - nel senso di elaborato dall'autore nell'occasione di questa *summa operum* - rimanga non molto. Ciò, si deve precisare, per quanto riguarda il materiale utilizzato, posto che l'architettura complessiva - carattere fondamentale di questo tipo di letteratura, come vedremo⁵ - è evidentemente progettata *ad hoc*.

Siffatto reimpiego di materiali si mostra più o meno esteso a seconda dei casi: a volte interessa un singolo *dictum*, una regola o un riferimento analogico; altre volte interi istituti, o percorsi argomentativi compiuti, nei quali spesso Marsili rinvia a più opere, magari coinvolte per aspetti diversi dello stesso argomento.⁶

Non tutti i lavori pregressi sono utilizzati con la stessa frequenza. Fra le opere esegetiche, la più citata è il *De quaestionibus* - circostanza che si spiega agevolmente con la centralità del tema ivi trattato (la tortura ed il suo trattamento processuale). Oltre ad essa, si ergono due opere di taglio pratico, i suoi *Consilia* e - forse nella maggior misura - i suoi *Singularia*.

La presenza massiccia di queste ultime due opere nell'*Averolda* è certamente degna di nota, per motivazioni parzialmente coincidenti. Si tratta di generi letterari entrambi ancora in larga parte da esplorare nella storiografia giuridica - in particolar modo i *singularia*⁷, mentre per i *consilia* si è registrato un interesse crescente negli ultimi anni⁸; comunque, l'uso che ne fa Marsili si aggiunge ai motivi di interesse per queste fonti.

Siffatti motivi di interesse sono diversi per l'una e per l'altra fonte, però: il genere dei *consilia*, infatti, è utilizzato a piene mani (lo vedremo oltre) da tutti i criminalisti, almeno a partire dal Quattrocento - e lo stesso Marsili, oltre ai suoi, cita i pareri giudiziali di altri dottori con una frequenza altissima⁹; si tratta, pertanto, di una fonte corposa del diritto penale. I *singularia*, invece, sono un genere molto poco diffuso - e non solo fra i giuristi che si occupano dei *maleficia* - costituendo quindi una forte peculiarità del nostro autore. Peculiarità che

⁵ *Infra*, cap. 4, §. 3.3.

⁶ Sarebbe poco significativo, si intuisce, fare un elenco di alcune delle citazioni più puntuali, del resto ricorrenti in un'enorme quantità di casi. Per quanto riguarda invece i prestiti più corposi, si può ricordare, a titolo meramente esemplificativo, la trattazione del valore indiziario *dictum* del *socius criminis*: quanto detto in AVER, *Diligenter* nn. 58-68, costituisce una rielaborazione del corrispondente passo del *De quaestionibus* (MARSILI 1564, ff. 29r ss., l. *Divus antoninus*, nn. 2-7), integrati però anche con alcuni passi dei *Singularia* (in particolare, il n. 209), e della sua *repetitio* sulle prove (MARSILI 1586, f. 48v-49, n. 122).

⁷ Riguardo il genere dei *Singularia*, v. *supra*, parte prima, cap. 3, sub I, nt. 32 per i riferimenti bibliografici.

⁸ V. *infra*, cap. 4, § 2.2, nt. 39.

⁹ Da un calcolo approssimativo, la fonte consiliare rappresenta circa un terzo dell'apparato di citazioni della Pratica del giureconsulto felsineo; proporzione assai elevata, che meriterebbe forse una considerazione più approfondita in altra sede, per una migliore comprensione del lavoro di Marsili.

comunque ben si presta ad arricchire questo tipo di letteratura processuale: nei suoi *Singularia*, infatti, il giurista bolognese sintetizza ed elenca una serie di problematiche giuridiche puntuali e di rilievo nettamente pratico, andando a formare un repertorio di casi, *regulae* e *argumenta* quasi ‘distillati’ e pronti ad essere estrapolati e inseriti nel giusto contesto.

Al di là di queste tre opere, il resto della produzione precedenti di Marsili viene richiamata in misura minore: le *repetitiones De probationibus* e *De re iudicata*, soprattutto, poi il *Tractatus bannitorum*, il *De fideiussoribus*, ecc.. È degno di nota il fatto che il celebre ‘trittico’ delle letture ai titoli del Digesto *Ad legem Corneliam de sicariis*, *Ad legem Pompeam de parricidiis*, *Ad legem Corneliam de falsis*¹⁰ - frutto della prima cattedra *de maleficiis*, come si è visto¹¹ - sia invece quasi completamente assente dalla trattazione. La circostanza si spiega, con tutta probabilità, per il fatto che tali *lecturae* sono più direttamente legate agli aspetti sostanziali del *ius criminale*, ruotando intorno alle singole figure di reato (così, ad esempio, anche la *repetitio* al titolo *De raptu virginum* del Codice¹², anch'essa poco utilizzata): contenuti che il giurista felsineo tiene fuori dalla *materia* della *Practica*, come vedremo meglio analizzandone la struttura¹³.

Non uno dei prodotti del pensiero di Marsili, comunque, viene tralasciato nella composizione della *Practica criminalis*; risulta quindi chiaro, da queste poche righe, il **carattere "riassuntivo"** dell'opera di cui discorriamo, **rispetto all'esperienza complessiva** di Ippolito Marsili, rispetto alla sua ‘caratura’ di giurista; carattere che giustifica, mi pare, l'attenzione meticolosa che le si è dedicata. Cercheremo allora di trarre, da tale prospettiva, le idee, le modalità di ragionamento, le strutture concettuali del *doctor iuris* felsineo, insomma il modo in cui egli ha *interpretato* la pratica - ma anche la *theorica* - del diritto criminale.

3. Il metodo e le fonti utilizzate nella ricerca

La scelta di concentrarsi sulla singola opera si è risolta, inevitabilmente, nella **delimitazione del campo di ricerca complessivo**, e del **metodo utilizzato** per esplorarlo.

¹⁰ *Supra*, cap. 3, sub B.

¹¹ *Retro*, cap. 2, § 4.3.

¹² *Supra*, cap. 3, sub E.

¹³ *Infra*, cap. 5.

Innanzitutto, come detto *supra*, lo studio integrale della *Practica* ha mirato a **ricostruirne l'ispirazione e l'architettura d'insieme**. Pertanto - dopo aver presentato i tratti salienti dell'evoluzione del diritto e della scienza penale (capitolo quarto) - la prima parte del lavoro (il capitolo quinto) si soffermerà sulla descrizione dei caratteri generali dell'opera: l'oggetto, le finalità, la struttura, le fonti, il metodo espositivo ed ermeneutico, la sequenza procedimentale. Tale prospettiva, di converso, ha imposto di ridurre il numero ed il grado degli approfondimenti tematici, su singoli istituti o singoli problemi: ho quindi cercato, nella seconda parte (capitolo sesto), di selezionare alcuni dei tanti, possibili argomenti significativi, dedicandovi una riflessione specifica (principalmente la fase istruttoria, la carcerazione, l'assunzione delle prove e le difese).

Per quanto riguarda la **contestualizzazione del pensiero di Marsili** nel panorama storico-giuridico, ho limitato lo sguardo ad un **ristretto numero di giuristi criminalisti**, da utilizzare - in quanto giuristi impegnati nello stesso campo - come metro di confronto 'sistematico' delle pagine dell'*Averolda*. Si sono così imposti, anche qui in modo pressoché naturale, le figure più rappresentative della dottrina penalistica nei secoli in cui si muove Marsili: Angelo Gambiglioni, per il XV, Giulio Claro e Prospero Farinacci, per il XVI, autori di altrettante opere "paradigmatiche" nella materia penale¹⁴.

Il *Tractatus de maleficiis*¹⁵ di **Angelo Gambiglioni**¹⁶, redatto nel terzo decennio del Quattrocento, è infatti il prodotto di *ius criminale* più rappresentativo del secolo, lo stesso che vede operare in modo più attivo il nostro autore; e ad esso, la *Practica* di Marsili si riferisce con frequenza. Quest'opera si rivela dunque importante per capire le matrici del pensiero del felsineo, la sua 'base di partenza' scientifica, per così dire; consentendo di rintracciare, rispetto a tale base, gli elementi di discontinuità e di novità dell'*Averolda*.

Per converso, il *Liber V* (quello dedicato alla materia criminale) delle *Receptae sententiae*¹⁷ di **Giulio Claro**¹⁸ (1568), e la monumentale *Praxis et*

¹⁴ Della trattatistica in materia penale parleremo *infra*, cap. 4, § 3.4.

¹⁵ Ho consultato l'opera in un'edizione veneziana, d'ora in poi indicata sinteticamente come GAMBIGLIONI 1557: *Angelus aretinus de maleficiis. Angeli aretini de inquirendis animadvertendisque criminibus opus nedum utile sed necessarium omnibus, maxime iis, quia ad Provincias regendas constituti sunt. Cui tractatus Alberti de Gandino, necnon Bonifacii de Vitellinis, una cum apostillis Augustini de Arimino et Hieronymi Chuchalon, veluti appendices subiecimus, exatiori diligentia quam hactenus impressum et emendatum*. Venetiis 1557.

¹⁶ Sulla figura di Angelo Gambiglioni v. *infra*, cap. 4, § 3.4, nt. 100.

¹⁷ L'edizione utilizzata, che indicheremo con la sigla CLARO 1576, è la seguente: *Iulii Clari patritii alexandrini, iureconsulti clarissimi, et serenissimi Philippi hispaniarum regis supremi consilarii, ac regentis dignissimi, Liber quintus receptarum sententiarum integer. in quo omnium criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur, ita ut nil ulterius*

*theorica criminalis*¹⁹ di **Prospero Farinacci**²⁰ (edita fra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo), sono i maggiori monumenti della grande penalistica pratica cinquecentesca, che si schiude negli anni immediatamente successivi alla morte del giureconsulto bolognese (e con una netta discontinuità rispetto a quest'ultimo, come cercheremo di mostrare). In esse si ritrovano quindi i più importanti motivi della scienza criminale dell'epoca, che permetteranno di verificare gli sviluppi della disciplina successivi all'opera di Marsili.

La seconda delle due opere cinquecentesche, poi - quella di Farinacci - è una vera e propria enciclopedia del diritto criminale; forse eccessivamente didascalica e macchinosa, ma logicamente rigorosa e completa, comprensiva delle posizioni dottrinali - minuziosamente ricostruite nella loro evoluzione - e degli orientamenti della prassi. L'opera si è quindi rilevata preziosa per ricostruire ed inquadrare in modo più ampio alcune problematiche trattate altrove con una più o meno evidente parzialità.

Oltre alla criminalistica, si sono tenute presenti - in misura più ridotta e frammentata, e soprattutto nei singoli approfondimenti tematici - anche le parti della **dottrina, civilistica e canonistica, del diritto comune** (ed in particolare della **scuola del commento**). Come diremo meglio più oltre, la grande maggioranza del materiale utilizzato da Marsili - come dai suoi colleghi penalisti fino alle soglie dell'età moderna - è costituito dai commentari - e dai *consilia* - dei grandi giuristi medievali, Bartolo e Baldo innanzitutto, e dietro tutti gli altri maggiori *doctores*: i quali, pur non occupandosi in modo 'specializzato' della

desiderari possit, quod cum ad reorum persecutionem, tum ad ipsorum defensionem, faciat. Cum summariis et indice locupletissimo. Francofurti ad Moenum, 1576.

¹⁸ Sulla figura di Giulio Claro v. *infra*, cap. 4, § 3.4, nt. 111.

¹⁹ Di questo vastissimo lavoro ho utilizzato il primo volume dell'edizione di Francoforte, d'ora in poi indicata come FARINACCI 1597: *Prosperi Farinacii iurisconsulti romani, Praxis et theoricae criminalis libri duo, in quinque tituli distributi, quorum prior Inquisitionis: Accusationis: Delictorum, Poenarum: Carcerum & Carceratorum materiam omnem, quatuor titulis, ex Primo: Posterior Inditionum ac Torturae, vnico titulo, ex secundo Variarum Quaestionum & Communium Opinionum Criminalium libro, secundum primam impressionem desuntur, satis luculenter, dilucide, argute non minus quam nervose, tractat, explicat, absoluit & continet, post auctoris iteratam, et pluribus additionibus illustratam editionem diligenter a mendis Venetianis castigati, & ad commodiorem Lectorum usum diversitate Characterum distincti, ut cuius bono labor adhibitus facile arrideat. Horum librorum praestantia, et magnitudini operis coniuncta diluciditas, ut est a paucis Germanis hactenus animadversa: ita quibus est percepta & cognita, ab iis satis depraedicari & laudari non potuit. Summaria et index principalium quaestionum, rerum ac sententiarum selectarum ab ipso auctore confecta, id, si minus credas, absque ullo labore te docebunt abunde [...]*, Francofurti 1597. Il volume contiene tutto il primo libro dell'opera, dedicato al procedimento *in criminalibus*, ed il primo titolo (*De indiciis et tortura*, che in realtà è il quinto, perché i titoli sono numerati progressivamente) del secondo libro, complessivamente dedicato alla prova testimoniale. Ogni titolo è composto di *quaestiones*, anch'esse numerate progressivamente: in questo volume si ritrovano le prime 52.

²⁰ Sulla figura di Prospero Farinacci v. *infra*, cap. 4, § 3.4, nt. 112.

materia penale, quando la incontrano nelle loro *lecturae* e nella loro attività di magistrati non si esimono dall'elaborarla; ed anzi, ne traggono importanti elaborazioni dogmatiche, specialmente - ma non solo - con riguardo agli istituti di carattere sostanziale, che diventeranno i principali 'mattoni' dell'edificio costruito dai criminalisti²¹.

Molto limitato sarà invece il confronto con **altri generi di fonti**, pur importanti per una visione complessiva del fenomeno storico-giuridico: in particolar modo, la normativa statutaria e principesca, da un lato, e la documentazione processuale, dall'altro. Lavorare anche con queste fonti (e soprattutto con la seconda) avrebbe richiesto un tempo decisamente superiore a quello disponibile, pertanto esse sono state utilizzate solo occasionalmente.

Da ciò deriva il **taglio essenzialmente dottrinale** di questa parte della ricerca, il quale ne costituisce, inevitabilmente, anche il **limite**: se è vero che il diritto è un fenomeno che vive nella complessa realtà sociale, il pensiero giuridico non può che offrire un'immagine parziale, la *sua* immagine del meccanismo del diritto, e tale parzialità si scorge, e quindi si può comprendere, solo nella relazione con gli altri 'formanti' del diritto e della società²². Speriamo di potervi porre rimedio in futuro.

Fatte queste precisazioni di metodo, possiamo entrare nel merito della ricerca. Per avvicinarci all'opera di Ippolito Marsili, ci introdurremo sommariamente nel suo **contesto storico**; il prossimo capitolo, pertanto, sarà dedicato a riassumere le linee fondamentali che hanno caratterizzato, fra medioevo ed età moderna, gli ordinamenti penali, la scienza penalistica ed i suoi prodotti più tipici, appunto la letteratura delle pratiche criminali.

²¹ V. *infra*, cap. 4, § 2.2.

²² Sono cose note, che però ritengo sia utile ribadire e tenere a mente.

Capitolo 4. Il contesto storico dell'*Averolda*

1. L'evoluzione degli ordinamenti penali fra età medievale e moderna

1.1. L'emersione dei nuovi poteri bassomedievali

Le linee essenziali di sviluppo del diritto dei *maleficia* (e della scienza che vi si è dedicata) nel corso del tardo medioevo e dell'età moderna, sono state descritte con chiarezza dalla storiografia giuridica¹. Le riassumiamo brevemente, per iniziare a contestualizzare la ricerca.

¹ Sull'evoluzione del diritto penale e degli ordinamenti penalistici fra medioevo ed età moderna, si vedano anzitutto i classici: A. ESMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu'à nos jours*, Paris 1882; C. CALISSE, *Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX*, Firenze 1895; ID., *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, a cura di E. PESSINA, vol. II, Milano 1906, pp. 3-538; A. PERTILE, *Storia del diritto penale*, in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, a cura di A. PERTILE, 2^a ed., Torino 1892, vol. V (ristampa anastatica, Bologna 1968); P. DEL GIUDICE (a cura di), *Storia della procedura*, in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, di A. PERTILE, vol. VI, due tomi, Torino, UTET, 1902; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, parti prima e seconda, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, vol. III, Milano 1925-27. Panoramiche più aggiornate si rinvengono in: I. MEREU, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, vol. I, Napoli 1964; A. MARONGIU, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, vol. I, Firenze 1977, pp. 407-429; F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Laterza, Roma-Bari, 1985; ED, voce *Processo penale (diritto intermedio)*, a cura di G. ALESSI, vol. XXXVI, 1987, pp. 360-401; E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici*, Milano, 1989, orientato sulla prospettiva del dualismo accusa-inquisizione, con un amplissimo apparato bibliografico; G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, la quale offre un'ottica di comparazione con le esperienze francese e inglese; tra i lavori - fondamentali - di Mario Sbriccoli, quelli maggiormente 'panoramici' sono M. SBRICCOLI, *Crimen laese maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974; ID., *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice: The origins of the Modern State, 13th-18th Centuries*, Oxford, 1997, pp. 37-55; ID., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gesichtliche Diskurs in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di/hrsg. von M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna-Berlin 2001 (Istituto trentino di cultura. Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 11), pp. 345-364; ID., *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; si veda anche la raccolta degli scritti del grande storico maceratese ID., *Storia del diritto penale e della*

A partire da quella che si definisce comunemente l'**epoca del rinascimento medievale** - fra XI e XII secolo - si assiste in Europa all'emersione di nuovi assetti istituzionali, che vanno a contendere il campo al frastagliato panorama feudale dell'alto medioevo. In Italia, sono soprattutto l'esperienza dei Comuni settentrionali, la Monarchia meridionale e la Chiesa a riproporre con forza, pur con accenti diversi, **moduli 'pubblicistici' di organizzazione sociale**².

Anche l'amministrazione della giustizia, naturalmente, viene attratta in questo processo di pubblicizzazione, ed in particolare la sfera penale, per sua natura maggiormente sensibile ai mutamenti politico-istituzionali, è oggetto di profonde innovazioni³.

La **tradizione penale altomedievale** presenta una forte **impronta privatistica**⁴, largamente derivata dalla cultura germanica. Ad eccezione di pochi casi di particolare rilievo per la collettività, i delitti erano percepiti come fatti riguardanti essenzialmente solo il delinquente e l'offeso (e le rispettive famiglie), in modo non dissimile da un qualsiasi fatto illecito di natura civilistica; ed infatti, gli strumenti giuridici connessi ricalcavano, in larga parte, quelli del *ius civile*: il processo aveva carattere eminentemente accusatorio⁵, con onere probatorio a carico delle parti, e ruolo 'passivo' dell'autorità pubblica; si faceva largo uso di procedure negoziali private per risolvere o regolare i conflitti; la vendetta e la

giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), 2 tomi, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 88). *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)* (SBRICCOLI 2009, in due tomi, *passim*); J.M. CARBASSE, *Historie du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris 2000. M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005; A. DANI, M.R. DI SIMONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SEMERARO, *Profilo di storia del diritto penale. Dal medioevo alla restaurazione*, lezioni raccolte da M.R. DI SIMONE, Torino 2012; il volume *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2015 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, n. 8). *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, pubblicato a cura di M. CAVINA (2012), che presenta una rassegna degli ordinamenti penali moderni suddivisa per aree geografiche; E. DEZZA, *Lezioni di storia del diritto penale*, Pavia 2013. Per l'area siciliana, v. R. SORICE, "...Quae omnia bonus iudex considerabit...". *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino 2009.

² CORTESI 1995, II, pp. 247 ss.; BELLOMO 1997, pp. 213 ss.; ID. 2002, pp. 135 ss..

³ BIROCCHI 2007, pp. 181-82. Di particolare efficacia ALESSI PALAZZOLO 1979, p. 40, la quale sottolinea come nell'ordinamento penalistico si incanalino in modo più diretto «gli elementi di forza e di violenza presenti nell'organizzazione sociale», i quali risultano più difficilmente «esorcizzabili», imponendo invece una plasmabilità della sfera penale molto più forte di quella dei rapporti civili.

⁴ Sul processo penale nell'alto medioevo v. almeno SALVIOLI 1925; ALESSI 2001, pp. 3-64 ; SBRICCOLI 2002, pp. 164-167; ID. 2001, *passim*.

⁵ Sul processo accusatorio v. ED, voce *Accusa e sistema accusatorio*, a cura di P. FIORELLI, vol I, 1958, pp. 330-34; SALVIOLI 1925, pp. 345 ss.; ID 1927, pp. 349-56; DEZZA 1989, pp. 3 ss.; VALLERANI 2005, pp. 19-73, 113-66.

faida fra consorzierie opposte si presentavano come modalità legittime di giurisdizione⁶.

È evidente come questo tipo di penalità fosse espressione di un contesto politico in cui mancava un potere che volesse o potesse assumere un ruolo 'attivo', 'pubblico' rispetto alla conflittualità sociale, e quindi in grado di imporre alla collettività un'idea di ordine pubblico ed un sistema di sanzione per le sue violazioni.

I **nuovi poteri pubblici** bassomedievali si traducono invece, inevitabilmente, in **forme pubbliche di *iurisdictio***⁷ - elemento essenziale per l'affermazione della *potestas*⁸ - che vanno ad affiancarsi a quelle 'privatistiche', o 'comunitarie'.

1.2. La pubblicizzazione della giustizia penale: giustizia d'apparato e giustizia negoziata. Il ruolo dell'inquisizione

Nella penisola italiana, le nuove forme giurisdizionali prendono vigore soprattutto **a partire dal XIII secolo**, in forza del precoce assetto pubblico inaugurato nel Regno di Sicilia⁹, e del «clima bellicoso instaurato nelle città negli ultimi anni del Duecento», al nord¹⁰; negli ultimi secoli del medioevo, queste forme si assestano in un equilibrio complesso e mutevole con la giustizia privatistica, che si risolverà poi, a partire dall'età moderna, in una posizione di -tendenziale - *egemonia* dell'ordine penale pubblico, secondo l'autorevole classificazione proposta da Mario Sbriccoli, che verrà illustrata meglio a breve¹¹.

⁶ Su queste modalità di risoluzione 'privatistica' dei conflitti v. *infra*, nt. 22.

⁷ SBRICCOLI 2009, p. 117. Sulla *iurisdictio*, in generale, v. P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (110-1433)*, Milano 1969 (Università di Firenze. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1).

⁸ VALLERANI 2005, pp. 11 e 23;.

⁹ Soprattutto attraverso l'opera di Federico II e del suo *Liber augustalis* (1231), con cui si istituisce «un meccanismo giudiziario gerarchizzato e penetrante [per] la gestione dei conflitti gravi, sottratta alle transazioni dei privati» (ALESSI 2012, pp. 306-7); un progetto che, tuttavia, avrebbe conosciuto un forte declino con la fine dell'epoca fridericiana (*ivi, passim*).

¹⁰ CORTESE 1995, II, p. 274.

¹¹ La dicotomia fra giustizia pubblica (d'apparato ed egemonica) e giustizia negoziata (o comunitaria), elaborata dal grande storico maceratese, si è imposta come un caposaldo della storiografia del diritto penale, ed è tuttora considerata imprescindibile. Una descrizione sintetica ed esauriente di questa classificazione si può leggere in M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gesichtliche Diskurs in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di/hrsg. von M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna-Berlin 2001 (Istituto trentino di cultura. Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-

Siffatto **processo di pubblicizzazione** ha come base politico-ideologica la rivendicazione, da parte degli organi pubblici (il Comune, il Regno) della funzione di disciplinamento e pacificazione sociale svolta dal diritto penale, che viene progressivamente «[sottratta] allo scontro diretto fra i litiganti»¹² e condotta nell'alveo della *publica utilitas*¹³. Si fa così strada una *dimensione pubblicistica del danno*, dell'offesa provocata dal delitto, che dal soggetto privato materialmente colpito si sposta sull'intera *res publica*; giustificando così l'azione, l'intervento dei pubblici poteri teso a ripristinare l'ordine violato, se necessario anche attraverso azioni *contra ius*. *Interest rei publicae ne crimina remaneant impunita* è il principio che compendia questa logica, e che diventerà architrave teorica dei nuovi sistemi penali¹⁴.

L'intervento pubblico, così legittimato, insiste essenzialmente su due piani giurisdizionali. In primo luogo, esso tende al **controllo degli strumenti privatistici della gestione dei conflitti**: i nuovi poteri cercano di inserirsi nelle negoziazioni private e nelle procedure arbitrali, di guidarne lo svolgimento, convogliandole entro i meccanismi giudiziari pubblici a struttura accusatoria, i quali, per questo verso, paiono svilupparsi come «camere di compensazione» degli interessi privati»¹⁵.

In secondo luogo, si conferisce un nuovo volto alla giurisdizione pubblica, approntando **meccanismi di accertamento e sanzione dei delitti affidati all'iniziativa autonoma del giudice**, e dunque slegati dall'impulso delle parti private coinvolte; tali meccanismi si incentrano sulla procedura di *inquisitio*¹⁶,

deutschen historischen Instituts in Trient, 11), pp. 345-364. Il processo di affermazione delle strutture pubbliche sulla giustizia di stampo privatistico è delineato in SBRICCOLI 2002, in particolare pp. 163-169. In argomento, si vedano anche gli ulteriori saggi raccolti nella citata collettanea SBRICCOLI 2009, I, complessivamente pp. 3-276; ed i contributi raccolti nel volume *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di LACCHÈ ET AL., 2007, *passim* (spec. A. ZORZI, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, pp. 155-78; I. BIROCCI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione* pp. 179-211; G.ALESSI, *La giustizia pubblica come «risorsa»: un tentativo di riflessione storiografica*, pp. 213-34).

¹² VALLERANI 2005, p. 11.

¹³ Il concetto di *publica utilitas* è, del resto, uno dei concetti-chiave che, originati in ambito privatistico, sono poi impiegati, fra medioevo ed età moderna, per la costruzione della dogmatica del diritto pubblico statale; cfr. PADOA SCHIOPPA 2003, p. 323; POST 1964, pp. 241 ss..

¹⁴ Descrive in modo molto efficace il passaggio ideologico e gli strumenti tecnici che lo sorreggono, SBRICCOLI 1998, pp. 235 ss., e ID 2009, I, pp. 56-59. Sul processo di pubblicizzazione della giustizia v. anche PRODI 2000, pp. 133 ss.; ALESSI 2001, pp. 23-64; VALLERANI 2005, *passim*, in part. pp. 19-73.

¹⁵ L'espressione è di VALLERANI 2005, p. 24; l'autore descrive efficacemente, per l'ambito comunale, la progressiva - ma mai completa - assunzione degli strumenti di mediazione penale nell'alveo degli organi pubblici: *ivi*, pp. 25 ss..

¹⁶ Sull'affermazione e i caratteri del processo inquisitorio si veda SALVIOLI 1927, pp. 347 ss.

sviluppata in ambiente ecclesiastico e progressivamente assimilata anche dai poteri secolari.

La procedura inquisitoriale, configurabile come un *modello* processuale speculare a quello accusatorio¹⁷, prevede un ruolo predominante del giudice, il quale può attivarsi *ex officio* (attraverso lo strumento-chiave della *fama criminis* come ‘accusatore collettivo’), procedendo all’acquisizione della prove - tendenzialmente in forma scritta e segreta - e conduce poi il confronto processuale in posizione sovraordinata, confinando le altre parti - ed in particolare il reo - in un ruolo subalterno, con possibilità di intervento e garanzie difensive limitate. Siffatta forma di giurisdizione va dapprima ad affiancare, poi progressivamente a sostituire (o meglio, ad inglobare) il processo accusatorio di marca civilistica¹⁸, imponendosi, a partire dal XVI secolo, come strumento primario degli apparati pubblici votati al perseguimento dei reati.

Gli elementi, così rapidamente schematizzati, del processo di pubblicizzazione della penalità, attraversano un percorso medievale complesso e tutt’altro che lineare¹⁹, e si consolidano in modo più stabile a partire dall’età moderna, in quella che - seguendo l’autorevole classificazione storiografica già accennata - si suole chiamare **“giustizia (o giurisdizione) egemonica d’apparato”**, gestita dai poteri statuali, di carattere prevalentemente repressivo e situata in posizione di predominio della giurisdizione criminale; un ruolo centrale nell’affermazione di questa forma di giustizia è giocato dalla burocratizzazione e centralizzazione degli organi giurisdizionali, gestita dai cd. **Grandi tribunali**, o Tribunali supremi²⁰, i quali consentono la progressiva uniformazione del diritto penale in

SBRICCOLI 2009, I, pp. 114-117; con particolare riguardo alle posizioni dottrinali, v. DEZZA 1989, specialmente pp. 3-53, e relativa bibliografia; ALESSI 2001, pp. 32-64; VALLERANI 2005, pp. 211 ss..

¹⁷ Una descrizione schematica dei due modelli di giurisdizione penale si trova in DEZZA 1989, pp. 3-5; ALVAZZI DEL FRATE, SERGES 2012, pp. 13-15; VALLERANI 2005, pp. 77-80.

¹⁸ Dal punto di vista tecnico-giuridico, l’istituzionalizzazione e generalizzazione dell’inquisitorio si compie attraverso la “trasfigurazione” (l’efficace espressione è sempre di SBRICCOLI, 2009, I, p. 256) della forme accusatorie, pensate per la disputa fra privati, in forme adeguate invece alle inchieste pubbliche; ed in primo luogo la torsione dell’azione penale, in cui alla rivendicazione del privato per un danno subito si affianca, progressivamente sovrastandola, la rivendicazione dei pubblici poteri per il danno subito dall’intera comunità.

¹⁹ Un percorso parallelo, del resto, a quello della stessa, faticosa emersione dei poteri pubblici. Sulla giurisdizione pubblica medievale come «creazione complessa e polifonica, frutto di spinte contraddittorie e di compromessi del momento» (p. 15) insiste VALLERANI 2005, in part. pp. 9-17 e 167 ss.; mettendo in evidenza le mutevoli alchimie fra giudici e consorzierie locali, norme ordinarie e procedure eccezionali, inquisizioni e mediazioni, che vanno a comporre un quadro altamente frammentato.

²⁰ Sui Grandi tribunali, aspetto centrale per comprendere il diritto penale intermedio e le pratiche criminali, si vedano: M. ASCHERI, *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen*.

senso statualistico, ponendosi - con le parole di Cavanna - come la vera “forza motrice del sistema”²¹.

Tale carattere di predominio, egemone appunto, non si traduce tuttavia, almeno fino a tutto l'*Ancien Régime*, nell'annichilimento delle modalità di gestione della conflittualità al di fuori del pubblico, dello Stato: paci e tregue, faide e duelli, composizioni e rimesse, le varieguate espressioni di questa giustizia²², che si sogliono raggruppare sotto il nome ellittico di **‘giustizia comunitaria negoziata’** - gestita ‘dal basso’ e volta essenzialmente alla riparazione, alla *satisfactio* dell'offesa - mantengono un ruolo significativo nel mondo del pluralismo giuridico²³, andando a collocarsi in una dimensione che oggi si tende a chiamare, in storiografia, ‘infragiudiziaria’²⁴, per evidenziarne la

Italien, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, diretto da H. COING, II. *Neuere Zeit (1500-1800)*, 2. *Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1113-1221; G. GORLA, *I tribunali supremi degli stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto, 3 voll., Leo S. Olschi, Firenze 1977, vol. I, pp. 447-532; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979, pp. 155-171; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, 2ª ed. riveduta (1ª ed. 1989), Bologna 1995, pp. 85-183; con particolare riferimento a singoli tribunali: U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, vol. 1, Milano 1972 (*Ius nostrum*. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano. Università di Roma “La Sapienza”, 17); M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998; A. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001; A. MONTI, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano fra Cinque e Settecento*, Milano 2003; A. CAVANNA, *La “coscienza del giudice” nello stylus iudicandi del Senato di Milano*, in *Studi di storia del diritto. II*, Milano 1999, pp. 581-626.

²¹ L'espressione si trova in CAVANNA 1980, p. 316, ripresa da BIROCCHI 2002, p. 257.

²² Sui diversi strumenti di composizione ‘privatistica’ dei conflitti v. A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi*, in «*Studia gratiana*», XX, 1976 (*Mélanges Fransen*), II, pp. 269-288; ID., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa*, Atti del convegno di Varenna (12-18 giugno 1979), Milano 1980, pp. 557-578 (entrambi i contributi ora in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-50); A. ZORZI, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39*), pp. 609-629; il volume *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del seminario di studi storici e giuridici, Modena, 14 gennaio 2001, a cura di M. CAVINA, con la collaborazione di A. LEGNANI, Milano 2001; VALLERANI 2005, pp. 167-209; M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005; per la prospettiva politico-istituzionale v. O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990; O. NICCOLI, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007.

²³ Rimarcano l'importanza delle forme di giustizia comunitaria lo stesso SBRICCOLI 2001, p. 362, e ALESSI 2012, pp. 305-306, con particolare riguardo alla situazione del Mezzogiorno italiano.

²⁴ L'espressione traduce il francese *infrajudiciaire*; la categoria è inaugurata in

dialettica - tutt'ora oggetto di dibattito fra gli studiosi - rispetto ai meccanismi pubblicistici²⁵.

Quello accennato è certamente il maggior “campo di tensione” che attraversa la giustizia penale italiana fra evo medio e moderno, ma non esaurisce certo il complesso delle variabili che vanno a descrivere le forme concrete degli ordinamenti: il pluralismo territoriale, politico e cetuale che caratterizza il mondo del diritto comune si traduce in un pluralismo di organi giudiziari, di normative e di processi; un “pulviscolo di giurisdizioni” (per rubare l'efficace espressione di Marco Cavina)²⁶ che sfugge ad una classificazione esauriente, imponendo invece cautela nell'utilizzo di schemi e categorie concettuali, le quali devono essere sempre verificate, di volta in volta, nel contesto specifico cui ci si riferisce²⁷.

2. Diritto e processo penale fra scienza e prassi

2.1. *Le fonti del diritto dei maleficia*

Diverse fonti giuridiche sono impegnate a costruire la nuova dimensione criminalistica; tali materiali si combinano fra loro in modo molto fluido, e non si lasciano guardare chiaramente attraverso, rendendo difficoltoso seguire il loro reciproco atteggiarsi nel tempo.

Com'è noto, **in epoca medievale** il diritto criminale **non costituisce un settore giuridico autonomo**: in forza della sua impostazione privatistica, di cui abbiamo parlato - oltre che della più generale aspirazione unitaria del diritto medievale - esso si presenta semplicemente come una parte del grande complesso del *ius civile*, inteso come il diritto della *civitas*.

L'infrajudiciaire du moyen-age à l'èpoque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995, a cura di B. GARNOT, Dijon 1996.

²⁵ Per una sintesi del dibattito storiografico fra giustizia negoziale e giustizia d'apparato, all'interno della più ampia problematica dei rapporti fra storia del crimine e storia del diritto criminale, v. ALESSI 2007.

²⁶ CAVINA 2015, p. 41.

²⁷ Evidenzia questa necessità in modo particolare, fra gli altri, TAVILLA 2012, scheda bibliografica, p. 408. Lo stesso Sbriccoli, principale artefice della classificazione fra penale negoziato e penale egemonico, rimarca la necessità di tenere distinti i vari tipi di penale nella «miriade di “istituzioni” giudiziarie che caratterizzano l'età intermedia (ad es. SBRICCOLI 1988, p. 498, nt. 15); precisando però - con riferimento principalmente all'età moderna - che «se i circuiti della giustizia e i fori in cui si celebra appaiono molteplici, la giustizia che ne deriva va considerata in modo unitario»: ID 2001, p. 356. V. anche CHIODI 2004, p. XXXI.

Inoltre, fino a tutto il basso medioevo - ma anche oltre²⁸ - le questioni *de criminibus* **non conoscono distinzione fra gli aspetti sostanziali e gli aspetti processuali**; motivo per cui spesso, nella storiografia giuridica, si designa la sfera del diritto e del processo penale di quest'epoca semplicemente come “il penale”, per indicare l'inscindibilità dei due aspetti (insieme alla più generale sovrapposizione delle fonti che lo compongono)²⁹.

La struttura fondamentale di questa fase del ‘penale’ è **il processo**, l'insieme dei principi e delle regole in base a cui si accerta e si punisce il delitto; è nella trama del diritto processuale che, nel corso del basso medioevo, si inizia a ragionare della colpevolezza, delle circostanze del reato, e così via, delineando progressivamente un sistema di regole concernenti il comportamento delittuoso in quanto tale, che troverà un'identità propria solo in età moderna, insieme alla più generale individuazione di una scienza autonoma dei *criminalia*.

In tale prospettiva processualistica, che poi è quella che ci interessa più da vicino, nei primi tempi della pubblicizzazione penale sono soprattutto le **prassi e consuetudini processuali** e gli **statuti locali** a *guidare* l'evoluzione normativa dei nuovi ordinamenti pubblici³⁰.

Il ricostituito **Corpus giustiniano** non contiene una disciplina corposa né organica della materia criminale. Ad essa sono dedicati, in modo particolare, i cd. *libri terribiles* (47 e 48) del Digesto, e parte del nono libro del *Codex*, oltre a diverse altre disposizioni sparse nella compilazione. Tali norme sono ispirate complessivamente ad una visione accusatoria del processo *in criminalibus*, pur non mancando alcune aperture di ordine inquisitorio³¹; poche ed enigmatiche sono poi le disposizioni relative a patti e composizioni³².

Così, le nuove forme della giurisdizione penale producono una prassi giudiziaria largamente parallela, ed in parte *contra ius*, che si versa poi negli statuti comunali e nella legislazione meridionale (soprattutto nel *Liber Augustalis* di Federico II, 1231). Tale prassi, che si incentra - l'abbiamo accennato - sulle

²⁸ Si tende, in storiografia, a rimarcare la sovrapposizione anche per l'età moderna, quando pure i due aspetti iniziano a distinguersi, almeno sotto il profilo delle costruzioni scientifiche; si veda DI RENZO VILLATA 2015, p. 34; MILETTI 2015, p. 10.

²⁹ SBRICCOLI 1988, p. 497: «Dico “penale” per dire esperienza giuridica complessiva: positiva/sostanziale e processuale, dottrinale [...] con riguardo a tutti i momenti rilevanti della pratica di repressione: dalla prevenzione (quando c'è) alla pena, passando per il giudizio». Cfr. DI RENZO VILLATA 2015, p. 34.

³⁰ Con particolare riferimento alla tortura, FIORELLI 1953, p. 84; SBRICCOLI 2009, I, p. 115; in part. la nt. 5, relativa alla celebre constatazione di Gandino sull'emersione del processo inquisitorio «de consuetudine [...] quamvis sit contra ius civile» (in KANTOROWICZ 1926, p. 39).

³¹ Si vedano ED FIORELLI 1958, pp. 331-32; DEZZA 1989, p. 9.

³² Cfr. PADOA SCHIOPPA 2003, p. 214, in part. nt. 13.

inquisizioni ad iniziativa del giudice, trova una prima, solida **sponda teorica**, ed insieme un riferimento normativo universale, nel **diritto canonico**: è proprio la Chiesa, infatti, a formalizzare di buon'ora un nucleo di principi ed uno scheletro processuale dell'*inquisitio*, per contrastare i fenomeni di corruzione interna; in particolare attraverso un gruppo di canoni emanati durante il quarto Concilio Lateranense (1210-1215), che forniranno «la trama linguistica e ideologica» alle elaborazioni successive sul processo inquisitorio³³.

Intrecciando tutti questi fattori, norme locali e universali, principi giuridici e prassi forensi, e utilizzando i solidi strumenti interpretativi e dogmatici del diritto romano-canonico, i **giuristi del diritto comune** si cimenteranno in un lungo lavoro di **rielaborazione** degli «scarni e scarsi **elementi teorici**» del diritto e del processo penale, ricomponendoli su di un'impalcatura logico-sistematica nuova, che fornirà a norme ed istituti un'identità ed un'organicità sempre maggiori, coerentemente con le esigenze di 'specializzazione' della materia criminale manifestate dalla società bassomedievale; un lavoro di costruzione dogmatica che consentirà poi, soprattutto a partire dall'età moderna, di trattare il penale «come un'unico insieme, come una vera e propria branca del diritto», isolandola dal complesso del *ius civile*³⁴.

In epoca moderna, poi, la scienza penale ormai autonoma dovrà misurarsi con la crescita della legislazione sovrana, e con la giurisprudenza giudicante dei Grandi tribunali, sviluppando un distacco sempre maggiore fra il suo ramo pratico e quello teorico, fra processo e diritto sostanziale; l'uno impegnato al sempre più difficile governo delle giurisdizioni di *Ancien Régime*, l'altro intento ad elaborare nuovi fondamenti del diritto di punire. Ma non sporgiamoci troppo in là.

³³ Sulle forme inquisitoriali della Chiesa come matrice del processo inquisitorio cfr. ED ALESSI 1987, pp. 371 ss.; VALLERANI 2005, pp. 34-39 (da cui è presa la citazione del paragrafo, p. 39). Sull'inquisizione antiereticale v. J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'inquisizione romana*, Milano 1997. A. ERRERA, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000; P. ALVAZZI DEL FRATE, G. SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2012 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 2), pp. 9-34.

³⁴ Sottolinea questo progressivo lavoro di isolamento della scienza criminale MARONGIU 1934, II, pp. 312-315, da cui sono prese le citazioni del paragrafo; v. DI RENZO VILLATA 2015, p. 43. Dell'evoluzione della scienza *de maleficiis* parleremo subito *infra*.

2.2. La dottrina del 'penale' nel diritto comune

Numerosi sono gli strumenti scientifici ed i prodotti letterari del lavoro della scienza medievale sul diritto e sul processo criminale.

Una gran quantità della riflessione sulle questioni penalistiche si concretizza nella sterminata **produzione esegetica delle scuole medievali**, dei glossatori e - soprattutto - dei **commentatori**. Pressoché tutti i grandi giuristi civilisti e canonisti si occupano, pur non in modo 'specializzato', dei problemi di diritto criminale, quando si imbattono nei luoghi delle compilazioni che vi sono dedicati, unendo la loro preparazione teorica con l'esperienza pratica, sempre più frequente; da Azzone a Odofredo, da Guido da Suzzara a Innocenzo IV, da Bartolo a Baldo, da Alberico da Rosciate a Ludovico Pontano, da Bartolomeo di Saliceto a Niccolò Tedeschi: *lecturae* e *commentaria* di questi, come di tanti altri giuristi non strettamente 'criminalisti', elaborano già «**embrioni di sistemazione** del diritto e della procedura penale»³⁵ realizzati connettendo i diversi frammenti normativi sparsi per i due *Corpora iuris* con il *ius novum*³⁶. Difatti, questi autori si trovano **citati copiosamente** nelle opere di chi, come Ippolito Marsili o Angelo Gambiglioni, specificamente si occupa di ordinare e sistematizzare i materiali giuridici di rilievo penalistico in una nuova architettura: le elaborazioni teoriche intorno ai crimini vengono estrapolate in massima parte proprio dalle pieghe dei grandi commentari³⁷, almeno fino a quando, con l'età moderna, la scienza dei giudici tenderà a prevalere sulla scienza dei professori, e sulle opinioni dei *doctores* si staglieranno le *decisiones* dei tribunali³⁸.

Accanto alle opere esegetiche, un ruolo non secondario nella costruzione del "penale" gioca la **produzione consiliare** di questi giuristi, frutto della loro intensissima attività nelle magistrature cittadine, come procuratori, come

³⁵ Così, efficacemente, li definisce DI RENZO VILLATA 2015, p. 43.

³⁶ Alcuni dei luoghi dei *Corpora iuris*, nei commentari, diventano in alcuni casi la sede per sviluppare, con una qualche organicità, determinate tematiche che emergono dallo spunto legislativo, quasi fossero dei *tractatus* inseriti nel commentario. Si può ricordare il commento di Bartolo alla cost. *Ad reprimendum* di Enrico VII, che Emilio Betti aveva giudicato «un trattato di diritto processuale penale» (SEGOLONI 2008, p. 57). Ancora, alla l. *Ea quidem* del titolo *De accusationibus et inscriptionibus* del *Codex* (C.9.2.7, che prescrive la possibilità di denunciare un reato senza necessità di *inscriptio*), diversi commentari presentano una trattazione corposa dell'*inquisitio*, della *denuntiatio*, e delle connesse problematiche della fama e del notorio (v. BARTOLOMAEUS A SALYCETO 1615d, pp. 865 ss.; BALDO 1585g, ff. 241r ss.).

³⁷ Sottolinea con particolare nettezza questo punto MEREU 1973, p. 126, il quale osserva anche come buona parte di questa riflessione dei commentatori sul criminale sia ancora da esplorare.

³⁸ Sul punto si vedano CORTESE 1995, II, p. 375; ID. 1996; ID. 1982, p. 148; CAVANNA 1979, pp. 155-73; ID. 2005, pp. 37-39.

consulenti, ma anche come *iudices*. Almeno a partire dal XV secolo, anche i *consilia*³⁹ sono una presenza corposa (e ancora poco esplorata) all'interno della trattatistica criminale, ed in misura sempre maggiore con il passare del tempo, fino a divenire, nel Cinquecento, strumento privilegiato di cristallizzazione e di circolazione della *communis opinio doctorum*⁴⁰ - anche nell'ambito dei *maleficia*.

Accanto a questa produzione 'istituzionale' dei dottori di *ius civile* e *ius canonicum* - ma con essa integrata, in un continuo processo di scambio - si sviluppa una corrente di giuristi che, appunto, si cimenta nello sforzo di isolare organicamente la materia penale: ad essa si dà comunemente il nome, nella storiografia giuridica, di *criminalistica*, e di *criminalisti* ai suoi interpreti.

I caratteri di questa corrente presentano differenze notevoli sotto vari aspetti: dalla personalità ed estrazione professionale dei suoi rappresentanti alla natura e alle finalità dei prodotti che escono dalla loro penna, dal rapporto con altre zone del sapere giuridico e con le istituzioni sociali e politiche alla loro evoluzione nello spazio e nel tempo; molti dei tratti di quest'esperienza giuridica, poi, non sono ancora stati bene approfonditi (e difatti è tuttora in corso, in storiografia, la loro ricostruzione organica all'interno della storia pensiero giuridico⁴¹). Nonostante ciò, si possono individuare, per inquadrare l'opera di Marsili nel suo contesto storico, alcune linee di fondo del fenomeno.

³⁹ Sulla letteratura dei *consilia* v. G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale, Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958; M. ASCHERI, *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen. Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, diretto da H. COING, II. *Neuere Zeit (1500-1800)*, 2. *Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1195-1221; L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, in part. pp. 124 ss.; M. CAVINA, *Indagini intorno al «mos respondendi» di Andrea Alciato*, in «Rivista di storia del diritto italiano», n. 57, 1984, pp. 207-51; ID., *Carlo Ruini. Una 'autorità' del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo*, Milano 1998; ASCHERI 1995; con particolare riferimento all'omicidio, M. LUCCHESI, *Si quis occidit occidetur. L'omicidio doloso nelle fonti consiliari (secoli XIV-XVI)*, Milano 1999; C. VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano 2000; da ultimo v. DI RENZO VILLATA 2015, con ricco repertorio bibliografico (p. 29, nt. 14); M. CAVINA, *Consilia: il modello di Andrea Alciato. Tipologie formali e argomentative fra mos gallicus e mos italicus*, in «Clio@Themis», 8, 2015.

⁴⁰ LOMBARDI 1967, pp. 124 ss.; CORTESE 1995, II, p. 461.

⁴¹ Rilevano la mancanza di uno sguardo unitario e organico sull'evoluzione della scienza penalistica, fra gli altri, MEREU 1973, pp. 123 ss.; enfatizzando in particolare un "buco" di studi sul Quattrocento, ZORDAN 1976, pp. 1-5; con riguardo alla trattatistica del XII e XIV sec., MAFFEI 1979, p. 1 (giudizio ripreso poi da QUAGLIONI 1999, p. 59).

3. La criminalistica e le pratiche criminali

3.1. I caratteri fondamentali della criminalistica di diritto comune

La **storia della criminalistica** nell'epoca del diritto comune⁴² si fa cominciare in Italia⁴³, ed in particolare nell'area centro-settentrionale - dove più radicato è il fenomeno comunale - **tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo**, in corrispondenza della prima affermazione delle giurisdizioni pubbliche di stampo inquisitorio - in particolare nell'area comunale, ormai avviata verso la trasformazione in senso signorile e proto-statalistico. Il suo punto di avvio - che pur recepisce e consolida riflessioni già avviate dai glossatori⁴⁴ - è generalmente individuato nel celebre *Tractatus de maleficiis* di **Alberto da Gandino**⁴⁵, composto proprio a cavallo fra i due secoli, sulla base dell'esperienza del giurista nelle curie podestarili.

L'indirizzo dottrinale che ne origina, specificamente dedicato ai *criminalia*, può dividersi in **due fasi** di sviluppo⁴⁶.

La **prima fase** è quella della cd. criminalistica **pratica**, impegnata a costruire la struttura e i principi del processo penale. Tale fase ricomprende quella che,

⁴² Sull'evoluzione della scienza penalistica di *ius commune*, oltre alla bibliografia relativa all'evoluzione degli ordinamenti penalistici (*supra*, § 1.1, nt. 1) si vedano G. DAHM, *Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter: Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis im Strafrecht*, Berlin-Leipzig 1931; A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582). Lettore di diritto, consulente, criminalista*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VII, 1934, parte II: *Il "Tractatus criminalis"*, fasc. 2 pp. 312-387; con particolare riferimento alla tortura, ma attraverso una disamina di ampio respiro FIORELLI 1953, pp. 114-79; ED, voce *Diritto (le basi storiche delle partizioni)*, a cura di F. CALASSO, vol. XII, 1964, pp. 822-846; CORDERO 1985, pp. 280 ss.; DEZZA 1989; D. QUAGLIONI, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 29, 1999, fasc. 1, pp. 49-63.; M.SBRICCOLI, «Lex delictum facit». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 91-119 (ora in ID. 2009, I, pp. 225-60); M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 141-48.

⁴³ L'origine italiana della scienza penalistica è un fatto oggi indiscusso nella storiografia giuridica; si vedano MARONGIU 1934, II, p. 312 e ID 1977, p. 408.

⁴⁴ Cfr. MAFFEI 1979, pp. 1-2, il quale evidenzia come il celebre lavoro di Kantorowicz su Gandino abbia avuto l'effetto di consolidare, in capo a questa figura, il punto di origine della criminalistica, mettendo in ombra le tappe precedenti che il *magnus practicus* ha sintetizzato. Su queste tappe dottrinali pre-gandiniane si vedano, fra gli altri, lo stesso KANTOROWICZ 1925; QUAGLIONI 1999, pp. 62-63; MINNUCCI 2000.

⁴⁵ Su Alberto Gandino si v. la bibliografia citata *infra*, nt. 91.

⁴⁶ Una simile partizione - pur basandosi, mi pare, su acquisizioni pacifiche in materia (v. nota seguente) - non è di solito utilizzata in storiografia; me ne servo solo per comodità espositiva.

generalmente, viene considerata una sorta di **emersione** o di ‘gestazione’ **medievale** della disciplina, racchiusa fra Trecento e Quattrocento e fiorita prevalentemente in Italia, in cui ‘il penale’ viene ad acquisire un’identità sempre più definita rispetto al complesso civilistico (e con l’aiuto del diritto canonico); i suoi autori sono impegnati a ricondurre a *ius* le svariate esperienze locali, utilizzano i moduli letterari ed ermeneutici della scolastica, e si districano fra le basi accusatorie del processo e l’emergente *inquisitio*⁴⁷.

La fase di ‘gestazione’ trova un punto di arrivo nella cd. **grande penalistica del XVI secolo**, che potrebbe quasi considerarsi un momento separato da ciò che la precede (e forse anche da ciò che la segue): i suoi rappresentanti, difatti, mantengono fermo l’impianto processualistico ed il taglio pratico della riflessione, ma si inseriscono nel mutato quadro istituzionale e nelle nuove correnti culturali che segnano l’alba della modernità.

La consolidazione degli apparati statuali e dei relativi tribunali - soprattutto al di fuori della penisola - inizia a spostare l’asse portante della giurisprudenza dalle università alle **corti di giustizia**, i cui stilemi - grazie anche alla diffusione della stampa - circolano a livello europeo, e si impongono con forza nella letteratura penalistica, ridimensionando l’autorità dei ‘dottori’⁴⁸. D’altra parte, recependo gli influssi della nuova sensibilità scientifico-giuridica, trainata dall’umanesimo, la criminalistica inizia affrancarsi nettamente dall’ordine concettuale dell’*utrumque ius* e ad atteggiarsi come **scienza autonoma**, con un linguaggio tecnico più definito ed un proprio apparato teorico-sistematico (che lascia già intravedere i contorni fra diritto sostanziale e diritto processuale) - un percorso che si riflette nell’introduzione di un **insegnamento universitario** specifico⁴⁹, primo fra tutti quello bolognese di Marsili, di cui si è parlato⁵⁰.

Come spesso accade, poi, questa definizione cinquecentesca della disciplina è già gravida di una nuova trasformazione; i succitati elementi di novità agevolano infatti, quasi contemporaneamente, l’affermazione di una **seconda fase** della criminalistica, che si può definire invece **teorica**: essa trova il suo primo compimento nel *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani (1590)⁵¹, ma poi

⁴⁷ Descrive brevemente questa fase di emersione del penale MARONGIU 1934, II, pp. 313-320; più distesamente M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 141-45.

⁴⁸ Così sintetizza GORLA 1977, p. 510.

⁴⁹ Sull’introduzione delle cattedre di *criminalia* v. BRUGI 1915, pp. 107 ss.; MEREU 1973, p. 42; PIFFERI 2006, pp. 65 ss.; CAVINA 2015a.

⁵⁰ *Supra*, parte prima, cap. 2, § 4.2.

⁵¹ Sull’udinese Tiberio Deciani v. MARONGIU 1934; DBI, voce *Deciani, Tiberio*, a cura di E. SPAGNESI, vol. 33, 1987, pp. 538-42; il volume *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del*

trasferirà il proprio fulcro al di là delle Alpi, dove si stanno trasferendo le direttrici culturali della modernità - soprattutto in area tedesca e olandese, ad esempio con il Commentario di Anton Matthaeus, del 1644⁵².

Questa seconda fase **non si sostituisce** alla criminalistica dei pratici, la quale sopravviverà fino a tutto l'*Ancien Régime*; piuttosto, **l'affianca e ne ridimensiona a mano a mano il ruolo culturale**, iniziando a costruire la dogmatica penale moderna, fondata sul diritto sostanziale (sempre più slegato dalla prospettiva processuale)⁵³, sviluppata intorno alla crescente centralità delle leggi del sovrano⁵⁴, su di un'impalcatura sempre più lontana da quella del diritto comune; nel suo seno, allo stesso tempo, vanno lentamente fermentando nuove istanze di principio, che confluiranno poi nell'alveo dell'illuminismo, partecipando con vigore al crollo del diritto comune e alla rifondazione globale dei sistemi giuridici europei.

Di quest'articolata evoluzione, **terremo qui in considerazione principalmente la prima fase**, mantenendo l'Italia (soprattutto il centro-nord) ed i secoli dal XIV al XVI come quadro di riferimento, in modo da poter individuare le matrici del pensiero di Marsili, che - lo si è visto - forgia la sua esperienza di *iudex* negli ultimi anni del Quattrocento, e perfeziona la sua *prudentia* come professore e avvocato nei primi del Cinquecento, versandola poi nell'*Averolda*; cercheremo poi qualche confronto anche con la grande criminalistica cinquecentesca che segue immediatamente (pur con caratteri, iniziamo ad accennarlo, molto diversi) il nostro criminalista bolognese.

3.2. *La trattatistica in criminalibus*

Abbiamo detto che la riflessione criminalistica prende corpo a partire da Gandino: nel suo *Tractatus*, il giurista cremano enuclea i caratteri e lo

pensiero giuridico moderno, Atti del convegno di Udine, 12-13 aprile 2002, a cura di M. CAVINA, Udine 2004; PIFFERI 2006; DBGI, voce *Deciani, Tiberio*, a cura di M. PIFFERI, vol. I, pp. 726-28.

⁵² Su Anton Matthaeus, tipico esponente del cd. diritto romano olandese, v. S. POLLORSI, *Recta ratione ductus. I Prolegomena al De criminibus di Anton Matthaeus*, Pavia 2015.

⁵³ Sull'emersione del penale sostanziale dall'alveo processuale, v. MILETTI 2015, il quale sottolinea, comunque, che «solo all'inizio del XIX secolo può dirsi compiuta l'autonoma concettualizzazione del penale sostanziale», che per l'innanzi aveva invece rappresentato «un unico e coeso universo cognitivo» insieme al processo (p. 10, citato anche in GARLATI 2016, p. 72).

⁵⁴ Fa cenno a queste modificazioni SBRICCOLI 2009, pp. 255 ss..

svolgimento del processo specificamente *in criminalibus* (a differenza dei tradizionali *ordines iudicarii*, le opere di procedura dei glossatori, che tenevano uniti il procedimento civile e penale)⁵⁵, insieme all'analisi di alcuni reati; il suo è considerato il primo importante tentativo di sistemazione unitaria della materia penale, già abbozzata nella processualistica precedente.

A partire da questo giurista, si sviluppa, dunque, quello che all'inizio è un *indirizzo di studio* dedicato ad approfondire e sistematizzare la materia criminale *all'interno del complesso civilistico*.

I suoi protagonisti si esprimono soprattutto attraverso il genere della **trattatistica**, tipologia letteraria che, pur sfuggente nella varietà delle sue espressioni⁵⁶, consiste essenzialmente nell'elaborazione sistematica di un singolo istituto (ad esempio, la tortura) oppure di un intero ambito disciplinare - nel frangente, quello penalistico - condotta in modo distinto dall'ordine dei *libri legales*. Ai fini dell'inquadramento di questa letteratura, possiamo in linea di massima lasciare da parte le opere concentrate **su singoli istituti** (denominate sempre *tractatus*; ad esempio, il celebre *Tractatus de indiciis et tortura* di Francesco Bruni, i vari *Tractatus de carceribus*, ecc.), e concentrarsi su quelle **di carattere generale**, che mirano ad un quadro complessivo della materia penalistica.

In quella che abbiamo definito la prima fase della criminalistica (secoli XIV-XVI), siffatta produzione, indirizzata ad una visione complessiva del sistema penale, presenta caratteri spiccatamente pratici e un impianto eminentemente processuale, che riprende e sviluppa l'«archetipo» del giurista di Crema. Tali opere, generalmente considerate «un genere letterario a sé stante»⁵⁷, sono designate nella storiografia giuridica con il nome di **«pratiche criminali»**.

Il termine, in realtà, è **utilizzato in modo ellittico**, per indicare il complesso di questo tipo di trattatistica, intitolata appunto, solitamente, *Practica criminalis*; tendenzialmente, però, esso rimanda alle figure più caratteristiche del filone letterario, quelle della grande stagione del Cinquecento (Claro, Farinacci, Bossi, Follerio, Gomez, ecc.), da cui sono usciti i prodotti più avanzati del genere⁵⁸, che

⁵⁵ Riguardo gli *ordines iudicarii*, o *ordines iudiciorum*, si veda FOWLER-MAGERL 1994; cfr, anche VALLERANI 2005, pp. 80-81, e la bibliografia citata a p. 105 nt. 17.

⁵⁶ «Chi ha studiato con attenzione questo genere letterario ne ha rilevato la mancanza di univocità»; la quale deriva, fra le altre cose, dal fatto che sotto quest'etichetta «si trovano raccolti testi appartenenti a generi letterari diversi, dalle *repetitiones* ai *commentaria*»; così DI RENZO VILLATA 2008, p. 55. Secondo CORTESE 1996, p. 72, «non si è mai accertata bene la natura del supposto *tractatus* medievale come forma di scrittura a sé». È però un discorso di carattere generale, che mi pare si possa ignorare ai nostri fini.

⁵⁷ GARLATI 2016, p. 73.

⁵⁸ Ivi, p. 77, si definisce il Cinquecento «il *siglo de oro* delle *Pratiche* italiane».

si sono cristallizzati - pur presentando contorni diversi fra loro - in una sorta di **‘modello’**.

Le opere successive, del XVII e XVIII secolo, sono considerate per lo più aderenti a tale modello, ed anzi tendenti alla forma epigonale⁵⁹.

Più difficile mi sembra inquadrare le opere precedenti, del Tre e del Quattrocento. Anch'esse sono misurate in rapporto al modello, e di solito come **‘precedenti medievali’** delle pratiche cinquecentesche, come *prototipi* del prodotto maturo, da esso in qualche modo distinti, pur non nettamente; così come, del resto, la criminalistica medievale nel suo complesso è considerata una fase di preparazione, distinta della scienza penale moderna.

Gli aspetti che segnano il distacco sono in effetti rilevanti. Innanzitutto, bisogna precisare che si tratta, in questi due secoli, solo di **una manciata di testi**, rispetto alla vera e propria fioritura di opere che si avrà nel XVI secolo. Questi testi hanno una struttura molto meno ‘organica’ (nel senso di concepita come un complesso unitario), un andamento decisamente più casistico e scolastico, più vicino alla collezione frammentaria di casi e *quaestiones* (pur ordinate sullo svolgimento processuale), che alla trattazione ‘sistematica’ nel senso moderno del termine.

Inoltre, in storiografia si è distinto (anche se in tempi ormai risalenti) fra due specie di questi prototipi: da un lato quelle dedicate eminentemente alla procedura giudiziaria, denominate *practicae criminales* (come quella di Marsili); dall'altro i *tractatus de maleficiis* (o *criminales*), i quali contengono, oltre al diritto processuale, anche una trattazione autonoma di diritto sostanziale, in particolare delle principali **fattispecie di reato** (e così sono i *Tractatus* di Gandino e dell'Aretino)⁶⁰. Partizione, questa, che invece sarebbe dissolta nelle *practicae* cinquecentesche, le quali, nonostante il titolo, contengono di regola sia la disciplina del processo che il diritto sostanziale⁶¹.

Al di là della questione del *nomen* (la quale, peraltro, mi pare meno chiara di quanto possa sembrare)⁶², tali caratteri, seppur di rilievo sostanziale, credo

⁵⁹ SBRICCOLI 2002, p. 173, nt. 4. V. *infra*, § 3.4, in fine.

⁶⁰ La suddivisione si legge in MEREU 1964, p. 57, nt. 43 (cui rinvia anche DEZZA 1989, p. 35, nt. 120), ripreso da ZORDAN 1976, p. 27.

⁶¹ Ancora MEREU 1964, *ibidem*; v. anche GARLATI 1999, pp. 29-30, nt. 41.

⁶² È in realtà difficile ricostruire puntualmente il panorama. È vero che, a prima vista, si riscontra la suddetta distinzione fra *tractatus* e *practica* nel periodo medievale. Su di essa, però, pesano le note vicende editoriali del Cinquecento: allettati dalle notevoli possibilità di guadagno offerte dal nuovo mercato, infatti, per un verso molti editori privilegiavano il titolo di *practica*, etichetta diventata di moda, affibiandolo anche ad opere che, in un periodo precedente, si ritrovano sotto nomi diversi; per altro verso, tali opere venivano spesso editate sotto paternità autorevoli (e quindi redditizie) come quelle di Iacopo di Belviso o di Baldo, che oggi si ritengono false. Così stando le cose, diventa difficile stabilire i reali rapporti medievali fra i due

consentano comunque di **ricomprendere le opere medievali nel ‘modello delle pratiche’**, inteso come genere letterario: oggetto, finalità e struttura si ritrovano essenzialmente inalterate anche in quelle; ed infatti, pur essendo generalmente considerate in modo separato (appunto come ‘precedenti medievali’), esse non sono oggetto, da parte degli studiosi, di una classificazione letteraria precisa e distinta dal genere maturo - almeno per quanto ho potuto constatare⁶³. Possiamo dunque, ad un primo livello di descrizione, trattare le une e le altre in maniera unitaria.

3.3. Cosa sono le pratiche criminali

Le *practicae criminales*⁶⁴ - come i *tractatus de maleficiis*, dunque - sono testi volti ad **illustrare le regole del diritto e del processo penale nell'ottica della**

generi, soprattutto considerando l'esiguità della produzioni. Del resto, è degno di nota che Gambiglioni (per citare i più noti criminalisti ascrivibili al Quattrocento) non citi mai queste *practicae* minori (lo nota, riguardo la citazione della *practica* pseudo-belvisiana, MAFFEI 1979, p. 41, confermando, per ciò che riguarda l'Aretino, ZORDAN 1976, p. 17; ma da diversi sondaggi sul *Tractatus* di Gambiglioni mi sembra di poter dire altrettanto anche di quella di Baldo); e la stessa cosa, o quasi, si può affermare per la *Practica* di Marsili, in cui ho rinvenuto solo una citazione della «*practica iudicialis*» di Belviso (AVER, § *Diligenter*, n. 12, f. 84v), e nessuna di quella di Baldo. Sull'intera problematica si veda MAFFEI 1979, *passim*. Per quanto concerne le opere cinquecentesche, invece, se è vero che vi si trovano autonome sezioni di diritto sostanziale e processo, il nome *practica* non è utilizzato in maniera omogenea. Alcune opere, ad esempio, si ritrovano alternativamente sotto il titolo *tractatus* e sotto quello di *practica* (è il caso dell'opera di Jacopo Novelli; cfr. SBRICCOLI 2001, p. 173); nessuna delle tre opere principali del secolo, poi, presenta effettivamente il titolo di *practica* (Bossi scrive i *Tractatus varii*, Claro le *Receptae sententiae* - di cui la *practica* è il lungo paragrafo finale, dedicato alla procedura, Farinacci una *Praxis et theorica criminalis*). Sul punto, cfr. DI RENZO VILLATA 2008, p. 61. Da ultimo, GARLATI 2016, p. 73-74, fa notare come il titolo non sia decisivo per individuare il genere ‘pratiche’, che va ricercato sul piano dei contenuti. Insomma, si conferma la difficoltà di individuare con precisione i contorni formali di questa trattatistica.

⁶³ SBRICCOLI 2004, p. 106, nt. 30, proprio parlando di Ippolito Marsili, accenna a una distinzione, nella letteratura penalistica, fra la fase matura, cinquecentesca, delle *practicae*, e la precedente «fase dei *Tractatus*», riferendosi evidentemente a Gandino e Gambiglioni come rappresentanti della produzione medievale; l'affermazione però non è ulteriormente sviluppata. Peraltro, qui il riferimento alle due tipologie letterarie sembra essere usato più per rimandare simbolicamente a due atteggiamenti della *dottrina* criminalistica (quella cinquecentesca e quella medievale), che per distinguere le loro rispettive produzioni letterarie.

⁶⁴ Sulla letteratura delle pratiche criminali si vedano, oltre ai due lavori appena citati, G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976; G.P. MASSETTO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques*. Actes du Colloque de Montpellier, 12-14 décembre 1977, Milano 1979, pp. 491-546, e ID., *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 45, 1979, pp. 328-503 (entrambi ora in MASSETTO 1994); M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolanum. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996; SBRICCOLI 2002, pp. 173-78; ID. 2004, *passim*; G.

loro applicazione concreta, e su base largamente casistica; la struttura di queste opere, conseguentemente, ricalca lo svolgimento del procedimento nelle sue linee fondamentali, caratterizzandole come vere e proprie guide alla procedura penale, destinate principalmente all'ausilio dei giudici e degli altri operatori del foro: avvocati, causidici, notai e assistenti del *iudex*⁶⁵.

Insieme alla disciplina del processo, vengono trattati, come abbiamo detto, anche gli **aspetti sostanziali** del penale, seppure in forme diverse⁶⁶. Al di là della disciplina dei singoli reati, di cui sopra, gli istituti sostanziali **di carattere generale** (responsabilità penale, circostanze, concorso, ecc.) sono sempre presi in considerazione in questi lavori; del resto, si tratta di istituti che - l'abbiamo accennato - prendono corpo proprio in seno alle vicende del processo criminale nel basso medioevo, motore della lunga elaborazione dei principi dogmatici penalistici dalla matrice del diritto civile e canonico.

Già negli esemplari di pratiche medievali, pertanto, tali elementi si ritrovano, pur scarni e un po' disorganici, intercalati nell'esposizione processuale; col tempo, essi acquisiranno sempre maggiore sistematicità e nitidezza, trovando alcune forme di svolgimento autonomo nelle pratiche cinquecentesche⁶⁷ (anche Claro, com'è noto, propone una descrizione dei caratteri generali del reato⁶⁸), e andranno poi a fornire materiale a quella che abbiamo chiamato la seconda fase della criminalistica, e della sua 'nuova trattatistica'⁶⁹ orientata appunto sul diritto sostanziale⁷⁰.

CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. CHIODI, C. POVOLO, vol. I: *Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, Verona 2004, pp. VII-CI; L. GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stto di Milano*, Milano 1999; ID 2011; MILETTI 2011; con particolare riguardo agli aspetti sostanziali del penale, ID, *Diritto e processo penale: storia di una dialettica tra antico e nuovo regime*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di F. DANOVÌ, Torino 2015, pp. 9-53; un primo, organico sforzo di ricostruzione dei caratteri generali delle pratiche è effettuato da L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 2016, pp. 61-109.

⁶⁵ SBRICCOLI 2002, pp. 173-178; GARLATI 2013, pp. 25-26.

⁶⁶ Una panoramica dei contenuti 'sostanziali' delle pratiche criminali è offerta da MILETTI 2015, pp. 11-23.

⁶⁷ SBRICCOLI 2009, I, pp. 226-27, nt. 3, trattando dell'influenza della trattatistica del penale sulla legislazione d'età moderna, elenca alcuni istituti che trovano un primo compimento nelle pratiche e in altri trattati di criminalisti; si parte in realtà (cronologicamente) da Gambiglioni, che elabora «gli elementi costitutivi del concorso di persone»; ci sono poi André Tiraqueau (responsabilità penale), Antonio Gomez (circostanze del reato), Marco Antonio Bianchi (elementi del *delictum*, ripresi poi da Deciani).

⁶⁸ MASSETTO 1979b, p. 329.

⁶⁹ Così la chiama SBRICCOLI 2009, p. 255.

⁷⁰ Paradigmatica delle riflessioni moderne sul penale sostanziale è l'«invenzione», o meglio la prima sistemazione concettuale dei *generalia delictorum* da parte di Tiberio Deciani. In

Lo **scopo** delle *practicae* è di **integrare le forme di repressione dei crimini** che vengono a mano a mano consolidandosi con lo sviluppo dei nuovi poteri pubblici e dei loro apparati, **con le norme e i principi del diritto romano-canonico** (il diritto per eccellenza) in un'architettura originale⁷¹: sviluppando e ordinando le elaborazioni dogmatiche scolastiche e consiliari alla luce dell'esperienza personale dell'autore, queste opere filtrano la congerie di norme e di prassi locali - variegata, episodica, frammentaria, spesso contraddittoria - attraverso i *principi* del *ius commune*, incanalandola nei suoi *schemi concettuali* e fornendole quindi una solida *intelaiatura formale*, un perimetro giuridico sempre più stabile, definito e riconoscibile.

Tale opera di 'sintesi' compiuta dalla letteratura delle pratiche va a svolgere, sul piano politico-istituzionale, una funzione ancipite: da un lato, essa **fornisce legittimazione**, sotto il profilo giuridico, a quel *ius proprium* processuale che - lo dicevamo più sopra - si sviluppa in larga parte al di fuori degli steccati del diritto giustiniano, poco adatto alle politiche criminali dei comuni e del Regno meridionale. Per converso, siffatta 'giuridicizzazione' **influenza** inevitabilmente, a sua volta, l'evoluzione dei nuovi sistemi, fornendo loro principi e categorie interpretative, orientandone le scelte, moderandone i caratteri più aspri; esercitando, insomma - per usare ancora le parole di Sbriccoli - una funzione **"giuripoietica"**⁷².

Quest'ambivalenza di ruoli rivela anche la profonda **compenetrazione fra il carattere teorico, scientifico, ed il carattere pratico** di queste opere⁷³ - un aspetto che non sempre è stato riconosciuto nella storiografia del diritto⁷⁴. Il

argomento, si vedano M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la parte generale di diritto penale*, Milano 2006; il volume *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, in particolare il contributo di M. SBRICCOLI, «Lex delictum facit». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, pp. 91-119, oltre che dello stesso M. PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale. Ipotesi per una ricostruzione*, pp. 177-205; MARONGIU 1934, II.

⁷¹ ED CALASSO 1964, pp. 834-35; SBRICCOLI 2002, p. 175.

⁷² Lo stesso SBRICCOLI 2002 descrive con chiarezza questo rapporto fra recezione e produzione di norme (pp. 173-178). GARLATI 2011, p. 84, valuta le pratiche criminali come fonte particolarmente significativa, per l'ordine penale d'*Ancien Régime*, proprio «per quel loro saper forgiare la prassi e al tempo stesso esserne forgiate, in un circuito che si alimenta reciprocamente». V. anche MILETTI 2011, p. 107; PIFFERI 2012, p. 142.

⁷³ GARLATI 2016, p. 78.

⁷⁴ MARONGIU 1934, ad esempio, trattando del *Tractatus* di Alberto da Gandino, sostiene che «sarebbe eccessivo attribuirgli carattere scientifico», poiché «la materia per una elaborazione dottrinale era allora manchevole e insufficiente» (II, p. 314). Ancora più radicale ZORDAN 1976, pp. 17-18, secondo il quale «il *Tractatus* [di Gambigliani], in realtà, non è fine a sé stesso, non ha cioè - nonostante le prime apparenze - alcun carattere scientifico, almeno nel senso che noi

criminalista vive immerso nella realtà del foro, consapevole di quanto essa sia indispensabile per la costruzione dell'ordine giuridico. *Experientia facit artem; vera interpretatio a practica sumitur*: con queste e simili affermazioni, di lunga e nobile tradizione, Marsili apre la sua *Averolda*⁷⁵, e così si esprimono anche i suoi colleghi criminalisti, motivando le loro fatiche letterarie⁷⁶.

Allo stesso tempo, però, gli aspetti più significativi, le questioni problematiche che emergono dall'effettività della prassi sono oggetto di riflessione alla luce del diritto dotto, penetrando anche nelle scuole - attraverso principalmente lo strumento della *quaestio*⁷⁷; ed in tal modo arricchite, il criminalista le riversa nei suoi scritti per la pratica. Si attiva, così, quel meccanismo di **deglutizione e digestione delle leggi**, che Baldo metaforicamente vedeva nella scuola, da un lato, e nel palazzo, nel foro, dall'altro⁷⁸; e che qui rivela chiaramente il suo movimento **circolare**, perché appunto anche nell'applicazione quotidiana delle leggi, attraverso la *consuetudo practicandi*, si trae indicazione per una loro "rimasticazione" nelle aule universitarie, da cui poi partiranno nuovi *input* per il palazzo. Il circuito, poi - cercheremo di mostrarlo nel prossimo capitolo - è particolarmente evidente quando, come nel caso di Ippolito Marsili (ma anche di Gambiglioni, ad esempio) nello stesso giurista si assommano un'intensa attività di magistrato ed un'altrettanto corposa esperienza di professore⁷⁹.

È proprio la «mirabile sintesi»⁸⁰ di questa dinamica - osservata dalla prospettiva del palazzo, ovviamente - il tratto più caratteristico della letteratura di cui trattiamo: modellare la *practica* effettiva dei tribunali in una ***practica ratione regulata***⁸¹, che fornisca una guida sicura ai professionisti del foro ed orienti una

siamo soliti dare a questo termine; si tratta - al contrario - di un'opera tutta scritta tenendo il pensiero costantemente rivolto alla pratica, alla quale - in sostanza - si indirizza» (corsivo mio). Contiguo a questo argomento è quello della 'sistematicità' delle pratiche criminali, su cui v. *infra*, cap. 5, § 3.

⁷⁵ AVER p. 2, § *Principium*, nn. 1 e 3. Cfr. SBRICCOLI 2001, p. 174.

⁷⁶ Così ad es. CLARO 1976, l. V, § *Finalis*, q. 54, n. 1, p. 267; cfr. MASSETTO 1979a, p. 328.

⁷⁷ Vedi CORTESE 1995, II, p. 275.

⁷⁸ La celebre metafora si ritrova nella *repetitio* di Baldo alla l. *Aemilius*, ff. *De minoribus viginti quinque annis*: «Leges in scholiis deglutiuntur, sed in palatio digeruntur, quia practica est scientia digestiva, et ubi theoreticus desinit, practicus incipit. Et hoc in iure scripto, sed in iure consuetudinario est contra etc., quia quod oritur ex moribus experientia facit artem, unde locus ab experientia sit tibi pro via veteri et tuta» (BALDUS 1585a, ad D.4.4.38, *repetitio*, n. 35).

⁷⁹ Vedi *supra*, cap. 2.

⁸⁰ GARLATI 2011, p. 81.

⁸¹ L'espressione, molto efficace, si ricava da SEGOLONI 2008, p. 68. Nel saggio, l'autore tratta del concetto e del ruolo della *practica*, intesa in generale come applicazione giudiziaria del diritto, e con particolare riferimento al pensiero di Bartolo e Baldo; mi sembra però che le sue (assai incisive) considerazioni si possano estendere, almeno nelle loro linee essenziali, anche all'argomento che stiamo trattando.

corretta amministrazione della giustizia penale. Di qui la “doppia natura” di questi scritti, in bilico «fra gli intenti scientifico-speculativi e pratico-professionali»⁸², espressione di una disciplina che, come ha scritto Cortese, si costituisce come un *ponte* fra i due poli dell'esperienza giuridica di diritto comune⁸³. «Una cum theorica» è infatti la *practica* che il nostro giurista dichiara di voler svolgere; indirizzandola specificamente, peraltro, non solo agli operatori del foro (che comunque ne sono i destinatari “privilegiati”, per così dire), ma anche agli studenti⁸⁴.

La criminalistica, in tal modo, sembra assumere un ruolo primario nel funzionamento dei sistemi penalistici. «Il giurista *theorico-practicus*, grazie al giudice che gli dà seguito, produce dunque un diritto che ha la sua origine nella pratica e perpetua quella pratica convertendola in *ius*»; conferisce «razionalità, base tecnica, credibilità e consenso» ad una *consuetudo iudicandi* «che diventa ben presto *norma agendi*»⁸⁵; tanto da poter considerare siffatte *practicae criminales* - dice Sbriccoli - come «l'architrave dottrinale della giustizia di apparato»⁸⁶.

Così caratterizzato, il genere letterario di cui veniamo discorrendo **rappresenta perfettamente**, mi pare, il funzionamento del ‘**sistema**’ del **diritto comune**⁸⁷, della sua dialettica fra *ius commune* e *ius proprium*, fra un diritto espressione della ragione universale e le regole degli ordinamenti particolari: la sua cifra globale, ed il suo fine ultimo, si possono riassumere, usando un'espressione molto efficace, nella ricerca di una *communis tela iudicii*⁸⁸: nello sforzo cioè di enucleare, all'interno del pluralismo delle fonti del penale, un *ordo*, un sistema di carattere generale, che faccia da riferimento comune, da *modello*

⁸² Così sintetizza, con riguardo al *Tractatus* di Gandino, QUAGLIONI 1999, p. 55; ma l'osservazione si estende agilmente al resto della trattatistica *in criminalibus*. Doppia natura, precisa Quaglioni, «che lo strumento dialettico e problematico della quaestio sottolineava ed esaltava» (*ibidem*).

⁸³ CORTESE 1996, p. 77.

⁸⁴ AVER p. 2, § *Principium*, pr.: «ut materiam ipsam omnibus reddam pinguiolem, et dem Lectoribus lac in potum, statui ultra omnia praedicta [i suoi scritti precedenti, n.d.s.] ad perpetuam scholarium et versantibus in palatium utilitatem, et practicam causarum criminalium, una cum theorica tradere, et illam, quantum in me erit, docere»; e si badi a quest'ultimo *et illam docere: infra*, cap. 5, § 1.2.

⁸⁵ SBRICCOLI 2001, p. 175.

⁸⁶ Ivi, p. 173; cfr. GARLATI 2016, p. 73.

⁸⁷ Sul ‘sistema’ del diritto comune v. almeno F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951; ID 1954, spec. pp. 453 ss.; BELLOMO 2002, pp. 283 ss..

⁸⁸ L'espressione si legge in GARLATI 2013, p. 26; MILETTI 2011, p. 107; anche in Cardinal De Luca descriveva come “tela iudiciaria” il complesso delle regole processuali (GORLA 1977, p. 480).

per l'esercizio della giurisdizione *in criminalibus* nelle diverse realtà locali. Vedremo più avanti come l'accezione del carattere *comune* di questa tela processuale si verrà modificando nel tempo, segnando uno dei tratti caratteristici della *Practica* oggetto di queste pagine, quella di Ippolito Marsili⁸⁹.

3.4. Le opere principali della letteratura delle pratiche

Passiamo ora velocemente in rassegna i principali di questi testi della criminalistica di diritto comune, riassumendo così i cenni che abbiamo dato finora; e ribadendo che ci limitiamo alla *practicae* e ai *tractatus* di carattere generale, che mirano ad uno sguardo complessivo della disciplina.

S'è detto che l'origine di siffatta letteratura si fa risalire al *Tractatus de maleficiis*⁹⁰ di **Alberto da Gandino**⁹¹. Il lavoro del *magnus practicus*⁹², in realtà, è composto quasi integralmente di materiale precedente (Odofredo, Guido da Suzzara, Guglielmo Durante, e altri), costituito essenzialmente di *quaestiones* legate in una collana⁹³, senza però grande originalità nella rielaborazione⁹⁴. La sua importanza, tuttavia - ed insieme la sua originalità - consiste nell'essere "opera architettonica", per rubare un'espressione di Calasso; cioè, consiste proprio nella particolare struttura dell'opera, nel modo in cui il materiale viene riordinato, che per la prima volta, come detto, disegna lo svolgimento del processo specificamente in ambito penale⁹⁵.

⁸⁹ *Infra*, cap. 5, *passim*.

⁹⁰ Il *Tractatus de maleficiis* di Gandino è oggetto dell'edizione critica di H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2. *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.

⁹¹ Su Alberto Gandino si vedano H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 1. *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des Dreizehnten Jahrhunderts nebst Diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907, e 2. *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926; QUAGLIONI 1999, rifluito in DBI, voce *Gandino, Alberto*, a cura di D. QUAGLIONI, vol. 52, 1999, pp. 147-152; DBGI, voce *Gandino, Alberto*, a cura di D. QUAGLIONI, vol. I, pp. 942-44.

⁹² Così lo definiva Giovanni d'Andrea, e l'epiteto gli è rimasto affibbiato nei secoli.

⁹³ CORTESE 1996, p. 75. Cfr. BELLOMO 1997, pp. 85-86.

⁹⁴ Fra gli altri, lo evidenzia DEZZA 1989, pp. 12-14.

⁹⁵ L'osservazione di Calasso, assai penetrante, è pronunciata per la verità con riguardo allo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante, ma i termini della questione mi paiono identici: dice il grande storico che l'originalità dell'opera di Durante - criticata, così come Gandino, per aver saccheggiato testi altrui - «non va ricercata tanto nel pensiero personale dell'autore, quanto nell'architettura di un edificio che per la prima volta si mostrava in tutta la sua completezza, riflettendo come in uno *speculum*, attraverso le strutture del processo, tutto il diritto» (ED *Diritto (le basi storiche delle partizioni)* 1964, p. 834; ma già, in questo senso, v. CALASSO 1954, p. 547); basterà, per trasferire il discorso alla materia penale, lasciare da parte i riferimenti

Il testo del giudice di Crema riflette lo stato della prima affermazione del nuovo processo pubblico medievale, di stampo inquisitorio. Il sistema per accusa è ancora descritto come ordinario, ed ha un ruolo preponderante, *de iure*; tuttavia, l'autore segnala come ormai, *de consuetudine*, «iudices potestatum de quolibet maleficio cognoscunt per inquisitionem», e ciò «quamvis sit contra ius civile», secondo il quale l'inquisizione è legittima solo in certi casi⁹⁶. La pubblicizzazione del processo è in pieno corso, rivela insomma il Gandino; ciononostante, nel complesso della sua opera, principi e categorie accusatorie hanno ancora un'influenza notevole, insieme alle prassi negoziali e ad altri istituti di derivazione germanica⁹⁷.

Da questo punto si apre la **fase 'di gestazione' medievale** della criminalistica, composta - lo ripetiamo - di un numero assai limitato di opere.

In primo luogo, troviamo il **gruppetto di opere ascrivibili al Trecento**, e dai contorni sfumati, studiate da Domenico Maffei nell'ambito del suo lavoro sulle falsificazioni editoriali: la *Practica* (o *Tractatus*) dello **pseudo-Vitalini**, ora identificato come Bonifacio Antelmi, composta presumibilmente negli stessi anni dell'opera di Gandino; quella **pseudo-belvisiana**, di autore tuttora incerto, e di area verosimilmente provenzale; la cd. *Practica Baldi*, che è stata invece disciolta nella *Summa compendiosa* di Tancredi da Corneto⁹⁸. Queste tre opere, dai contorni incerti, sono considerate di non grande rilievo nel panorama della criminalistica; tuttavia, bisogna precisare, nemmeno sono state oggetto di uno studio approfondito, per quanto riguarda il loro contenuto, giacché l'analisi di Maffei si rivolge essenzialmente agli aspetti filologici degli scritti⁹⁹.

alla completezza.

⁹⁶ KANTOROWICZ 1926, pp. 38-39. Così si comporta la prassi, dice il giurista cremano, «ut notat dominus Guido (da Suzzara, suo maestro, *nda*), et ut vidi communiter observari»; osservazione divenuta celebre nella storiografia giuridica, come simbolo della forza irresistibile della prassi inquisitoria, che nella burrasca delle vicende comunali si impone sul diritto scritto giustiniano.

⁹⁷ DEZZA 1989, pp. 14-20.

⁹⁸ Su queste opere, ed in particolare sulle loro attribuzioni di paternità, legate alle falsificazioni della prima epoca della stampa, si veda D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main 1979 (*Ius commune*, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Sonderhefte, 10), *passim*.

⁹⁹ Non ho trovato altri studi specifici in materia, dopo quello di Maffei. Con riguardo alla loro 'importanza scientifica', si può però precisare che, in effetti, tali opere trecentesche vengono citate raramente (sia con la paternità falsa, sia con la paternità corretta da Maffei) nella criminalistica successiva, per quanto ho avuto modo di constatare (quindi almeno nei quattro criminalisti privilegiati in questa ricerca); la circostanza, tuttavia, mi pare risenta della più generale questione del peso degli 'specialisti' nel complesso della riflessione della giurisprudenza medievale sulla materia penale, la quale - e lo si vedrà meglio trattando

Nel **secolo XV**, campeggia l'opera di **Angelo Gambiglioni**¹⁰⁰, detto l'Aretino dalla sua terra d'origine. Il suo *Tractatus de maleficiis*, composto nel 1438 circa, è una pietra miliare della dottrina penalistica: oggetto di numerosissime edizioni fino a tutto il Cinquecento¹⁰¹ (accompagnate dalle corpose *additiones* del riminese Agostino Bonfranceschi da Rimini¹⁰²), si conserverà come la più risalente fra le pratiche utilizzate, con una certa frequenza, dai criminalisti di età moderna. Degno di nota, peraltro, è il suo isolamento, nell'evoluzione di questa letteratura, che fa quasi da contrappunto alla sua celebrità: più che la migliore, come spesso si legge¹⁰³, quella dell'Aretino sembrerebbe essere *l'unica* delle pratiche “generalì” del suo secolo; almeno, l'unica di cui rimane traccia nella storia successiva¹⁰⁴. Un isolamento che contribuisce a quell'offuscamento - di cui abbiamo parlato introducendo questo lavoro - della nostra visione del Quattrocento, in particolare per quanto attiene alla scienza penale.

Lo scritto di Gambiglioni, oggetto di uno studio minuzioso di Giorgio Zordan¹⁰⁵, segue il solco strutturale e stilistico di Gandino, utilizzando però un espediente letterario particolare, ossia seguire il filo di un immaginario processo¹⁰⁶. Anche l'Aretino si occupa soprattutto di ordinare e illustrare le *opiniones* relative alle varie problematiche, senza esporsi troppo; ha però a disposizione materiale prezioso, ossia le riflessioni che la scuola del commento ha cominciato a sviluppare in merito a diversi istituti¹⁰⁷, con le quali l'autore

dell'*Averolda* - coinvolgeva in realtà tutti i maggiori giuristi, e non solo chi si dedicava in modo particolare ai *maleficia*: *supra*, § 2.2; con riguardo, in particolare, alle fonti che compongono l'*Averolda*, *infra*, cap. 5, § 2.1.

¹⁰⁰ Sulla figura di Angelo Gambiglioni (fine XIV sec. - Bologna 1461), che divise la propria vita, al pari di Marsili fra la scuola e gli incarichi politici, si vedano: DBI, voce *Gambiglioni, Angelo*, a cura di P. MAFFEI, vol. 52, 1999, pp. 115-118; D. MAFFEI, P. MAFFEI, *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma 1994 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 34), e la bibliografia ivi citata; ZORDAN 1976, pp. 9-13;

¹⁰¹ D. MAFFEI, P. MAFFEI 1994, pp. 39-148.

¹⁰² Sul riminese Agostino Bonfranceschi v. DBI, voce *Bonfranceschi, Agostino*, a cura di A.I. PINI, vol. 12, 1970, pp. 32-34; D. MAFFEI, P. MAFFEI 1994, pp. 142-45; PIFFERI 2004, pp. 80-83.

¹⁰³ Ad es. in MAFFEI 1979, p. 43.

¹⁰⁴ In effetti, nelle ricognizioni storiografiche sulla trattatistica di diritto penale, per il Quattrocento troviamo sempre citato il solo Gambiglioni; e d'altronde, nelle stesse fonti non c'è traccia, per quel che vedo, di citazioni di altre pratiche o trattati ascrivibili al secolo XV, ed incentrate specificamente sui *criminalia*.

¹⁰⁵ Il più volte citato G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976.

¹⁰⁶ L'espediente stilistico era già stato usato nella *Practica aurea* di Gian Pietro Ferrari: ZORDAN 1976, p. 17. Cfr. PIFFERI 2012, p. 142.

¹⁰⁷ Cfr. MARONGIU 1934, II, pp. 317-18.

tesse una tela processuale chiara e corposa nei temi affrontati¹⁰⁸. Questa tela, a differenza di quella gandiniana, ribalta invece i rapporti fra accusa e inquisizione: è quest'ultimo *modus procedendi* a dar corpo alla trattazione, mentre gli altri *modi* (accusa, ma anche denuncia, notorio, ecc.) iniziano a mostrarsi come accessori, e comunque recessivi rispetto ad esso; segno dell'accettazione, nella scienza giuridica, della normalità di siffatta *practica iudiciaria*¹⁰⁹.

Siamo così alle soglie della **grande stagione del Cinquecento**, che si apre proprio con l'opera - attratta però idealmente verso il secolo precedente - del nostro Ippolito Marsili.

Dopo di lui, a partire soprattutto dagli anni '40, si osserva un vero e proprio **florilegio di pratiche**¹¹⁰: innanzitutto, quelle dei già citati Giulio Claro¹¹¹ e Prospero Farinacci¹¹², che rimarranno il punto di riferimento della criminalistica di tutto l'*Ancien Régime*, scolorando poi nel bersaglio primario delle critiche illuministiche alla dottrina del penale. Ma dietro di loro ci sono i *Tractatus Varii* di Egidio Bossi¹¹³, la *Practica causarum criminalium* di Marc'Antonio Bianchi, quella di Pietro Follerio, di Jacopo Novelli, di Ludovico Carerio, e così via; anche fuori dall'Italia la trattatistica inizia a prendere piede, ad es. con la *Praxis* del fiammingo Joos Damhouder.

Il tramonto del medioevo, con l'affermazione dello Stato, delle sue leggi e dei suoi tribunali; la nascita delle cattedre *ad maleficia*; le tensioni scientifiche alla specializzazione, e alla sistematizzazione; la circolazione della giurisprudenza,

¹⁰⁸ Sui caratteri del *Tractatus* v. ZORDAN 1976, pp. 9-23.

¹⁰⁹ Sono le considerazioni di DEZZA 1989, pp. 27-32. Significativo, in questo senso, è l'incipit dell'opera: «haec est quaedam inquisitio» sono le parole con cui l'Aretino ci introduce nel processo fittizio su cui è articolata la trattazione.

¹¹⁰ Ne fornisce un elenco SBRICCOLI 2002, p. 173.

¹¹¹ Giulio Claro (Alessandria 1525 - Cartagena 1575) fu giurista e uomo politico di grande e duratura fama, impegnato nelle più alte magistrature del Ducato di Milano, fra le quali spicca il seggio del Senato, massimo organo giudiziario lombardo. Sul personaggio si v. DBI, voce *Claro, Giulio*, a cura di A. MAZZACANE, vol. 26, 1982, pp. 141-146; G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985. (Università degli Studi di Milano, Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano, 11); ID. 1979a, pp. 493-94; DBGI, voce *Claro, Giulio*, a cura di G.P. MASSETTO, S. PARINI, vol. I, pp. 552-555.

¹¹² È certamente un personaggio controverso, Prospero Farinacci (Roma 1544 - Roma 1618): illustre avvocato e magistrato, soprattutto nell'Urbe, si guadagnò fama di una moralità discutibile, anche nella forma di una condotta forense spregiudicata, e venne coinvolto in alcuni incresciosi episodi giudiziari. Si vedano le sue notizie in DBI, voce *Farinacci, Prospero*, a cura di A. MAZZACANE, vol. 45, 1995, pp. 1-5; N. DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma 1999;

¹¹³ Sul personaggio, e sulla sua opera, si veda di M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolanum. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 365-616.

alimentata dallo sviluppo della stampa; sono molti i fattori che spiegano questa “impennata” della trattatistica nel secolo XVI¹¹⁴. Trattatistica variegata, naturalmente, ma accomunata dall'**accresciuta ‘solidità scientifica’**, per così dire, che ha conseguito quell'identità di metodo, di principi, di concetti, che segnano l'autonomia disciplinare del penale che si è brevemente descritta più sopra¹¹⁵.

In queste opere, regole ed istituti si stagliano con più nettezza dal reticolo casistico, e vengono composte in una **sistemica dai tratti tendenzialmente più geometrici**, allontanandosi a mano a mano dagli schemi scolastici ‘questionanti’; soprattutto, il sistema delle fonti che emerge in questi scritti subisce una torsione importante: il gioco delle *opiniones* dottrinali inizia a chiudersi nella *communis opinio doctorum*, e si presentano sulla scena le leggi dei nuovi stati e, soprattutto, le **Corti supreme degli stati**, che assumono il ruolo di interprete autoritativo del sistema penale¹¹⁶, ormai saldamente assestato sull'apparato inquisitorio¹¹⁷.

L'epoca matura delle pratiche criminali - come spesso avviene - contiene anche il germe della trasformazione della dottrina penale, la quale svilupperà (in quella che abbiamo chiamato la sua seconda fase, lungo l'evo moderno) i traguardi teorici e sistematici raggiunti nel Cinquecento, in una riflessione sui presupposti del reato e della punizione sempre più distaccata dalla *practica*. Si è però anche detto che ciò non metterà fine alla letteratura di cui veniamo trattando, i cui esemplari **continueranno ad uscire copiosi** dai torchi anche **nei secoli XVII e XVIII**¹¹⁸; ad essi si affiancano, poi, anche ‘ristretti’ di pratica criminale, compendi delle linee essenziali del processo, generalmente redatti in volgare¹¹⁹.

Tali opere, ultimo stadio dell'evoluzione delle pratiche criminali, sono generalmente considerate prive dello slancio creativo precedente, e spesso

¹¹⁴ Si veda MARONGIU 1934, pp. 317-18; SBRICCOLI 2002, pp. 173 ss..

¹¹⁵ *Supra*, § 3.1.

¹¹⁶ Del ruolo dei grandi tribunali nelle pratiche mature - decisivo, a mio giudizio - parleremo nel prossimo capitolo, confrontando l'opera di Ippolito Marsili con quella dei successori: *infra*, cap. 5, § 2.

¹¹⁷ Cfr. DEZZA 1989, pp. 32-53. Possiamo solo segnalare, qui, come meccanismo fondamentale della giustizia pubblica degli stati moderni, l'utilizzo estensivo dello schema del *crimen laese maiestatis* come “paradigma punitivo” a fini repressivi e di affermazione della *potestas principis*; in argomento si veda SBRICCOLI 1974.

¹¹⁸ Una rassegna di queste opere si trova in DEZZA 1989, pp. 71-73 e relative note.

¹¹⁹ Fonti studiate analiticamente da GARLATI 1999.

tralatizie¹²⁰. In effetti, esse sono “costrette” entro strutture e concetti che si fanno progressivamente sempre più vetusti - riflesso della lunga “crisi”, o del lungo tramonto del diritto comune, che in questi secoli sta perdendo, lentamente ma inesorabilmente, la linfa che l'aveva nutrito per secoli.

Ciononostante, i giuristi che questo sistema devono mantenere in vita ed aggiornare non sono certo tutti appiattiti su Claro e Farinacci, e fra di essi si rinvengono lavori di buona fattura: primo fra tutti la *Practica nova* di Benedict Carpzov (1635) - che in realtà si tende ad accostare alle opere maggiori; e poi le pratiche italiane di un Lorenzo Priori¹²¹ o di Marc'Antonio Savelli, sempre seicentesche; quelle di Carlo Antonio De Rosa o di Tommaso Briganti nel secolo successivo. Pure impostate in un orizzonte via via più caduco, queste ultime espressioni della trattatistica pratica *in criminalibus* non sono prive di riflessioni di valore e di spunti originali; molti dei quali, infatti, potranno essere ripresi, consapevolmente o meno, anche nel nuovo ordine giuridico post-rivoluzionario.

Siamo arrivati in fondo a questo rapido *excursus* sul diritto penale, la sua scienza e le sue opere nell'età intermedia, potendo con ciò considerare esaurita la presentazione del contesto storico della ricerca. È tempo di far entrare in scena il protagonista principale, la *Practica criminalis Averolda nuncupata*.

¹²⁰ V. DEZZA 1989, pp. 55-59, 71 ss.; SBRICCOLI 2002, p. 173, nt. 4.

¹²¹ Sulla *Prattica* di Lorenzo Priori, v. G. CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. CHIODI, C. POVOLO, vol. I: *Lorenzo Priori e la sua Prattica Criminale*, Verona 2004, pp. VII-CI.

Capitolo 5. Caratteri generali e struttura dell'*Averolda*

Premessa. Un'opera medievale all'inizio dell'età moderna

Abbiamo insistito ormai più volte sulla figura di Ippolito Marsili come **giurista 'di transizione' fra due mondi**, vissuto e operante a cavallo di un medioevo ormai declinante nei suoi ideali e nelle sue istituzioni, e di una modernità che si schiude ed inizia ad affermare i suoi caratteri, da tempo in ebollizione nel sottosuolo; più precisamente, si è messo in evidenza come, in questa posizione di passaggio, il giurista bolognese tenga però saldi i piedi nella cultura e nei valori medievali, pur affacciandosi ben addentro al secolo XVI, ed interagendo con le nuove forme della società e del pensiero.

L'abbiamo visto trattando della sua **biografia** e della sua **figura professionale**¹: con le istituzioni del Ducato milanese Marsili instaura un rapporto privilegiato e dotato di una certa stabilità, ma non un rapporto organico, integrato nell'apparato ducale - apparato, del resto, ancora in via di definizione; egli cerca invece di mantenere l'indipendenza (relativa) del giurista di stampo medievale, portatore di propri valori e di un proprio potere, che si atteggia dialetticamente nei confronti del potere politico.

Mi pare che siffatto carattere si possa ben ritrovare **anche nell'opera principale** di Ippolito Marsili, la *Practica criminalis Averolda nuncupata*. Certamente, l'opera può considerarsi come un prodotto 'di transizione' fra quelli che più sopra abbiamo chiamato i "precedenti medievali" della pratiche criminali, da un lato, e la loro versione matura, cinquecentesca, la versione 'modello', dall'altro². E però, analizzandone i tratti fondamentali, la struttura, le fonti utilizzate, il metodo espositivo, se ne ricava - come abbiamo accennato sintetizzando le linee della scienza penalistica medievale e moderna - un'opera **saldamente ancorata ai moduli scientifici e letterari caratteristici della scuola del commento**; un'opera, dunque, ascrivibile pienamente alla **fase cd. della 'emersione medievale' del penale** e delle sue *practicae* moderne, piuttosto che ad una prima forma embrionale di queste ultime. Sulle ben definite radici medievali, Marsili svela lineamenti nuovi, propone idee innovative, alcune delle quali destinate ad un brillante futuro; ma l'ispirazione complessiva, la cifra

¹ *Supra*, cap. 2, v. in part. § 6.

² *Supra*, cap. 4, § 3.

globale del suo lavoro presenta caratteri propri, che solo sotto certi aspetti preludono a quella che si suole definire la “grande penalistica cinquecentesca”³.

Una differenziazione di indubbio rilievo, credo, soprattutto se si tiene a mente l'arco temporale, assai ridotto, che separa l'opera del giurista bolognese da quelle dei suoi grandi successori, in cui il mondo nuovo - che ancora Marsili intravede solamente - appare già pienamente dispiegato ed operativo.

Ma andiamo a vedere di cosa stiamo parlando, e quali sono questi caratteri dell'*Averolda*.

1. I caratteri fondamentali dell'*Averolda*.

1.1. *Quadro sintetico*

Nel capitolo precedente, abbiamo presentato il **genere delle pratiche criminali in maniera unitaria**, sulla base della sostanziale omogeneità dei tratti fondamentali che accomuna la trattatistica nel medioevo e nell'età moderna⁴.

La Pratica di Marsili **non si sottrae** a tale inquadramento. L'opera ha ad oggetto la trattazione dei punti salienti del processo *in criminalibus*, per come esso si viene concretamente dispiegando nella realtà forense, e formalizzato nell'*ordo*, nella *tela* comune fornita dalle categorie romano-canoniche.

L'impostazione basilare del lavoro consiste dunque nello svolgimento del **processo in materia penale**, la ‘procedura penale’, se si vuole⁵, inframezzata - come di norma - da elementi di ordine sostanziale.

La ‘scienza penale’ enucleata da Marsili si mostra ancora **fortemente legata** a principi, categorie e strumenti interpretativi di **matrice civilistica**, da cui si sta a mano a mano affrancando. Il materiale giuridico utilizzato nell'opera è attinto essenzialmente, per un verso, dal **diritto comune**, e soprattutto dalle *opiniones* dei dottori (cui si aggiunge frequentemente quella dell'autore stesso, per un dissenso o per una proposta originale); per l'altro, dallo *ius proprium* (in particolare gli statuti) e dalla **pratica dei tribunali**, che si cerca - lo ripetiamo - di ridurre alle forme del diritto dotto.

³ Abbiamo tratteggiato queste categorie *supra*, cap. 4, § 3.

⁴ Ivi, § 3.2.

⁵ Tenendo sempre a mente le cautele nell'uso di siffatti termini ‘odierni’ per descrivere le esperienze del passato; cfr. SBRICCOLI 1988, p. 498, nt. 15. V. più in generale l'atteggiarsi delle partizioni disciplinari *retro*, cap. 4, § 2.1.

La trattazione - dall'andamento piuttosto disorganico, e priva di alcuna velleità di completezza - segue le **tappe concrete del processo**, senza offrirne una rielaborazione sistematica globale: vengono affrontate, una dopo l'altra, le **fattispecie** che si incontrano nel percorso, in modo largamente **casistico**⁶.

Utilizzando gli strumenti della scolastica, ed in particolare la *quaestio*, Marsili presenta le principali **questioni applicative - pratiche - relative ad ogni fattispecie**, offrendone le possibili **soluzioni di disciplina**. La finalità pragmatica, però, non impedisce che, nel corso dell'esposizione, si aprano frequenti spazi dedicati alla riflessione, in cui il nostro giurista si sofferma sul **percorso ermeneutico** sotteso all'articolazione degli istituti ed al reperimento delle soluzioni normative, esplicitando le *rationes* ed i principi giuridici che lo guidano.

Siffatto modo di procedere conferisce allo scritto un forte **'carattere problematico'**, intendendo con questa espressione **lo svolgersi della materia per i casi e le *quaestiones* più spinosi**, che sono sviscerati in profondità, **seguiti nel loro percorso logico dai principi alle possibili soluzioni**; carattere che fa da contraltare alla (relativa) disarticolazione e frammentarietà dell'opera.

«Privo di sistema» ma «denso di pensiero»⁷, aveva detto Piero Fiorelli del nostro criminalista; e se la prima affermazione è forse esagerata, la seconda coglie certamente nel segno, giacché l'*Averolda* è una miniera di controversie, di dubbi, di ragionamenti: «ben lungi dall'essere un mero ristretto tecnico - ha scritto Cavina a riguardo - brulica di idee proposte, inquietudini e aspirazioni originali»⁸. Cercheremo di darne conto nel prosieguo.

Tali primi rilievi ci introducono a quello che credo possa identificarsi come tratto distintivo, come chiave di lettura privilegiata dell'*Averolda* - rispecchiando i caratteri che abbiamo rilevato nelle vicende biografiche del suo autore.

«**Mirabile sintesi di teoria e pratica**»; ricordavamo più sopra le parole di Garlati riguardo il genere delle pratiche⁹. Fra la scuola ed il foro, fra speculazione ed operatività, mi pare che l'opera di Ippolito Marsili incarni questo modo di essere **in modo particolarmente evidente**, quasi paradigmatico; con la stessa evidenza, appunto, con cui abbiamo visto il giurista attingere alla teoria e alla

⁶ «Partire dal singolo istituto o meglio ancora dal caso concreto per impostare attorno ad esso una ricca problematica»; così descrive il metodo usato da Gambiglioni nel suo *Tractatus ZORDAN* 1976 (p. 19), e le sue parole mi sembrano perfettamente adattabili anche all'opera di Marsili.

⁷ FIORELLI 1953, p. 150.

⁸ DBGI CAVINA 2013, p. 1286.

⁹ GARLATI 2011, p. 81.

pratica nel corso della sua vita professionale, rincorrendo affannosamente gli uffici podestarili e la riflessione della scuola¹⁰.

Del resto, poche fra le pratiche criminali ‘maggiori’ sono il frutto di un'esperienza così ricca, sui due versanti, come quella del bolognese. Nel gruppetto di autori che abbiamo scelto, Giulio Claro e Prospero Farinacci non furono mai professori¹¹; così come non lo erano stati Alberto Gandino, il caposcuola, né Egidio Bossi, il collega criminalista più vicino, nel tempo, a Marsili. L'aretino Gambigioni era invece versato anche nell'insegnamento, ma scrisse il suo *Tractatus criminalis* solo pochi anni dopo aver assunto l'incarico di docente¹² (e questo si riflette nell'opera, come si cercherà di mostrare); mentre, come s'è visto, l'*Averolda* è l'opera della maturità di Marsili, e in essa risalta questa sua duplice vocazione, che si palesa in una **forte connotazione scientifico-didattica**, intrecciata con la finalità più direttamente pratica.

1.2. La destinazione dell'opera: scuola e foro

Già questo primo aspetto si muove nella direzione indicata. Occupandosi del processo nella sua dimensione applicativa, le pratiche criminali sono indubbiamente rivolte, in via primaria, al *iudex* e agli altri operatori forensi; la stessa veste esteriore - di dimensioni ridotte, *pratica* e maneggevole - lascia pensare alla loro ‘materiale’ destinazione sui banchi di tribunale, agevoli ad una pronta consultazione¹³; e l'*Averolda* per questo aspetto non è da meno¹⁴.

Come sappiamo, però, siffatta prospettiva non elimina il carattere scientifico - più o meno marcato a seconda dei casi - delle opere di cui trattiamo, ricche di *opiniones doctorum*, delle loro riflessioni teoriche ed elaborazioni sistematiche intorno alla materia penale¹⁵.

Ippolito Marsili sembra percepire con nettezza questo connubio, e la sua fecondità nel mondo del diritto; ed anzi, **sembra averlo ricercato**

¹⁰ *Supra*, cap. 2, §§ 4-6.

¹¹ Per Claro, cfr. MASSETTO 1979a, p. 538; su Farinacci v. da ultimo DBGI MAZZACANE 2013.

¹² Le fonti sono piuttosto lacunose sul punto, ma l'insegnamento di Gambigioni dovrebbe iniziare nei primi anni '30 del XV secolo; il *Tractatus* è invece datato 1438, anche se l'autore lo rivide e lo integrò negli anni seguenti (DBI MAFFEI 1999, p. 117).

¹³ Cfr. ad es., relativamente alle *Receptae Sententiae* di Claro, BIROCCHI 2002, p. 258.

¹⁴ Entrambe le edizioni dell'*Averolda* che ho consultato - quella veneziana del 1574, usata di norma nel testo, e citata come AVER; quella di Colonia del 1581 - sono volumetti in-ottavo.

¹⁵ Abbiamo insistito su questa ‘doppia natura’ trattando del genere delle pratiche: *supra*, cap. 4, § 3.3.

consapevolmente nella sua opera. Nel ‘proemio’ dell'*Averolda* (collocato nell'esordio del primo paragrafo), enunciando sommariamente le finalità della sua opera, il bolognese afferma infatti che, nonostante la sua già cospicua produzione criminalistica

Statui [...] ad perpetuam scholarium, et versantibus in palatiis utilitatem, et practicam causarum criminalium, una cum theorica tradere, et illam, quantum in me erit, docere¹⁶.

Che i giuristi affermino l'utilità di una *practica criminalis* (come di altre opere teorico-pratiche) sia per il foro che per la scuola, e dunque destinino idealmente la loro fatica ad entrambi gli ambienti, non è inusuale¹⁷. Spesso però tali dichiarazioni hanno il sapore di una formula di stile: Gambiglioni, per esempio, affida il suo *Tractatus criminalis* al giudizio di studenti e *doctores* dello *studium* bolognese (dove l'Aretino insegna), i quali lo hanno sollecitato a comporre l'opera¹⁸; ma si tratta di una dedica di ringraziamento, e soprattutto - come vedremo - il contenuto dell'opera lascia poco spazio agli aspetti teorici e alla riflessione dottrinale¹⁹.

La citazione di Marsili, invece, mi pare qualcosa di più di una formula retorica: l'autore ci presenta la sua *Practica* - «una cum theorica», ribadiamo - come se fosse stata **concepita per servire effettivamente anche alla scuola**, dichiarando il proposito di *docere* la sua pratica in futuro (*quantum in me erit*), evidentemente nella ‘sua’ università bolognese. *Scientia deglutiva, scientia digestiva*: le parole di Baldo sembrano quasi riecheggiare nell'*incipit* dell'opera, quasi a sottolineare la necessaria, **fondamentale corrispondenza dei due poli del sapere giuridico**²⁰.

Certo, si tratta solo di una dichiarazione proemiale; e tuttavia, dotata di una certa verosimiglianza. Da quanto si è detto nella parte biografica²¹ non risulta affatto irragionevole (pur non documentato, al momento) che Marsili abbia davvero usato l'*Averolda* nei suoi ultimi corsi accademici - se non come testo, almeno come traccia per le lezioni; ma a parte l'effettività del proposito, che la

¹⁶ AVER, § *Principium*, pr, ff. 1v-2r.

¹⁷ «Omnibus nedum in foro versantibus, sed etiam legentibus, et consulentibus, admodum utilis, et necessaria», si legge nel frontespizio del quarto volume della *Praxis* di Farinacci (1610). V. anche DI RENZO VILLATA 2008, pp. 63-64, sulle raccolte di *communes opiniones*.

¹⁸ GAMBIGLIONI 1557, *Proemium*, ff. 1r-v.

¹⁹ Lo rileva con chiarezza ZORDAN 1976, pp. 13-14. Sul punto ritorneremo a più riprese, trattando delle fonti e del metodo del *Tractatus* al confronto con l'opera di Marsili.

²⁰ Abbiamo richiamato il passo di Baldo trattando, in generale, della sintesi teorico-pratica che caratterizza le *practicae criminales*; *supra*, cap. 4, § 3.3.

²¹ *Supra*, cap. 2, § 4.

trattazione abbia *anche* un'ispirazione didattica, oltre che scientifica, credo trovi conferma nei successivi caratteri che andremo ad analizzare, in particolare nel metodo espositivo, e nel tipo di ermeneutica che ne è sotteso.

1.3. I principi di fondo: veritas, iustitia, ed insieme utilitas. Il dialogo con il lettore

Non si vuole però - sia chiaro - far passare la *Practica criminalis* di Marsili per un'opera di scuola. Anzi, continuando ad esporre le 'generalità' dell'opera, ben legati alla dimensione pratica del diritto sono **i principi** che ne stanno alla base.

Aequitas, iustitia, veritas, sono gli obiettivi sommi di ogni elemento del sistema giuridico, naturalmente, e dunque anche del suo *speculum* processuale; la ricerca della *veritas*, poi, è quasi sinonimo di 'processo', il cui *ordo* «inventum est ad veritatem eruendam», a fornire una guida corretta (giusta) per l'accertamento della verità delle cose. È chiaro allora come di questi principi sia intessuta l'intera *tela iudicii* dipanata da Marsili: l'impostazione e la risoluzione delle problematiche devono tendere ad equità e giustizia, ed ogni atto processuale dev'essere funzionale al rinvenimento della verità sui fatti contestati.

A dire il vero, però, siffatti concetti sono **più impliciti nel testo che affermati con decisione**: nel corso dell'esposizione, discutendo dei problemi concreti, essi vengono lasciati un po' sullo sfondo; Marsili sente appena il bisogno di evocarli, di tanto in tanto, per sorreggere l'argomentazione di questo o quell'istituto.

Quello che invece sembra essere la stella polare della *Practica criminalis* - e che puntella tutta l'esposizione come un filo conduttore - è un altro concetto: quello di *utilitas*.

Le opinioni prescelte, le argomentazioni usate, le soluzioni offerte ai problemi devono sì corrispondere a *veritas*, devono sì essere *iustae*; ma devono soprattutto essere *utili*, utili alla *practica*, **spendibili nella realtà giudiziaria**.

L'esplicitazione dei principi si intreccia con un altro carattere distintivo dell'opera, ossia il '**colloquio**' con il lettore.

“Modo videas unum multum utile et quotidianum”; “tene menti, quia hoc pluries contingit de facto”; “et hoc saepe habui in practica, ideo teneas menti”; Marsili si rivolge continuamente al suo interlocutore, desideroso di imparare a muoversi nelle aule di tribunale, sottolineando appunto come i temi trattati siano proprio quelli che si agitano nella prassi. È proprio un *memento*, questo '**teneas menti**', che corre lungo tutta l'opera, accompagnato talvolta da consigli più

precisi, vere e proprie *cautele* riguardanti i comportamenti da tenere e gli errori da evitare, e da più o meno estesi riferimenti autobiografici all'esperienza dell'autore nel foro, che potrà essere messa a frutto da chi legge; elementi, tutti, che appaiono accomunati dall'intento del nostro giureconsulto di ribadire passo dopo passo siffatta *utilitas* pratica come giustificazione ultima, come **'fondamento valoriale'** di tutto il lavoro²².

La *practicabilitas* di cui discorriamo, tuttavia, non è un principio che si contrappone alle istanze di verità, di razionalità e di giustizia; piuttosto, di esse costituisce la direzione, **la funzione**: la razionalità delle norme discusse è tale non in quanto corrispondente ad un'astratta configurazione dogmatica, ma in quanto suscettibile di avere una funzione, un'operatività nel sistema processuale concreto.

Com'è ovvio, i problemi e le soluzioni affrontate non sono tratte da un empirico, ma sono quelle che emergono dal **funzionamento effettivo delle giurisdizioni in criminalibus**, e delle forze storiche che le plasmano. È in questo ambiente che il giurista - almeno, il giurista a vocazione pratica - fornisce la sua opera; pertanto la verità, l'equità, la giustizia che egli ricerca, e che infonde nelle sue elaborazioni teoriche, devono (o dovrebbero) essere **innestabili nel campo delle forze** che determinano la *iurisdictio*.

Del resto, riprendendo la circolarità fra teoria e prassi, quest'ultima **contribuisce essa stessa a forgiare la verità e la giustizia**, secondo la prospettiva tipica di queste opere, di cui s'è detto²³. «*Multa experimenta cognitio veritatis insequitur*», scrive Marsili, sulla scorta di Baldo (ed Aristotele), in apertura dell'*Averolda*²⁴; e come vedremo, l'esposizione del giureconsulto lascia emergere chiaramente tale processo ermeneutico nelle sue pagine.

1.4. *Utilitas 'ragionata': il ruolo del giurista nella practica iudiciaria*

All'interno di questo processo circolare, dunque, la funzionalizzazione di norme e principi giuridici alla *practica utilitas* è **operazione fisiologica** della scienza giuridica. Essa comporta, certamente, alcune **delimitazioni** nelle opzioni

²² Questi tratti non sono certo isolati nella criminalistica; ma vedremo a breve come nell'*Averolda* si presentino con le proprie peculiarità.

²³ *Supra*, cap. 4, § 3.3.

²⁴ AVER, § *Principium*, n. 4. La citazione è di BALDO 1564, f. 155v, c. *contingit*, X *de dolo et contumacia*, n. 3, richiamando a sua volta il primo libro della *Metafisica* di Aristotele.

di fondo, negli argomenti utilizzabili, nelle idee proponibili, che devono **adattarsi alla prassi**; così, tanto per fare un esempio, Marsili non può certo eludere o squalificare le forti limitazioni delle impugnazioni, assai comuni nella sua epoca.

Tuttavia, lo sforzo del giurista è teso ad **intervenire razionalmente** sul sistema, per rendere la *practica* - come dicevamo - *ratione regulata*; e dunque, sempre nel nostro esempio, l'autore può interpretare queste limitazioni, con gli strumenti del *ius commune*, perché siano il più possibile coerenti con il diritto di difesa, e con il *favor innocentiae*²⁵.

Insomma, la necessità di un'*utilitas* delle norme **non implica accondiscendenza nei confronti della prassi**; anzi, trattando delle fonti dell'opera vedremo come la *practica* sia largamente assorbita nella prospettiva dottrinarica, riducendo ciò che se ne distacca a mero 'fatto'.

I contrasti emergenti tra il funzionamento dei tribunali e le opinioni dottrinali, infatti, non appaiono svolgersi sul piano del diritto: a volte essi sono solo rilevati nel testo, e lasciati alle citazioni per l'approfondimento; in molti casi, però, rintracciata una soluzione ragionevolmente *practicabilis* - ma poco condivisa nel foro - il bolognese non rinuncia a **rivendicarla come norma da applicare, avverso una prassi giudicata errata**: «tene menti», torna a ripetere al suo interlocutore, perché «ista pauci sunt nota», oppure «multi iudices errant».

Prendiamo un esempio assai significativo sul punto, concernente la regola *propter enormitatem criminis iura transgredi potest*²⁶. Trattando degli indizi necessari per la tortura, Marsili si sofferma anche su questa regola (cruciale per lo sviluppo degli apparati penali moderni²⁷), chiedendosi se essa consenta di prescindere dalle *solemnitates* richieste per la tortura. Sul ragionamento del giureconsulto torneremo²⁸; per il momento evidenziamo che, a fronte di una tendenza contraria, egli risponde invece negativamente, e suffraga la bontà

²⁵ L'argomento è oggetto del § *Opportune*, in AVER, ff. 138v ss..

²⁶ Sull'*enormitas criminis* v. almeno J. THÉRY, *Atrocitas/Enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie d'«énormité» ou «crime énorme» du Moyen Âge à l'époque moderne*, in «Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit», 4, 2011; G. CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo. Una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «Glossae», 2016, pp. 71-107.

²⁷ Com'è noto, l'elaborazione di procedure repressive più snelle ed efficaci per i reati più gravi, e la loro applicazione estensiva sulla base della *ratio criminis laese maiestatis*, è uno degli strumenti tecnico-giuridici che consentono alle giurisdizioni statuali di consolidare la propria posizione, almeno nell'alto criminale. Il tema è stato approfondito da M. SBRICCOLI, *Crimen laese maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, su cui v. *passim*.

²⁸ *Infra*, § 2.5.

(l'utilità!) della sua soluzione ricordando che la *quaestio* «**fecit alias mihi magnum honorem** in civitate Mediolani coram Capitaneo Iustitiae in quadam causa monetae»²⁹; concludendo poi con il solito *memento* al lettore, «quia **in hoc multi iudices errant**, credentes sibi licere transgredi leges, statuta et consuetudines»³⁰.

Ancora, prendiamo il caso della confessione *sub spe gratiae*, estorta con la promessa d'impunità fatta dal giudice al reo - pratica spesso contestata, ma diffusissima nei processi penali fino a tutta l'età moderna (e oggetto del dileggio sprezzante di Pietro Verri³¹); dopo averne affermato l'invalidità, di nuovo si incalza: «tene menti, quia est singulare verbum, quod **saepe practicant iudices indocti, et modicae fidei**»³².

Da questi, come da altri esempi³³, mi pare si intraveda già con una certa chiarezza, nell'opera di Ippolito Marsili, la rivendicazione alla scienza giuridica di un ruolo primario all'interno del sistema processuale, e l'intenzione di fornire non solo un **prontuario forense**, ma uno **strumento per educare il giurista a ricoprire questo ruolo**.

Marsili mostra l'intento di esporre le regole del processo penale - significativamente, insieme alle *rationes* che le sostengono - non solo per informare su come ci si comporta nel foro, ma per **offrire tali regole (e tali rationes) alla comprensione critica del lettore**: il quale è chiamato a meditarle, ad elaborarle, e a reinterpretarle - con l'autonomia che il suo ruolo gli concede - nelle magistrature che egli andrà a ricoprire, anche contro (per quanto possibile) una prassi 'errata'.

²⁹ AVER, § *Diligenter*, n. 175, f. 93r.

³⁰ Ivi, n. 176, f. 93v.

³¹ Cfr. DI RENZO VILLATA 1996, p. 609.

³² AVER, f. 36v, § *Postquam*, n. 16. La sintassi non è ineccepibile, ma evidentemente ciò che praticano questi giudici *modicae fidei* è l'opposto del *singulare verbum* sostenuto dall'autore. Per inciso, questo è uno dei tanti passi in cui Marsili ricombina il materiale delle sue opere precedenti, com'è suo costume (cfr. *supra*, cap. 4, Premessa, § 2): in calce al corredo di citazioni che sostengono la sua posizione, si comunica che «de quo etiam dixi» nel suo *singulare* n. 201, e nel § *Quaestioni* del suo *De quaestionibus*.

³³ Possiamo ricordarne alcuni: riguardo la contumacia, Marsili precisa che non può condannare in contumacia chi si trova «extra territorium statuentium», e dunque al di fuori dell'ambito di validità delo statuto; pertanto, si suggerisce al giudice la *cautela* di formulare una rogatoria al giudice del territorio in cui si trova il *delinquens*, perché lo faccia citare. E conclude: «quae omnia tene menti, quia pauci sunt nota» (AVER, § *Postquam*, n. 65, pp. 44r-v). Ancora, il giudice può sequestrare la *res litigiosa* per evitare lo scontro armato fra i litiganti, ma solo quando effettivamente «dubium est de possessione»; il che «est menti tenendum propter iudices ignorantes, qui statim sequestrant possessionem, non attenda possessione unius partis» (ivi, § *Pro complemento*, in fine, f. 269v).

Siffatto carattere emergerà con maggiore chiarezza trattando del metodo espositivo ed ermeneutico dell'opera.

Non allo stesso modo si atteggiavano le **opere criminalistiche ‘di confronto’** che abbiamo prescelto.

Angelo Gambiglioni, dal canto suo, enuncia fin dal principio della sua opera di voler solo compendiare gli argomenti principali della materia criminale, corredandoli delle *opiniones* giurisprudenziali più diffuse, e aggiungendo solo *aliquas notulas* riguardo i suoi personali orientamenti³⁴; programma - come scrive Zordan - limitato, ma pienamente rispettato nello svolgimento³⁵.

L'Aretino, in effetti, lascia **poco spazio alla riflessione**: esplicita di rado il suo ragionamento su di un punto controverso, esprime la propria opinione con qualche cenno appena, e quasi di conseguenza non dialoga molto con chi legge. Certo, non mancano le notazioni sulla propria esperienza, né le *cautele*, né i “tamenti”; ma si tratta appunto di *breves notulae*, a volte brevissime, che sostengono una certa norma: non si inseriscono nella trama della sua spiegazione, non ‘guidano’ il lettore nella comprensione della disciplina³⁶. E se il sistema che egli ha in mente - come vedremo meglio oltre - non è dissimile da quello di Marsili, inizia a notarsi l'**assenza** di quella ‘**tensione formativa**’, critica, che invece si scopre nell'*Averolda*.

Una simile assenza si riscontra anche nel campione della penalistica pratica cinquecentesca, **Giulio Claro**; in questo caso, tuttavia, la circostanza ha motivazioni diverse. L'autore rivela infatti, nella sua opera, una **prospettiva molto diversa sull'intero sistema penalistico**: è una prospettiva già nettamente ‘moderna’, incentrata non più sull'autorità del *doctor iuris* dell'ordinamento giuridico ‘universale’, ma sui tribunali degli ordinamenti statuali in costruzione, composti da giuristi che prestano la propria opera come funzionari del *princeps*.

È a questi giuristi-funzionari che appare rivolgersi Claro, con l'obiettivo di instruirli sulla **normativa effettiva vigente** secondo lo *stylus* dei tribunali

³⁴ GAMBIGLIONI 1557, *Proemium*, f. 1v.

³⁵ ZORDAN 1976, p. 13.

³⁶ Così, ad esempio, trattando del libello nell'*actio iniuriarium*, l'Aretino si chiede se debba essere specificato l'importo del danno, riportando una *distinctio* di Bartolo fra il caso che la quantificazione definitiva del danno sia demandata al giudice (nel qual caso il libello non deve specificare un importo), ed il caso in cui la quantificazione spetta alla parte lesa (e allora va specificato con dichiarazione giurata); dopodiché, aggiunge laconicamente: «ego autem practicando sempre appono certam summam cum iuramento», senza aggiungere altra spiegazione né sollecitazione a chi legge (GAMBIGLIONI 1557, § *Et ad querelam Titii infrascripti*, n. 96, f. 45ra).

territoriali³⁷, più che sulle ricostruzioni dottrinali; in linea, del resto, con le istanze umanistiche di razionalizzazione e semplificazione, la cui influenza è visibile nell'autore³⁸. Certo, le opinioni di scuola non sono assenti, né mancano riflessioni teoriche anche di rilievo: ma esse si mostrano sempre recessive rispetto al fine ultimo di fornire **regole certe - e dunque ragionevoli** - che il lettore deve *acquire*, piuttosto che regole *possibili* - perché ragionevoli - che il lettore deve *valutare, sotto la sua responsabilità*.

Come vedremo meglio, infatti, la giustapposizione fra ciò che vale *de iure*, e ciò che “*hodie*”, “*in practica*” o “*de consuetudine*” *servatur*, anche se discussa criticamente, è sempre risolta in punto di ‘regola vigente’ sul secondo dei due piani (indipendentemente dal fatto che tra essi vi sia un contrasto, o che anche *hodie* si segua il *ius commune*); e se pure una certa regola «*mihi non placet*» - come spesso dice il criminalista alessandrino - altrettanto fermamente si suggerisce a chi legge che dal diritto praticato in un certo foro «*non est recedendum*»³⁹.

Anche qui, dunque, **l'aspetto didattico è notevolmente ridotto**, in favore del carattere di ‘repertorio guidato’, e dotato di un notevole grado di sistematizzazione, per una *practica iudiciaria* che è ‘ragionata’ soprattutto altrove; l'opera è destinata a giuristi che devono imparare come si ‘fa’ il diritto non tanto nella *Respublica Iurisconsultorum*⁴⁰, ma negli organi giurisdizionali degli stati.

Quanto a **Farinacci**, la complessità della sua opera rende difficile una simile valutazione in questa sede. Si può dire, per ora, che anche il romano si inserisce in un ‘sistema’ ormai moderno, trainato dai tribunali. Ciononostante, il carattere ‘enciclopedico’ della sua opera - che raccoglie una vastissima mole di opinioni,

³⁷ BIROCCHI 2002, p. 259.

³⁸ Com'è noto, Claro ebbe una formazione di stampo umanistico, fra cui spicca l'insegnamento di Andrea Alciato; e le coordinate del cultismo riecheggiano nella sua opera (v. fra gli altri DBI MAZZACANE 1982, pp. 142-43; BIROCCHI 2002, p. 260).

³⁹ Per fare un esempio, fra gli innumerevoli che si ritrovano nel suo *Liber Quintus*, prendiamo sempre il caso della regola *propter enormitatem delicti licet iura transgredi*, che abbiamo visto relativamente all'*Averolda*: si inizia affermando la regola (di diritto comune), ma senza discuterne le motivazioni, che sono lasciate alle citazioni. Successivamente, si afferma che «*aliqui intelligunt*» la disposizione come limitata *in puniendo*, e non *in procedendo*: ma questi *aliqui* non sono *doctores*, sono corti di giustizia - in questo caso la *Curia Neapolis*, la quale si contrappone a ciò che invece si usa «*apud nos*» (ossia nel Ducato lombardo); e nemmeno questo contrasto viene dialettizzato nel testo. Risulta piuttosto evidente, dunque, come l'intento sia di evidenziare la ‘norma vigente’ nei due territori, più che discutere della loro ragionevolezza (aspetto che - lo ribadiamo - non è certo raro, ma difficilmente si atteggia come fulcro del discorso). L'esempio si trova in CLARO 1576, § *Primus*, n. 9, pp. 3-4.

⁴⁰ La celebre espressione è tratta dal titolo dell'opera di DE GENNARO, 1730, e viene ripresa da GORLA 1977, p. 464, il quale la utilizza, reinterpreandola, per indicare il sistema giuridico di stampo medievale, governato dal ceto autonomo dei giuristi.

dottrinali e forensi, su ogni ambito del criminale - e la sua destinazione privilegiata verso l'ufficio dell'avvocato, piuttosto che quello del giudice, comportano la presenza di **spazi speculativi ed ermeneutici rilevanti** - almeno in alcuni dei punti di una trattazione imponente, macchinosa e complicata; pur se volti principalmente ad arricchire l'armamentario avvocatESCO nel confronto con gli stili della curia, tali spazi hanno comunque una **funzionalità anche didattica** - per lo meno nel senso lato di offrire al lettore il ragionamento sulla norma. Cercheremo di mostrare meglio questo aspetto nel prosieguo.

Da siffatte considerazioni si scorge già, in conclusione, il carattere differenziale dell'*Averolda* rispetto al panorama della criminalistica qui considerato. Marsili si rivolge - a differenza dei successori - ad una figura di giurista nettamente medievale, ad un ceto visto ancora come autonomo responsabile della gestione del sistema; d'altro canto, tale aspetto è evidenziato dalla forte impronta didattica, che invece ne segna il distacco dall'opera - comunque medievale - dell'Aretino.

1.5. *Utilitas e lucrum.*

Riprendendo (e concludendo) il discorso sui principi sottesi alla trama della *Practica criminalis* di Marsili, un ultimo aspetto mi sembra degno di nota, ossia il riferimento - che si lega a quello dell'*utilitas* - alle **possibilità di guadagno offerte dalla *practica***⁴¹.

Anche quest'aspetto viene evidenziato, nel testo, **attraverso i consueti ammonimenti al lettore**: occasionalmente, avvertendo come una certa *quaestio* o un certo *casus* siano utili e quotidiani, si aggiunge con disinvoltura come siano anche redditizi - oltre che, si capisce, tali da portare fama e prestigio - per chi ne faccia uso in tribunale. dato

«Ex hac cautela poteris consequi honorem, lucrum, et benevolentiam clientulorum tuorum»⁴², dice il criminalista dopo aver suggerito uno stratagemma (di quelli che a noi paiono moralmente discutibili, peraltro) per consentire al reo di comparire *per procuratorem*, cosa di regola vietata⁴³. Ancora, presentando l'importante *quaestio* relativa al condannato che, sul patibolo, ritratta la chiamata

⁴¹ L'attenzione del bolognese per questo dato era stata rilevata da FIORELLI 1953, p. 151, nt. 87.

⁴² AVER, § *Sequitur*, sub n. 40, ff. 190v-191r.

⁴³ La *cautela* è in realtà enunciata precedentemente, ivi, n. 31, ff. 189v-190r.

di correo precedentemente effettuata, si afferma: «semel quaestionem vidi de facto Mediolani, in qua fui advocatus [...], et superlucratus fui plures pecunias»⁴⁴. Qui, come in altri punti dell'opera⁴⁵ (e di altre)⁴⁶, l'autore non mostra pudicizia nell'evidenziare l'attrattiva economica dell'attività professionale - chiaramente, di quella di *consiliator* e di avvocato, più che quella di giudice.

Il **grande potere**, ed i correlati, talvolta smisurati **onorari dei doctores** (in particolare per i *consilia*) ci sono noti, e - come ha scritto Bellomo - **si manifestano scopertamente nella società del tempo**⁴⁷; altrettanto scopertamente, Ippolito Marsili li manifesta al suo lettore.

Ciò che colpisce, di questi ammiccamenti al 'vil danaro', è però il modo in cui sono espressi. Non si tratta di declamazioni generiche, ma di richiami a precise soluzioni normative: giuste, vere, praticabili, ed anche *lucrosae*; tutte queste qualità appaiono collocarsi, nella mente del giurista, quasi sullo stesso piano: **il carattere redditizio** dell'attività del giurisperito non è solo schiettamente affermato, ma **non sembra** nemmeno **presentare profili di contraddizione con le istanze di verità e di giustizia** che quella stessa attività esprime. Il potere e la ricchezza, in altre parole, non pongono alcun problema di ordine etico rispetto all'alto ufficio del *ius dicere*; le due cose - almeno per quanto riguarda le pagine dell'*Averolda* - risultano perfettamente compatibili.

In questo senso, il *lucrum* potrebbe vedersi come una **declinazione dell'utilitas pratica** - la quale, come abbiamo visto, lungi dall'essere in contraddizione (almeno in teoria) con quell'«alto ufficio», ne costituisce una parte, una funzione; allo stesso modo, sembra dire Marsili, il *lucrum* si inserisce in questo circolo, costituendo un aspetto naturale della giurisprudenza.

In siffatti atteggiamenti, Marsili **parrebbe non risentire minimamente delle critiche** che invece (già da tempo) pervengono all'ambiente giuridico proprio su questo piano, accusando i giuristi - segnatamente i consulenti - di **avidità** e

⁴⁴ Ivi, § *Restat*, pr., f. 157.

⁴⁵ Così, ad esempio, sempre con riguardo l'intervento *in criminalibus* del *procurator*, questo è ammissibile quando sussistono vizi nell'*inquisitio*: «ista pluries practicavi cum honore et lucro» (§ *Sequitur*, n. 30, f. 189r).

⁴⁶ V. ad es. il sing. 190, MARSILI 1531a, f. 64v, citato *retro*, cap. 2, § 5.1, in cui l'autore riferisce perfino la misura del compenso (cento ducati) ottenuto per una singola causa.

⁴⁷ Cfr. BELLOMO 2002, pp. 325-332. In particolare, trattando dei *consilia* (in particolare per i secoli XIV e XV) l'autore evidenzia che «il dato economico ha un evidente significato, in quanto rappresenta in termini monetari il peso del potere dei giuristi dottori, in quanto dà il senso di come sia possibile orientare in senso favorevole alcune decisioni, e sia possibile farlo in forma scoperta, legittima, pagando un prezzo al potere di cui godono i *doctores* di legge» (p. 330).

(conseguentemente) di **faziosità** nei loro *responsa*⁴⁸. Proprio negli anni della maturità del bolognese, la prima metà del Cinquecento, tali critiche vanno fermentando nell'alveo dell'umanesimo, trovando emblematica espressione nella polemica di Alciato con Deciani⁴⁹; ma di tutto ciò non vi sono tracce nell'*Averolda*, che anzi pare far vanto, come s'è notato, della posizione privilegiata del giurista sotto questo aspetto.

La questione richiederebbe, naturalmente, ulteriori approfondimenti; tuttavia, la 'patente etica' che ottiene il *lucrum* nell'opera che esaminiamo mi sembra di per sé degna di nota, tanto più se si considera che Marsili - lo abbiamo visto nella parte biografica del lavoro - non si mostra indifferente alle questioni etiche del suo tempo, e non si ritrae dal prendere posizione anche nei suoi scritti⁵⁰.

2. Le fonti dell'*Averolda*

Le fonti utilizzate da Ippolito Marsili per la sua *Practica criminalis* forniscono indicazioni preziose per valutare la cifra globale di quest'opera nell'ambito della letteratura di diritto comune.

Com'è normale nelle pratiche criminali, le due **direttrici principali** su cui corre l'*Averolda* sono il diritto comune, da un lato, la prassi e la consuetudine del foro, dall'altro⁵¹; e tuttavia, la seconda delle due direttrici si mostra pienamente subalterna alla prima, contrariamente alla tendenza generale delle pratiche di età moderna. Vediamo come.

⁴⁸ *Vexata quaestio*. L'aspetto avido e corrotto della giurisprudenza era stato tematizzato già a partire dal celebre *Sermo de legibus* di Piacentino: cfr. H. KANTOROWICZ, *The poetical sermon of a medieval jurist. Placentinus and his "Sermo de legibus"*, in «Journal of the Warburg Institute», 2, 1938, pp. 111-35. Dante rimproverava i sapienti "per utilitate" (fra cui inseriva, oltre i giuristi, anche i medici e i religiosi) che esercitavano la loro arte «per acquistare moneta o dignitate» (così DANTE, *Convivio*, 3, 11, 10). V. PIANO MORTARI 1980, p. 288.

⁴⁹ Riguardo la polemica sui *consilia*, si veda da ultimo G. ROSSI, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 281-313, e la bibliografia ivi citata; v. anche CAVINA 2015.

⁵⁰ Abbiamo visto le invettive nei confronti dei giudici eccessivamente severi, ed in particolare il duro scontro con il collega Ferrazzi (*supra*, cap. 3, sub H); così come si ricorderà la secca denuncia delle pressioni esercitate nei suoi confronti per fornire consulenza nel caso Nappi (*ibidem*).

⁵¹ Cfr. per Gambiglioni, ZORDAN 1976, pp. 23-27; per Egidio Bossi, DI RENZO VILLATA 1996, pp. 393, 587-595; CHIODI 2004, p. XXXII, notando il debito di Priori nei confronti di Claro, afferma come la *Practica* di quest'ultimo sia tesa «a distinguere chiaramente tra *ius* e *consuetudo* [...] affermando il primato della consuetudine sul diritto comune».

2.1 Il diritto comune e la criminalistica

Bisogna infatti precisare subito che lo *ius commune*, comprensivo della legge romano-canonica e dell'*interpretatio doctorum*, si colloca in una **posizione di assoluto predominio** - egemonica, potrebbe dirsi - sul sistema delle fonti: la grande maggioranza (se non la quasi totalità) del materiale giuridico utilizzato da Marsili è ricavato dalle opere della giurisprudenza di diritto comune⁵².

In questo immenso bacino di *opiniones* salta all'occhio, per prima cosa, il fatto che i **cd. criminalisti**, da Gandino all'Aretino, **non costituiscono un punto di riferimento privilegiato**; così come non lo sono le **opere sul processo in generale** (come lo *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante), né le **opere monografiche** dedicate al diritto penale e processuale, come ad esempio quella di Francesco Bruni sugli indizi, o quella di Paride Dal Pozzo sul sindacato⁵³.

Il bolognese si serve della giurisprudenza a tutto campo, e soprattutto delle maggiori *auctoritates* civilistiche e canonistiche della **scuola del commento**; sono proprio i maggiori commentatori a far da padroni nel reticolo bibliografico del bolognese. Fra di essi, i **civilisti** si ritrovano con maggior frequenza: Bartolo e Baldo su tutti, interpellati pressoché in ogni punto della trattazione; poi soprattutto Cino da Pistoia, Alessandro Tartagni, Paolo di Castro, Angelo Ubaldi, Bartolomeo di Saliceto, Ludovico Romano Pontano e altri. Le **opere sul corpus canonico** sono anch'esse presenti in misura rilevante, pur decisamente minore: oltre ai relativi commentari di Bartolo e Baldo, troviamo in particolare Pietro d'Anagnino, Nicolò Tedeschi, Giovanni da Imola, Innocenzo IV, Giovanni d'Anagni, e così via. Curiosamente, fra queste *auctoritates* il nome di Felino Sandei, probabilmente il maggior maestro di Marsili⁵⁴, non compare con grande frequenza⁵⁵.

È notevole la presenza, al fianco delle opere esegetiche, dei **consilia** di molti di questi autori: in prima linea i consueti Bartolo e Baldo, insieme al prolifico Tartagni, e ancora Ancarano, Paolo di Castro, Bartolomeo Cipolla ed altri.

Seppure in maniera minore rispetto alla giurisprudenza, l'autore si rivolge con continuità anche alla **glossa ed ai testi della legge civile e canonica**; e ciò specialmente quando esprime il suo pensiero su di un certo argomento, aggiungendo una qualche considerazione o contestando un'opinione avversa.

⁵² Lo notava già, interrogandosi più in generale sulle origini della scienza penale, MEREU 1973, p. 126.

⁵³ Cfr. *supra*, cap. 4, § 3.2.

⁵⁴ Si veda *supra*, cap. 2, § 3.1.

⁵⁵ Maggiore è la presenza del maestro feliniano nelle opere esegetiche di Marsili: cfr. DI RENZO VILLATA 2012, pp. 10-11.

Marsili mostra una profonda conoscenza del diritto canonico ed un alto livello di **integrazione dell'*utrumque ius*** nella sua opera⁵⁶; a questo proposito, è interessante rilevare come il suo ‘predecessore’ Angelo Gambiglioni, che pure scrisse in pieno XV secolo (ed ebbe come maestro Giovanni Nicoletti, peraltro) utilizzi invece assai di rado il diritto canonico, appoggiandosi quasi esclusivamente sulla dottrina civilistica⁵⁷.

Nell'alveo della dottrina di *ius commune*, è degno di nota il fatto che la ***communis opinio*** non abbia, per il felsineo, il ruolo decisivo che invece acquisirà di lì a poco. Il riferimento a ciò che gli autori *communiter* osservano non è sistematico, come lo sarà in Claro e in Farinacci, pur presentandosi in diverse occasioni; soprattutto, esso non si presenta mai come *auctoritas* decisiva, ma solo come argomentazione a sostegno di una certa tesi⁵⁸.

Infine, ricordiamo come, fra le fonti del diritto comune presenti nell'*Averolda*, sia da annoverare lo stesso Marsili, attraverso la cospicua massa di ‘**autocitazioni**’ della sua precedente produzione, di cui abbiamo parlato in precedenza⁵⁹.

Nel quadro dottrinale che abbiamo delineato, gli (ancora pochi) ‘**specialisti del processo e della materia criminale**’ - come s'è accennato - non sembrano avere un peso particolare.

⁵⁶ È sufficiente sfogliare l'*Averolda* per notare come l'intreccio di norme ed autori di entrambi i poli del diritto universale (pur nella prevalenza del *ius civile*) costituisca la norma nell'esposizione di Marsili, insistendo su tutti o quasi gli argomenti affrontati.

⁵⁷ ZORDAN 1976, p. 24 si limita ad affermare che il *ius canonicum* «viene tenuto sufficientemente presente», elencando alcuni dottori citati. In realtà, leggendo l'opera, i riferimenti alla canonistica sono davvero esigui, e la maggior parte di essi si trova, in realtà, nelle *additiones* all'opera di Agostino Bonfranceschi. Prendiamo un esempio significativo, la materia della fama e degli indizi *ad inquirendum*: si tratta di una delle materie in cui il Concilio Laterano IV aveva inciso profondamente, in particolare con il celebre canone *Qualiter et quando* (rifluito poi in X.5.1.24): iniziando il § *Quod fama*, l'Aretino cita questo canone, insieme all'altro c. *Inquisitionis* (X.5.1.21), ma poi si passa subito ai civilisti, salvo qualche citazione di sfuggita (ad es. al n. 4); i pochi nomi della canonistica sono, appunto, aggiunti da Bonfranceschi (GAMBIGLIONI 1557, § *Quod fama*, ff. 73r ss., ma la stessa situazione si ripropone pressoché ovunque nell'opera). Si veda l'apparato dottrinale di Marsili su questo stesso tema in AVER, § *Constante*, nn. 12 ss., ff. 13v ss..

⁵⁸ Un esempio fra tanti: al termine della *quaestio* dedicata all'intervento del *procurator* in giudizio, Marsili afferma che deve sempre ammettersi un *instructor* del reo a comparire «ad ostendendum innocentiam inquisitorum», aggiungendo che, nonostante qualche opinione contraria, la sua è un'*opinio communis*, la quale, pertanto, «merito amplectenda et sequenda est» (AVER, § *Sequitur*, nn. 43-47, ff. 191r ss.); la problematica, tuttavia, è ben sviluppata da Marsili nelle sue articolazioni, nel corso di tutta la *quaestio*, e l'ultima annotazione serve a rafforzare la posizione che l'autore sostiene. Analogamente, v. *ivi*, § *Constante*, n. 90, f. 29v, sulla possibilità del giudice di indagare per un delitto commesso in territorio straniero; *ivi*, § *Quaeritur*, n. 6, sull'applicazione della pena legale.

⁵⁹ *Supra*, cap. 4, Premessa, § 2.

A questo proposito si segnala innanzitutto come l'autore (analogamente a quanto aveva fatto già Gambiglioni⁶⁰) ricorra davvero poco al *Tractatus* del 'capostipite' della criminalistica, Alberto Gandino: le citazioni del *magnus practicus* sono piuttosto rare, a fronte di un apporto regolare non solo di un'opera come quella dell'Aretino, ma anche - per fare un confronto significativo - dello *Speculum* di Durante (e relative *additiones* di Giovanni d'Andrea), che pure non è opera specificamente criminalistica. Il *Tractatus de maleficiis* di Angelo Gambiglioni è senza dubbio la più presente fra le opere 'specialistiche'; oltre allo *Speculator*, poi, l'unico altro lavoro usato con una certa regolarità è il *Tractatus de syndicatu* di Paride del Pozzo; non infrequente, infine, la citazione del *De tormentis* attribuito a Guido da Suzzara.

Al di là di questi equilibri interni, nell'economia generale delle fonti dell'*Averolda* i **trattatisti** del penale e del processo figurano semplicemente, salvo casi particolari, come **fonti accanto a tante altre**; utili - accanto a tante altre - per la costruzione della *practica criminalis*, senza però distinguersi come fattori determinanti.

Salvo casi particolari, abbiamo detto. Ad esempio, in certi punti nevralgici della sequenza di atti processuali strettamente intesa, come quello della *forma inquisitionis*, ossia della redazione del documento (il 'processo') che riassume i risultati dell'*inquisitio* compiuta contro il reo (dell'istruttoria, diremmo oggi): passaggio altamente tecnico, per il quale il giureconsulto rimanda esplicitamente e in generale - ed è forse l'unico caso - alla 'formalizzazione' architettata da Gambiglioni⁶¹. Per altro verso, poi, su specifici argomenti, determinati *tractatus* o *repetitiones* (ma solitamente non di 'specialisti') sono utilizzati con maggiore frequenza: oltre ai già citati Bruni e Del Pozzo, si possono ricordare Nello da San Gimignano sul bando⁶², Angelo Ubaldi sulle eccezioni al requisito di fama e indizi *ad inquisitionem*⁶³, Felino Sandei (qui sì!) sulla configurazione dell'*auxilium delinquendi*⁶⁴, Mariano Socino sull'intervento del *procurator*⁶⁵.

Anche in questi casi, tuttavia, si tratta solo di **ricorrenze**, sempre **affiancate** da un ampio raggio di ulteriori *commentaria*, leggi, *consilia* presi dal grande

⁶⁰ Lo segnalava ZORDAN 1976, p. 24.

⁶¹ «Iudex facit capere reum inculpatum de tali delicto. Postea contra eum sic captum format inquisitionem ipsius delicti secundum formam traditam ab Angelo de Aretio in tractatu suo maleficiorum in princ.», e questa è l'unica citazione sul punto (AVER, § *Constante*, n. 11 in fine, f. 13v). Riguardo in particolare a questa parte del procedimento v. *infra*, cap. 6, § 4.

⁶² AVER, § *Aggredior*, ff. 238r ss..

⁶³ Ivi, § *Constante*, nn. 20 ss., ff. 15v-20.

⁶⁴ Ivi, nn. 50 ss., ff. 24r ss..

⁶⁵ Ivi, § *Sequitur*, ff. 182r ss..

deposito del diritto comune, serbatoio principale - lo ripetiamo - di tutta la *Practica criminalis* - **ivi comprese le tematiche maggiormente ‘specialistiche’**. Si prenda, tanto per fare un esempio, il paragrafo *Diligenter*⁶⁶, dedicato agli *indicia ad torturam* - materia fra le più ‘tipizzanti’ del penale: qui, come altrove, Marsili mette a disposizione tutto il ‘parco’ dei più autorevoli *doctores* (dei commentatori soprattutto), ed in svariate occasioni le opere processualistiche o criminalistiche non sono nemmeno menzionate. Il discorso si ripete ovunque nell’opera.

Siffatto modo di usare le fonti, da parte del nostro criminalista, mi pare evidenzi bene quanto dicevamo trattando dell’evoluzione della scienza penale⁶⁷, ossia il fatto che, nell’età del commento, la **riflessione sulla materia criminale** fosse, pur in maniera frammentaria, **già ben avviata e generalizzata**, ed abbia fornito una mole enorme di materiale per le sistemazioni successive.

2.2. Ius proprium: *lo statuto e la consuetudine*

Il secondo dei due poli attorno a cui ruota il sistema delle fonti dell’*Averolda* è costituito, innanzitutto, dal complesso dei diritti propri degli ordinamenti.

Su questo versante viene in considerazione, in modo particolare, lo **statuto**⁶⁸. Tale fonte è **utilizzata piuttosto frequentemente** da Marsili, anche se in modo disomogeneo all’interno dei diversi argomenti, giacché, come noto, gli statuti disciplinavano solo certi aspetti, e non altri.

Così, in tutta la prima parte dell’opera, dedicata - come vedremo - alla trattazione dell’*ordo procedendi* strettamente inteso, lo statuto **non compare frequentemente**, consistendo la normativa sul rito in un’elaborazione in larga misura dottrinale⁶⁹; fa eccezione la disciplina del bando⁷⁰, istituto di grande rilievo politico, in cui la normazione statutaria aveva un ruolo essenziale, che non viene trascurato da Marsili. Oltre a questa, le tematiche su cui gli statuti incidono

⁶⁶ Ancora ivi, ai ff. 57v-101v.

⁶⁷ *Retro*, cap. 1, p. 31, in part. nt. 91

⁶⁸ Sul ruolo dello statuto negli ordinamenti giuridici medievali, si vedano almeno M. SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Milano 1969; il volume *Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa*. Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano 1980, fra cui il contributo di A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, pp. 307-328; la raccolta di C. STORTI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007.

⁶⁹ Lo nota, riguardo la tortura, FIORELLI 1954, p. 1, ma l’affermazione mi pare possa estendersi alla sequenza processuale complessiva.

⁷⁰ Sul bando nel diritto comune v. i riferimenti bibliografici citati *infra*, § 3.2.

con forza si ritrovano nelle *quaestiones* e nelle *materiae* che seguono, nella trattazione, la disciplina della ‘procedura’: in particolare, si tratta delle limitazioni alle impugnazioni, delle tipologie di pena, della *materia armorum*⁷¹.

Questa tipologia di norme si presenta nella sua forma ormai ‘**integrata**’ **all’interno degli schemi del *ius commune***, che caratterizza la fase signorile-principesca del comune⁷². I riferimenti, pur cospicui, sono generalmente stringati, e volti semplicemente a chiarire come interpretare questa o quella disposizione statutaria secondo il diritto comune, o secondo equità⁷³; anche nei casi (come quelli succitati) in cui si imbastisce una riflessione più cospicua, la norma statutaria è più che altro un ‘dato’ su cui ragionare in base a concetti e categorie giurisprudenziali⁷⁴.

Fra le problematiche statutarie, si segnalano due passi dell’Averolda che si occupano dei **rapporti fra gli statuti**, tematica che si intreccia con quella della successione delle norme nel tempo. Riguardo la scelta fra pena legale e pena statutaria, come fra due diversi statuti che prevedono pene diverse, si precisa (dopo aver stabilito la prevalenza di ciò che «magis concernit favorem rei publice vel utilitatem»⁷⁵) che lo statuto che voglia derogare ad una norma (legale o statutaria) precedente, deve in ogni caso contenere una *clausula derogatoria* che ne faccia espressa menzione⁷⁶. Più avanti, trattando della previsione statutaria

⁷¹ Ne parleremo descrivendo la struttura dell’opera, *ibidem*.

⁷² SBRICCOLI 1969, pp. 459-465.

⁷³ Giusto per esemplificare, fra i tanti casi: riguardo le limitazioni alle impugnazioni (in senso lato), lo statuto che limita la possibilità di opporre eccezioni «non excludit exceptionem innocentiae», che deve essere sempre garantita (AVER, § *Opportune*, n. 9, f. 142v); trattando della confessione invalida ma *verificata* nel suo contenuto, si dice che la prova che risulta da un’*evidentia rei* non può essere esclusa dallo statuto (e nemmeno dalla legge: ivi, § *Secunda quaestio*, n. 24, f. 166r). In merito all’interpretazione della *poena capitis*, l’autore si riferisce anche all’altro principio cardine dell’interpretazione dello statuto, che sancisce la sua ‘normalizzazione’, per così dire, all’interno del sistema: quando la pena capitale (che non sempre significa pena di morte) è prevista in modo generico sia dalla legge che dallo statuto, allora quella statutaria si deve intendere come *poena mortis*, poiché, nel dubbio, lo statuto deve interpretarsi «ut aliquid operetur, et aliquid addat iuri communi» (ivi, § *Opportune*, n. 43, f. 150r); su questo principio v. CALASSO 1951, pp. 73-74, citato da SBRICCOLI 1969, p. 462.

⁷⁴ Ad esempio, nel § *Constante* Marsili discute alcuni casi in cui è possibile *inquirere* a prescindere dalla presenza di fama o indizi contro un soggetto (tratteremo di questa fase processuale, ma per altri versi, *infra*, cap. 6, § 3); fra questi casi ci sono l’attribuzione - normalmente da parte dello statuto - di un *liberum arbitrium* o *libera potestas* al *iudex malefliciorum*: il criminalista si sofferma a lungo su queste attribuzioni, argomentando come esse non possano estendersi a comportamenti *contra ius*, quali il procedere *sine fama seu indiciis*; tuttavia, gli argomenti usati per definire il perimetro di questo *arbitrium* o *potestas* sono presi esclusivamente dal *ius commune*, e non dalla fonte statutaria (AVER, § *Contante*, nn. 22-30, ff. 17r-20r).

⁷⁵ AVER, § *Quaeritur*, n. 7, f. 103v.

⁷⁶ Ivi, nn. 9-20, ff. 204v-207r. Marsili si chiede se questa clausola debba essere *specialis*, ossia menzionare espressamente la fonte cui si deroga, oppure sia sufficiente una formula

che esclude la difesa del *bannitus* catturato, Marsili avverte - fra le varie correzioni a questa previsione - come gli statuti debbano essere **interpretati sistematicamente**, e dunque non si possa escludere la difesa derivante da un altro statuto (ad esempio, quello che prevede le formalità del bando)⁷⁷.

Si tratta di due dei tanti argomenti ‘laterali’ rispetto alle questioni principali del processo, che testimoniano della ricchezza di quest'opera, e allo stesso tempo della persistente vitalità di questa fonte, pure ormai ‘assorbita’, *sub specie interpretationis*, nell'orbita del diritto comune, e destinata a perdere progressivamente peso nell'era del penale moderno.

Il ruolo della **consuetudine** - della consuetudine **intesa strettamente**, e non come uso del foro, di cui parleremo subito *infra* - è invece **piuttosto limitato** nella *Practica criminalis* marsiliana; è naturale, del resto, che questa fonte non abbia grande spazio nella materia criminale, e infatti l'autore vi si riferisce di rado, e di solito in modo scarsamente significativo.

Si può però evidenziare un caso peculiare, in cui la consuetudine acquista un rilievo inconsueto. In uno dei molti punti in cui si sofferma sul penale sostanziale (ne parleremo meglio *infra*), il nostro criminalista si sofferma, nel § *Quoniam*, sulle *causae quae excusant a poena*; dopo la questione più comune della provocazione, l'autore discute dell'esimente che si dà - innanzitutto per l'omicidio⁷⁸, ma la regola è più generale - quando «in loco homicidii commissi esset consuetudo talerans homicidia»⁷⁹.

Il contesto della regola, che poggia in modo non chiarissimo sulla glossa al *Liber Extra*⁸⁰, è piuttosto sfuggente; oltre all'analogia con la tolleranza nei confronti di altri delitti (segnatamente il falso), riguardo all'omicidio Marsili

generale, del tipo «non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus etc.» (n. 12), propendendo per quest'ultima soluzione. Interessante, a questo proposito, l'analogia con la figura della revoca del *privilegium principis* (nn. 17-20).

⁷⁷ Ivi, § *Ultima quaestio*, nn. 6-10, ff. 226v-228r.

⁷⁸ Sull'omicidio nel diritto comune v. almeno ED, voce *Omicidio (diritto intermedio)*, a cura di G. DIURNI, vol. 29, 1979, pp. 896-915; M. LUCCHESI, *Si quis occidit occidetur. L'omicidio doloso nelle fonti consiliari (secoli XIV-XVI)*, Milano 1999; R. SORICE, “*Impune occidetur, licite occidetur?*”. *La non punibilità dell'omicidio nella dottrina medievale e moderna*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di O. Condorelli, F. Roumy e M. Schmoeckel, Köln, Weimar, Wien, Böhlau 2012, pp. 99-107.

⁷⁹ AVER, § *Quoniam*, n. 97, f. 137r.

⁸⁰ Si tratta della glossa *consuetudinem* a X.1.4.7, c. *cum venerabilis*, tit. *de consuetudine*; il caso riguarda in effetti una consuetudine locale contraria all'ordinamento ecclesiastico, anche se non sembra rinvenirsi la scusante di cui parla Marsili, giacché si parla solo dell'invalidità di siffatta *consuetudo*. La questione andrebbe altrimenti approfondita.

porta solo l'esempio bolognese della cd. *consuetudo iactandi lapidis*, rituale che coinvolge i ragazzi più giovani in una specie di guerra simulata a colpi di pietre, e che esime da pena in caso di omicidio.

Il caso è interessante, soprattutto per il suo rilievo sociale, mostrando in modo plastico un aspetto singolare del problema della criminalità giovanile, piuttosto diffuso all'epoca⁸¹. L'istituto che pare configurarsi è quello di una vera e propria **consuetudine locale che tollera un certo comportamento delittuoso** (in tal caso, appunto, l'omicidio), con la pretesa, dunque, di sollevare da pena il colpevole; sul punto Marsili ricorda un *consilium* di Pietro d'Ancarano⁸² che conforta la legittimità di siffatta causa di giustificazione, seguito da altre *auctoritates*.

«Attamen semper dubitavi - contesta invece l'autore - quod ista non habent locum in causa homicidii»⁸³: in tal caso, infatti, si viene a tollerare un delitto proibito dallo stesso diritto divino/naturale, il quale rende ogni consuetudine contraria «potius quaedam usurpatio»⁸⁴. Nessuna presa di posizione, invece, riguardo l'applicazione della scriminante ad altri delitti; cosa che indirettamente finisce per legittimarla.

Al di là della disciplina, più complessa, evocata qui dal nostro giurista⁸⁵, colpisce il rilievo - che andrebbe però più attentamente considerato - che una simile consuetudine assume in un'opera di diritto penale del XVI secolo, quando già gli apparati penali hanno assunto notevole stabilità; un rilievo che non modifica certo la marginalità della fonte consuetudinaria nell'*Averolda*, ma che va ad aggiungersi ai tanti spunti di riflessione offerti da Marsili.

⁸¹ La questione sarebbe forse degna di un'indagine autonoma. Sul problema si veda O. NICCOLI, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 1995.

⁸² Marsili indica il n. 272 della raccolta di consilia di Ancarano, ma il riferimento non corrisponde all'ordine delle stampe tradite (cfr. ANCARANO 1568, f. 142v: il csl. 272 tratta dell'ammissione del *procurator* in giudizio, e non di siffatta *consuetudo*).

⁸³ AVER, § *Quoniam*, n. 98 in fine, f. 137v.

⁸⁴ Ivi, n. 102, f. 138r.

⁸⁵ Siamo nel 'caotico laboratorio della prassi': questa consuetudine dovrebbe, sulla scorta di BALDO (1585e, f. 152v, ad C.4.58.1, l. *si non simpliciter*, tit. *de aediliis actionibus*, n. 18) far venir meno la *qualitas delicti*, poiché il comportamento delittuoso è pubblicamente tollerato; ed è interessante come questa *qualitas* si muova, in modo ancora informe, fra antigiuridicità, fatto tipico (non si compie il reato) e colpevolezza (non c'è malizia nel reato), aggrovigliandosi gli aspetti in una casistica che i giuristi si impegnano con pazienza a districare (leggi: *invenire*).

2.3. Il ruolo della prassi

Qui arriviamo ad un **punto cruciale** per comprendere l'*Averolda* come espressione della letteratura delle pratiche.

Abbiamo collocato la prassi e la consuetudine forense (i due termini non sono equivalenti, ma qui possiamo accostarli per indicare genericamente il «modo in cui si procedeva nel foro»⁸⁶) nella seconda delle due direttrici delle pratiche criminali di età moderna, insieme al diritto proprio, e contrapposta al *pendant* del diritto comune.

Come s'è visto nel capitolo precedente⁸⁷, **la dialettica fra diritto comune e prassi giudiziaria** è considerata, nella storiografia giuridica, un tratto caratterizzante del genere di cui discorriamo⁸⁸. Tale dialettica, tuttavia, **può atteggiarsi in modi diversi**: in quello che abbiamo chiamato il 'modello' delle pratiche criminali, la prassi si atteggia come una fonte (interpretativa) che acquista una progressiva *autonomia* dal diritto comune, una validità *propria* che le consente di 'legittimamente' distaccarsi da quello⁸⁹, in forza dell'autorevolezza sempre crescente dei Tribunali supremi, e del carattere di 'quasi-legge', di *species legis*⁹⁰ che essi vengono ad acquisire nel tempo - finendo poi per rimodellare i connotati stessi del diritto comune.

Se le opere di Claro e Farinacci rispondono bene (pur in modo diverso) a tale disegno, quella di Marsili - così come quella di Gambiglioni - se ne distanzia notevolmente.

Nell'*Averolda*, **la prassi appare**, come si è accennato più sopra, **ricondata integralmente nell'orbita del diritto comune**, del diritto dotto.

Marsili sembra intendere l'espressione 'practica' essenzialmente come *practica iudiciaria*⁹¹, come l'insieme delle regole che governano il diritto ed il processo penale; ed il Nostro individua tali regole, s'è visto, quasi integralmente nell'opera dei *doctores*, nella loro *interpretatio* - ed in particolare nella corposa tradizione del commento.

⁸⁶ BIROCCHI 2002, p. 256.

⁸⁷ V. *supra*, cap. 4, § 3.3.

⁸⁸ Ricordiamo le parole di SBRICCOLI 2001, p. 175, per cui tali opere producono «un diritto che ha la sua origine nella pratica e perpetua quella pratica convertendola in *ius*». V. anche, per i singoli autori, *supra*, nt. 51.

⁸⁹ Esprime con chiarezza questo rapporto, con riferimento all'esperienza veneta registrata da Lorenzo Priori, CHIODI 2004, p. XCV.

⁹⁰ ASCHERI 1995, pp. 90-99; cfr. CORTESE 1996, p. 102.

⁹¹ Cfr. SEGOLONI 2008, p. 53.

L'utilizzo dei termini 'practica' o 'consuetudo' (forense) per indicare prassi/consuetudini che si distinguono dal diritto comune, abituale nelle pratiche dei Claro e dei Farinacci, non è invece frequente qui. Di norma, Marsili si contenta di rilevare ciò che "de iure servatur"; nei casi in cui si mette in evidenza il versante applicativo di una regola, a volte si tratta semplicemente di un uso forense che *conferma* una certa interpretazione dottrinale; quando invece si tratta di **prassi difformi dal diritto comune**, l'autore le considera **prive di legittimazione**, le considera **errate**. Come si diceva trattando degli ammonimenti al lettore, difatti, il criminalista apostrofa tali prassi - su cui attira l'attenzione del discente - come il comportamento di "iudices indocti", e non come ciò che "in practica servatur"; ad anche quando l'autore non chiama in causa l'auditorio, la considerazione per la prassi 'extraordinaria' non muta.

Prendiamo ad esempio la prassi, assai diffusa, di procedere all'inquisizione *sine praecedentibus indiciis*, come invece è previsto dal diritto comune⁹²: in merito, l'autore si limita ad affermare che

licet istis modernis temporibus multi iudices minus docti et minus practici procedant ad formandam inquisitionem, ut supra dictum est: tamen non potest de iure sic procedi, nec potest inquisitio tali modo formari, aliis non praecedentibus vel cuncurrentibus⁹³.

In modo più articolato Marsili si esprime riguardo all'interrogatorio del reo, già confesso, su fatti diversi da quelli confessati, per i quali non sussistono indizi⁹⁴. *De iure* questo non è possibile, e tuttavia il giureconsulto riferisce che «de consuetudine Italia servat contrarium», come ha insegnato Gandino⁹⁵, ed altri ripetono. Bene, dice Marsili, ma non è sufficiente che sussista una consuetudine contraria: questa deve anche in qualche modo accomodarsi al *ius*, deve provarsi *iuris consona*; nella specie, l'uso di interrogare in assenza di indizi non trova una solida giustificazione normativa⁹⁶, e al contrario si rivela - «bonis iuribus et rationibus»⁹⁷ - in contrasto con il *ius commune*; pertanto, si conclude, l'uso dev'essere *reprobatur*⁹⁸.

⁹² Con riguardo, in particolare, alla cattura del reo, cfr. CHIODI 2004, p. XIII; sui requisiti indiziari del procedimento v. *infra*, cap. 6, § 3.

⁹³ AVER, § *Constante*, n. 11, in fine, f. 13v.

⁹⁴ AVER, § *Constante*, n. 14, f. 14r.

⁹⁵ KANTOROWICZ 1926, pp. 163-64, § *De quaestionibus et tormentis*, n. 19.

⁹⁶ Le basi di appoggio della consuetudine (contestate da Marsili) sono rintracciate, a partire da Gandino, in due passi del Digesto, D.49.16.5.6, e D.1.18.13.

⁹⁷ Marsili rimanda alle argomentazioni svolte da Agostino da Rimini nelle sue *additiones al Tractatus* di GAMBIGLIONI (1557, add. ad § *Quod fama*, nn. 120-21, ff. 97vb-98ra).

⁹⁸ AVER, § *Constante*, n. 15, f. 14v.

Ancora più netto si mostra il criminalista nel caso della prassi di omettere l'accertamento del *constare de delicto*⁹⁹ quando il reo è contumace; pur confortata da voci autorevoli, a partire da Guido da Suzzara, la semplice sussistenza del comportamento non è sufficiente per convalidarlo: difatti

attendi debet quod de iure fit, non autem quod de facto fit, imo quae de facto sunt, nullam habent firmitatem vel robur: sed imo de facto revocantur¹⁰⁰.

Insomma, **la prassi degna di considerazione**, nella prospettiva del giurista bolognese, è **quella che si lascia regolare dalla ragione del diritto comune**, dalla ‘scienza dei professori’. Gli orientamenti forensi devono essere (*ap*)*probat*i dal *ius commune*: quelli che vi fuoriescono, e ad esso non possano essere *rationaliter* ricondotti, non hanno, di contro, un'autonoma legittimazione giuridica, e sono per ciò stesso ‘squalificati’, delegittimati; per quanto possano essere diffusi, sono comportamenti ‘di fatto’, e non ‘di diritto’.

Ciò che ha di mira Marsili, pertanto, è la ***practica communis***, comune in quanto governata dalla *ratio scripta* romano-canonica, e perciò comune all'intera *Respublica christiana*, **tendenzialmente universale, sollevata dai particolarismi locali**.

Salve alcune eccezioni (come il caso succitato della *consuetudo iactandi lapidis* bolognese¹⁰¹), o episodi aneddotici, i riferimenti alla prassi (così come alle norme locali) sono sempre generici, **senza caratterizzazioni territoriali**: si dice semplicemente “in practica” o “de consuetudine”. Al limite si aggiunge - l'abbiamo appena visto - che si tratta di prassi “totius Italiae”; ma è chiaro che all'autore non interessano le pratiche di questo o quel tribunale, di questo o quel luogo¹⁰². Anche le pratiche difformi dal *ius*, in altre parole, vengono considerate astrattamente, come ‘modi alternativi di procedere’, così come quelle conformi sono *il modo corretto di procedere*, ovunque si proceda.

2.4. Continua: l'assenza dei Grandi tribunali e l'eccezione della Sacra Rota

Le considerazioni che veniamo facendo spiegano allora il ‘**grande assente**’ di quest'opera: **le Corti di giustizia**¹⁰³. Con l'eccezione - pur significativa - di una

⁹⁹ Sul *constare de delicto* v. *infra*, cap. 6, § 2.

¹⁰⁰ AVER, § Postquam, nn. 48

¹⁰¹ *Supra.*, § 2.2.

¹⁰² Nella stessa prospettiva si muove il *Tractatus* dell'Aretino, cfr. ZORDAN 1976, p. 30.

¹⁰³ Sui Grandi tribunali si v. la bibliografia citata *supra*, cap. 4, § 1.2, nt. 20.

manciata di citazioni della Rota romana (oltre che di un frammento di cui ci occuperemo più avanti¹⁰⁴), nell'*Averolda* non compare nessun riferimento a decisioni dei Grandi tribunali, e nemmeno attestazioni più generiche dei loro orientamenti giurisprudenziali.

Al tempo della composizione dell'opera (gli anni venti del Cinquecento) assistiamo proprio all'‘esplosione’ dell'attività delle corti, e delle relative raccolte di *decisiones*¹⁰⁵. È piuttosto improbabile che il nostro autore non abbia preso in mano queste nuove fonti, ma si può pensare che sia stato **poco incline ad utilizzarle**; la sua mentalità, formatasi nella seconda metà del XV secolo, è quella del giurista dotto, abituato ormai da lunghi anni a servirsi del materiale giuridico elaborato in autonomia dal proprio ceto - come emerge limpidamente analizzando l'*Averolda*.

Non meraviglia, pertanto, che gli orientamenti dei Grandi tribunali, seppure ormai in grande ascesa, e con tutta probabilità conosciuti da Marsili, qui non trovino spazio: le consuetudini del foro - per quanto espresse da voci autorevoli - esulano dal diritto comune per com'è ‘pensato’ dal criminalista.

Fanno eccezione a quest'assenza - come si è accennato - alcuni riferimenti alle **decisioni della Sacra Rota**. Si tratta (se non vedo male) di tre citazioni in tutto. Due di esse riguardano la *quaestio* sul *conclusum in causa*, il termine ultimo per presentare allegazioni¹⁰⁶. La terza è apposta ad un caso interessante, che Marsili dice essere il primo a porre: l'offesa al *bannitus* che sia “toleratus a superiore in civitate”, e dunque - pur non *rebannitus* - si muova liberamente con il consenso delle autorità¹⁰⁷. A certe condizioni (essenzialmente, che sia *publica* e non occulta), siffatta *tolerantia* si qualifica come fatto notorio, andando a sostituire la *solemnitas* della cancellazione del bando; di conseguenza, chi offendesse o uccidesse il bandito *notorie toleratus* non potrebbe eccepire di non esser stato a

¹⁰⁴ *Infra*, § 2.5.

¹⁰⁵ A parte il caso precoce della giurisprudenza della Sacra Rota (già attiva a partire dal Trecento), le corti supreme iniziano a funzionare con continuità fra il Quattro ed il Cinquecento, e contestualmente compaiono le prime raccolte di *decisiones*, come quella del Parlamento del Delfinato di Guy Pape, stampata nel 1490 (CORTESE 1996, p. 101), e quella del Sacro Regio Consiglio napoletano di Matteo d'Afflitto, di datazione dubbia, ma non successiva al 1509 (MILETTI 1998, p. 15).

¹⁰⁶ AVER, § *Sequens quaestio*, ff. 208 ss.. Qui il criminalista si riferisce quasi sempre al processo in generale, senza una specifica caratterizzazione penalistica, a conferma del ruolo ancora forte delle matrici civilistiche della *practica in criminalibus* disegnata da Marsili. Le citazioni riguardano, rispettivamente: i presupposti in base ai quali la causa possa dirsi ‘conclusa’ (n. 9, f. 209v); la possibilità di allegare ciò che è notorium dopo il *conclusum in causa* (e financo «contra tres sententias conformes, n. 44, f. 213r).

¹⁰⁷ *Ivi*, § *Aggredior*, nn. 28 ss., ff. 242v ss..

conoscenza della tolleranza di cui godeva la vittima: «allegans ignorantiam eorum, quae publice fiunt, non debet audiri»¹⁰⁸.

La presenza, pur limitatissima, del tribunale romano, è certamente degna di nota, in un'opera di pura dottrina. Innanzitutto, si conferma l'impronta canonistica nel pensiero di Marsili, e nella materia penale più in generale¹⁰⁹; ma si conferma anche la peculiare *auctoritas* di questo tribunale, definito «un'**isolata anticipazione medievale**»¹¹⁰ del ruolo dei Grandi tribunali: siffatta *auctoritas* fa in tempo, a pochi anni dalla diffusione 'egemonica' delle corti, a fare la sua *isolata* comparsa, oltre che nella scienza canonistica¹¹¹, anche in una tradizione criminalistica che ignora del tutto - ancora con Gambiglioni, ad esempio¹¹² - questo tipo di fonte.

Siffatta comparsa, tuttavia, non pare scompaginare la logica delle fonti che veniamo descrivendo, ma anzi si mostra in piena sintonia con essa. L'autore non dà l'impressione di citare le *decisiones* rotali in quanto fonti dotate di legittimazione autonoma rispetto alla dottrina di *ius commune*, com'è caratteristico invece delle pratiche d'età moderna; piuttosto, esse appaiono **semplicemente come opinioni, alla stregua di quelle dottrinali**, come interpretazioni autorevoli - ma pur sempre *probabiles*¹¹³ - che concorrono, allo stesso modo di quelle dottrinali, all'analisi di una norma o di un problema; citate non perché provenienti da un certo tribunale, ma perché razionali.

Ed infatti, il nostro aggiunge queste *decisiones* in calce alle liste delle opere dei *doctores*, come ulteriore rinforzo di un certo *dictum*, e non come prassi cui sia dovuta un'autonoma considerazione: **“pro quibus faciunt etiam”**¹¹⁴, si legge, e non “quicquid sit de iure”, marchio di fabbrica di Giulio Claro.

Certamente, si tratta di tre sole citazioni, che non consentono di inferire conclusioni rilevanti; la loro posizione, tuttavia, mi pare comunque una conferma della visione del sistema giuridico che Ippolito Marsili infonde nell'*Averolda*.

¹⁰⁸ Ivi, n. 33, f. 244r.

¹⁰⁹ Com'è noto, fino al XV secolo la Sacra Rota si occupava essenzialmente di processi in materia ecclesiastica; SANTANGELO CORDANI 2001, pp. 26-27.

¹¹⁰ Ivi, p. 679.

¹¹¹ Già dal Trecento le posizioni della Rota iniziano a comparire nei maggiori commentari canonistici; si veda SANTANGELO CORDANI 2001, pp. 666-679; v. anche CORTESE 1996, p. 101.

¹¹² Come abbiamo precisato poco sopra, anche Gambiglioni fa cenno alle prassi in modo generico, o con l'indicazione “totius Italiae”; v. ZORDAN 1976, pp. 26-27.

¹¹³ CORTESE 1996, p. 102.

¹¹⁴ Così ivi, § *Sequens quaestio*, n. 9, f. 209v, alla fine di un elenco di autori che ricomprende i consueti Angelo Ubaldi, Tartagni, Durante, ecc..

2.5. Il sistema delle fonti dell'Averolda nel panorama delle Pratiche criminali

Riassumendo quanto detto finora, possiamo ribadire come il sistema delle fonti disegnato da Ippolito Marsili nella sua *Practica criminalis* segni un **tratto distintivo fondamentale rispetto al ‘modello’ successivo delle pratiche moderne.**

L'opera del giurista bolognese, come s'è visto, è incentrata sul diritto comune e sulla *interpretatio doctorum*, che forniscono la *practica communis - ratione regulata* - del diritto e del processo *in criminalibus*, rispetto alla quale è valutata la presenza di statuti, prassi e consuetudini. L'ottica è dunque quella del **sistema di diritto comune nella sua ‘accezione medievale’**: un sistema giuridico sviluppato dai *doctores* sulla base del diritto romano-canonico, il diritto per eccellenza, universale, e perciò comune ai diversi ordinamenti particolari - i quali devono, per quanto possibile, inquadrarsi nei suoi schemi.

Il *Tractatus* del predecessore di Marsili, **Angelo Gambiglioni**, è organizzato allo stesso modo: opera di diritto comune, attorno al quale si muovono *iura propria* e consuetudini forensi.

Per quanto riguarda, in particolare, il campo di tensione diritto comune/prassi, lo scarso apporto critico personale che l'Aretino fornisce alla sua opera (ne abbiamo parlato *supra*) rende in realtà difficoltoso individuare la specifica sensibilità del criminalista su questo tema. Nei casi (pochi, anche qui) in cui si esplicita una discrasia, l'autore si limita, col suo solito stile stringato, ad evidenziare una soluzione “de consuetudine” accanto ad una “de iure”; spesso, semmai, un'analisi ragionata sulle posizioni segue nell'*additio* di Augusto Bonfranceschi, il quale impiega, a sua volta, schemi argomentativi analoghi a quelli di Marsili¹¹⁵.

Tuttavia, è degno di nota che, pur nella mera esplicitazione del contrasto fra *practica* e *ius*, Gambiglioni si preoccupi comunque di accennare alle fonti normative per mezzo delle quali la *practica* difforme “**potest probari**”, ossia possa essere sostenuta *de iure*, possa argomentarsi come riconducibile al sistema del diritto comune¹¹⁶; atteggiamento che si ritrova anche nel *Tractatus* di

¹¹⁵ Così, ad esempio, nel caso dell'interrogatorio su fatto diverso da quello confessato, di cui abbiamo parlato poco sopra (§ 2.3): come evidenziato alla nt. 97, le argomentazioni citate da Marsili per *reprobare* la prassi *contra ius* erano proprio di Bonfranceschi; in argomento, invece, Gambiglioni si era limitato a rilevare il contrasto, citando qualche fonte a sostegno dell'una e dell'altra soluzione (GAMBIGLIONI 1557, § *Quod fama*, n. 120, f. 97vb).

¹¹⁶ Si dice infatti, *ibidem*: «sed de consuetudine servatur contrarium quae consuetudo potest probari per» ecc., e seguono i testi del *Corpus Iuris* a sostegno della consuetudine. Ed è il modo normale di procedere che si rintraccia nell'opera: ad es. v. anche ivi, § *Et ibi caput a spatulis amputetur*, n. 25, f. 263va, sull'uso di eseguire *statim* la sentenza di condanna.

Gandino¹¹⁷, e che mi pare esprima con chiarezza - pur nella sinteticità del riferimento - il modo tutto medievale di guardare alla fonti, che Marsili, come abbiamo visto, condivide.

L'asimmetria fra questo modo di guardare alle fonti e quello caratteristico delle opere di Claro e Farinacci - e del 'modello' che esse forniscono - si rivela allora in modo macroscopico.

Si potrebbe dire che, mentre l'*Averolda* guarda la *practica iudiciaria* - il diritto praticato - per com'è inquadrata nella dottrina del diritto comune, Claro e Farinacci guardano la dottrina del diritto comune per com'è inquadrata nella *practica iudiciaria*. O meglio, l'oggetto di questi autori è **la *practica iudiciaria* di determinate aree territoriali, secondo il modo in cui i rispettivi tribunali interpretano il *ius commune*** (e pur sempre con un occhio agli orientamenti condivisi in diversi territori¹¹⁸). Un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, sembrerebbe - anche se in modi diversi, secondo la specificità dei due 'pilastri' della criminalistica pratica moderna.

Giulio Claro e Prospero Farinacci fanno parte di quella **scienza giuridica governata dal ceto forense**, sulla base del potere crescente delle corti statuali; rappresentano la 'scienza dei giudici' che, emarginando quella 'dei professori'¹¹⁹, pensa e produce nel *palatium*, piuttosto che nella scuola, e dal *palatium* detta le linee-guida della gestione del sistema. Ma lo stile di questa scienza forense varia a seconda della particolare posizione che il singolo autore riveste nel foro¹²⁰: mentre Claro fu soprattutto giudice, Farinacci fu invece avvocato e procuratore fiscale, e questo si riflette nelle loro opere.

Il *Liber quintus* di Giulio Claro, infatti, rispecchia con nettezza questo ribaltamento di prospettiva, perché scritto, per così dire, dallo scranno del

¹¹⁷ La stessa 'prassi difforme per eccellenza', rivelata da Gandino (quella di *inquirere* "de quolibet crimine", emarginando il processo per accusa), per quanto sia giudicata infine «contra ius civile», viene comunque puntellata di possibili sostegni normativi: *hodie* i giudici procedono sempre per inquisizione, dice l'autore; ma senza trascurare di dire che ciò «videntur posse facere per haec iura», citando poi diversi luoghi delle leggi romane (KANTOROWICZ 1926, p. 39, § *Quomodo de maleficiis cognoscantur per inquisitionem*, n. 4). Anche per questo autore si tratta di un modo normale di procedere: v. ad es. *ivi*, p. 164, § *De quaestionis et tormentis*, n. 19.

¹¹⁸ Sottolinea GARLATI 2016 che «proprio nell'evidenziazione della differenza» fra le diverse pratiche, regionali e locali, «si scorge un processo dall'ordito comune» (p. 102; cfr. pp. 98-106); mi sembra però che la circostanza non tolga l'ispirazione nazionale/regionale di queste opere, giacché le regole sono di norma valutate (come diremo subito appresso) attraverso il filtro territoriale delle corti, e le regole comuni sono tali *in quanto condivise* dagli *styli* dei diversi tribunali. «Panoramica nei riferimenti» è definita la *practica* di Claro da BIROCCHI 2002, p. 260; ma la considerazione mi pare generalizzabile.

¹¹⁹ Secondo la linea di tendenza vista *supra*, cap. 4, § 3.

¹²⁰ Lo rileva efficacemente GARLATI 2016, pp. 95-96.

giudice. Pur utilizzando a piene mani il diritto comune e la criminalistica¹²¹, è evidente come l'alessandrino, nell'espone la disciplina del penale, si ponga l'**obiettivo** - come si è accennato¹²² - **di enucleare la normativa effettiva vigente nei diversi territori** - *in primis* nel Ducato milanese, comparandolo poi con altri luoghi - *secondo l'interpretazione dei tribunali supremi*.

In effetti, è sempre la dottrina di *ius commune* il punto di partenza dell'autore nell'analisi di un istituto; dopo averla enunciata, tuttavia, **Claro valuta la regola di diritto comune attraverso il 'filtro' delle corti**¹²³, espresso nelle loro *decisiones*. A volte i tribunali confermano il diritto comune, e allora il criminalista registrerà la continuità; altre volte si è imposta una diversa *consuetudo iudicandi*, e allora questa preverrà senz'altro, secondo l'adagio "quicquid dicant doctores" (emergendo al contempo l'uso antiquario-monumentale del diritto comune, di influenza culta¹²⁴). In entrambi i casi, però, è **proprio il filtro della corte a legittimare la norma**¹²⁵: 'regolare razionalmente' la prassi, qui, è compito dell'*auctoritas* dei tribunali supremi, e non dei *doctores*, mentre è l'*interpretatio doctorum* a dover essere riconsiderata negli schemi degli usi forensi. Insomma, la prassi forense ha acquisito - come dicevamo sopra - **'autonomia' rispetto al diritto dotto**, si legittima da sé, **in quanto emanazione della sovranità, e non in quanto interpretazione autorevole**; e nel caso di contrasti, si impone senz'altro su di esso - o meglio, si impongono i diversi stili dei tribunali nei diversi luoghi in cui si estende la loro *auctoritas*.

¹²¹ MASSETTO 1979a, pp. 495 ss..

¹²² *Supra*, § 1.4.

¹²³ L'efficace espressione è usata da CHIODI 2004, p. XCV, a proposito delle corti venete; v. la citazione completa *infra*, nt. 125.

¹²⁴ Ad esempio, in tema di contumacia, CLARO (1576, § *finalis*, q. 44, pp. 230 ss..) descrive come disciplina *de iure* quella dell'*annotatio bonorum* con condanna sospesa, precisando poi che *hodie*, invece, *de consuetudine* si procede sempre a condanna; ma quella che lui chiama disciplina *de iure*, prevista dal *Corpus Iuris*, è in realtà ormai in disuso da molto tempo, e la nuova consuetudine è parte della dottrina di diritto comune già da secoli (ed infatti, per il modo di procedere odierno, il primo autore citato da Claro è Gandino: *ivi*, n. 3, p. 231). È evidente, allora, l'intento di Claro di evidenziare comunque il distacco fra il diritto romano-canonico e il suo uso odierno nei tribunali, anche quando tale distacco è ormai superato nell'interpretazione dei libri legali.

¹²⁵ La prospettiva è ben sintetizzata - con riguardo alla *Prattica* di Lorenzo Priori, ma in termini che mi sembrano generalizzabili - da CHIODI 2004, p. XCV: «il pratico criminalista dell'età moderna non utilizza più solo soltanto gli statuti e le interpretazioni delle leggi romane date dai dottori del diritto comune. Le sue stelle polari sono il diritto veneto e le consuetudini giudiziarie del Dominio, che creano un sostrato uniforme di riferimento dalla indiscutibile autorità, evidenziata non solo dal Priori ma anche dai suoi contemporanei. La decisione, è vero, può non essere in contrasto con il diritto comune e statutario: ma la regola dichiarata dalla sentenza ha comunque una sua autonomia, è passata attraverso il filtro dei "signori del diritto" veneziani, ed in quanto tale, come *usus modernus* acclarato dalla prassi forense, è osservata».

Siffatta prevalenza dello stile forense sulla dottrina si staglia con particolare limpidezza nell'opera, perché Claro **riduce al minimo il carattere controverso delle opinioni**, sia quelle dottrinali che quelle del foro, in modo da far risaltare «le norme nella loro risultante»¹²⁶, regole certe che valgono per un certo tribunale; ed è in ciò che si rivela - oltre che il gusto umanistico - la **‘prospettiva giudicante’**¹²⁷, di un autore che è stato per anni egli stesso membro del Senato di Milano¹²⁸, e dunque incline a dare chiarezza e certezza alle questioni affrontate.

Dal canto suo, invece, **Farinacci** nella sua *Praxis* mira all'opposto ad **evidenziare le controversie** insite in ogni istituto penalistico, fornendo per ogni argomento un *thesaurus* completo di opinioni sia dottrinali che forensi da poter spendere in giudizio¹²⁹; atteggiamento che ben si conforma alla sua **figura di avvocato e procuratore**, ed allo sguardo polivalente sulle pratiche giudiziarie che vi si accompagna¹³⁰ (ampliato, peraltro, dall'esperienza plurima come reo in diversi processi, esito della sua nota propensione al malaffare¹³¹). Anche per questo motivo, credo, l'opera appare caotica e macchinosa, perché il romano vuole addentrarsi in ogni piega del sistema, esplorandola da cima a fondo, e da ogni punto di vista, con scrupolo quasi maniacale.

Tuttavia, a ben vedere, **il sistema delle fonti** di Farinacci **non diverge molto** da quello di Claro. Il complesso enorme di dottrina utilizzata, se ha anche un taglio erudito ed enciclopedico, è comunque finalizzato - come si è detto - ad armare gli operatori del foro; ed infatti, le opinioni dei *doctores* sono affiancate, pur in modo frammentario e non sempre chiaro, agli orientamenti delle diverse corti supreme, di cui bisogna sempre tener conto: non facendovi completa acquiescenza, come in Claro, ma comunque per confrontarvisi - per appoggiarsi su di essi o per contrastarli a seconda di cosa richieda la causa¹³².

¹²⁶ Così, efficacemente, BIROCCHI 2002, p. 259.

¹²⁷ Bene evidenziata da MASSETTO 1985, pp. 78 ss..

¹²⁸ DBI MAZZACANE 1982, p. 144. Sul Senato di Milano v. U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, vol. 1, Milano 1972; A. MONTI, *I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2001; ID., *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano fra Cinque e Settecento*, Milano 2003

¹²⁹ DEL RE 1999, p. 72.

¹³⁰ Come noto, il Farinacci fu avvocato di grande successo, ed ebbe diversi incarichi come uditore ma soprattutto come procuratore, fino a quello di Procuratore generale del Fisco romano, nel 1606. V. DBI MAZZACANE 1995.

¹³¹ La carriera di Farinacci fu interrotta da molti episodi giudiziari - in cui incappava per le abitudini al gioco, alla truffa, alla corruzione - dai quali però egli riuscì sempre bene o male a tirarsi fuori, grazie alla sua abilità e alla sua rete di conoscenze; cfr. *ibidem*.

¹³² Si veda, ad esempio, FARINACCI 1597, q. 39, pp. 617 ss., sulla difesa *ante torturam*, di cui parleremo oltre: la prima parte del paragrafo riassume l'evoluzione dottrinale della materia, poi (nn. 29-31, pp. 622-623) si discute della *consuetudo iudicandi* di alcuni tribunali, che tende a

Anche per questo giurista, dunque, **la *consuetudo iudicandi* dei grandi tribunali ha una legittimità propria**, autonoma dal diritto romano-canonico e dall'*interpretatio doctorum*, e legata ad un contesto territoriale. La sua autorità non si presenta come insuperabile, contrariamente all'esposizione che ne dà il senatore lombardo, venendo invece **dialettizzata** sulle posizioni dei diversi operatori del foro; senza che, tuttavia, ne venga scalfita, mi pare, la sua autonomia come fonte, sussistente - pur in modo controverso - ***non in quanto interpretazione*** autorevole del diritto, ma ***in quanto decisione*** di un certo tribunale.

In conclusione, mentre Marsili espone la *practica criminalis* universale, fondata sulla dottrina del diritto comune, a cui la prassi effettiva va ricondotta, nei due modelli delle pratiche moderne le prassi - quelle segnate dagli orientamenti dei Grandi Tribunali - sembrano assumere il **ruolo di guida** (forza motrice, appunto) **nella costruzione del diritto criminale effettivo di certi territori (seppure 'a vocazione universale')**; con il compito di rimodellare il diritto romano-canonico e l'*interpretatio doctorum* - visti sempre più come *ratio scripta* - con il diritto statutario, le consuetudini locali e la nuova legislazione principesca, nel quadro degli **ordinamenti nazionali o regionali** caratteristico dell'età moderna¹³³.

2.6. L'Averolda e la 'giustizia d'apparato': una forma di resistenza?

In confronto a queste due opere, allora, la *Practica criminalis* di Ippolito Marsili potrebbe sembrare **troppo 'teorica'**, o forse meglio troppo astratta, in quanto non tiene conto di questa nuova fonte che sta diventando preponderante, e dei nuovi intrecci di potere fra autorità centrali, realtà locali e ceto dei giuristi.

Certo, il nostro criminalista scrive proprio sullo scorcio della fioritura delle pratiche moderne e della 'egemonizzazione' della giurisprudenza forense; difficile, dunque, capire quale sia stato il ruolo effettivo dei grandi tribunali nell'esperienza di Marsili, a fronte della loro completa assenza nell'opera. Se è vero, però, che già nel XV secolo appare delinearsi un accentramento amministrativo nei poteri statuali, che coinvolge anche i rapporti fra le fonti¹³⁴, è improbabile pensare che un giurista *multum inhaerens practicae* come il

negare la difesa in questa fase del procedimento; invece di prendere tali prassi per buone (come avrebbe fatto Claro) cerca di limitarne la portata, *pro intelligentia advocatorum* (n. 31, p. 623).

¹³³ Cfr. CORTESE 1995, II, pp. 482-84; BIROCCHI 2002, pp. 1-7.

¹³⁴ PIANO MORTARI 1980, p. 284.

bolognese (particolarmente legato, per giunta, al potente Ducato lombardo, il cui Senato data 1499) non si sia trovato a fronteggiare i tentativi dei ‘corpi del sovrano’¹³⁵ di ergersi nel sistema del diritto comune.

Potrebbe dirsi, come scrive Chiodi riguardo l'analoga *Practica* di Marc'Antonio Bianchi, che anche il bolognese «confida sul grande rilievo della scienza, dei principi del diritto comune e [...] insegna ad agire basandosi principalmente su di essi, pur sapendo che talvolta questi potranno essere derogati»¹³⁶; e dunque che queste opere, più legate alla tradizione dotta, forse non intendessero negare o ignorare gli emergenti assetti del potere moderno, ma semplicemente su di essi «non si pronunciavano»¹³⁷.

Il giudizio su Bianchi si attaglia piuttosto bene al nostro autore. Tuttavia, cercando di trarre qualche conclusione dalla ricerca compiuta, nel caso di Marsili e della sua opera - di cui abbiamo evidenziato con forza la profonda commistione fra teoria e pratica del diritto, fra riflessione nella scuola ed esperienza nelle magistrature - sarei incline a vedere, in questo silenzio sui nuovi equilibri di potere **più una contestazione implicita che non una mancata pronuncia.**

È facile, insomma, scorgere anche qui l'immagine del bolognese come difensore di una scienza e di un ceto giuridico che sta perdendo inesorabilmente il proprio potere autonomo, giurista dotto - ed *insieme* pratico - che cerca di **adeguare il proprio ruolo di gestione del sistema giuridico all'avanzare delle nuove burocrazie statali.** Si può allora interpretare in questo senso l'integrale riconduzione al diritto dotto di una *practica criminalis* ben conosciuta dal nostro autore nei suoi meccanismi interni, e che invece veniva rapidamente ‘avocata’ dalle corti.

Una conferma implicita di siffatto atteggiamento può forse ricavarsi dal passo dell'*Averolda* concernente la regola *propter enormitatem criminis licet iura transgredi*¹³⁸. Abbiamo già accennato a questa regola¹³⁹, evidenziando proprio come Marsili rivendichi l'efficacia della sua soluzione anche contro una prassi difforme, considerata errata. Ma il passo è anche il secondo dei casi eccezionali (oltre alle citazioni della Sacra Rota) in cui Marsili si riferisce ai tribunali maggiori.

Innanzitutto, l'autore afferma che l'esonazione dalle *solemnitates* in forza dell'*enormitas* del crimine può aver luogo solo *in puniendo*, e non *in procedendo*,

¹³⁵ Cfr. CORTESE 1995, II, p. 459.

¹³⁶ CHIODI 2004, p. IX.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ AVER, § *Diligenter*, nn. 157-176, ff. 91r-93v.

¹³⁹ *Supra*, § 1.4.

poiché «in processu nondum vere scitur, an accusatus sit verus delinquens necne»¹⁴⁰. Successivamente, si precisa che tale facoltà, in ogni caso

habet locum in maioribus magistratibus, sed secus est in minoribus, ut sunt Potestates et Iudices terrarum, qui iuraverunt servare statuta: nam tale non possunt leges, nec statuta nec consuetudines transgredi¹⁴¹.

Da questa pur concisa annotazione si deduce come Marsili abbia ormai **ben presente gli indirizzi accentratori delle ‘magistrature maggiori’**, che rivendicano percorsi propri nella repressione - in particolare - di certi tipi di reati; e si capisce anche come il giurista non possa che concedere, in una certa misura, siffatta trasgressione di leggi, statuti e consuetudini. D'altro canto, però, nel riferirsi alle corti in maniera generica, con l'appellativo di *maiores magistratus*, sembra intravedersi anche **l'intenzione di Marsili di ridimensionare le loro ambizioni**, considerandoli pur sempre soggetti ‘intederminati’ del momento applicativo del diritto, anche se ‘privilegiati’ rispetto ai giudici *minores*; e come tali, dunque, soggetti da ricondurre comunque, *in quanto semplice prassi*, negli schemi del diritto comune.

Se tale estrapolazione può apparire avventata, non sembra però irragionevole trarre analoghe conclusioni, più in generale, dall'uso dei materiali giuridici nell'*Averolda*, che abbiamo cercato di esporre fin qui; un uso che rivela l'atteggiamento di **‘resistenza’ dell'uomo di legge medievale agli assetti giuridici ‘statualizzanti’**, nei quali egli si inserisce attivamente, ma cercando di volgerli nella sua *forma mentis* e nella sua *forma societatis*.

3. La struttura dell'opera

3.1. La ‘sistemica’ dell'*Averolda*: profili generali.

Com'è caratteristico delle pratiche criminali, l'*Averolda* si articola sullo **schema di svolgimento del processo in materia penale**, seguito passo per passo nel suo concreto dispiegarsi. Marsili utilizza il prototipo sistematico inaugurato da Gandino, e proseguito con Gambiglioni, senza modificarlo granché nella struttura e senza operarvi una rielaborazione teorico-sistematica di ampio respiro,

¹⁴⁰ AVER, § *Diligenter*, n. 175, f. 93r.

¹⁴¹ Ivi, n. 176.

seguendo l'impostazione pratico-casistica ed il carattere prevalentemente analitico della scuola del commento¹⁴².

La trattazione segue dunque il filo degli istituti di carattere processuale; gli aspetti di carattere sostanziale si ritrovano, per la maggior parte, intercalati nell'esposizione del processo, riflettendo nel testo la derivazione storica del penale sostanziale dal campo processuale, lentamente maturata, come abbiamo visto¹⁴³, fra basso medioevo ed età moderna. In forza di un metodo espositivo - lo vedremo fra poco - che accosta vividamente il dato pratico con la speculazione teorica, la matrice processualistica delle questioni sostanziali risulta particolarmente evidente, rivelando i tortuosi percorsi di sviluppo del sistema giuridico.

L'unica peculiarità strutturale dell'*Averolda* è costituita dall'**assenza** di una considerazione autonoma dei **singoli reati** - nemmeno di alcuni di essi. Qui Marsili si distanzia nettamente non solo dai modelli di pratiche moderne, ma anche dai cd. precedenti medievali: la descrizione delle fattispecie criminose (almeno di alcune di esse) è infatti una costante di tutti i maggiori criminalisti¹⁴⁴. Inoltre, i riferimenti a questo o quel reato sono piuttosto rari anche nel corso della trattazione processuale, e di regola l'autore li evoca al solo scopo di illustrare i caratteri generali dei delitti; ad esempio, le percosse o la rissa sono utilizzate dall'autore essenzialmente come 'contesto delittuoso' in cui discutere di nesso di causalità, di colpevolezza o della *materia armorum*¹⁴⁵.

Siffatta singolarità, peraltro, è accentuata dal fatto che Marsili abbia dedicato letture rilevanti ai titoli *Ad legem Corneliam de siccariis et veneficiis*, *Ad legem Pompeiam de parricidiis* e *Ad legem Corneliam de falsis* del Digesto - proprio al tempo della sua cattedra *de maleficiis*¹⁴⁶ - decidendo invece, poi, di lasciare fuori i reati dall'*Averolda*. Sembra funzionare, in questo caso, la distinzione fra i generi letterari *practica* e *tractatus* che proponeva Mereu¹⁴⁷; resterebbe però da capire (cosa che ovviamente sfugge ai limiti del presente lavoro) perché il bolognese abbia scelto di delimitare a questo modo la sua opera, specie in quanto - come s'è visto - essa appare come la *summa* del pensiero del criminalista.

¹⁴² PIANO MORTARI 1980, p. 309.

¹⁴³ *Supra*, cap. 4, § 2.

¹⁴⁴ Cfr. KANTOROWICZ 1926, pp. 278 ss., per Gandino; ZORDAN 1976, pp. 52-56, con riguardo a Gambiglioni; DI RENZO VILLATA 1996, pp. 472-587, per Bossi; MASSETTO 1979b, su Claro. V. anche la quarta parte della *Praxis* di Farinacci (l'intero FARINACCI 1610).

¹⁴⁵ Cfr. ad es. la discussione sul delitto *ultra propositum*, AVER § *Quoniam*, n. 62 ss., ff 132r ss.; ancora, sulle diverse problematiche relative alle armi, *ivi*, § *Pro complemento*, f. 263v ss..

¹⁴⁶ Cfr. *supra*, cap. 2, § 4.3; cap. 3, sub B.

¹⁴⁷ Ne abbiamo parlato *supra*, cap. 4, § 3.2.

Nel complesso, se è forse eccessivo considerarlo ‘privo di sistema’¹⁴⁸, è pur vero che il giureconsulto non si preoccupa molto del ‘profilo sistematico’ del suo lavoro. Innanzitutto - lo vedremo meglio nel prossimo capitolo¹⁴⁹ - egli rifugge quasi completamente dalle definizioni e dalle classificazioni; soprattutto, **non pone grande attenzione**, nel complesso, **all'ordine della trattazione**: a volte gli argomenti si sovrappongono in modo un po' caotico¹⁵⁰; anche il procedere dell'esposizione può risultare confuso e frammentario¹⁵¹, richiedendo al lettore, di tanto in tanto, un certo sforzo per ricostruire l'argomentazione, nonostante il latino di Marsili sia semplice da seguire; è suggestivo, e forse non lontano dal vero, immaginare il nostro giurista che «butta giù le idee come gli si vengono incalzando e arruffando nella mente e nella penna»¹⁵².

Allo stesso modo, l'*Averolda* **non mira alla completezza del quadro normativo** esposto, nemmeno in modo tendenziale. L'opera guarda certamente ai momenti costitutivi del processo *in criminalibus*, ma senza la pretesa di toccarli tutti, né di svolgerli in modo organico¹⁵³: “dicam quaedam circa hanc materiam”, “ista sunt quae mihi pro nunc occurrunt”, così si esprime sovente il criminalista¹⁵⁴; l'intenzione è quella di fornire i lineamenti essenziali, e successivamente di concentrarsi su alcuni nodi problematici - quelli che Marsili

¹⁴⁸ Come dicevamo *supra*, § 1.

¹⁴⁹ *Infra*, cap. 6, in part. § 1.

¹⁵⁰ Ad esempio, i requisiti della *fama* e degli *indicia* per instaurare il procedimento sono presentati in modo poco lineare, alternandosi e sovrapponendosi la disciplina dell'uno e dell'altro (AVER, § *Constante*, ff. 11r ss.). Ancora, iniziando a trattare della ratifica della confessione e dell'eventuale ripetizione della tortura, vengono presentate insieme, in modo un po' confuso, l'ipotesi della confessione revocata e quella diversa della persistenza nella negativa, sovrapponendo in una certa misura i presupposti che nell'uno e nell'altro caso possono condurre alla ripetizione della tortura; AVER, § *Quoniam*, nn. 1-3, ff. 120v-121v.

¹⁵¹ Fra i tanti esempi: trattando di cause di giustificazione, a partire dal caso della provocazione, Marsili instaura un ragionamento davvero intricato, in cui afferma il carattere colposo e non doloso della reazione, la necessità della proporzione dell'offesa alla provocazione, la punibilità della sola reazione eccessiva rispetto alla provocazione, il tutto in un ripetersi e mescolarsi delle diverse parti dell'argomentazione che richiede pazienza per essere dipanato (AVER, § *Quoniam*, nn. 62 ss., ff. 132r ss.); ancora, chiedendosi se la contumacia, in quanto *ficta confessio*, sia in grado - al pari della confessione effettiva - di sanare l'eventuale nullità formale del procedimento, l'autore prima liquida in poche parole la faccenda, limitandosi a dichiararla *dubia*; poche pagine dopo, invece, riprende la questione affermando invece con nettezza la posizione negativa (per inciso, attraverso l'analogia consueta con ciò che avviene *in civilibus*, in caso di invalidità del libello); ivi, § *Postquam*, nn. 36, e poi 56-59, ff. 39v ss..

¹⁵² Ancora FIORELLI 1953, p. 151, nt. 87.

¹⁵³ Alcuni istituti importanti del processo sono del tutto assenti: fra gli altri, non si parla della tortura del testimone, la pace è solo accennata *a latere*, così come la disciplina del tentativo, mancano le tipologie di pena.

¹⁵⁴ V. ad es. AVER, § *Pro complemento*, n. 46, f. 269v.

ritiene i più *utili, quotidiani, lucrosi* - ed offrirne al lettore un approfondimento critico.

A ben vedere, però, questi **caratteri** (pur sicuramente accentuati nel nostro giurista) sono piuttosto **normali nella scienza d'ispirazione medievale**; Marsili non può essere 'sistematico' - se per 'sistema' si intende una costruzione concettuale organica fondata su principi da cui si deducono logicamente gli istituti giuridici - semplicemente perché il giurista medievale un 'sistema' ce l'ha già, ed è l'«ordine prefissato d'autorità»¹⁵⁵ dei *libri legales*¹⁵⁶.

Ciò non toglie, tuttavia, che all'interno di questo ordine prefissato la scienza giuridica venga elaborando - già con i glossatori, ma soprattutto con il commento - **costruzioni dogmatiche** che, a partire da singole norme ed istituti, si fanno **sempre più articolate e sempre più autonome dai testi di legge**, preparando la sistematica moderna di matrice razionalistica¹⁵⁷.

Siffatta evoluzione si evidenzia **anche nella criminalistica**: seppure in un quadro espositivo un po' frammentario, Marsili partecipa al lento processo di elaborazione degli istituti penalistici, a partire dal magma casistico della prassi, da cui - attraverso un metodo ancora scolastico - faticosamente si estraggono, si aggiornano, si ridefiniscono regole, *materiae* e principi. A questo processo, l'abbiamo detto, partecipa la gran parte della scienza giuridica medievale, nelle opere esegetiche e nei *consilia*; il criminalista ne raccoglie i risultati, annodandoli sull'architettura della *tela iudicii*, che si va specificando come un nuovo quadro 'sistematico' sempre più definito, nel cui seno prendono forma anche i dogmi sostanziali¹⁵⁸.

All'interno di questo percorso, **il contributo di Marsili**, se non risulta, nel complesso, di grande originalità, segna comunque **una tappa evolutiva, ricca di riflessioni e proposte**; una tappa che viene poi sviluppata dalle pratiche successive, raggiungendo esiti dogmatici di una certa organicità, i quali infatti

¹⁵⁵ PIANO MORTARI 1976, p. 69.

¹⁵⁶ Mi pare che questo 'sistema presupposto' emerga, nel testo, attraverso l'apparato delle citazioni: queste, oltre a fornire la giustificazione giuridica di un certo passo (magari una giustificazione sovrabbondante, quando le citazioni sono molte), costituiscono i punti di riallaccio al 'contesto sistematico' (formato dalla legge comune e dall'elaborazione dottrinale) in cui il passo si inserisce; nel complesso, dunque, l'apparato di citazioni sembra fornire una sorta di impalcatura-ombra del lavoro, una via che riconduce ogni parte della *practica criminalis* al sistema organico e completo del diritto romano-canonico.

¹⁵⁷ Sul punto si veda PIANO MORTARI 1976, in part. pp. 67-71; PADOVANI 2011, in part. pp. 386-87. Cfr. anche, in generale, BELLOMO 2016.

¹⁵⁸ SBRICCOLI 2002, pp. 176-178. Lo storico maceratese, come noto, limita fortemente l'aspetto costruttivo delle Pratiche con riguardo alla sistematica processuale, vedendo proprio nel versante sostanziale il contributo più originale di questa letteratura. V. anche MILETTI 2015, in part. pp. 22-23.

saranno ripresi dalle rielaborazioni sistematiche ‘moderne’ della cd. seconda fase della criminalistica, a partire dal *Tractatus* di Deciani¹⁵⁹.

Cercheremo di mostrarne qualche aspetto nel prosieguo; intanto, però, vediamo nel dettaglio com'è strutturata la *Practica criminalis* del nostro autore.

3.2. L'architettura dell'opera: fra pratica, dogmatica e sistema

L'opera è organizzata in **25 paragrafi**, ognuno dei quali prende il nome delle prime parole del suo *incipit*. Non si rintraccia un *proemium* esplicitamente definito, ma le prime righe del primo paragrafo (*Principium*) svolgono la funzione proemiale: qui si trovano le affermazioni di Marsili sull'utilità della *Practica* e sulla destinazione anche didattica, insieme alla celebre esortazione per il lettore a mandare a memoria lo scritto, così da poter ricoprire degnamente le cariche pubbliche¹⁶⁰.

Non sono previste ulteriori partizioni formali del lavoro; tuttavia, in base al succedersi degli argomenti, possiamo suddividere idealmente la trattazione in **tre parti**: nella prima parte (dal § iniziale, *Principium*, all'ottavo, *Opportune*¹⁶¹) viene descritta l'articolazione del procedimento; la seconda parte (dal nono §, *Restat*, al ventesimo, *Ultima quaestio*¹⁶²) si compone di una serie di *quaestiones* relative al processo; la terza e ultima parte (dal § ventunesimo, *Aggredior*, all'ultimo, *Occurrunt*¹⁶³) è dedicata ad alcune *materiae*, istituti legati al processo ma oggetto di trattazione separata - cui si aggiunge, nella rubrica finale, una serie di esortazioni di ordine morale per il giudice e gli altri operatori del foro.

Già da siffatte partizioni mi pare si possa notare come l'opera non sia priva di un ordine complessivo, che si sovrappone concettualmente, pur in modo blando, all'ordine ‘empirico’ del processo - fornendone, insomma, pur sempre uno *speculum*¹⁶⁴.

¹⁵⁹ Lo rileva, proprio riguardo al giurista udinese, SBRICCOLI 2004, p. 92, nt. 3.

¹⁶⁰ Sono forse le parole più conosciute di Ippolito Marsili: «practicam ergo istam gratiose suscipite, curiose perlegite, et fructuose memoriae commendate, ut digni efficiamini respublicas diversorum principum et locorum vestro patrocínio gubernare» (AVER, f. 2v). Cfr SBRICCOLI 2004, p. 92, nt. 4.

¹⁶¹ AVER, ff. 1r-156r.

¹⁶² Ivi, ff. 156r-235v.

¹⁶³ Ivi, ff. 235v-295r.

¹⁶⁴ Cfr. invece BIROCCHI 2002, p. 259, il quale, ancora riguardo l'opera di Claro, sostiene che essa «era certo il frutto di una riflessione ma non si può dire ‘costruita’; l'intervento dell'autore era tutto interno alla materia, senza alcuna sovrapposizione teorica».

Ciò non toglie che la trama fondamentale del discorso sia costituita dallo **svolgimento del processo in materia penale**, secondo la tradizione della trattatistica in materia, che Marsili - l'abbiamo detto - riprende senza modifiche di grande rilievo, ma selezionandone autonomamente i momenti-chiave. Entriamo così nella **prima parte** dell'opera.

Marsili non scandisce con chiarezza le diverse fasi processuali, che quindi vanno un po' ricostruite. In apertura, viene omessa la panoramica delle diverse forme del processo *in criminalibus*; si comincia semplicemente a descrivere il **procedimento inquisitorio**, come fosse il modo 'naturale' di perseguire i reati, rispetto al quale altre forme (accusa, denuncia, notorio) appaiono nella trattazione quasi solo in via incidentale¹⁶⁵.

Il primo punto consiste nell'**avvio dell'istruttoria** e nella **formazione dell'inquisizione**. È omessa la partizione fra *inquisitio generalis* e *specialis*, e le diverse operazioni sono trattate insieme sotto il generico nome di 'inquisitio'. Se ne descrivono quindi i presupposti (*constare de delicto*, fama e indizi), la cattura del reo, e la contestazione al reo degli elementi che lo incolpano¹⁶⁶.

A questo punto, si distingue fra l'eventualità che il reo **confessi spontaneamente** o **si dichiari innocente**¹⁶⁷ (e nel frangente Marsili contesta l'uso comune, ammesso anche in dottrina, di far giurare *de veritate* il reo in questa circostanza¹⁶⁸). Nel primo caso si procede direttamente alla fase difensiva, consegnando al reo la *copia indiciorum* (copia delle risultanze istruttorie contro di lui) e assegnandogli il termine per preparare le sue difese; qui l'autore coglie l'occasione per trattare anche della **contumacia**, considerata *facta confessio*, e del notorio. Nel secondo caso, invece, si apre la fase cruciale del processo, legata alla **tortura**¹⁶⁹.

¹⁶⁵ L'averolda è l'unica fra le pratiche criminali (se non vedo male) a non descrivere i diversi tipi di procedimento; cfr. DEZZA 1989, *passim*.

¹⁶⁶ Di queste prime fasi istruttorie parleremo *infra*, cap. 6.

¹⁶⁷ Sulla confessione nel processo penale di diritto comune v. almeno P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.

¹⁶⁸ AVER, § *Postquam*, n. 4. Sul giuramento *de veritate* nel processo penale di diritto comune v. D. EDIGATI, *Il giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale*, Milano 2012; in part. per l'opinione di Marsili pp. 115 ss..

¹⁶⁹ Sulla tortura è ancora fondamentale P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1953-54; v. anche, fra gli altri, il volume *La Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, sous la direction de B. DURAND, avec la collaboration de L. OTIS-COUR, 2 voll., Lille 2002; L. GARLATI, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle Pratiche di età moderna*, in «Acta Histriae», n. 19, fasc. 1-2, 2011, pp. 81-104; EAD., *La voce, il volto, la colpa. Il comportamento dell'imputato durante l'interrogatorio: conseguenze ed effetti giuridici secondo le pratiche criminali d'età moderna*, in *La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate*, 1/2013, pp. 25-45; EAD. 1999, pp. 150-81; G. CHIODI, *Tortura "in caput alterius", confessione "contra alios" e testimonianza del correo nel*

Per prima cosa, è prevista qui una **fase difensiva ‘preliminare’**, ad evitare la tortura; Marsili si chiede (e sul punto torneremo) se la consegna della copia degli indizi sia atto d'ufficio o a richiesta di parte, distinguendo a seconda della condizione personale del reo. Se gli indizi non vengono ‘purgati’, come si dice, nel termine concesso, «*deveniendum est ad torturam*».

Sulla carta, la tortura non è inevitabile: è prevista una disciplina minuziosa dei presupposti e degli indizi sufficientemente solidi perché il giudice possa torturare; all'opposto, se il giudice possiede già la prova piena del delitto, non deve torturare, sotto pena di sindacato; vi sono poi i cd. *indicia indubitata*¹⁷⁰ che consentono comunque direttamente una condanna, pur inferiore a quella ordinaria. Ciononostante, l'ampiezza della trattazione sulla tortura, e la sua posizione strategica nel percorso processuale (per ottenere una confessione, e bloccare l'appello del reo), lasciano pensare effettivamente ad un passaggio pressoché obbligato del procedimento¹⁷¹.

All'esito della tortura, se il reo ha confessato, la sua confessione dev'essere **ratificata** “lontano dai tormenti”; in mancanza di questa ratifica, o se invece il reo non ha confessato sotto tortura, è prevista una serie di regole per poter *noviter* torturare, fino a tre volte.

Concluse tali operazioni, se il reo rimane “negativo”, e non ci sono indizi sufficienti per una condanna straordinaria, segue l'**assoluzione**; se si cristallizza invece la confessione, si procede con una nuova **fase difensiva**, andata a vuoto la quale si arriva alla **condanna**.

Si tratta allora, in ultimo luogo, delle modalità con cui l'esecuzione della condanna può “impediri seu differri”. In questa parte, Marsili discute di diversi rimedi processuali accorrandoli spesso sul piano della disciplina: si ritrovano allora l'**appello** e la **supplica**, presentati però in modo solo generico, senza inserirli in un *ordo* riconoscibile; ad essi, poi, sono affiancati i concetti di *exceptio* e più generalmente di *defensio*, cosicché nel complesso la trattazione risulta piuttosto confusa.

processo criminale medievale. Nascita e primi sviluppi dei criteri del diritto comune (secoli XII-XIV), in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA, Pavia 2014, pp. 673-728; ID., *Crimini enormi e tortura ex processu informativo. Una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «Glossae», 2016, pp. 71-107.

¹⁷⁰ Sugli *indicia indubitata* v. G.ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979; I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. Teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995; L. GARLATI, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto (C. 4.19.25): alle radici di un problema*, in *'Panta rei'. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. CONDORELLI, Roma 2004, tomo II, pp. 387-419.

¹⁷¹ Fra gli altri, v. GARLATI 1999, p. 150 e ss..

La descrizione della procedura criminale si conclude così - anche se, naturalmente, Marsili avrà modo di tornare su diversi punti. L'esposizione però passa ad una **seconda parte**, organizzata espressamente per *quaestiones*, come abbiamo detto: *quaestiones utiles et quotidianas* che, dice il criminalista, «non vidi specialiter examinatas ab aliquo scribente, antiquo nec moderno»¹⁷².

Si tratta di **12 problematiche molto interessanti**, che meriterebbero probabilmente un approfondimento autonomo, perché tutte rivelano punti delicati del processo. Questi i nodi discussi: 1) la chiamata di correo ritrattata sulla forca; 2) la confessione “verificata” (ossia di un fatto poi riscontrato come effettivamente sussistente) ma estorta sulla base di una tortura indebita; 3) la soggezione del giudice a sindacato nel caso precedente; 4) il coinvolgimento di più magistrature in un procedimento, con particolare riguardo alla fase della tortura; 5) i casi di intervento *per procuratorem* (ordinariamente non ammesso *in criminalibus*); 6) il tempo della consumazione del delitto (nei casi in cui esso incide sulla sua qualificazione, come nei reati *ultra propositum*); 7) la possibilità di rinunciare alla difesa; 8) il rapporto fra pena legale e pena statutaria; 9) il *conclusum in causa* (che Marsili assimila alla pubblicazione del processo) e la possibilità di portare prove dopo questo termine; 10) il passaggio in giudicato della sentenza; 11) le spese processuali; 12) le possibilità di difesa del bandito catturato.

Dopo quest'ultima *quaestio*, Marsili si avvia alla conclusione della sua *Practica*, con una **terza ed ultima parte** in cui si affrontano **quattro materiae** di ordine sia processuale che sostanziale, in altrettanti paragrafi che hanno le sembianze di veri e propri *tractatus* inseriti nell'opera.

Il primo paragrafo, *Aggredior*, è un'esposizione piuttosto ampia della *materia bannitorum*¹⁷³ (nella quale Marsili compendia il suo precedente *Tractatus* sul bando¹⁷⁴); il discorso è concentrato, in particolare, sulla facoltà di offendere impunemente il bandito, nelle sue numerose articolazioni (fra cui la *pax*¹⁷⁵ fra bandito e offeso), e sulla necessità per il giudice di emanare una declaratoria di contumacia, per poter poi bandire il reo.

¹⁷² AVER, § *Restat*, pr., f. 156v.

¹⁷³ Sul bando nel diritto comune v. D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978; con particolare riferimento al reato di omicidio, SORICE 2009, pp. 113 ss..

¹⁷⁴ Su quest'opera, e sulla sua struttura compositiva peculiare, v. *infra*, cap. 3, sub L.

¹⁷⁵ Come si dirà *infra*, cap. 6, § 7.1, si tratta di uno dei pochissimi casi in cui Marsili si occupa - e solo di sfuggita - della pace privata. Per la bibliografia su *pax* e altri strumenti di composizione privatistica della pena v. *supra*, cap. 4, § 1.2.

Segue la *materia armorum* (§ *Pro complemento*), in cui si trattano varie problematiche, fra cui le eccezioni al divieto di porto d'armi e gli effetti del rinvenimento di un'arma proibita; la materia non pare avere grosse ripercussioni sulla qualificazione dei reati e sul decorso processuale (si dice anzi, *incidenter*, che l'omicidio con armi o a mani nude soggiace alla stessa pena).

Il § *Et quia* illustra la *materia vulnerum*, ed è molto interessante perché in esso si coglie in maniera lampante l'emersione degli aspetti sostanziali dalle problematiche processuali. Il ferimento, infatti, offre a Marsili l'occasione per riprendere il discorso sulle *qualitates delicti*, ossia su elementi essenziali e accidentali del reato - discorso già accennato nella trattazione del procedimento, riguardo gli elementi su cui deve vertere la prova testimoniale; si passa poi ad alcune problematiche incentrate sul *topos* del cd. "vulnus sequuta morte", in cui si discute di nesso di causalità, di reato aggravato dall'evento, di concorso del fatto del terzo nel reato.

Chiude il cerchio il § *Attingam*, dedicato alla *carceratio*¹⁷⁶, nel quale il giurista felsineo completa il discorso sulla cattura, tratta di *relaxatio* ai fideiussori, della condizione del carcerato, dell'evasione.

L'ultima rubrica della *Practica criminalis*, come abbiamo detto, contiene una breve serie di ammonimenti di ordine morale per il giudice, orientati genericamente all'abnegazione professionale ed alla *benignitas*, culminante nel fine supremo della redenzione dei peccatori.

Questa la 'fotografia' dell'*Averolda*. Si tratta certamente di **un'architettura 'pragmatica'**¹⁷⁷, fondata sulla sequenza processuale e volta a disegnare, percorsi normativi a chi vi si deve addentrare. E tuttavia, come già si intravede dagli svariati argomenti summenzionati, laddove Marsili muove dal dato casistico alla riflessione teorica, mi pare che sia da **evidenziare il carattere - almeno in senso lato - costruttivo, 'sistematico' di tale sforzo**, seppure limitato ad aspetti parziali della disciplina penalistica, a determinate norme o istituti, ed inserito in un'ottica applicativa.

¹⁷⁶ Di *captura*, *carceratio* e *relaxatio* parleremo *infra*, cap. 6, §§ 5 e 7.

¹⁷⁷ Così, riferendosi al *Liber Quintus* di Claro, DEZZA 2004, p. 167.

3.3. Un esempio di evoluzione dogmatica: difesa ante torturam e ante condemnationem

Prima di osservare più da vicino il metodo usato da Marsili per le sue costruzioni parziali (che è poi il suo metodo ermeneutico), possiamo fare un esempio, fra i tanti possibili, di quest'evoluzione 'sistematica' nelle *practicae criminales*, un esempio in cui Marsili interviene con efficacia.

Uno dei tanti passaggi dell'*ordo iudicii* ancora da districare completamente è la **sequenza prodromica alla tortura**, ed in particolare la previsione, a beneficio del reo, di una **fase difensiva** per purgare gli indizi a suo carico, ed evitare la tortura stessa¹⁷⁸.

Gandino si pone il problema nella forma di **una delle quaestiones** (di varia natura) che completano il paragrafo *De quaestionibus et tormentis* del suo *Tractatus*¹⁷⁹. S'immagini, dice l'autore, che Tizio, contro cui sussistano validi *indicia ad torturam*, chieda al giudice che gli venga assegnato un termine a difesa, «quia in continentis sum paratus tollere per testes idoneos omnia indicia»; in tal caso, «quaeritur, numquid, priusquam ad tormenta ponatur, sit defensionis terminus assignandus»¹⁸⁰? Nonostante il diritto comune non sembri permetterla, Gandino conclude per l'ammissibilità della difesa, giustificata dal 'praeiudicium irreparabile' causato dalla tortura.

La fase difensiva che si viene abbozzando **non è inserita in una sequenza chiara di atti**, né se ne precisano i rapporti con quella che fra i *doctores* si viene delineando come la sede 'naturale' della difesa processuale, ossia quella *ante condemnationem*, prevista dunque per il reo confesso o convinto¹⁸¹: nel caso di

¹⁷⁸ Occorre precisare che, nello scrivere questo paragrafo non ho potuto giovarmi di G. CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo. Una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «Glossae», 2016, pp. 71-107, avendone preso conoscenza solo licenziando queste pagine. Sul tema v. FIORELLI 1954, in part. pp. 2, 10, 53; ZORDAN 1976, pp. 348-58; DI RENZO VILLATA 1996, pp. 427-37; GARLATI 1999, pp. 181 ss..

¹⁷⁹ KANTOROWICZ 1926: il paragrafo copre le pp. 155-177; la *quaestio* si trova in corrispondenza del n. 22, pp. 165-166.

¹⁸⁰ Ivi, p. 165.

¹⁸¹ È in realtà difficile, nella trattatistica medievale, individuare anche la posizione della fase difensiva 'ordinaria', soggetta allo stesso processo di formazione dogmatica che vive la difesa di cui trattiamo; la collocazione (sempre in una fase avanzata del procedimento) e il contenuto della materia (che fa spesso riferimento ad un atto da compiersi *ante sententiam*, da parte di chi è *confessus* o *convictus*) lasciano pensare, appunto, che tale passaggio avvenga quando già il percorso inquisitorio, comprensivo di tortura, si sia completato. Il che, del resto, sembra confermato dall'argomentazione che, nella *quaestio* gandiniana, respinge la possibilità della difesa pre-tortura (v. subito *infra* nel testo); e ciò - ma la cosa andrebbe altrimenti approfondita - nonostante il § *Cogniturum* della l. *Unius* delle Pandette (D.48.18.18.9), sempre citato *direttamente* come fonte del diritto di difesa, parli di un diritto esercitabile «quocumque tempore».

una prima difesa andata a vuoto, seguita da tortura e confessione, si porrebbe infatti, logicamente, il problema della possibilità di una doppia fase difensiva. La stessa *quaestio* in oggetto è isolata, nel testo, dalla materia difensiva - la quale, a sua volta, non ha una collocazione autonoma, ma è parte del paragrafo dedicato al reato-paradigma dell'omicidio¹⁸².

Allo stesso modo, tale difesa non viene legata, nel testo, al requisito della pubblicazione del processo inquisitorio (ossia dell'istruttoria) e della consegna al reo della *copia indiciorum*¹⁸³, che costituisce un presupposto decisivo per una difesa efficace. Infine, l'ottica in cui il giurista cremano affronta il problema rivela l'impostazione ancora accusatoria del processo: fra le argomentazioni *contra* la concessione della difesa *ante torturam*, si riporta il principio cardine per cui «actor primo probat et fundata intentione actoris reus opponit et probat exceptiones suas et defensiones»¹⁸⁴.

La questione è però posta. Più di un secolo dopo, nel *Tractatus* di **Gambiglioni** questa fase presenta già una fisionomia più chiara, pur ancora di collocazione incerta. La materia è passata per le mani dei grandi commentatori trecenteschi, e l'Aretino può raccoglierne i risultati e saldare la concessione della difesa pre-tormenti con la consegna della copia degli indizi, facendone un **requisito della tortura**, ancillare alla presenza di un sufficiente corredo indiziario:

Advertas quod non sufficit quod indicia praecedant et nota sint [reo], nisi detur copia reo quod contra dicat, alias ad torturam poni non potest, et etiam detur copia advocato suo¹⁸⁵.

Si vede bene come la soluzione della *quaestio* stia **prendendo la forma di una regola processuale**: che il diritto 'naturale' di difesa, in una dimensione ormai saldamente inquisitoria, debba potersi esercitare anche prima della tortura, appare come un dato acquisito; e perciò occorre che il reo (ed il suo avvocato) abbiano conoscenza degli elementi a carico, attraverso la consegna della copia degli indizi - fatto che consente, all'interno della dimensione difensiva, non solo

¹⁸² KANTOROWICZ 1926, § *De homicidiariis et eorum pena*, pp. 278 ss.. Si noti peraltro come il paragrafo intitolato *De defensionibus a reis faciendis* (pp. 177 ss..) non riguardi le modalità di difesa nel processo, ma le diverse configurazioni 'sostanziali' della legittima difesa, come causa che esclude la punibilità per il reato commesso.

¹⁸³ La pubblicazione è affrontata, assai sinteticamente, ivi, § *Quomodo de maleficiis cognoscatur per inquisitionem*, n. 13, p. 44; soprattutto, essa non viene presentata chiaramente come un presupposto per la tortura, né se ne precisa la finalità di consentire la difesa al reo.

¹⁸⁴ Ivi, p. 165.

¹⁸⁵ GAMBIGLIONI 1557, § *Quod fama*, n. 37, f. 79r.

di produrre elementi a discarico, ma anche di verificare la stessa sufficienza degli indizi per la tortura, e dunque eventualmente rilevare l'invalidità dell'*inquisitio*¹⁸⁶.

Si precisa, tuttavia, che tale consegna sia obbligatoria **solo «reo postulante»**, e non sia dunque un dovere d'ufficio del giudice¹⁸⁷. Inoltre, Gambiglioni riporta le corpose **limitazioni** che, in materia, ha elaborato Angelo Ubaldi nella sua celebre *repetitio* alla l. *si vacantia* del Codice¹⁸⁸, e che finiscono quasi per mangiarsi la regola: il giudice non è tenuto ad esaudire la richiesta del reo se l'inquisizione era ammessa dallo statuto o se si è proceduto *ex mero officio* o per la denuncia d'un pubblico ufficiale¹⁸⁹.

Oltre a ciò, **la posizione** di siffatto passaggio **nell'iter processuale non è ben delineata**. La regola è affermata nel paragrafo dedicato ai presupposti indiziari; successivamente, trattando del confronto col reo in aula (parte molto estesa e complessa, e - per inciso - dai contorni accusatori ancora marcati¹⁹⁰), nel caso in cui il reo risponda negativamente alle accuse, e debba essere sottoposto a tortura¹⁹¹, nulla si dice della consegna della *copia indiciorum*¹⁹². Come in Gandino, il paragrafo relativo all'assegnazione del termine a difesa è chiaramente concepito per la difesa *ante condemnationem*, senza che siano chiariti i rapporti con la difesa *ante torturam*¹⁹³; anche i rapporti con la pubblicazione del processo

¹⁸⁶ Ivi, n. 7, ff. 74r-v, si specifica che l'insussistenza del requisito degli *indicia ad torturam* dev'essere rilevato dalla parte, altrimenti viene sanato; e per questo motivo «danda est copia indiciorum reo», perché sia messo nelle condizioni di eccepire l'invalidità.

¹⁸⁷ Ivi, n. 37, f. 79r.

¹⁸⁸ È evidente, in queste limitazioni, la tendenza dello statuto di concedere un *arbitrium* molto ampio all'autorità podestarile nella repressione dei reati. La *repetitio* si trova in ANGELO UBALDI 1497: la legge fa parte del titolo *De bonis vacantibus* (C. 10.10.5), e sulla sua trama Angelo tratta in generale di fama e *indicia* come presupposti dell'inquisizione.

¹⁸⁹ GAMBIGLIONI 1557, § *Quod fama*, n. 37, ff. 79r-v.

¹⁹⁰ La procedura che va dalla contestazione del reato alla *monitio ad sententiam* si snoda lungo diversi paragrafi, dal *Comparuerunt dicti inquisiti coram dicto iudice, et respondendo dictae inquisitioni totum negaverunt* (GAMBIGLIONI 1557, ff. 216r ss.) al § *Qui iudex statuit terminum quatuor dierum ad comparendum et opponendum contra dictum processum* (ivi, ff. 240v ss.); è articolata attraverso diverse udienze, in cui sono previste numerose possibilità di 'contraddittorio' fra giudice e reo, fra eccezioni, ripulse, controdeduzioni, ecc., le quali mal si accordano con la visione dell'inquisitorio come rito interamente imposto dal giudice, e che sarebbero certamente degne di un approfondimento.

¹⁹¹ In proposito, è opportuno segnalare, fra gli elementi di complicazione dell'*iter* formulato da Gambiglioni, il fatto che, nel descrivere la prima comparizione del reo, sembra dato per scontato un precedente interrogatorio stragiudiziale per ottenere la confessione del reo, anche per mezzo dei tormenti; il che, evidentemente, fa cadere qualsiasi garanzia data successivamente per evitare la tortura. Il passo non è di facile lettura, e meriterebbe un diverso approfondimento; dal canto suo, ZORDAN 1976, p. 329, sembra avallare questa regola inconsueta, commentando che «il giudice, catturato un indiziato, non può processarlo se prima questi non ha confessato sotto tortura o spontaneamente».

¹⁹² Ivi, § *Comparuerunt dicti inquisiti*, n. 1, f. 216va.

(che non era stata menzionata trattando della consegna della copia, a differenza di Gandino) non sono profilati con chiarezza¹⁹⁴.

Insomma, siamo di fronte, nel *Tractatus* dell'Aretino, ad un momento processuale di per sé definito, ma ancora precario e sfuggente all'interno dell'*ordo* che si prescrive al giudice. Con la *Practica causarum criminalium* di **Marsili**, la possibilità della difesa prima dei tormenti trova una **collocazione più precisa nella sequenza del processo**.

Come abbiamo visto nell'articolazione dell'opera, dopo aver illustrato i presupposti indiziari per formare l'inquisizione (nel secondo paragrafo, *Constante*¹⁹⁵), Marsili descrive - con maggiore nitidezza rispetto ai predecessori - due diversi percorsi processuali che possono aprirsi per il reo condotto *ad banchum iuris* e reso edotto degli addebiti nei suoi confronti¹⁹⁶. Il terzo paragrafo, *Postquam*, è dedicato all'eventualità che il reo risponda agli addebiti confessando spontaneamente: in tal caso, ratificata la confessione dopo due/tre giorni, viene concesso al reo il termine per presentare le sue difese, *ante condemnationem*¹⁹⁷. Il paragrafo successivo, *Nunc videndum*, tratteggia invece la procedura da seguirsi se il reo «respondet inquisitioni negando»: in tal caso, il giudice

debet dare copiam indiciorum receptorum contra eum, cum termino competenti ad illa purganda, cum comminatione, quod si illa in illo termino non purgaverit, quod illa purgabit cum tortura¹⁹⁸.

Entrambe le tipologie difensive vengono qui **menzionate con chiarezza, in una tela iudicii più definita e coerente**, anche se ancora non se ne precisano i

¹⁹³ Si tratta del § *Qui iudex dictis inquisitis, et cuilibet eorum statuit terminum decem dierum, ad eorum defensionem faciendam*, ivi, f. 230v ss.; l'autore parla esplicitamente della difesa da concedere al reo confesso.

¹⁹⁴ La pubblicazione del processo è trattata nel § *Qui iudex dictum processum publicavit*, ivi, f. 239v-240; il paragrafo è collocato in una fase avanzata del confronto processuale, e non viene precisato se si tratta della pubblicazione degli atti del processo offensivo (che in Gandino è atto prodromico alla consegna della copia degli indizi ivi contenuti) o di quello difensivo, che prelude all'emanazione della sentenza; ma dal contenuto del paragrafo, in cui Gambigliani si chiede se, successivamente alla pubblicazione, siano possibili ulteriori produzioni probatorie, si deduce che si tratti della pubblicazione di tutto il materiale processuale, difese incluse, e salvo integrazioni (cfr. ZORDAN 1976, pp. 357 ss.); col che rimane inevaso il problema del coordinamento con la pubblicazione in una fase precedente la tortura e le successive difese del reo.

¹⁹⁵ AVER, ff. 9r ss..

¹⁹⁶ Ivi, § *Postquam*, pr., f. 33r.

¹⁹⁷ Ivi, n. 5, ff. 34r-v.

¹⁹⁸ Ivi, § *Nunc videndum*, pr., f. 45v.

rapporti (ed in particolare la possibilità di usufruire di entrambe¹⁹⁹), e la fase di pubblicazione del processo è addirittura assente nell'*Averolda*, trattandosi solo del cd. *conclusum in causa*, atto che dovrebbe corrispondere alla pubblicazione del processo già passato dalla fase difensiva, similmente a quanto previsto da Gambiglioni²⁰⁰.

Per quanto riguarda la consegna della *copia indiciorum* al reo negativo, il bolognese interviene, raccogliendo i risultati del dibattito dottrinale, in merito alle suddette limitazioni di Angelo Ubaldi: si è ormai cristallizzato, nella scienza giuridica, il principio per cui l'*arbitrium* concesso al giudice non lo esime dal rispetto dei requisiti indiziari per *inquirere*, e dunque non lo esime dal fornirne copia a chi si deve difendere²⁰¹.

Inoltre, il criminalista pone il **problema** - per primo, dice Fiorelli²⁰² - se la consegna della copia, con relativa fissazione del termine a difesa, sia **atto a richiesta di parte** (come aveva specificato l'Aretino, e come si deduceva già in Gandino), oppure sia **dovuta anche d'ufficio** dal giudice. Il dubbio prende la forma di una *quaestio* di una certa organicità, in cui Marsili, dopo essersi soffermato diffusamente sui *pro* e sui *contra*, opta per una elegante *distinctio*, fra il caso che il reo sia *idiota*, e dunque «verisimiliter nesciens facere suas defensiones», e il caso contrario di un reo *prudens*: nel primo caso l'atto sarà d'ufficio, nel secondo a richiesta di parte²⁰³.

Al di là della soluzione (che sarà controversa sotto tutto l'*Ancien Régime*²⁰⁴), la proposizione di questo problema mostra un profilo più decisamente garantistico della materia difensiva, che evolve **verso una concessione 'sistematica' della possibilità di difendersi**, lentamente delineata attraverso il confronto con le opposte esigenze repressive. Si noti, al riguardo, l'argomentazione di Marsili a sostegno della sua tesi: «nec obstat», dice il giurista, osservare - nel contesto del più generale principio, spiccatamente civilistico, per cui il giudice decide *super*

¹⁹⁹ Il § *Examinanda*, ff. 197r ss., dedicato alla rinuncia alla difesa, afferma di trattare della difesa del reo convinto o confesso, né si accenna alla difesa *ante torturam*.

²⁰⁰ Cfr. *supra*, nt. 194.

²⁰¹ Le limitazioni di Angelo, infatti, erano in realtà limitazioni alla necessità del requisito della fama per aprire un procedimento - requisito che si mischia, nei criminalisti, con quello degli indizi; nei casi in cui il giudice non aveva bisogno di raccogliere la *diffamatio* (o gli indizi), non era logicamente tenuto nemmeno a darne copia; ma lentamente il requisito indiziario (inteso come corredo diffamatorio o altrimenti indiziario) prende il sopravvento, imponendosi (almeno in teoria) anche nei casi in cui si può procedere *per liberum arbitrium*. La materia è discussa da Marsili in AVER, § *Constante*, nn. 20-32, ff. 15v ss..

²⁰² FIORELLI 1954, p. 59.

²⁰³ AVER, § *Nunc videndum*, n. 13, ff. 48r-v.

²⁰⁴ FIORELLI 1954, p. 58.

*petita*²⁰⁵ - che «in his quae sunt iuris ignorantibus non succurritur»; l'obiezione contrasta con la realtà del processo penale, in cui spesso, «ut docet experientia»

iudices tenent reos in carceribus secretis, et non permittuntur, quod ipsi possunt alloqui nec procuratores nec advocatos, nec aliquem aliam personam [...] ne ab aliquo instruantur ad occultandum delictum²⁰⁶.

In questi casi, dunque, i rei *idiotae* sono di fatto posti nelle condizioni di non poter esercitare il loro diritto di difesa, «cum non sit in potestate eorum consulere peritiores»²⁰⁷.

Piano piano, emerge la progressiva elaborazione concettuale di questa fase del processo, che si lega logicamente ad altre, e si riflette nella graduale specificazione della sua 'traduzione letteraria' nelle Pratiche criminali. Pochi decenni dopo Marsili, **Giulio Claro** rielabora e rifinisce i risultati raggiunti, conferendo loro l'ineguagliata limpidezza dogmatica che caratterizza l'alessandrino.

I due percorsi difensivi - l'abbiamo visto - sono ormai definiti nelle loro linee fondamentali - al punto che Claro può **riunirli in una sequenza processuale unitaria**, pur variabile: conclusa l'istruttoria, convocato il reo e 'ripetuti' i testi in aula, che il reo sia convinto o *sponte* confessore, oppure si dichiari innocente, si apre la fase difensiva²⁰⁸.

La sua esposizione comincia con la *quaestio* (paragrafo) 49, in cui per prima cosa è restaurata la pubblicazione del processo inquisitorio (cioè degli atti istruttori), detto informativo o offensivo - pubblicazione che viene separata con chiarezza da quella del successivo processo difensivo, *ante sententiam*. Concluso il primo confronto con il reo, indipendentemente dalla sua risposta alle contestazioni «fit publicatio processus decerniturque ei copia cum termino defensionis»²⁰⁹. **Pubblicazione, consegna della copia degli indizi e fissazione del termine a difesa** sono quindi previsti, **in un unico iter**, sia nel caso che il reo si sia dichiarato innocente, ed esistano sufficienti indizi per torturarlo (e dunque

²⁰⁵ «Super non petitus iudex non dicitur sedere» è la *regula* che Marsili espone, nella *quaestio*, per compendiare l'argomentazione che sostiene la necessità della richiesta di parte per la consegna della copia indiciorum (AVER, § *Nunc videndum*, n. 6, f. 47r).

²⁰⁶ Ivi, n. 15, f. 49r.

²⁰⁷ *Ibidem*.

²⁰⁸ La sequenza è riassunta efficacemente, conclusane la trattazione, nella q. 48 della *Practica*, prima di passare alla descrizione della procedura difensiva (CLARO 1576, § *finalis*, p. 248).

²⁰⁹ Ivi, q. 49, n. 1, p. 249.

richieda una difesa *ante torturam*), sia quando il reo abbia confessato o sia altrimenti convinto (per quella *ante condemnationem*); e che siano ben individuate le due situazioni è chiarito subito dopo, quando si precisa che nel primo caso si tratta di atti a richiesta di parte, nel secondo caso di un dovere del giudice²¹⁰.

In tal modo, oltre a precisare meglio, in una sequenza omogenea, i rapporti fra le due tipologie di difesa, si **conferisce una veste più nitida alla stessa difesa *ante condemnationem***, la quale, configurandosi come ‘ordinaria’, era stata oggetto di minore attenzione dalla criminalistica, dal punto di vista procedurale; a fronte dei tentativi di elaborazione di un un *ordo* per la difesa pre-tormenti, infatti, non si rintraccia, negli autori esaminati, uno sforzo analogo per fissare puntualmente la procedura della difesa che precede la sentenza²¹¹ - ad esempio, nessuno degli autori si pronunciava sulla consegna della *copia indiciorum*, che invece nel *Liber quintus* si estende ad entrambe.

L'esposizione dell'*ordo* difensivo continua nelle successive 11 *quaestiones*, che riuniscono e ordinano i possibili motivi di difesa²¹² - motivi che, nelle opere precedenti, spesso si trovavano un po' dispersi nella trattazione²¹³. Esaurite le possibilità di difesa, la q. 61 ordina la pubblicazione del relativo processo difensivo, cui abbiamo accennato - con il connesso problema del *conclusum in causa*, ossia delle integrazioni probatorie. Dopodoché, il giudice si trova, in apertura della q. 62, a dover «diligenter considerare processum tam offensivum quam defensivum», a valle dei quali ci si può trovare nelle seguenti situazioni: 1) il reo confesso (ma senza tortura) o convinto non ha svolto difese efficaci, e allora va condannato; 2) rimangono indizi sufficienti alla tortura, alla quale - solo ora - si può procedere; 3) senza più elementi probatori a carico, e allora il reo va assolto²¹⁴. La trattazione passa quindi, nei paragrafi che seguono, all'esame delle singole situazioni.

L'intelaiatura essenziale di questa sezione del processo ha raggiunto un buon livello di definizione - agvolata dalla riduzione, di cui si è detto, degli spazi

²¹⁰ Ivi, n. 4, p. 250.

²¹¹ Si veda quanto abbiamo detto *supra*, nt. 181.

²¹² CLARO 1576, § *finalis*, qq. 50-60, pp. 252 ss..

²¹³ Tanto per fare un esempio, nell'*Averolda* non è prevista una parte dedicata alle *species defensionis*: le *causae quae excusant a poena* sono presentate in calce all'iter procedimentale, dopo la ripetizione della tortura (§ *Quoniam*, nn. 62 ss., ff. 132r ss.), ma poi viene trattata solo la provocazione; l'offesa legittima al bandito è discussa nella parte finale dell'opera, esaurendo quasi da sola la *materia bannitorum* (§ *Aggredior*, ff. 238 ss.); l'*instrumentum pacis* è completamente assente; e altre forme di difesa sono sparse nell'opera.

²¹⁴ CLARO 1576, p. 305.

dedicati alle problematiche interpretative, oltre che dallo stile asciutto ed essenziale. Alla fine del secolo XVI **Prospero Farinacci** la ripropone, inserendola però nella sua consueta ricapitolazione del dibattito dottrinale in materia, svolto in tutte le sue articolazioni.

Impossibile addentrarsi nella sua trattazione labirintica; basti osservare che la *quaestio* 39 della sua *Praxis*²¹⁵, dedicata alla difesa *ante torturam*, non sembra distaccarsi dalle linee tracciate da Claro, e nella stessa ottica il romano **precisa un aspetto sottile ma importante**, che nemmeno il senatore aveva esplicitato chiaramente. Sono previste sia una difesa *ante torturam*, sia una difesa *ante condemnationem*; e sta bene: ma **possono cumularsi nello stesso processo?**
Respondit

ut non solum sint dandae reo defensiones, antequam torqueatur, sed etiam antequam condemnetur, ideo si reus post torturam confessus sit, vel etiam sine tortura praetendatur convictus: non potest iudex contra ipsum ad condemnationem devenire, nisi prius eidem concesso termino ad dicendum, et opponendum quicquid vult²¹⁶.

Si aggiunge così (pur sommerso da precisazioni e restrizioni) un ulteriore elemento concettuale - prima solo abbozzato - verso la definizione di una garanzia generalizzata di difesa nel processo penale. Allo stesso tempo, si noti per inciso, Farinacci evidenzia come il momento difensivo *ante torturam* sia contestato nello *stylus* di diverse Corti centrali²¹⁷; la consuetudine si sviluppa in connessione con l'abitudine di tali Corti di avocare a sé la decisione sulla tortura, facendone una sorta di garanzia sostitutiva²¹⁸ e andando ad incidere sul quadro dogmatico in virtù del nuovo assetto moderno delle fonti.

Il rapido *excursus* che abbiamo svolto non vuole certo porsi come una ricostruzione organica di siffatti momenti difensivi nella scienza penalistica: oltre al numero limitato di autori esaminati, altri aspetti - che qui si sono tralasciati - contribuiscono alla loro evoluzione²¹⁹. Si è solo cercato di evidenziare come **non sia trascurabile** l'aspetto 'ordinante', 'costruttivo', 'sistematico' di queste

²¹⁵ FARINACCI 1597, q. 39, pp. 617 ss..

²¹⁶ Ivi, n. 32, p. 623.

²¹⁷ Ivi, n. 30. L'autore si sofferma poi a limitare la valenza di siffatta prassi, al n. 31. GARLATI 1999, p. 181, pare confermare la persistenza dello stile nel Ducato milanese, riflesso nel Ristretto ivi esaminato.

²¹⁸ Cfr. FIORELLI 1954, pp. 171-173.

²¹⁹ Oltre alle varie eccezioni e limitazioni delle norme, altri istituti condizionano l'evoluzione della difesa: si pensi alle possibilità di difesa dopo la pubblicazione del processo difensivo, cui abbiamo solo accennato (*supra*, nt. 194); oppure all'appello, che Marsili, ad esempio, tratta sovrapponendolo alla difesa e alla supplica (AVER, § *Opportune*, ff. 138v ss.).

opere pratiche²²⁰, che partecipano del lento e faticoso percorso di formazione dei dogmi penalistici; costruzioni parziali, certo, ma basilari per la ‘sovrapposizione teorica’²²¹ compiuta dalla sistematica moderna sull’ordine ‘pratico’ del processo.

Ho scelto appositamente un esempio di **carattere processuale**, e non sostanziale, perché mi pare eccessivo - come già ha notato Garlati²²² - ritenere ‘povere’ le Pratiche in materia di processo, secondo il pur autorevole giudizio di Sbriccoli²²³: regole e principi della difesa *ante torturam* e *ante sententiam*, elaborate a partire dal sistema romano-canonico, maturano - già nella fase tardomedievale, e poi nelle Pratiche cinquecentesche - un ‘orientamento’ nel processo che progressivamente le compone entro nuove configurazioni, abbozzando già le forme che la razionalità moderna (pur con ritardo, in campo processuale) disegnerà in un ‘sistema’.

4. Il metodo espositivo ed ermeneutico

4.1. L'esposizione ‘questionante’ di Marsili

Rimane da accennare, riguardo i caratteri strutturali dell'*Averolda*, al **metodo espositivo ed ermeneutico** utilizzato da Marsili - il quale si pone, allo stesso

²²⁰ «Asistemica», oltre che pragmatica, è invece la struttura espositiva concepita da Claro, secondo DEZZA 2004, p. 167; BIROCCHI 2002, p. 259 afferma che l'opera dello stesso alessandrino «non si può dire ‘costruita’» (v. nt. 164); PIFFERI 2006, p. 96, sostiene che nella letteratura criminalistica «il giurista gioca un ruolo non ordinante ma descrittivo, riportando nelle *Practicae* e nei trattati la frammentazione che osserva nella prassi»; ID. 2012, p. 142, ripete che il diritto elaborato dai criminalisti è «disinteressato a schemi astratti, tipi formali, concetti generali»; MILETTI 2011, p. 107, definisce quello delle pratiche criminali «genere asistemico per eccellenza»; ID. 2015 evidenzia come in queste opere la riflessione teorica sia in genere effettuata «non per fissare categorie, bensì per suggerire al giudice» come comportarsi (p. 16), come serva insomma «non tanto a classificare quanto a spiegare come processare» (p. 19). È chiaro, tuttavia, che qui i termini vengono usati nella loro accezione moderna. BIROCCHI 2007, p. 198, rileva che «a modo loro, [le Pratiche] erano “sistematiche”», nella misura in cui «come in un mosaico complessivamente costituito da tanti frammenti separati organizzavano le varie fasi del processo e soprattutto i capisaldi ispiratori del penale sostanziale».

²²¹ È l'espressione di BIROCCHI 2002, p. 259.

²²² GARLATI 2016, p. 72, nt. 4.

²²³ SBRICCOLI 2002, p. 176, afferma che, mentre «incubano principi e dogmatica nel capo del penale sostanziale», «dal punto di vista strettamente processuale le *practicae* sono in realtà - paradossalmente - povere. Partono dal presupposto che il giudice ‘ha poteri’, ovvero doveri, e agganciano a questa sola preconditione la costruzione della *figura iudicii*»; concludendo che, «poco curandosi dei diritti degli accusati, quei giuristi non potevano far altro che costruire una dottrina processuale ‘ridotta’, quasi interamente assorbita nella questione dei *limiti*», ed anche nelle opere di più ampio respiro, quelle di Claro e Farinacci, «l'individuazione del *mussen* e del *sollen* che principalmente li impegna sovrasta ogni reale approfondimento teorico». Il giudizio è fatto proprio da BIROCCHI 2007, p. 198.

tempo, come il modo con cui il nostro partecipa alla **costruzione dogmatica** del penale.

Come si è accennato²²⁴, l'opera del criminalista bolognese presenta un forte **carattere 'problematico'**, dedicando largo spazio al ragionamento sulle norme, alle questioni interpretative sottese alle fattispecie concrete affrontate di volta in volta. Gli strumenti di questo tipo di analisi sono quelli della **dialettica scolastica**, che Marsili utilizza con notevole elasticità.

L'esposizione segue - lo ribadiamo - lo svolgimento del processo, colto largamente sul dato casistico. Il legame fra i diversi argomenti, e la loro corrispondenza alle diverse parti dell'opera, è nel complesso sufficientemente determinato e comprensibile, grazie ad una **sorta di 'continuationes titulorum'** che - soprattutto nella prima parte dell'opera, e non sempre in modo chiaro - saldano un paragrafo a quello successivo²²⁵; all'interno dei singoli paragrafi non viene però precisato un ordine espositivo²²⁶ (come invece aveva fatto Gandino²²⁷, ad esempio), e non infrequentemente il procedere del discorso appare un po' tortuoso²²⁸.

L'autore si muove entro 'moduli strutturali' del processo penale considerati già sufficientemente riconoscibili, e non si preoccupa tanto di rimettere in discussione la loro complessiva 'organicità', quanto piuttosto di **lavorare sui punti dell'ordo che più gli sembrano bisognosi di definizione e coordinamento**, attraverso - appunto - l'**approfondimento ermeneutico** delle questioni presentate, che costituisce la cifra essenziale del suo metodo espositivo.

²²⁴ In apertura di questo capitolo, *supra*, § 1.1.

²²⁵ Ad esempio, dopo aver concluso la procedura di tortura e confessione, il paragrafo seguente si apre così: «quoniam regulariter post confessionem factam in tortura deveniatur ad ratificationem ipsius confessionis: ideo aliqua sunt videnda et examinanda circa ipsam materiam ratificationis» (AVER, § *Quoniam*, pr. 120v). Mi sembra, peraltro, che tali *continuationes* giochino un ruolo importante nella progressiva ridefinizione sistematica del penale: abbiamo visto poco sopra, trattando delle fasi difensive, come Claro fornisca un notevole chiarimento all'individuazione di una sequenza in merito, proprio attraverso ricapitolazioni sintetiche poste all'inizio di alcuni paragrafi (*supra*, § 3.3). Nella *Praxis* di Farinacci, poi, siffatte indicazioni vengono estratte dal corpo del testo, condensate in una brevissima notazione, e collocate in capo a ciascuna *quaestio* (paragrafo), subito prima del *summarius* analitico, come vera e propria intitolazione del paragrafo, denominata *argumentum*; ad es., la q. 39, sulla difesa *ante torturam*, presenta il seguente *argumentum*: «tortura inferri quando possit denegatis defensionibus et copiis indiciorum» (FARINACCI 1597, p. 617); ancora, per fare un esempio diverso, la q. 9 è intitolata chiaramente: «Inquisitio fama non praecedente formari quando possit» (ID, p. 112).

²²⁶ Indice importante, quest'ultimo, per comprendere il metodo delle opere giuridiche; cfr., per quanto riguarda soprattutto *lecturae* e *commentaria*, PADOVANI 2011.

²²⁷ V. ad es. l'incipit del § *De quaestionibus et tormentis*, in cui l'autore si cura di informarci che «videndum est, quid sit quaestio, que persone possint torqueri, qualiter debeat quaestio fieri seu cum quo moderamine, quo ordine sint homines torquendi», ecc., fornendo una panoramica dei singoli punti che verranno trattati; KANTOROWICZ 1926, pp. 155-156.

²²⁸ *Supra*, § 3.1.

In linea generale, anche l'*Averolda* potrebbe considerarsi - ripetendo quel che dice Cortese del lavoro di Gandino²²⁹ - una collana di *quaestiones*, o una *summa quaestionum*. Tuttavia, Marsili utilizza gli strumenti dialettici in modo flessibile, adattandoli al singolo argomento affrontato.

Il procedere dell'esposizione segue uno **schema-tipo** in cui vengono inquadrare le fattispecie via via affrontate: si enuncia la **norma**, se ne precisa la **ratio**, legata ad un **generale** o ad una vera e propria **regula iuris**; si espongono diversi **similia** - spesso in numero notevole - che corroborano, attraverso l'identità della **ratio**, la regola più astratta, a monte, e la norma concreta che risolve la fattispecie, a valle. Ogni passo dell'argomentazione è naturalmente sorretto dalle consuete citazioni.

Siffatto schema può presentare un'**estensione variabile**, o subire **alterazioni** nei suoi elementi costitutivi. Restringendosi, quando il *doctor* vuole solo accennare una norma, può arrivare ad affermare semplicemente la fattispecie, rinviando l'argomentazione interamente alle citazioni. Allargandosi, la fattispecie viene esposta in forma dubitativa, sulla base di un caso concreto più o meno articolato, e lo schema si dialettizza nella forma di una **quaestio**: vengono contrapposte due possibili norme, ognuna delle quali sostenuta da un diverso assetto di regole, *rationes*, *similia*, mostrate ora in maniera più estesa, ora in forma più sintetica, *determinata*²³⁰; infine si fornisce (ma non sempre) la *solutio* prescelta dall'autore - la quale, a volte, prende la forma di una *distinctio* con funzione equitativa. Nelle (poche) *quaestiones* più estese, Marsili chiude rispondendo ad alcune *obiectioes* alla posizione difesa²³¹.

È appena il caso di precisare che siffatto schema caratterizza l'esposizione di tutte e tre le parti dell'opera e dunque si ritrova sia nel resoconto dell'*ordo procedendi*, sia nella seconda parte, dedicata espressamente ad alcune *quaestiones* (le quali hanno in realtà una struttura più complessa, a volte più vicina a quella della *materia*, a volte composta di più *quaestiones*), sia nella terza, in cui si affrontano le *materiae*; ognuno degli argomenti è sciorinato seguendo il ritmo di tale **schema**, che può dirsi elletticamente **'questionante'**.

Facciamo qualche esempio. Trattando degli *indicia ad torturam*, Marsili si chiede se la **confessione nulla**, estorta torturando il reo *sine praecedentibus*

²²⁹ Il succitato CORTESE 1996, p. 75; v. *supra*, cap. 4, § 3.4.

²³⁰ PADOVANI 2011, p. 366.

²³¹ Abbiamo incontrato sia la *distinctio* sia la risposta ad un'*obiectio* più sopra, trattando della difesa *ante torturam*, § 3.3.

indiciis, possa essere **sanata dalla sopravvenienza di indizi sufficienti**²³². Appoggiandosi a Baldo, si risponde negativamente, «quia fuit ordo perversus», ed il requisito non può avere effetto retroattivo²³³.

Analogamente, infatti - continua il bolognese, pescando nella dottrina di *ius commune* - essendo necessario il consenso del *pater familias* per effettuare una donazione *mortis causa*, l'eventuale donazione effettuata senza il consenso non sarà valida, «licet postea pater ratificet»; lo stesso vale per la *mulier*, la quale «non possit contrahere sine consensu propinquorum»; e ancora «laudum latum non praecedente compromisso, non potest ratificari per partes»²³⁴. La lista di *similia* è interrotta, quasi incidentalmente, affermando il *generale* che si può trarre da tutti questi esempi, ossia che «**habilitas superveniens non validet actum a principio nullum**»²³⁵. Si conclude poi il passo con diverse altre analogie, riguardanti l'intervento del tutore nell'atto del minore, il *defectum aetatis* per il matrimonio, la testimonianza dell'*inimicus*²³⁶ nel caso di una successiva riappacificazione, ad altre ancora²³⁷.

La regola ricavata in questa sede sarà poi ripresa come parte di una delle *quaestiones* di maggior respiro dell'opera, che riguarda la **confessione nulla** per difetto dei presupposti della tortura, ma *verificata*, ossia confermata inequivocabilmente nella sua rispondenza alla verità²³⁸; qui il principio del rispetto procedimentale si scontra con quello, opposto, della ricerca della verità, in una dialettica che tutt'oggi riecheggia nelle aule di tribunale²³⁹.

Vediamo un'altra problematica sottoposta ad una maggiore dialettizzazione. Trattando della **contumacia**²⁴⁰, Marsili afferma (non è un “quaeri potest”, inizialmente) che siffatta condizione, per produrre effetti nel processo, dev'essere appositamente **dichiarata «per interlocutoriam iudicis»**: il giudice deve darne

²³² AVER, § *Diligenter*, nn. 183-189, ff. 95v ss..

²³³ Ivi, n. 183, f. 95v.

²³⁴ Ivi, nn. 184-186, ff. 96r-v.

²³⁵ Ivi, n. 187.

²³⁶ Sulla testimonianza del nemico capitale v. M.N. MILETTI, *Il nemico capitale. La repulsa del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in «Acta Histriae», n. 19, fasc. 1-2, 2011, pp. 105-26.

²³⁷ Ivi, nn. 187-189, ff. 96v-97v.

²³⁸ Si tratta, appunto, del § *Secunda quaestio*, AVER, ff. 160v ss..

²³⁹ Cfr. le problematiche odierne, oggetto di controversia sia in dottrina che in giurisprudenza, relative alla cd. ‘inutilizzabilità’ della prova, eminentemente in tema di rapporti fra perquisizione illegittima e sequestro. Per un inquadramento del tema v. A. CABIALE, *L'inutilizzabilità “derivata”: un mito a mezza via fra nullità ed esigenze sostanziali*, in «Diritto penale contemporaneo», 4/2013, pp. 112-31

²⁴⁰ Sulla contumacia nel diritto medievale v. ED, voce *Contumacia (diritto intermedio)*, a cura di E. CORTESE, vol. X, 1962, pp. 452-57

conto con un atto processuale, perché ne derivi l'effetto di *ficta confessio*, sui cui si potrà fondare, successivamente, la condanna del reo²⁴¹. A sostegno della norma - continua il giureconsulto - sta la massima, ricavata da Mariano Socini e Paolo di Castro, per cui «**quis non dicitur talis, quousque non est pronunciatus pro tali**»²⁴²; come risulta, del pari, nel caso della scomunica, che dev'essere dichiarata *per sententiam* prima di essere eseguita, o della deposizione del *notarius criminosus*, o della perdita dei benefici per il *clericus homicida*, entrambe anch'esse efficaci solo se dichiarate con sentenza²⁴³.

La questione, tuttavia, non è pacifica. «Contra predicta tamen», prosegue l'autore, si pone una glossa secondo cui «ad hoc ut quis dicatur contumax, sufficit constare ex actis, licet super hoc iudex non pronuntiet»²⁴⁴. La glossa, seppur isolata, appare suffragata dal più generale principio per cui «acta inducunt notorium», e dal connesso principio per cui «**in notoriis non requiritur declaratio iudicis**»²⁴⁵, entrambi autorevolmente sostenuti in dottrina, nell'ambito del più generale problema del rapporto fra *notorium* e *ordo iudicii*²⁴⁶.

«Contrariam partem tamen puto de iure veriolem», conclude il criminalista, tagliando un po' corto sulla posizione avversa: pur risultando agli atti, la contumacia del reo va comunque dichiarata, sulla base della *ratio* dirimente per cui «**etiam in notoriis requiritur sententia iudicis**»²⁴⁷; sulla questione, infine, si rimanda - come spesso accade - alle considerazioni effettuate dall'autore nella sua precedente *repetitio* al titolo *De probationibus* del Codice²⁴⁸.

Molti altri passi potrebbero citarsi, ma già da questi emerge con chiarezza (al di là delle argomentazioni e delle soluzioni dei casi di specie) il metodo usato dal nostro criminalista per *invenire* la disciplina penalistica. Il punto di partenza è costituito dal dato pratico, per il quale si cerca una guida applicativa; ma nella ricerca, Marsili si addentra nel 'sistema' del diritto comune, **esplicitando e ripercorrendo i meccanismi attraverso i quali si interpreta la fattispecie**,

²⁴¹ AVER, § *Postquam*, n. 37, f. 40r.

²⁴² Ivi, n. 38.

²⁴³ Ivi, nn. 39-41, f. 40v.

²⁴⁴ Si tratta della gl. *per contumaciam* al § finale della l. *sancimus*, C. *ad senatusconsultum Trebellianum et incertis personis* (C.6.48.7), relativa alla restituzione di eredità; la glossa, per la verità, non stabilisce espressamente la regola, limitandosi a dire che la sentenza può farsi anche se il convenuto non si presenta, e dunque *lite non contestata*, non precisandosi chiaramente che la contumacia non dev'essere dichiarata.

²⁴⁵ Ivi, nn. 42-44.

²⁴⁶ Sul quale v. GHISALBERTI 1957, spec. pp. 449-451.

²⁴⁷ Ivi, n. 45, ff. 40v-41r.

²⁴⁸ MARSILI 1586, nn. 216 ss., in cui il bolognese affronta nel dettaglio le posizioni relative alla necessità di 'certificare' ciò che si presenta come *notorium*; sulla questione, che si inserisce nel più generale problema del rapporto fra *notorium* e *ordo iuris*,

analizzandola e cercandone le *rationes* che possono fornire la norma, attraverso il confronto dialettico con gli altri punti del ‘sistema’; riprendendo una felice espressione, si può dire che il giurista si sforzi di **agganciare le fattispecie concrete «alla catena che le annoda alle teoriche generali»**²⁴⁹, per **evidenziarne la disciplina in quanto parte del quadro razionale del diritto comune.**

4.2. Ermeneutica e sistema giuridico

Per accennare alla **posizione del ‘penale’ - come branca giuridica** nel suo complesso - all'interno di questo quadro, osserviamo un altro passo dell'*Averolda*.

Quando per un reato è comminata la *poena capitis*, si dice che essa non deve interpretarsi come pena di morte, a meno che non sia espressamente precisato nella sentenza²⁵⁰. Marsili pone una limitazione a tale regola nel caso in cui **sia il diritto comune sia lo statuto contengano la previsione** della pena capitale: in tal caso, in applicazione del principio - che abbiamo citato *supra*²⁵¹ - per cui *statutum aliquid operetur ultra ius commune*, la pena statutaria deve intendersi un qualcosa di più, e dunque - posto che la sentenza contenga la menzione “secundum formam iuris et statutorum” - deve leggersi come pena di morte²⁵².

Sono interessanti, nel frangente, le analogie proposte. «Ad hoc ut quis cadat in poenam non faciendo, requiratur monitio ut faciat», dice l'autore; non però quando Tizio «promittit, vel obligatus est» nei confronti di un certo comportamento, oppure vi è obbligato da una previsione statutaria. Ancora, le spese processuali a carico della parte soccombente non temeraria non sono previste dal *ius commune*, quindi devono menzionarsi espressamente in sentenza; non però se esista già una previsione statutaria al riguardo²⁵³.

Quest'ultimo esempio - unito alle considerazioni che veniamo sviluppando - mi pare significativo di come la materia penalistica sia, nella trattazione di Marsili, **tutt'altro che autonoma dal *ius civile***: seppure il bolognese abbia inaugurato i *criminalia* come disciplina accademica a sé stante, il suo modo di impostare i problemi, i percorsi logici, gli strumenti utilizzati, rivelano un legame

²⁴⁹ L'espressione è di MANNA 1839, II, p. 71; cfr. MILETTI 1998, p. 5.

²⁵⁰ AVER, § *Opportune*, nn. 39, f. 148r.

²⁵¹ *Supra*, § 2.2.

²⁵² AVER, § *Opportune*, n. 39, in fine, f. 149r.

²⁵³ Entrambi i *similia* si trovano ivi, n. 42, ff. 149v-150r.

inestricabile fra processo civile e processo penale, fra obbligazioni e reati²⁵⁴; non di rado, inoltre, con l'occasione del confronto fra processo civile e processo criminale, l'autore si sofferma su argomenti schiettamente non-criminalistici, illustrandoli come *parte integrante della trattazione*²⁵⁵.

Più in generale, la trattazione rivela una **forte interdipendenza logico-sistemica fra le diverse aree del giuridico**: come si nota nel passo riportato, anche i rispettivi ruoli della disposizione normativa, dell'atto giurisdizionale e del patto privato non sembrano svolgersi in 'domini' giuridici separati, ma si intrecciano secondo modalità che risultano inconsuete all'occhio contemporaneo. Tutti questi elementi, **nella 'sintassi ragionativa'** del giurista (per usare un'efficace espressione di Sbriccoli), appaiono **riuniti in un unico, 'comune' universo giuridico**, di sapore prettamente medievale.

Tutto ciò non toglie, ma anzi conferma, se non vedo male, quel che si è detto riguardo dogmi e 'sistema' nella penalistica pratica. I frammenti riportati mostrano bene come sia proprio nella faticosa opera di rinvenimento di norme, attraverso l'ermeneutica scolastica, che si affinano, piano piano, gli istituti e i principi più caratteristici del settore criminale, secondo il processo che abbiamo cercato di delineare nel paragrafo precedente.

4.3. Ermeneutica, scienza penale e didattica: l'Averolda e le altre Pratiche

Infine, il metodo espositivo che si è tratteggiato illumina e rende ragione della netta caratterizzazione scientifico-didattica dell'*Averolda*, di cui abbiamo parlato all'inizio di questo capitolo²⁵⁶.

²⁵⁴ Mi pare che lo stesso possa dirsi anche di Gambiglioni, il quale utilizza gli stessi strumenti ermeneutici di Marsili. *Contra*, invece, ZORDAN 1976, p. 29, il quale sostiene che l'Aretino considera le norme penalistiche quali un unico insieme, una vera e propria branca del diritto che ha ormai conquistato la sua piena autonomia, affrancandosi dal diritto civile» (precisando che qui Zordan intende il diritto civile in senso sostanziale, considerando invece la normativa sul rito penale come ancora intrecciata con quella del processo civile, *ibidem*). In effetti, il carattere repertoriale del *Tractatus*, che poco indugia sulla dialettizzazione delle problematiche, riduce certamente la presenza di norme ed istituti esorbitanti la materia penale, relegandole nelle citazioni; non tanto però, mi pare, da farle scomparire, ed in particolare nelle *additiones* di Bonfranceschi, dove la riflessione interpretativa riemerge.

²⁵⁵ Ci soffermeremo distesamente su un esempio di questi corposi 'innesti civilistici' nell'*Averolda infra*, cap. 6, § 6. In questo senso v. anche la trattazione del *conclusum in causa*, in cui, dopo la prima parte relativa al processo *in criminalibus*, si apre una cospicua trattazione dell'istituto nel processo civile (AVER, § *Sequens quaestio*, nn. 8 ss.).

²⁵⁶ *Supra*, § 1.2.

L'incedere 'questionante' costituisce lo **strumento tecnico** attraverso il quale Marsili **guida** il suo lettore - nel contesto del 'dialogo' di cui si diceva - alla **comprensione critica della disciplina**. Marsili insegna al giurista - al giurista di scuola - come inquadrare la *practica criminalis* all'interno del 'suo' sistema teorico, il sistema del diritto comune, mostrandogli i possibili percorsi interpretativi, le *rationes* che li sorreggono, le *auctoritates* che si sono sbilanciate, le *obiectioes* cui si va incontro, le soluzioni equitative, e così via, avvertendolo circa i nodi delicati, le opportunità di *lucrum*, le prassi 'errate'.

Il nostro autore, insomma, fornisce al pubblico non tanto e non solo un **insieme di norme** per il processo penale, ma **soprattutto schemi di ragionamento** per ottenerle: una mappa concettuale che il giurista deve assimilare, così che possa poi, a sua volta, farne uso per interpretare autonomamente la *practica* che si troverà ad amministrare nella sua professione.

Impossibile, in questa sede, effettuare un confronto dettagliato con il metodo e la struttura delle opere criminalistiche di riferimento; riprendendo le osservazioni già effettuate in precedenza, tuttavia, possiamo convalidare, anche su questo piano, le divergenze che veniamo riscontrando fra la *Practica* di Marsili e le altre opere.

Come si è accennato, il *Tractatus de maleficiis* di **Gambiglioni** mira essenzialmente a fornire un quadro delle fattispecie principali del processo penale, indicandone le fonti legislative e dottrinali di riferimento, ma senza approfondirle, ed esprimendo solo di rado il proprio parere.

Di conseguenza, l'esposizione dell'Aretino - seppur presenta, almeno esteriormente, un andamento scolastico²⁵⁷ - si limita, per lo più, ad enunciare i casi e le loro soluzioni, con relative *auctoritates*; **solo di rado**, invece, **si problematizzano le fattispecie**, si esplicita qualche *ratio*, o si accenna a *similia*²⁵⁸ - anche se, come s'è accennato, spazi di riflessione e dialettizzazione dei problemi, anche interessanti, si ritrovano nelle *additiones* di Augusto da Rimini²⁵⁹.

²⁵⁷ ZORDAN 1976, p. 21, pur affermando che l'autore, attraverso la *quaestio*, «ha così modo di sviluppare una ricca e minuziosa casistica, distinguendo e suddividendo secondo la mentalità e gli schemi propri della Scolastica», precisa che di questa Scolastica egli «indubbiamente assimila più il metodo espositivo che non il pensiero teorico-speculativo».

²⁵⁸ Scorrendo l'opera, questi casi saltano all'occhio; v. ad es. GAMBIGLIONI 1557, § *Qui iudex dictis inquisitis*, n. 1, f. 230v, in cui si propone un parallelo fra la confessione perseverata e la donazione non restituita.

²⁵⁹ *Supra*, § 2.5.

Siffatto modo di procedere avvalorava l'obiettivo che il criminalista afferma di aver perseguito, ossia quello di repertoriare le opinioni dottrinali *in criminalibus*, lasciando l'approfondimento teorico alle citazioni; allo stesso tempo, siffatto carattere ridimensiona, evidentemente, l'aspetto formativo dell'opera.

Nelle *Recepte Sententiae* di **Giulio Claro** l'esposizione è **svincolata dagli schemi questionanti**, coerentemente con la prospettiva dell'alessandrino, che mira - come s'è visto - a fornire la normativa effettiva che promana dalle Corti, inserendola in un quadro chiaro e coerente, e riducendone il carattere controverso.

L'autore di regola espone, per ogni argomento, prima la posizione dottrinale, poi quella dei giudici: le opinioni dei *doctores* sono per lo più sintetizzate nella *communis opinio*, e di rado vengono articolate; vengono poi le consuetudini forensi, analizzate in un'ottica comparativa, e nel confronto con il dato dottrinale. Nel frangente, lo si è detto, si aprono frequentemente riflessioni sulle diverse soluzioni, in cui Claro esprime una *dissenting opinion*, o una preferenza fra due *styli*²⁶⁰; *rationes* e principi espressi, tuttavia, rimangono subordinati all'orientamento forense di una certa provincia, che viene sempre ribadito come vincolante in quanto tale²⁶¹.

L'approccio 'giudicante', in tal modo, lega l'ermeneutica - rivolta al giurista-funzionario - ai parametri del proprio foro, **ridimensionando l'approfondimento interpretativo della disciplina a favore del suo carattere repertoriale e sistematizzante**.

La diversa impostazione di **Farinacci**, nella sua *Praxis et theorica criminalis*, implica invece un **massiccio recupero del metodo dialettico**, che viene esasperato in un'esposizione minuziosa e complessa. L'obiettivo di offrire agli avvocati gli strumenti per confrontarsi con i tribunali, unito al gusto enciclopedico, porta il romano a ricostruire il dibattito dottrinale relativo ad ogni istituto, discutendone nei dettagli le problematiche, e giustapponendole poi agli

²⁶⁰ MASSETTO 1979a, *passim*, ed in part. pp. 529-30.

²⁶¹ Per fare un esempio, fra gli innumerevoli che si ritrovano nel suo *Liber Quintus*, prendiamo sempre il caso della regola *propter enormitatem delicti licet iura transgredi*, che abbiamo visto relativamente all'*Averolda*: si inizia affermando la regola (di diritto comune), ma senza discuterne le motivazioni, che sono lasciate alle citazioni. Successivamente, si afferma che «aliqui intelligunt» la disposizione come limitata *in puniendo*, e non *in procedendo*: ma questi *aliqui* non sono *doctores*, sono corti di giustizia - in questo caso la *Curia Neapolis*, la quale si contrappone a ciò che invece si usa «apud nos» (ossia nel Ducato lombardo); e nemmeno questo contrasto viene dialettizzato nel testo. Risulta piuttosto evidente, dunque, come l'intento sia di evidenziare la 'norma vigente' nei due territori, più che discutere della loro ragionevolezza (aspetto che - lo ribadiamo - non è certo raro, ma difficilmente si atteggia come fulcro del discorso). L'esempio si trova in CLARO 1576, § *Primus*, n. 9, pp. 3-4.

indirizzi dei Grandi tribunali, senza che questi ultimi - a differenza di Claro - abbiano l'ultima parola²⁶².

In tal modo, dunque, **si riepande lo spazio per la comprensione critica della materia**; il suo destinatario, però, non è più il giurista dotto, bensì l'avvocato nel sistema trainato da Corti ormai consolidate nella loro *auctoritas*. Il carattere 'barocco' del lavoro, peraltro, tende a disperdere l'ermeneutica in un oceano di argomentazioni, che **tende ad assumere le fattezze riprovevoli dell' 'emporio' advocatesco**, in cui trovare una giustificazione per ogni evenienza²⁶³.

5. Concludendo: una *practica* 'medievale' per la modernità

L'analisi del metodo ermeneutico, insieme alle considerazioni fatte riguardo i principi, le fonti e la struttura, rimarkano con chiarezza il profilo giuridico di Ippolito Marsili, nel confronto con i suoi colleghi.

Ne emerge un'opera caratteristica del **diritto comune** che riprende uno stampo **di ascendenza medievale**, incentrata - a differenza delle opere dei successori - sull'*auctoritas* primaria del giurista dotto, che è insieme giurista di scuola e di palazzo; riflettendo con chiarezza, in tal modo, il profilo professionale del suo autore, esaminato nella prima parte di questa ricerca²⁶⁴. La *practica criminalis* che Marsili elabora coniuga teoria e pratica, *scientia deglutiva* e *scientia digestiva*, con l'obiettivo non solo di raggruppare la materia del processo penale (carattere primario del *Tractatus* di Gambiglioni), ma di formare un professionista in grado di governare la materia, fornendogli gli strumenti - quelli del diritto comune - per **partecipare criticamente**, per **dare il proprio contributo personale** alla *practica criminalis*.

Ut digni efficiamini respublicas diversorum principum et locorum vestro patrocinio gubernare²⁶⁵

dice il proemio dell'*Averolda*. Il criminalista che ha in mente il bolognese deve **conservare l'autonomia del suo ufficio**, pur **nel contesto delle nuove**

²⁶² Per un esempio del metodo espositivo seguito da Farinacci, si veda quanto detto riguardo alle fonti, *supra*, § 2.5. V. anche BIROCCHI 2002, pp. 267-68.

²⁶³ Cfr. ALESSI PALAZZOLO 1979, p. 109; DEZZA 1989, p. 58; BIROCCHI 2002, pp. 268-69.

²⁶⁴ *Supra*, parte prima, in part. cap. 2, § 6 per le conclusioni.

²⁶⁵ AVER, § *Principium*, n. 4.

configurazioni statuali²⁶⁶: deve ricercare, nella pratica penale, la verità, l'utilità, la *ratio*, la giustizia che la *sua* intelligenza (pur guidata dalle *auctoritates*) gli suggerisce, e plasmarne i contorni in modo che siano in grado di regolare razionalmente il campo di forze del penale. Si tratta di un ruolo - e di un connesso potere - destinati rapidamente al tramonto, ma che Marsili difende, e ci consegna, con armi e con ragioni non certo disprezzabili.

²⁶⁶ Cfr. quanto detto a conclusione della prima parte della ricerca, supra, cap. 2, § 6; e per la bibliografia sul ruolo del giurista nel diritto comune ivi, nt. 230.

Capitolo 6. Alcuni approfondimenti tematici dell'opera

Come accennato in precedenza, avendo privilegiato l'esame dei caratteri generali ho effettuato solo alcune 'incursioni' nei contenuti dell'opera, nelle concrete questioni sul diritto e sul processo penale affrontate da Ippolito Marsili. Alcune di esse (ad es. il problema della difesa *ante condemnationem* e *ante torturam*)¹ sono state presentate sinteticamente per esemplificare il metodo espositivo e la struttura dell'*Averolda*. Vediamone ora qualcun'altra.

1. Inquisizione senza accusa?

Il rapporto fra i due grandi modelli del processo penale, quello accusatorio e quello inquisitorio², costituisce un asse portante della storia del diritto e del processo penale³, e si inserisce «tra gli schemi dottrinali che più saldamente affondano le proprie radici nella storia della scienza giuridica»⁴. In effetti, l'esposizione dei due modi di procedere - insieme alla contestuale affermazione del carattere recessivo dell'accusa - si trova regolarmente in apertura delle pratiche criminali: nei nostri criminalisti 'di riferimento'⁵, così come altrove, i giureconsulti si preoccupano per prima cosa di descrivere i caratteri di accusa ed iniziativa *ex officio*, insieme agli istituti della *denuntia*, del notorio, della querela; tentando di volta in volta di districare, dal complesso evolversi della giustizia medievale e moderna, un difficoltoso regolamento di confini fra i diversi percorsi processuali⁶.

In questo contesto, è significativo il modo in cui Ippolito Marsili decide invece di impostare la sua personale guida al processo penale. Le prime pagine della *Practica* interpretano in maniera particolarmente rigorosa il 'pragmatismo' che caratterizza siffatta letteratura.

¹ *Retro*, cap. 5, § 3.3.

² Sul binomio accusa/inquisizione v. la bibliografia citata *retro*, cap. 4, ntt. 5, 16, 17.

³ *Supra*, cap. 4, § 1.2.

⁴ DEZZA 1989, introduzione, p. V.

⁵ KANTOROWICZ 1926, pp. 3-47.; GAMBIGLIONI 1557, ff. 3r-55v; CLARO 1976, § finalis, q. 3 ss., pp. 90 ss.; FARINACCI 1597, qq. 1 ss., pp. 1 ss., qq. 12 ss., pp. 184 ss..

⁶ Si rinvia complessivamente a DEZZA 1989, *passim*, per l'esame di questi problemi nella dottrina del diritto comune.

Dopo una ‘canonica’ *epistola* rivolta al dedicatario dell'opera⁷ - prolissa e retorica, con gran mostra di citazioni erudite e personaggi dell'antichità - si cambia subito marcia: nel primo paragrafo, *Principium*⁸, le esortazioni per i discenti a mandare a memoria la *practica* occupano solo poche righe; poi, invocata la consueta protezione celeste, «*devenio breviter ad rem ipsam*»⁹, e d'un tratto, ci ritroviamo già nelle stanze del giudice.

Scitote igitur quod quando commissum est aliquid delictum cuiuscumque conditionis, iudex loci non potest procedere regulariter ad capturam alicuius personæ, nec ad inquirendum, nec aliquid facere contra aliquem, nisi primo et ante omnia sibi constet tale delictum esse commissum¹⁰.

Il nostro criminalista **non ritiene opportuno**, a differenza dei suoi colleghi¹¹, presentare un **ordine** della trattazione, né individuare anche solo approssimative **partizioni** della materia, né fornire **definizioni**. Così, non si riproduce lo schema tipico di queste opere, in cui si illustrano i diversi modi in cui si può attivare la giustizia penale, per poi precisare la tendenza dell'inquisitorio ad ingombrare il campo¹²: la trattazione prende avvio con un giudice che, acquisita una notizia di reato, deve verificare la sussistenza dei presupposti per *procedere*; e questo procedere, come già *l'incipit* suggerisce, ed il prosiegua conferma, significa nient'altro che instaurare *l'inquisitio*¹³.

La trama del discorso, infatti, si sviluppa seguendo semplicemente il procedimento per inquisizione nelle sue tappe successive - e senza nemmeno esplicitare, come si vedrà, la scansione fra *inquisitio generalis* e *inquisitio specialis*¹⁴.

Accusa e denuncia non meritano una considerazione autonoma, nemmeno di breve respiro, in quanto forme recessive o marginali di reazione allo *scelus*: mentre nel *Tractatus* di Gambiglioni comparivano ancora, per certi versi, come

⁷ *Supra*, cap. 3, sub. M.

⁸ AVER, ff. 1r ss.. Cfr, *supra*, cap. 5, § 3.2.

⁹ AVER, § *Principium*, n. 4, f. 2v.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ V. ad es. GAMBIGLIONI 1557, § *Haec est quaedam inquisitio*, ff. 3r ss., il quale espone brevemente gli argomenti di cui tratterà, andando poi a precisare cosa sia l'inquisizione, e quali siano le sue *species*.

¹² È questo il *trend* descritto da DEZZA 1989, pp. 3-63, nel corso di una disamina che prende in considerazione la progressiva egemonizzazione della procedura inquisitoria in Gandino, Gambiglioni, Claro e Farinacci.

¹³ L'avevamo già accennato presentando l'architettura dell'opera: *supra*, cap. 5, § 3.2.

¹⁴ *Infra*, § 4.

ordini processuali distinti rispetto all'*inquisitio*¹⁵, e successivamente Claro e Farinacci dedicheranno loro uno spazio descrittivo - pure ormai considerandoli come *praeambula inquisitionis*¹⁶, nell'*Averolda* le forme 'secondarie' di attivazione del processo compaiono quasi **solo in via incidentale**, come aspetti particolari o eccezionali rispetto al procedimento 'normale'; una struttura espositiva, questa, che conferma in modo lampante l'ormai compiuta instaurazione del modello inquisitorio come 'remedium ordinarium' in ambito penale¹⁷.

La forma accusatoria, insomma, trova uno spazio davvero limitato nell'opera. Nei pochi punti dove compare, tuttavia, la sua presenza non è di scarso impatto. Trattando dei requisiti *ad inquirendum* Marsili si sofferma brevemente sui delitti *contra privatos*. Anche per quanto riguarda delitti pubblici e privati non vengono proposte classificazioni, a differenza di altre opere criminalistiche¹⁸. In ogni caso, se il giudice, in questo tipo di *maleficia*, vuole instaurare un'*inquisitio*, occorre che «primo interroget partem offensam, an ipsa velit accusare reum, qui offendit necne»; deve insomma dare la precedenza all'accusa. E solo «si offensus erit in mora, vel dixerit se nolle accusare, tunc iudex poterit procedere per inquisitionem, aliter non poterit»¹⁹.

La regola mostra bene, da un lato, il ruolo ormai preponderante del *iudex* e della sua iniziativa: è lui stesso che si attiva per prendere 'sommarie informazioni' e per sollecitare la parte offesa sul da farsi; dall'altro lato, però, si rinviene un'accusa **ancora non completamente trasfigurata in una 'querela di parte'**, che si limiti ad azionare la giustizia pubblica: se infatti l'accusa viene esercitata, il giudice non può procedere «per inquisitionem», e dunque - dovrebbe dedursene - non può cercare prove autonomamente. Permane qui, dunque, un'incompatibilità fra le due forme processuali, un limite all'*inquisitio* che nella fase cinquecentesca tenderà a cadere²⁰, come testimoniato ad esempio da Giulio Claro, secondo cui, *quicquid sit de iure*, il giudice può sempre investigare, nonostante l'azione del privato²¹.

¹⁵ GAMBIGLIONI 1557, § *Et ad querelam Titii infrascripti*, ff. 18r ss; § *Necnon ad denunciationem*, ff. 47r ss.; DEZZA 1989, p. 29.

¹⁶ DEZZA 1989, pp. 42 ss.; v. *supra*, nt. 5.

¹⁷ Ivi, pp. 40 ss..

¹⁸ Ad es. la Pratica di Claro: MASSETTO 1979b, pp. 331 ss..

¹⁹ AVER, § *Constante*, n. 39, f. 21r-v. Come al solito, si fa attenzione alla *ratio* sottostante, trasmessa da Baldo: «quia praefendus est, qui maius ius habet, et melius fundamentum», f. 21v.

²⁰ DEZZA 1989, pp. 40-41.

²¹ CLARO 1576, § *finalis*, q. 3, n. 7, p. 93: «si pars ab initio querelat, non propter ea cessat iudex ex officio accipere informationes et examinare testes etiam non productos, neque

È facile pensare, poi, che la regola posta da Marsili fosse spesso disattesa nella prassi, anche quella di cui il bolognese aveva fatto esperienza: tuttavia, come si è detto nel capitolo precedente, il nostro criminalista guarda alla pratica *ratione regulata*, secondo i dettami della dottrina di *ius commune*: ed è questa la regola che siffatta *ratio*, nel frangente, gli suggerisce.

2. *Constare de delicto*

2.1. *Constare de delicto e tipicità penale*

Torniamo nella stanza del nostro giudice. Riprendendo le parole iniziali della trattazione, comunque egli abbia preso cognizione di un reato, occorre per prima cosa «sibi constet tale delictum esse commissum»²²: il primo passo dell'azione giudiziaria - cui è interamente dedicato il primo paragrafo dell'opera - si sostanzia nel cd. ***constare de delicto***²³, nella verifica dell'effettiva sussistenza del *corpus delicti*, del fatto materiale di reato.

Com'è noto, siffatto istituto processuale, originariamente previsto - come presupposto dell'inquisizione - per accertare la sussistenza del dato 'fenomenico' del delitto, costituisce uno degli ambiti in cui matura la riflessione sulla tipicità penale: nel corso dell'età moderna il *corpus delicti* subisce un «processo di dematerializzazione»²⁴ che ne comporta la trasfigurazione nell'elemento sostanziale del 'fatto tipico', in cui sono ricomprese le *qualitates delicti* ed i profili soggettivi del fatto²⁵. In argomento, le riflessioni di Marsili ci presentano in modo trasparente il caotico laboratorio della prassi, in cui la trasfigurazione del *corpus delicti* prende forma 'spontaneamente', dalla concreta vita del diritto; tanto che, in questo caso, il nostro autore ce ne rivela alcune tracce solo in maniera indiretta e, sembrerebbe, involontaria.

subministratos a parte».

²² AVER, § *Principium*, n. 4, f. 2v.

²³ Sul *constare de delicto*, ed i suoi rapporti con la categoria della tipicità penale, v. K.A. HALL, *Die Lehre vom corpus delicti. Eine dogmatische Quellenexegese zur Theorie des gemeinen deutschen Inquisitionsprozesses*, Stuttgart 1933; A. GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano 1997 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa, 127); PIFFERI 2006, pp. 169-94. Per la sua posizione all'interno del procedimento criminale v. DI RENZO VILLATA 1996, pp. 408-15; GARLATI 1999, pp. 83-93; ANGELOZZI, CASANOVA 2012, pp. 255-56.

²⁴ GARGANI 1997, p. 205.

²⁵ Ivi, pp. 157 ss.; PIFFERI 2006, pp. 176-81.

Nel momento in cui «aliquis venit ad iudicem, et dicit, domine iudex apotheca, vel domus mea fuit fracta, et bona mea ibi existentia fuerunt derobata», oppure quando «factum fuit homicidium», il magistrato deve recarsi sul luogo del delitto, oppure inviare un *miles* o un *notarius*, al fine di verificare i segni di effrazione nel luogo del furto, o i *vulnera* che il cadavere esibisce. Gli ufficiali preposti devono registrare le risultanze dell'atto in una *relatio*, scritta «in libro maleficiorum», che prende comunemente il nome di *Visum et repertum*, «quia semper illa relatio sic incipit»²⁶.

Innanzitutto - anticipando alcune considerazioni sulla difficoltà di ricostruire la sequenza inquisitoria - bisogna notare come, nell'esposizione del criminalista, l'attività di constatazione materiale del delitto **non appare ricompresa nel concetto più ampio di inquisitio** (e in particolare della sua fase *generalis*), contrariamente ad una classificazione diffusa in storiografia²⁷. Nell'ampia trattazione dell'argomento, infatti, il giurista non usa mai i termini 'inquisitio', 'inquirere' o simili²⁸, di cui invece si serve ampiamente nelle fasi successive del procedimento. Come si vedrà, il bolognese non distingue, più in generale, le due fasi di *inquisitio generalis* e *specialis*: i criminalisti che invece si diffondono su questa partizione sembrano però, quanto meno, confermare una certa separazione concettuale fra *constare de delicto* e *inquisitio generalis*²⁹.

Ad ogni modo, le incertezze classificatorie sembrano rivelare le trasformazioni cui le attività istruttorie *in criminalibus* stanno andando incontro. Fatto materiale ed attribuzione soggettiva del delitto sono ancora pensati, nelle pagine del nostro giudice, come **diversi oggetti di prova**, dislocati nelle **distinte fasi processuali** - o comunque nelle distinte attività - del *constare de delicto* e della successiva *inquisitio* contro il possibile colpevole. Nelle pieghe

²⁶ AVER, § *Principium*, ff. 2v-3r.

²⁷ V. *infra*, § 3, nt. 87, riguardo la bipartizione fra *inquisitio generalis* e *inquisitio specialis*.

²⁸ AVER, § *Principium*, ff. 2v-9r, interamente dedicato, come detto, al *constare de delicto*.

²⁹ Pur non sempre in modo limpido, il fulcro concettuale dell'*inquisitio generalis* che chiameremo 'giurisdizionale' (v. *infra*, § 4) è sempre la ricerca del colpevole ancora ignoto, e non il corpo del reato. GAMBIGLIONI 1557, f. 3v, § *Haec est quaedam inquisitio*, n. 5, descrivendo le varie forme di inquisizione, definisce quella generale 'ordinaria' lo «ius per officium procedendi ad investigandum personam, quae iam repertum maleficium commisit»; cfr. ZORDAN 1976, pp. 75-76. CLARO 1576, p. 91, § *finalis*, q. 3, n. 1, nell'ambito di un'analoga classificazione, si riferisce all'inquisizione *generalis* come quella «quam facit iudex, statim constituto de delicto, ad investigandum delinquentem»; e lo ripete trattando in particolare di tale *inquisitio generalis*, ivi, p. 97, q. 5, n. 5 nel *summarium*. FARINACCI 1597, f. 2v, q. 1, n. 4, disfacendosi delle varie ipotesi di classificazione dell'inquisizione generale, conclude sinteticamente «quod generalis inquisitio sit ad investigandum delinquentem, specialis vero ad puniendum et condemnandum». Cfr. anche Garlati 1999, pp. 130-31, che rileva, come l'autore del *Ristretto di prattica criminale* settecentesco separasse - ma non sempre in modo chiaro - un «processo informativo», dedicato al corpo del reato, dall'inquisizione vera e propria, volta alla ricerca del colpevole.

dell'esposizione, tuttavia, **emerge la contaminazione fra i piani**, e dunque fra le rispettive modalità di verifica: contaminazione che porterà, nel tempo, alla fusione dei due oggetti di prova nell'elemento complessivo del 'fatto tipico'³⁰.

2.2. *Constare de delicto per praesumptiones et coniecturas. Il caso dello studente bolognese e il ruolo della fama*

Dopo la breve descrizione dei suoi contenuti basilari, il corpo centrale della trattazione del *constare de delicto* è costituito da due *dubitationes notabiles* (così le chiama Marsili) in cui si riflettono con chiarezza le istanze della *praxis* che **illuminano le nuove sfaccettature del 'fatto' di reato**, rivelando allo stesso tempo la tensione 'cosruttiva' del caotico laboratorio forense, di cui si è parlato nel capitolo che precede.

Ci concentriamo sulla prima di siffatte *dubitationes*, quella di maggiore corposità. Qui Marsili ci presenta un esempio dei *delicta* che verranno poi detti 'a fatto transeunte', ossia di quei reati che o non hanno una veste fenomenica, perché *solo animo perficiuntur* (come l'eresia), oppure non lasciano comunque tracce materiali evidenti (come il veneficio); delitti che si contrappongono a quelli cd. 'a fatto permanente', che invece lasciano tracce obbiettive, come il cadavere di un omicidio³¹. È proprio la casistica relativa ai reati 'a fatto transeunte', quella su cui si vengono modificando i connotati del fatto delittuoso, costringendo l'inquirente a volgersi ai profili soggettivi, 'autoriali' dello *scelus*³².

Dopo aver accennato alla regola del '**saltem si per famam**', che consente di superare la difficoltà della constatazione materiale quando sussista la *fama* del delitto³³, Marsili si chiede (ecco la prima *dubitatio*) come si debba comportare il giudice «quando nec directe, nec per testes non potest constare delictum esse commissum».

Per esemplificare l'ipotesi, il nostro criminalista presenta il **caso** - noto alla letteratura storiografica³⁴ - dello **studente bolognese derubato**, sul quale Marsili

³⁰ PIFFERI 2006, pp. 177-79; GARGANI 1997, pp. 160-61, 179 ss..

³¹ La classificazione è proposta per la prima volta da CLARO 1576, p. 95, § *finalis*, q. 4, n. 3.

³² GARGANI 1997, pp. 197 ss..

³³ AVER, f. 3r, § *Principium*, n. 5. La regola si era formata sul caso perugino del reo confesso di comicidio che aveva gettato in mare il cadavere, impedendo quindi che potesse *constare de delicto*; era stato Baldo, nelle sue *additiones* a DURANTE 1544, f. 280r, § *De sententia, et de iis quae sequuntur*, ad affermare la possibilità di provare *per famam* l'effettiva commissione del reato. Cfr. HALL 1933, pp. 22 ss.; GARGANI 1997, pp. 198-200.

³⁴ HALL 1933, p. 29; GARGANI 1997, pp. 200-202; ORLANDI 2010.

aveva redatto un *consilium*³⁵: il ragazzo, che viveva a pigione «in domo cuiusdam viri», aveva portato dalla patria d'origine «certam quantitatem pecuniarum», che aveva riposto in una cassa chiusa a chiave. Tornato a casa un giorno, aveva aperto la serratura della cassa, trovandola però vuota, e senza segni di effrazione; qualcuno «cum quadam clave adulterina» aveva discretamente sottratto il denaro senza lasciare tracce³⁶. Come provare allora che si fosse trattato effettivamente di un furto?

Risponde Marsili che, in casi come questi, il delitto si può provare, come già aveva sostenuto Bartolo³⁷, «**ex coniecturis et praesumptionibus**»³⁸. Si nota immediatamente, anche in questo caso, come Marsili eviti di addentrarsi in precisazioni e distinzioni terminologiche, lasciate alle consuete citazioni. In linea con una consuetudine diffusa, i due termini *coniecturae* e *praesumptiones* sono usati in maniera equivalente, “metonimica”;³⁹ non però insieme al termine *indicium*, che qui si evita, e verrà invece usato, in modo quasi esclusivo, per descrivere gli indizi di colpevolezza⁴⁰.

Guardando all'applicazione della regola al caso di specie, è degna di nota la tipologia delle prove presuntive che Marsili adduce a sostegno delle istanze dello studente. Appena scoperto il furto - racconta l'autore - lo studente «de hoc conquestus est cum sociis et amicis suis», i quali sono stati invitati dal nostro *consiliator* a testimoniare, offrendo così una duplice congettura: innanzitutto, essi hanno confermato che il *socius* avesse effettivamente riferito loro del furto; in secondo luogo, hanno rassicurato gli inquirenti della rettitudine morale del loro amico, della sua «bonitas, et legalitas, et vita honesta in tempus praeteritum»⁴¹. Tali elementi indicano che la segnalazione del *delictum* subito proviene da persona irreprensibile, e dunque deve ritenersi veritiera, in quanto «**credendum est bono viro**»⁴². Ed infatti, conclude poi più avanti Marsili, così ha riconosciuto il giudice nel caso di specie, consentendo allo *scholaris* di portare avanti le sue doglianze⁴³.

³⁵ Il *consilium* non risulta pubblicato; del resto, data la consuetudine di Marsili di autocitarsi, se il parere fosse stato incluso nella raccolta dei suoi *consilia* lo si leggerebbe nell'*Averolda*.

³⁶ AVER, ff. 3v-4r, § *Principium*, n. 6.

³⁷ BARTOLO 1589, p. 262, ad D.2.13.6, tit. *De edendo*, l. *Si quis ex argentariis*, § *An vero*, n. 3.

³⁸ AVER, f. 4r, § *Principium*, n. 7. Sulla prova indiziaria v. la bibliografia citata *infra*, § 3, nt. 57.

³⁹ Sulla confusione e la “metonimia” dei termini si veda ROSONI 1995, pp. 97 ss.

⁴⁰ La circostanza non mi pare rilevata da ROSONI 1995, *passim*, e spec. pp. 164-84.

⁴¹ AVER, f. 4r, § *Principium*, n. 7.

⁴² AVER, f. 4v, § *Principium*, n. 8.

⁴³ Ivi, f. 6v, n. 15.

È singolare come le presunzioni descritte da Marsili non abbiano nessuna attinenza con gli elementi materiali della vicenda, ma riguardino esclusivamente le **qualità soggettive** di alcuni dei suoi protagonisti, la loro reputazione, la loro *fama*⁴⁴. La ricerca di prove ‘indirette’ del fatto non si volge a congetture di ordine empirico, come nel caso del ‘saltem per famam’, in cui si fa affidamento alla pubblica voce *di un certo fatto*, o come nei casi (classico quello dell'avvelenamento) in cui si cercano congetture basate sul nesso di causalità⁴⁵; qui la prova del furto è legata solo alla verifica della credibilità del racconto dello studente - credibilità che, a sua volta, non si misura sul contenuto del racconto stesso, ma sulle qualità personali di chi parla⁴⁶, che da sole consentono di capire *id quod plerumque accidit*, e di dare un giudizio prognostico sugli accadimenti materiali⁴⁷.

Il contesto argomentativo del passo, inoltre, contribuisce ad accentuare il ‘taglio soggettivistico’ della materia. Da quel “credendum est bono viro”, che conclude il ragionamento sul caso bolognese, prende avvio un rapido *excursus* sul valore della testimonianza, e più in generale delle **dichiarazioni rilevanti per il diritto**; tematica illuminata, ancora una volta, dalla prospettiva della *fama* del dichiarante. Questa parentesi divide la *quaestio* a metà, interponendosi come un blocco fra le due parti, ed espone essenzialmente alcuni esempi della forza giuridica (la credibilità) che la **stima sociale** di un soggetto conferisce alla sua parola.

Si inizia ricordando il principio - lontanissimo dai *maleficia* - dell'affidamento nelle obbligazioni prestate dal *bonus vir*, che può esonerare da responsabilità nei confronti dei terzi⁴⁸; argomentazione che ribadisce, una volta di più, la dipendenza ermeneutica e dogmatica della trattazione di Marsili dal complesso civilistico⁴⁹. Si va poi più nello specifico della testimonianza, elencando alcuni casi controversi di incompatibilità testimoniale, nei quali secondo Marsili la *bonitas* riconosciuta del teste dovrebbe superare i motivi di impedimento: così nel caso del domestico e del familiare, «licet regulariter [eis] non credatur»; il

⁴⁴ Sulla *fama* vista, in generale, come condizione sociale, e sugli effetti giuridici di tale condizione, v. F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

⁴⁵ Vi si diffonderà, ad esempio, Egidio Bossi nei suoi *Tractatus Varii*: cfr. DI RENZO VILLATA 1996, pp. 410-15.

⁴⁶ Siffatte differenze, se non vedo male, non sono menzionate da GARGANI 1997, pp. 197-206.

⁴⁷ Su questi temi cfr. GIULIANI 1961, in part. pp. 65 ss., 231 ss.. V. anche ROSONI 1995, pp. 97 ss., spec. p. 102; VALLERANI 2005, pp. 97-98.

⁴⁸ AVER, f. 5v, § *Principium*, n. 12.

⁴⁹ V. *supra*, cap. 5, § 4.

frater religiosus dovrebbe ammettersi a testimoniare «in causa fratris»; la perizia di un solo medico dovrebbe essere sufficiente, nonostante alcuni pareri discordanti; ed anche il *pauper*, in quanto *bonus vir*, dovrebbe essere ammesso alla testimonianza⁵⁰.

È certamente significativo l'accento posto dall'autore sulle tematiche di cui veniamo discorrendo, in particolare nell'ambito della trattazione del *corpus delicti*. L'impostazione rivela con nettezza - pur confusamente, in questa sede - il travaglio casistico in cui si stanno plasmando elementi soggettivi e oggettivi del reato; più in generale, essa offre, mi pare, una efficace testimonianza dell'orizzonte culturale del tempo, in cui la condizione sociale e la reputazione, tratti direttamente dall'ordine divino, sono visti come criteri privilegiati di ordinamento del reale⁵¹, e di conseguenza come strumenti efficaci per misurare la normalità delle dinamiche umane, e rintracciare così la verità delle cose.

2.3. Dal fatto all'autore del delitto

Fino a qui abbiamo discusso delle modalità con cui si prova il fatto materiale, ossia del *constare de delicto* come *mezzo* di prova. Seguendo il filo del ragionamento, il *consilium* di Marsili si mostra degno di interesse anche riguardo all'*oggetto* stesso della prova, al dato empirico sotteso al concetto di 'fatto di reato'. Anzi, è un aspetto, questo, ben più pregnante, perché disvela l'intima **connessione tra il fatto e la sua cd. 'qualità autoriale'**, ossia la ascrivibilità del fatto ad una certa azione umana di carattere delittuoso, e non ad altri possibili accadimenti naturali o comunque non penalmente rilevanti⁵² - connessione che costituisce, dunque, un asse portante dell'elaborazione della tipicità penale.

L'elaborazione è qui confusa e poco consapevole, si è già detto; e a maggior ragione possiamo constatare ora, giacché il Marsili ci mostra questo legame, involontariamente, proprio mentre cerca - in veste di *consiliator* dello studente derubato - di nascondercelo.

A sostegno della validità della prova per *coniecturas* del furto, Marsili precisa che ciò vale «tanto magis» in quanto «non tractatur de praeiudicio alicuius: quia

⁵⁰ Gli esempi si trovano in AVER, ff. 4v-5v, § *Principium*, nn. 8-12. In tema v. MIGLIORINO 1985, pp. 139-46.

⁵¹ Sulla centralità dello *status*, come elemento ordinante di un'«umanità in uniforme», oltre a MIGLIORINO 1985, in part. pp. 9 ss., v. almeno CORTESE 1995, II, pp. 278-80; BELLOMO 1997, pp. 213-22.

⁵² GARGANI 1997, p. 209; PIFFERI 2006, p. 178.

non sit probatum furtum esse commissum necne in genere, et non specialiter per aliquem»⁵³. Viene istintivo dargli ragione: in fondo, fino ad ora si è semplicemente cercato di capire se questi soldi siano stati effettivamente oggetto di furto, e che lo studente non si sia inventato tutto.

Già in quest'ultima affermazione, tuttavia, si nascondono più di uno spunto di riflessione, in cui viene in rilievo l'*ars* argomentativa del giurista.

In primo luogo, il giurista bolognese non ci ha in realtà prospettato un'alternativa di ricostruzione dei fatti: il caso è presentato descrivendo la 'versione dei fatti' dello studente come fossero fatti incontestabilmente avvenuti, e non un'ipotesi da provare. L'effetto che si produce è quello di restringere il campo delle possibilità ricostruttive del caso, orientando surrettiziamente il problema della prova del fatto verso una più semplice conferma, quasi una 'convalida formale' di quanto viene presentato come 'dato', e scoraggiando la riflessione su altre possibili variabili. In altre parole, Marsili ci induce a dare per scontato che di furto si tratti, e di furto commesso con quelle modalità, con quella chiave «adulterina», e che resti solo da trovare il modo di provarlo.

Appare notevole – discorrendo in via generale – il peso che l'intento persuasivo del *consiliator* esercita sull'esposizione: l'autore non rinuncia a far mostra delle sue abilità anche ai lettori della *Practica*, imprimendovi la sua linea difensiva. Questa 'delimitazione retorica' del discorso pare esprimersi anche in un senso più specifico. E' vero che la prova presuntiva del *constare* non costituisce prova che il fatto sia stato commesso «specialiter per aliquem»; tuttavia, a ben vedere forse ciò non esclude un più generale *praeiudicium alicuius*, come invece ci dice l'autore.

Nel percorso in cui veniamo guidati, difatti, sembra risultare assente un personaggio decisivo: il presunto colpevole. Ma non ci si fa troppo caso, perché si parla dell'elemento materiale, di come dare per acquisita una brutta sequenza di azioni compiute da una mano misteriosa, e per il momento non ci interessa di chi sia quella mano. In realtà, però, un sospettato latente c'era, e ce ne si accorge alla fine: concludendo sulla vicenda, Marsili afferma che il giudice incaricato della faccenda è stato infine persuaso dell'effettiva commissione dello *scelus*, sulla base delle argomentazioni che conosciamo; il *iudicium*, poi, si è concluso con la rifusione della maggior parte della somma di denaro scomparsa «*a praedicto domino domus*», in forza di un accordo con lo studente⁵⁴.

Ecco l'uomo misterioso: il proprietario di casa. Nel racconto della vicenda, che si è riportato poco sopra, il Marsili lo aveva appena nominato, semplicemente

⁵³ AVER, f. 6r, § *Principium*, n. 12.

⁵⁴ Ivi, f. 6v, n. 16.

come «quidam vir», da cui lo studente soggiornava «ad dozinam»⁵⁵; poi era scomparso. Ora, noi non conosciamo i dettagli del processo, ed il ruolo preciso che questo locatore vi ha giocato. Nel momento in cui lo ritroviamo di colpo a risarcire il danno, tuttavia, non si può fare a meno di pensare che questo fatto materiale, asseritamente indifferente al suo soggetto, contenesse in realtà un'**implicita direzione di colpevolezza**: la dinamica degli eventi, infatti, non può che indicare chi avesse un accesso privilegiato alla casa ed ai suoi sistemi di sicurezza come sospettato primario, almeno potenzialmente.

È difficile capire, nel contesto retorico del passo, se e quanto consapevolmente Marsili ci abbia tenuto nascosto questo personaggio; del pari, è difficile capire se e quanto il giurista avesse consapevolezza di questa 'connotazione autoriale' del fatto, e abbia voluto forzatamente negarla a fini persuasivi.

Di certo, c'è che il felsineo afferma con sicurezza la distinzione – già emersa in precedenza, come abbiamo visto – fra gli elementi materiali e l'imputazione soggettiva del *crimen*, come oggetto di due diverse dimensioni probatorie; e tuttavia, lo vediamo circondato da una serie di fili sottili che legano – in modi diversi e non sempre convergenti – questi due fenomeni centrali del penale. Se il suo pensiero fatica a scorgersi fra questi fili, lo sviluppo della sua esposizione dimostra comunque che queste sollecitazioni, almeno in una certa misura, ponevano nuovi problemi alla coscienza del giurista; problemi che sarebbero stati raccolti, di lì a poco, per costruire l'edificio penalistico moderno.

3. *Fama e indicia*. La difficile ricostruzione della sequenza istruttoria.

Conclusa la trattazione del *constare de delicto*, nel secondo paragrafo della sua *Practica* - denominato *Constante* - Marsili si rivolge ad altri presupposti dell'inquisizione: *in primis*, si tratta della fama e degli indizi; una larga parte del paragrafo, poi, è dedicata ad altri elementi più specifici che sorreggono l'instaurazione di un corretto procedimento, come la competenza e le procedure previste per il caso di concorso nel reato⁵⁶.

⁵⁵ Erano elementi solo accennati nell'esposizione del caso: *ivi*, f. 3v, n. 6.

⁵⁶ Sul concorso di persone nel diritto comune v. il volume *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi*, a cura di R. SORICE, Bologna 2013 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 5); G. CHIODI, *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 24, 2013, pp. 113-179; *Id.*, *Tortura "in caput alterius", confessione "contra alios" e testimonianza del correo nel processo criminale medievale. Nascita e primi sviluppi dei*

Per quanto riguarda *fama* e *indicia*⁵⁷, la loro configurazione all'interno della *Practica* si presenta in maniera piuttosto vischiosa, e non immediatamente intelligibile, sollecitando una serie di problematiche interessanti riguardo a questa fase del procedimento.

Innanzitutto, mi pare che il problema più significativo - e logicamente prioritario - risieda nella **difficoltà di districare**, in quest'opera⁵⁸, **la sequenza degli atti** dell'istruzione procedimentale, in cui appunto si ritrovano la fama e gli indizi nella loro veste di presupposti processuali.

Anche qui troviamo il nostro giurista impegnato a comporre, dal magma casistico, un *ordo* che si presenta, nel frangente, ancora scarsamente organico: **la trattazione è condotta dalla prospettiva degli elementi indiziari**⁵⁹, dei loro caratteri e della loro disciplina, ed è in quest'ottica (anch'essa non sempre limpida) che si guarda alla scansione procedimentale: gli elementi indiziari sono di volta in volta funzionali *ad inquirendum*, *ad capturam*, *ad citationem*, *ad inquisitionem formandam*, e a volte - anticipando (lo vedremo) fasi processuali successive - *ad torturam*, *ad probationem*, *ad condemnationem*⁶⁰; senza contare le varianti terminologiche. Di questi passaggi, però, generalmente non si chiariscono il significato preciso, né i rapporti reciproci; inoltre, spesso i requisiti indiziari sono riferiti a più fasi indistintamente, e - come è normale - in molti casi è difficile distinguere terminologia comune e terminologia tecnica.

criteri del diritto comune (secoli XII-XIV), in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA, Pavia 2014.

⁵⁷ Sulla prova indiziaria nell'alveo del cd. 'sistema di prova legale' v. in generale, v. J.PH. LEVY, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen-âge depuis la renaissance du droit romain jusqu'à la fin du XIV siècle*, Paris 1939; A. GIULIANI, *Il concetto di Prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1961; G.ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979; P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994; I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. Teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995; L. GARLATI, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto (C. 4.19.25): alle radici di un problema*, in 'Panta rei'. *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, Roma 2004, tomo II, pp. 387-419; VALLERANI 2005, pp. 96-100; A. BETTONI, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 1/2006, pp. 13-38; M. CAVINA, *Una fama diabolica. Profili del problema probatorio nel processo di stregoneria. Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015, pp. 189-96. Sul requisito di fama e indizi analizzati nel quadro più generale del procedimento *in criminalibus* v. ZORDAN 1976, pp. 139-47; DI RENZO VILLATA 1996, pp. 127-38; GARLATI 1999, pp. 98-109; ANGELOZZI, CASANOVA 2012, p. 257.

⁵⁸ Ma una simile difficoltà riguarda anche il *Tractatus* di Angelo Gambiglioni.

⁵⁹ Similmente si comporta Egidio Bossi: DI RENZO VILLATA 1996, pp. 429-30.

⁶⁰ ROSONI 1995, pp. 164 ss. descrive questa tipologia di classificazione degli indizi.

Pertanto, il percorso che guida il giudice, a partire dalla constatazione di un reato, ad indagare e stringere lo sguardo progressivamente verso un soggetto che diventa *reus*, risulta assai nebuloso, almeno per quanto riguarda il *processus* inteso come *sequenza di atti*. Un quadro decisamente più terso ce lo fornisce Giulio Claro, in particolare nella *quaestio* n. 20 della sua *Practica criminalis*, che elenca sinteticamente i diversi gradi degli indizi, parametrando alle corrispondenti fasi dell'istruttoria⁶¹; possiamo utilizzare siffatto elenco come modello per comprendere meglio quel che ci dice Marsili, con la cautela che naturalmente deve usarsi nell'applicare i concetti in contesti differenti.

Ritorniamo allora al criminalista felsineo, e cominciamo con l'*incipit* della rubrica in oggetto: «Constante vero ipsi iudici de maleficio commisso, non tamen potest secure nec debet iudex procedere ad capturam alicuius asserti rei, nisi primo contra eum, quem vult capi facere, praecedant indicia»⁶². Accertata l'effettiva sussistenza del reato, il primo dato che Marsili mette in rilievo è la ricerca degli indizi sufficienti per la *captura* di un soggetto individuato come sospetto.

Della cattura e della carcerazione parleremo nel dettaglio più avanti⁶³. Qui si vuole evidenziare come, nell'esposizione di Marsili, la *captura* sia presentata quasi come **prodromica** di quello che appare come il nucleo essenziale di tutto il procedimento: la **tortura**. Il giudice non proceda senza indizi a fermare il reo, avverte il criminalista, perché *in criminalibus* «non est a tormentis incipiendum»: così recita la prima legge del titolo *De quaestionibus* del Digesto⁶⁴, che Marsili ci fornisce come primo appiglio normativo. E subito appresso si ricordano invece le eccezioni alla regola, in cui «devenitur ad torturam sine indiciis»⁶⁵. Così descritti, sembra che gli indizi siano necessari non tanto come valido presupposto per fermare in custodia il sospetto, quanto perché forniscano legittimazione alla tortura che vi seguirà.

⁶¹ CLARO 1576, ff. 136 ss., q. 20.

⁶² AVER, f. 11r, § *Constante*, n. 1.

⁶³ *Infra*, §§ 5 e 7.

⁶⁴ D 48.18.1.pr, *In criminibus*: «In criminibus eruendis quaestio adhiberi solet. Sed quando vel quatenus id faciendum sit, videamus. Et non esse a tormentis incipiendum et divus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam, sed et epistula divi Hadriani ad Sennium Sabinum continetur».

⁶⁵ L'autore rinvia, come di consueto, alla sua stessa *lectura* del titolo *De quaestionibus*, in cui si menziona il caso del *bannitus* che si presenta per 'purgare' la sua contumacia, ciò che deve avvenire, appunto, tramite i tormenti, senza che necessariamente contro il bandito sussistano indizi (MARSILI 1564, f. 8ra, n. 4).

Come anticipato, il discorso è già slittato molto in avanti nell'*iter* processuale; oltre ai problemi di individuazione dell'*iter* istruttorio, su cui torneremo, la circostanza è significativa anche sotto altro profilo: il tenore e la collocazione del passo sembrano infatti accordarsi con l'impressione, diffusa in storiografia, della tortura come un **passaggio quasi obbligato del processo penale** che si delinea fra tardo medioevo ed età moderna⁶⁶. Certo, nell'immediato prosieguo, come vedremo subito, Marsili fa un deciso passo indietro, diffondendosi sui momenti intermedi del procedimento, sugli elementi che consentono al giudice di indagare contro qualcuno, e di contestargli l'inquisizione così formata; ciononostante, questo legame così stretto fra indizi, cattura e tortura, preposto ai suoi 'antecedenti procedurali', pare sottendere un'esperienza del foro in cui, modellando con il proprio *arbitrium* la complessa rete di norme dottrinali, il *iudex* disponeva dei tormenti come strumento processuale *de facto* ordinario⁶⁷. Cercheremo però, trattando del carcere, di aggiungere qualche riferimento più preciso a queste impressioni⁶⁸.

Riprendiamo il filo della trattazione, cercando di dare uno sguardo complessivo alla materia per come è esposta dal nostro *iuris doctor*.

Effettuata la ricognizione del fatto di reato, si pone per il giudice il problema di *capere reum*; per fare ciò, è necessario ottenere *indizi* sufficienti ad individuare un presunto colpevole⁶⁹. In realtà - precisa l'autore - esiste un orientamento dottrinale, risalente a Baldo⁷⁰, secondo cui, in materia criminale, il giudice può «incipere a captura», prima di aver acquisito validi indizi⁷¹; inoltre, ciò è abitualmente consentito quando esista il sospetto di fuga del reo⁷². Tuttavia, «communiter» il giudice si occupa innanzitutto di **raccogliere gli indizi**, e Marsili ne descrive brevemente il procedimento.

⁶⁶ Lo rileva con decisione, fra gli altri, GARLATI 1999, p. 150: «un passaggio obbligato, una tappa del processo a cui, in un modo o nell'altro, si finiva per giungere».

⁶⁷ Del resto, e probabilmente non per caso, la produzione letteraria "matura" in materia indiziaria, tratta degli *indicia* prevalentemente in quanto funzionali proprio alla tortura. Cfr., fra gli altri, FIORELLI 1954, p. 15.

⁶⁸ V. in part. *infra*, § 7.4.

⁶⁹ AVER, f. 11r, § *Constante*, n. 1.

⁷⁰ BALDO 1585g, f. 260r, ad C.9.39.2, tit. *De his qui latrones, vel aliis criminibus roes occultant*, l. *Si qui latrones*, n. 3.

⁷¹ AVER, f. 11v, § *Constante*, n. 5. La regola, in verità, afferma che, nei processi per *maleficia*, se la cattura avviene *sine praecedentibus indiciis*, il giudice può essere scusato in sede di sindacato. Si noti come il ragionamento sia condotto esternamente al processo *a quo*, producendo effetti solo sul susseguente controllo di sindacato: dal che sembra dedursi, *a contrario*, che non vi fossero effetti endoprocedimentali in caso di violazione del requisito indiziario per la cattura.

⁷² *Infra*, § 7.

Esaminata la scena del crimine, ci si rivolge a chi è coinvolto, a vario titolo, nella vicenda: «nam damnum passus, seu accusans dat iudici testes, qui deponunt cum iuramento illud quod sciunt de ipso furto, vel homicidio, vel alio delicto»; il *notarius maleficiorum*, ausiliario del giudice, «scribit dicta ipsorum testium in quadam Vacheta seu bastardello». Siffatti «dicta seu indicia» sono «multiplicis generis: nam aliqui testes deponunt de ipso maleficio immediato, aliqui vero deponunt de aliquibus circumstantiis remotis ab ipso maleficio: nam aliqui dicunt: vidi eum vulnerare Titium: alius dicit, vidi eum abfugiente, cum gladio evaginato, vel sanguinolento: alius dicit, audivi eum ante illud vulnus illatum dicere, intra paucos dies, faciam unam meam vindictam», e così via, ripetendo poi un elenco simile per l'altro *delictum* paradigmatico, il furto⁷³. Si riflettono bene, in queste poche righe, le difficoltà per il giurista di *ordinare* in un quadro coerente la congerie di indizi che può emergere in un simile contesto.

Concluse tali operazioni, **si procede alla *captura*** del soggetto «inculpatum» dal quadro indiziario emerso. Il giudice, allora, «contra eum sic captum **format inquisitionem**»; seguendo, precisa Marsili, la formula descritta da Angelo Gambiglioni al *principium* del suo *Tractatus*⁷⁴. Formata in tal modo l'inquisizione, il magistrato «facit ducere reum coram se, et notarius ibi ad banchum iuris legit in vulgari dictam inquisitionem reo: et illa sibi lecta iudex interrogat reum, an vera sint contenta in ipsa inquisitione»⁷⁵.

Ci affacciamo, per un attimo, a uno snodo cruciale del procedimento. Alla contestazione dell'*inquisitio*, il reo «aut confitetur, aut negat»⁷⁶; e da questa opzione dipenderà il successivo evolversi del corso processuale.

Prima di toccare questi argomenti, però - avverte il criminalista - bisogna tornare indietro, e precisare altri elementi necessari per l'instaurazione del procedimento. Infatti «non potest sic de iure procedi, nec potest inquisitio tali modo formari, aliis non praecedentibus vel concurrentibus»; *et primo* fra questi ulteriori presupposti si trova la *fama* della colpevolezza del reo, la quale «debet praecedere inquisitionem alias inquisitio non procedit»⁷⁷.

Qui comincia un esame meticoloso dell'infamia; esame che però è dedicato esclusivamente ai casi in cui si può invece farne a meno per *inquirere*. Esaurito quest'ultimo, Marsili ritorna per poche righe sugli *indicia*, per evidenziarne «aliud», e cioè che essi sono necessari «ut inquisitio possit formari [...], alias

⁷³ La procedura è descritta in AVER, ff. 13r-v, § *Constante*, n. 11.

⁷⁴ È l'inquisizione immaginata dall'Aretino come 'modello' per la sua trattazione: GAMBIGLIONI 1557, ff. 1v-2r.

⁷⁵ AVER, f. 13v, § *Constante*, n. 11 in fine.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Ivi, f. 13v.

indiciis non praecedentibus, inquisitio formari non potest»⁷⁸. Dopodiché, si passa a trattare di altri requisiti procedurali di carattere più particolare.

Come abbiamo anticipato *in limine*, la fase istruttoria illustrata in quest'opera (almeno fino alla contestazione dell'inquisizione al reo) appare chiara solo nelle sue linee molto generali; **se si cerca invece di ricompone i singoli atti, il quadro si fa immediatamente più intricato**. Vediamo qualche esempio.

4. *Inquisitio generalis e inquisitio specialis*

Andiamo con ordine, cominciando con la fase che invece qui è **assente**, ossia la scansione dell'istruttoria fra inquisizione generale e inquisizione speciale. Nell'introduzione dell'opera, come si è visto, Marsili non si era preoccupato di presentare i modelli processuali di *accusatio*, *denuntiatio*, *inquisitio*⁷⁹; allo stesso modo, illustrando lo svolgimento dell'*inquisitio*, non si fa riferimento alla sua fase *generalis* e alla successiva fase *specialis*.

Anche questa scelta, che conferma la scarsa attitudine classificatoria della *Practica criminalis*, è peculiare nel panorama della nostra criminalistica 'di riferimento', che non si esime dal ricordare la distinzione⁸⁰. Seguendo il discorso dell'autore, tuttavia, è evidente come i due ambiti dell'*inquisitio* siano **impliciti nella trattazione**: dalla constatazione del fatto materiale si passa all'individuazione del sospetto, che deve effettuarsi ottenendo la *diffamatio* o un corredo indiziario sufficiente per continuare il procedimento *contra certam personam*.

Semmai, si può osservare come Marsili lasci da parte, in questo modo, la discussione sulle modalità di conduzione dell'*inquisitio generalis*, legate, in particolare, al rischio di indagini arbitrarie, dirette indiscriminatamente contro persone sgradite; modalità cui, ad esempio, si riferisce esplicitamente Giulio Claro, il quale mette in evidenza come, quando la voce pubblica non indichi un colpevole, il giudice deve astenersi dall'indirizzare l'attività investigativa nei

⁷⁸ Ivi, f. 20r, § *Constante*, n. 33.

⁷⁹ *Supra*, § 1.

⁸⁰ Diffusamente GAMBIGNONI 1557, ff. 3v-4r, § *Haec est quaedam inquisitio*, nn. 3-11, discutendo anche le classificazioni date da Guglielmo Durante ed Enrico da Susa; CLARO 1576, § *finalis*, p. 91, q. 3, n. 1; FARINACCI 1597, f. 2v, q. 1, nn. 3-4.

confronti di un soggetto specifico, prima che siano i testimoni o altri elementi indiziari a farlo⁸¹.

L'assenza della partizione dogmatica, comunque, contribuisce all'opacità della sequenza procedimentale *in criminalibus*, per come risulta dagli *specula* dei giuristi. Anche questa macro-articolazione, del resto, sembra soffrire di una certa indeterminatezza; qui, tuttavia, l'indeterminatezza è legata soprattutto al fatto che nel concetto di *inquisitio generalis*, in realtà, sono ricomprese **attività molto diverse fra loro**.

Tali attività, infatti, sembrano essenzialmente riconducibili a due tipologie: una che possiamo chiamare **'poliziesco-amministrativa'**, che è diretta ad accertare se sono stati commessi delitti, e quali, all'interno di un determinato ambito territoriale, come nel caso del sindacato dei magistrati, o delle visite episcopali; ed un'altra che riguarda un particolare reato che è stato commesso, e di cui si cerca il colpevole, e che invece potremmo definire **'giurisdizionale'**⁸².

Esistono, naturalmente, sovrapposizioni fra queste due tipologie, perché la prima può sfociare nella seconda, e la terminologia è spesso equivoca. È vero anche che esistono difformità, fra i giurisperiti, nella definizione di queste azioni, e del loro rapporto con *l'inquisitio specialis*⁸³. Ma queste difformità, a ben vedere, sembrano riguardare essenzialmente le varie accezioni delle inchieste generali, ed i loro rapporti reciproci⁸⁴: la struttura di quell'*inquisitio generalis* che

⁸¹ CLARO 1576, p. 98, § fin., q. 5, in part. il n. 5. Il senatore riporta, nel frangente, diversi esempi tratti dalla sua esperienza, fra cui quello, paradigmatico potrebbe dirsi, di un certo «Praetor Vallis Sicidae» che aveva aperto un procedimento per lo stupro subito dalla propria figlia, e si era rivolto contro due persone - evidentemente influenzato da ragioni personali, sembra dirci l'autore - senza che contro di essi risultassero validi elementi di sospetto, e si era visto annullare il processo dal Senato, addì 9 novembre 1560.

⁸² Fornisce una descrizione abbastanza lineare di queste attività GAMBIGNONI 1557, f. 3r-v, § *Haec est quaedam inquisitio*, nn. 3 ss., individuando quattro specie di *inquisitiones generales*; cfr. ZORDAN 1976, pp. 75-76. Su questi aspetti, a partire dalle loro radici altomedievali, si sofferma ED ALESSI 1987, in particolare pp. 371-379, dove si evidenzia che «gli stessi secoli che avevano visto trionfare il formalismo ritualistico di procedure probatorie "irrazionali", avevano pur conosciuto un diverso modo di indagare ed accertare, legato dapprima al campo degli interventi fiscali, amministrativi e disciplinari, e solo assai più tardi [...] utilizzato nell'ambito propriamente giudiziario».

⁸³ Lo aveva rilevato già DEL GIUDICE 1902, II, p. 144, nt. 17. I nostri criminalisti riferiscono di queste difformità: v. le citazioni indicate *supra*, nt. 80.

⁸⁴ Guglielmo Durante, ad esempio, preferiva parlare di una inquisizione *praeparatoria* e di una *solemnis*. La differenza fra le due sta nel fatto che la prima si effettua *sine iuramento* delle persone che si interrogano, perché è un'investigazione generica fatta dall'ufficiale (del clero) per scoprire se sono avvenuti crimini nella circoscrizione di propria competenza; la seconda richiede invece il giuramento, perché «certum est maleficium esse commissum» (DURANTE 1544, f. 22r, III, *De inquisitione*, § *Quando autem*, nn. 9 ss.). Tale diversa configurazione, dunque, si appunta su un criterio a sua volta diverso, quello della necessità del giuramento nelle due modalità di indagine, politico-amministrativa e più strettamente giurisdizionale; non mi sembra, pertanto, che implichi un diverso atteggiarsi della bipartizione procedimentale di cui

abbiamo chiamato ‘giurisdizionale’, e del suo proseguimento *specialis*, mi pare invece sostanzialmente omogenea nella letteratura di diritto comune, almeno fino al XVI secolo: accertamento del reato (con qualche riserva, come si è detto⁸⁵) e ricerca del colpevole, da una lato, ricerca della prova definitiva nei confronti del reo individuato, dall'altro⁸⁶. Da questo punto di vista, Marsili si uniforma allo schema condiviso.

Siffatta articolazione **non è invece pienamente condivisa dalla storiografia**, che tende, pur con accenti diversi, a concentrare *l'inquisitio generalis* sulla ricerca del delitto materiale, e *l'inquisitio specialis* sulla ricerca e punizione del colpevole⁸⁷; discrasia che si lega certamente alla difficoltà di discernere con esattezza *l'ordo iudiciorum* come sequenza. La questione, in sé, potrebbe sembrare meramente teorica, coinvolgendo solo il *nomen* delle diverse tipologie di atti istruttori; dall'inquadramento di tali fasi, però, discendono diverse **conseguenze giuridiche**, su cui si possono riflettere le incertezze anche solo terminologiche, come ad esempio nell'ipotesi dell'*inquisitio* attivata *sine fama praecedente*⁸⁸.

stiamo parlando.

⁸⁵ *Supra*, § 2.1.

⁸⁶ Per tutti v. FARINACCI 1597, f. 2v, q. 1, n. 4, che distingue fra l'investigazione «incerto delinquente», e quella successiva «contra particularem personam».

⁸⁷ Bisogna precisare che si tratta di tematiche che non sono state affrontate in modo approfondito. Ad esempio, PIFFERI 2006, p. 177, afferma che, nella criminalistica pratica, *l'inquisitio generalis* doveva «fornire gli elementi probatori limitati all'accertamento di un commesso crimine», mentre la *specialis* era «finalizzata alla prova della colpevolezza dell'indagato»; argomentandone poi che, venendo progressivamente a confluire, nell'indagine del corpo del reato, una più complessiva ricerca delle sue qualità ‘tipiche’ (fra cui quelle relative all'autore), la fase di inquisizione generale andrebbe assorbendo quella speciale in un'unica istruttoria. Nella diversa articolazione qui proposta, però, la ricerca dell'autore del delitto rientra già (*ab origine*, rispetto all'evoluzione che descrive Pifferi) nell'*inquisitio generalis*, differenziandosi invece quest'ultima da quella *specialis* per il fatto che sia stato o meno individuato un sospetto su cui concentrare l'attenzione; se così stanno le cose, peraltro, non mi pare che la progressiva unificazione istruttoria fra fatto e autore possa legarsi all'unificazione fra le due forme di inquisizione. Anche DI RENZO VILLATA 1996, p. 420 definisce l'inquisizione generale come «volta all'accertamento del corpo del reato», e la speciale come finalizzata «ad identificare l'autore del misfatto» e a punirlo; in modo più articolato GARLATI 1999, pp. 130-31. Assegna invece chiaramente la ricerca del colpevole alla fase di *inquisitio generalis* GARGANI 1997, pp. 178 ss.. BETTONI 2006, pp. 27-28, invece, sembra far rientrare le indagini sul sospetto all'interno dell'inquisizione generale: v. nota successiva.

⁸⁸ Si fa cenno qui ad un discorso che andrebbe altrimenti approfondito. La possibilità di procedere *sine fama praecedente* sembra farsi sempre più frequente sul calare del medioevo. CLARO 1576, p. 98, § *finalis*, q. 5, n. 5 asserisce che, ove non sussista una voce pubblica, una querela o una denuncia che indichi il colpevole, il giudice, *constituito de delicto*, può comunque indagare, ma solo *generaliter*, e se si trovano indizi su un presunto colpevole si può passare all'inquisizione speciale. BETTONI 2006, pp. 27-28, definisce quest'argomentazione, ripresa poi da Farinacci, un'«acrobazia logica», «illusionismo giuridico», perché sarebbe intesa a aggirare il requisito della fama attraverso un'artificioso ricorso all'inquisizione generale come percorso che consente di acquisire *indicia* e così di disfarsi della fama. Siffatto giudizio, tuttavia, si basa

5. *Captura e carceratio*

Passiamo invece a ciò che Marsili ci dice esplicitamente. Individuato il sospetto, si procede all'atto della sua *captura*⁸⁹, funzionale alla formale comunicazione delle accuse allo stesso.

In questa rubrica *Constante* si parla essenzialmente di *captura*, e non di *carcer*; riguardo a quella, il criminalista si limita alle poche notizie che abbiamo schematizzato *supra*: il fermo del sospetto viene semplicemente *enunciato* come un passaggio del procedimento, che deve essere preceduto, di norma, dalla rilevazione di un quadro indiziario nei confronti del presunto colpevole (o dalla *diffamatio*, come poi si aggiunge); dopodiché, il giudice «facit capere reum inculpatum de tali delicto», e formalizza l'inquisizione compiuta contro di lui.

Solo molto oltre, nel penultimo paragrafo della *Practica* - denominato *Attingam*⁹⁰ - l'autore affronta quella che sembra essere la logica 'conseguenza materiale' della *captura* (almeno una delle sue conseguenze), ovvero la *carceratio*⁹¹; tale rubrica fornisce, della materia carceraria, una disciplina di carattere generale, in cui emerge con grande evidenza la compenetrazione con la materia civilistica, espressa qui, in particolare, nella custodia per i debitori⁹², cui è dedicato ampio spazio⁹³.

su una visione dell'inquisizione generale in cui si va direttamente, sulla base anche della «semplice chiacchiera», ad indagare «anche sul presunto colpevole», confondendola quindi con quella speciale: ma Claro (*loc. cit.*) afferma espressamente che *l'inquisitio generalis* è quella fatta proprio quando *non c'è un presunto colpevole*, e va condotta «nemine nominando», allo scopo di rintracciare indizi *spicialiter* rivolti; e FARINACCI 1597, pp. 116-17, q. 9, n. 21, conferma pienamente il ragionamento dell'alessandrino. La ricerca di indizi, insomma, è pensata come sostitutivo - ragionevole, direi - della *diffamatio*, proprio per individuare il colpevole, e non come un artificio per aggirare il requisito della fama (salvi gli abusi della prassi, ma qui si tratta delle costruzioni dottrinali). La questione mi pare investa il più generale rapporto fra fama e indizi, rivelando come, a fronte di un apparato repressivo sempre più affinato e di una concezione pubblicistica del penale ormai affermata, il requisito della *diffamatio* tendesse a perdere rilievo, a fronte della sempre maggiore capacità degli organi pubblici di investigare e raccogliere *indicia* in modo autonomo.

⁸⁹ Sulla *captura* nel procedimento penale di diritto comune v. ZORDAN 1976, pp. 148-54; GARLATI 1999, pp. 125-29.

⁹⁰ Si può leggere in AVER ff. 278r ss.

⁹¹ Sul carcere nel processo per *maleficia* v. ZORDAN 1976, pp. 154-57; GARLATI 1999, pp. 125-29.

⁹² Sul cercare per debiti si veda SARTI 2007, *passim*; con riguardo al tramonto dell'*Ancien Régime*, R. BONINI, «*La carcere dei debitori*». *Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991.

⁹³ È uno degli argomenti, questo del carcere, in cui il legame emerge con maggiore evidenza nella struttura espositiva dell'opera. Al n. 51 della rubrica in oggetto, infatti, dopo aver descritto alcune regole che «magis spectant ad causas criminales, quam ad civiles», e quindi al carcere 'dei criminali', per così dire, Marsili ritiene necessario soffermarsi, pur brevemente, su alcuni aspetti assegnati specificamente al carcere "civile": «sed quantum ad causas civiles possent etiam aliqua adduci, quae succinte et summariae tangam»: AVER f. 288r, § Attingam, n. 51; si

Si comincia con i casi in cui si può *carcerare*, opposti a quelli in cui il soggetto dev'essere *fideiussoribus relaxatus*; si tratta, poi, dell'invalidità della carcerazione, della condizione del carcerato e della modalità di custodia, di alcune vicende della reclusione (in particolare della fuga), dei rapporti creditizi e di fideiussione (pensati per la carcerazione per debiti, ma applicabili anche *in criminalibus*⁹⁴); infine, si elencano i privilegi *ratione personae* che impediscono di privare della libertà certe categorie sociali. All'interno di questa trattazione, pertanto, bisogna ritrovare, con qualche difficoltà, le regole applicabili alla carcerazione *in questa fase del procedimento*, ed i suoi rapporti con l'elemento della cattura.

Quasi invisibile, poi, appare quello che dovrebbe essere il *pendant* del meccanismo *captura-carceratio*, vale a dire la *citatio*⁹⁵ (intendendosi quella effettuata *personaliter*, e non *realiter*, coincidendo quest'ultima con il fermo coatto del reo). Nell'opera di cui si discorre, siffatto tipo di citazione - che pure è un pilastro teorico del processo - non è trattata organicamente, ed anzi è solo accennata in relazione ad alcune situazioni particolari; cercheremo di dare un significato a tale assenza dopo aver visto un po' più da vicino il caso opposto.

5.1. I requisiti di cattura e carcerazione e il rapporto funzionale fra i due istituti

Nel percorso di carcerazione, proprio il **legame fra i due aspetti - di *captura* e di *carceratio*** - è il primo problema che si incontra.

In linea di massima, l'esposizione di Marsili sembra esprimere con sufficiente precisione, attraverso i **termini** “cattura” e “capere”, da un lato, e “carcer”, “carceratio”, “carcerare” dall'altro, le diverse (pur correlate) attività che i due gruppi di parole suggeriscono al lettore odierno: ossia l'atto di fermare, materialmente prendere (*capere*) il reo, per un verso, e quello di condurlo in una struttura adibita a carcere, per l'altro. Tuttavia questi due aspetti sono, come abbiamo appena detto, separati nella trattazione, e mancano disposizioni che ne evidenzino il collegamento; d'altro canto, data la contiguità sostanziale, alcune disposizioni coinvolgono (o sembrano coinvolgere) entrambi gli istituti, senza

tratta di regole concernenti le vicende del credito e della fideiussione, e che evidentemente il giurista ritiene debbano coinvolgere, in qualche misura, anche la perizia del *iudex maleficiorum*.

⁹⁴ Su cui vedi p. 16, sul rapporto fra carcere e rilascio *sub fideiussione*.

⁹⁵ Sull'atto di citazione v. SALVIOLI 1927, p. 352-53; ZORDAN 1976, pp. 303-08; GARLATI 1999, pp. 132-36.

che sia però chiaro in quale misura; infine non mancano poi le ambiguità terminologiche.

Di conseguenza, è arduo determinare chiaramente l'assetto della disciplina che riguarda il **meccanismo nel suo complesso**, da un lato, e di quella che riguarda **specificamente** l'atto della cattura, o quello della carcerazione, dall'altro. Effettueremo allora, in primo luogo, qualche considerazione sui due momenti considerati unitariamente; dopodiché si tenterà di tracciare possibili linee di confine fra di essi.

Quali sono i **requisiti** di cattura e carcerazione? Cerchiamo di mettere insieme le due rubriche, *Constante* sulla *captura*, *Attingam* sul carcere. La prima si limita ad affermare, lo ripetiamo, che per poter *capi facere* il soggetto occorrono indizi, pur blandi, che lo individuino⁹⁶, oppure la *fama delicti*; saltando alla seconda parte, si può imprigionare il *captus* se si tratta di pena corporale, oppure - in caso di pena pecuniaria - se egli non è in grado di fornire idonea garanzia⁹⁷; e sempre se non sussistano esenzioni personali in capo all'indiziato. Tali *solemnitates* non si richiedono, tuttavia, nei casi di flagranza di reato, di confessione spontanea, o quando gli elementi a carico siano tali da legittimare già la tortura, o direttamente la condanna del reo; ipotesi, queste ultime, di cui il felsineo non tratta esplicitamente, “armonizzandole” con i criteri dell'incarcerazione, ma che si possono dedurre logicamente dalla disciplina complessiva⁹⁸.

⁹⁶ Come si evince dalla breve casistica che abbiamo riportato, contestuale alla descrizione dell'istruttoria, Marsili raccoglie indistintamente gli elementi di sospetto più labili e le testimonianze *de veritate criminis*, astrattamente già idonee alla condanna; non si enuclea invece un gruppo di indizi che legittimino *specificamente* la cattura. Nella succitata *quaestio* n. 20, all'opposto, Claro individuerà siffatti requisiti (dandone anche una breve casistica) come *indicia levia*, sufficienti alla *captura* (ma non a formare/contestare l'inquisizione contro il reo), e sufficienti anche ad indagare *specialiter* contro qualcuno (profilo, questo, completamente obliterato dal bolognese, come si è visto sopra). Cfr. CLARO 1576, pp. 136-137, § *Finalis*, q. 20, n. 1. Sull'entità del quadro indiziario sufficiente per la *captura* si era, nel frattempo, costruito un corposo dibattito, le cui articolate posizioni sono illustrate da FARINACCI 1597, p. 405-409, q. 27, nn. 111-134.

⁹⁷ AVER, f. 279v, § *Attingam*, n. 1.

⁹⁸ Si potrebbe dire per “assorbimento”. Non rimangono esclusi, tuttavia, alcuni dubbi in merito; ci si potrebbe infatti chiedere, per esempio, se le esenzioni personali per la detenzione valgano anche per i rei confessi, o per la flagranza di reato; la *mulier* o il *doctor* godono di un privilegio da opporre anche in questi casi? La dottrina successiva, comunque, preciserà meglio il coordinamento fra queste figure (v. ad es. FARINACCI 1597, p. 518, q. 33, nn. 38 e 39). Mi pare che tali percorsi argomentativi evidenzino lo sforzo progressivo di costruzione dell'*ordo procedendi* che prassi e dottrina sembrano contendersi, riempiendo gli spazi fra le diverse *leges*, romane, canoniche e statutarie, le quali offrono elementi procedurali che devono essere composti in una sequenza.

Così ricostruite, si può innanzitutto precisare che cattura e carcerazione, nella *Practica criminalis* marsiliana, si mostrano come due **momenti funzionalmente distinti** all'interno del processo, e sottoposti a **requisiti distinti**: e dunque che si possa fermare il sospetto, e condurlo *coram iudice*, in presenza di indizi ma indipendentemente dal tipo di pena (corporale o pecuniaria); mentre poi non lo si può trattenere se la pena è pecuniaria, potendosi dare fideiussione.

Come accennato, tuttavia, non sempre le cose sono così chiare. Poco meno di un secolo dopo, ad esempio, Farinacci contesterà l'opinione di Claro, secondo cui si poteva *capturare* solo in caso di pena corporale: anche quando *venit imponenda poena pecuniaria* - afferma invece l'avvocato romano - si può fermare il sospetto; però, si precisa, a differenza del primo caso, in quest'ultimo il *captus* va poi rilasciato ai fideiussori⁹⁹. Le due *figurae*, insomma, sarebbero distinte, e quindi - rimprovera Farinacci a Claro - sottoposte a regole diverse. A ben vedere, però, il passo dell'alessandrino, da cui Farinacci prende le mosse, parla sì dei requisiti per *capturare*, ma subito appresso si dice che tale requisito è condizione necessaria perché il reo sia «ad carcerem conducendus»; evidentemente riferendosi al meccanismo *captura-carceratio* considerato unitariamente¹⁰⁰.

Anche Marsili non è sempre chiaro nell'uso delle parole, in questo contesto. Quando si tratta delle esenzioni personali alla detenzione - per dirne una - il bolognese utilizza soprattutto il termine «carceratio»; tuttavia, viene utilizzato a volte anche il termine «captura»¹⁰¹, e dunque non è chiaro se questi privilegi si applichino solo alla prima, o anche alla seconda ipotesi, se i 'privilegiati' possano comunque essere fermati e condotti coattivamente di fronte al giudice, o se possa solo ordinarsi loro di comparire spontaneamente.

La definizione del problema non è certo priva di rilievo, investendo il concreto funzionamento dell'azione del giudice, ed in particolare la possibilità, con la cattura, di fermare materialmente un presunto colpevole, imponendogli o il carcere o una garanzia per la pena contestatagli; il labile confine fra le due attività processuali, pertanto, meriterebbe forse una più approfondita indagine¹⁰² - rispetto alla quale, peraltro, l'«enciclopedico» Farinacci offre una solida traccia¹⁰³.

⁹⁹ FARINACCI 1597, p. 397, q. 27, nn. 38-39.

¹⁰⁰ Lo si può leggere in CLARO 1576, p. 162, q. 28, n.1.

¹⁰¹ AVER ff. 289v-291r, § *Attingam*, nn. 62 ss..

¹⁰² Ad esempio, GARLATI 1999, pp. 127-128, sulla scorta della fonte utilizzata - l'anonimo *Ristretto di pratica criminale* - considera i due istituti unitariamente; di conseguenza, quando riporta il pensiero di Farinacci di cui abbiamo detto, secondo cui «si poteva provvedere a cattura anche nel caso di reato punito con la sola pena pecuniaria» (p. 128, nt. 134), lo riferisce al binomio cattura-carcerazione, mentre così non è, perché il giureconsulto, lo abbiamo visto, tiene distinti l'atto di cattura da quello della carcerazione. Lo stesso passo di Farinacci, peraltro, offre

5.2. La finalità della custodia cautelare ed il suspectus de fuga

Del ruolo e delle **finalità** di cattura e carcerazione nel processo criminale¹⁰⁴, Marsili tratta solo indirettamente; tuttavia, dall'esposizione si possono ricavare alcune particolarità del suo pensiero. Limitiamo il discorso, per il momento, alla finalità che ci interessa in questa fase dell'*inquisitio*, che è poi la funzione principale del carcere nel sistema penale del tempo: la finalità cautelare, *ne poena eludatur*¹⁰⁵.

Il felsineo, appunto, non si occupa nel dettaglio del problema. Il principio cautelare (se vedo bene) non è nemmeno enunciato esplicitamente; nelle pagine che riguardano la carcerazione, ed in particolare le *causae* che la legittimano, egli si limita ad allegare quegli autori, in particolare Bartolo e Baldo¹⁰⁶, in cui si è

una traccia chiara per l'approfondimento della tematica, affermando,.

¹⁰³ In chiusura del n. 39 della *quaestio* 27, citata *supra* (FARINACCI 1597, p. 397), il giureconsulto romano afferma che «certe dum Doctores omnes communiter concludunt, detentum fore fideiussoribus relaxandum, quando agitur solum de poena pecuniaria: necessario etiam praesupponunt eo casu licite a iudice fuisse decretam capturam»; individuando così un rapporto più preciso (e ragionevole, mi pare) fra *captura* e *carceratio*. Ma il discorso andrebbe contestualizzato.

¹⁰⁴ Sulla funzione del carcere si v. in generale G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, II, Torino 1973, pp. 1906-1986; M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976; N. SARTI, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 53-54, 1980-81, pp. 67-110, ora rielaborato in N. SARTI, *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Torino 2007, pp. 173-206; L. LACCHÈ, *La giustizia dei galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano 1990; il volume *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2006, ed in particolare la *Sintesi dei lavori* di M. Sbriccoli; *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2015, pp. 67-71.

¹⁰⁵ È ben nota la tendenziale esclusione del carcere come strumento punitivo secolare nel basso medioevo: fissata nel Digesto (D.48.19.8.9, l. *Aut damnum*, § *Solent*, tit. *De poenis*) e nel Codex (C.9.47.6, l. *Incredibile*, tit. *De poenis*), rimase un carattere indiscusso nella dottrina civilistica e criminalistica fino all'età moderna (il diritto canonico se ne serviva invece ordinariamente), emergendo tuttavia nella prassi bassomedievale. Sul rapporto fra la finalità di custodia e quella punitiva, si vedano SARTI 2007, *passim*; CAVINA 2015, pp. 67-71. Marsili, dal canto suo, accenna alla funzione punitiva del carcere in una sola occasione, nella *Practica*, e nel contesto di un'altra questione, ossia la possibilità di considerare spontanea la confessione del carcerato. A sostegno dell'opinione negativa, si dice, fra le altre cose, che «nemo est ita simplex, et fatuus, qui confiteatur sponte et sine aliquo metu illud quod conducit eum ad mortem»; di seguito si precisa che «poena perpetui carceris aequiparatur morti». Il passaggio logico non è limpido, anche perché, come detto, la notazione è isolata. Tuttavia, essa notazione, così presentata, sembra rimandare alla pena carceraria (per di più perpetua) non certo come ad una eccezione; ma si dovrebbe approfondire il contesto, per trarne indicazioni più precise. Cfr. AVER f. 285r, § *Attingam*, n. 30.

¹⁰⁶ Citati da Marsili in AVER, f. 289v, n. 61. Il passo di Bartolo si trova nel commento a D.48.3.1, l. *De custodia*, tit. *De custodia et exhibitione reorum* (BARTOLO 1588/e, pp. 450-51); quello dell'allievo è BALDO 1539/a, f. 58v, in C.1.4.3, l. *Nemo deinceps*, tit. *De episcopali*

consolidata la visione tardomedievale di questo dispositivo giuridico. In tale visione, il carcere è previsto, come misura cautelare: 1) quando per il reato *venit imponenda poena corporalis*¹⁰⁷; 2) quando la pena è invece pecuniaria, ma il *reus* non può o non vuole fornire idonea fideiussione; 3) quando deve procedersi a tortura¹⁰⁸. Al di là di questi casi, la detenzione può svolgere anche una pur limitata funzione punitiva, quale sostituto di una pena pecuniaria, che il condannato non sia in grado di pagare; oltre, naturalmente, al suo normale utilizzo come pena nella distinta giurisdizione ecclesiastica¹⁰⁹.

Marsili sembra recepire tale assetto senza grandi problemi, puntualizzandone semmai alcuni aspetti di dettaglio¹¹⁰; non ho trovato (almeno in quest'opera) altri momenti in cui si discutono gli obiettivi e i requisiti di carattere generale della carcerazione; del resto, anche nei passi succitati, dei due maggiori commentatori, la finalità specificamente cautelare della detenzione, in sé, è presentata in modo piuttosto pacifico e generico.

audientia, n. 6.

¹⁰⁷ *Incidenter*, notiamo che l'Aretino, sul punto, precisa che in questo caso il reo non può offrire fideiussione perché, secondo un luogo comune dell'epoca, egli «non est dominus membrorum suorum», pertanto non può disporre di situazioni giuridiche che coinvolgono direttamente la sua sfera corporale; cita in proposito la glossa al *Decretum* (Decr. 2.33.5.15), ripresa da Bartolo (GAMBIGLIONI 1557, f. 226r, § *Pro quibus*, n.1). Tale motivazione, esempio interessante delle radici 'romano-canoniche' del sistema penale, non ho visto essere ripresa dalla criminalistica successiva.

¹⁰⁸ L'insieme dei requisiti si ricava in AVER ff. 279r ss., § *Attingam*, nn. 1-18, in cui si esaminano diverse ipotesi particolari; e ricapitolando, f. 289v, n. 61.

¹⁰⁹ Cfr. SARTI 2007, *passim*, in part. pp. 186-96.

¹¹⁰ Oltre a quelli più noti ed importanti (come il divieto di *relaxatio* quando il reo sia *sponte confessus*, AVER f. 280r, § *Attingam*, n. 4), si prevede, ad esempio, un ulteriore divieto per il reato di falso, in quanto *crimen enormis*, anche se la pena prevista sia pecuniaria (ff. 280v-281r, n. 8); ancora, è detta *notabilis* la regola, risalente a Baldo, per cui il carcerato può essere liberato, *etiam sine fideiussoribus*, nel caso in cui «ante sententiam apparet ipsum omnino esse absolvendum: ut quando est publicatus processus». Mi pare degna di nota questa norma, che sembra quasi un punto di emersione processuale del principio di presunzione di innocenza, applicato alla materia carceraria: un'emersione che avviene, per così dire, in negativo rispetto a quella che sembra essere una altrimenti normale detenzione di chi è solo sospetto. Nel frangente, Marsili si attarda nei suoi consueti consigli pratici agli operatori del foro, come spesso fa, per evidenziare l'importanza di un determinato passaggio processuale, rimasto impresso nel ricordo della sua esperienza: infatti - dice Marsili al lettore, riguardo tale *relaxatio* 'per *fumus* di innocenza' - «hoc pluries practicavi, et obtinui in contingentia facti»; pertanto «quando es advocatus alicuius accusati, vel inquisiti de crimine capitali, et patet ex processu quod ipse venit absolvendus et liberandus, ut quia plene probata est innocentia sua: certe hoc casu tu potes petere a iudice ut dictum reum relaxet de carceribus, etiam antequam sit liberatus diffinitive per sententiam: et iudex tenetur eum relaxare» (f. 281v, n. 16). Di certo, in queste parole sembrano evocare dinamiche processuali assai più distese di quelle che il complessivo immaginario sulla giustizia penale fra medioevo ed età moderna ci consegna. Da ultimo, si segnala l'interessante connessione analogica, evidenziata dal giurista felsineo, con la regola *qui de proximo est cingendus, habetur pro cincto*, illustrata in MARSILI 1531a, ff. 45v-46r, sing. 106, a cui fa riferimento il giurista nel frangente della *Practica*.

Ciò che mi pare interessante notare, correlativamente, è il fatto che **la finalità cautelare della custodia**, come si presenta in Marsili (ma anche, ad esempio, in Gambiglioni¹¹¹), **non si traduce**, mi sembra, **in uno specifico requisito cautelare che legittimi la carcerazione del sospetto**.

Ricomponendo il circuito cattura-carcerazione, il complesso dei suoi requisiti, a ben vedere, non si rivolge al *concreto* pericolo che il reo *eludat poenam*. La necessità di evitare che il reo si sottragga alla giustizia, in altre parole, pare implicita nella sussistenza degli altri requisiti che consentono di limitare la libertà del reo nel corso dell'inquisizione; quasi che tali requisiti facessero nascere una presunzione che il reo voglia sottrarsi al processo.

La *ratio* posta a fondamento della carcerazione del reo, allora, si potrebbe dire che operi nella sua forma **'generale e astratta'**, senza che sia necessario verificarne una sua operatività *'in concreto'*; è sufficiente la sussistenza di qualsivoglia indizio di reato per chiamarlo in causa, legittimando automaticamente l'imprigionamento del reo (o meglio, la *captura* e la successiva alternativa fra *carceratio* e *relaxatio fideiussoribus*); coerentemente, del resto, con le modalità così rapide, che abbiamo ricordato, prescelte da Marsili per descrivere il meccanismo di *captura* (si cercano gli indizi, si cattura l'indiziato).

Captura e *carceratio*, insomma, appaiono qui come atti, se non doverosi, comunque *normali*, ordinari, del processo; ordinarietà che, oltretutto, ben si concilia con quell'ulteriore ordinarietà che sembra caratterizzare la **tortura** nel processo medievale e moderno; come dicevamo più sopra¹¹², la *captura* traspare, fra le righe, come passaggio eminentemente strumentale alla tortura del reo, ed i caratteri che stiamo descrivendo rafforzano certamente quest'immagine; quasi che, all'interno di un'esigenza cautelare un po' fumosa, si nascondesse (ma neanche troppo bene) la tortura, come *'vera'* finalità del carcere¹¹³.

Se le cose stanno così, si può forse spiegare la quasi totale assenza, nell'*Averolda*, della figura della **citazione**. Come dicevamo poc'anzi, la *citatio* (personale, e non reale) del reo non è oggetto di una considerazione autonoma da parte del bolognese, e nemmeno vi si accenna, nella descrizione del modello *standard*, per così dire, del procedimento inquisitorio, come alternativa alla *captura*; compare solo, e fugacemente, in relazione a situazioni determinate. Anche riguardo la contumacia - in cui, com'è evidente, la citazione acquista un

¹¹¹ Anche GAMBIGLIONI 1557, f. 229r. § *Qui iudex dictum caium*, nn. 1-4, si limita a richiamare (come fa notare poi, nella sua *additio*, il Bonfranceschi) la dottrina baldesca.

¹¹² *Supra*, § 3.

¹¹³ Almeno, del carcere di cui il giudice ha il controllo; v. *infra*, § 7.

rilievo decisivo - Marsili si limita ad accennare alla regola che vuole una *trina* citazione prima che il contumace «habeatur pro confesso»¹¹⁴.

Insomma, anche in questo caso sembra rintracciarsi quel tratto decisamente, rigorosamente pratico dell'*Averolda*, di cui abbiamo parlato in apertura del capitolo. Lo si notava a proposito dei procedimenti che si affiancano l'*inquisitio*, *in primis* accusa e denuncia, inserendoli solo frammentariamente nella trama¹¹⁵; analogamente, del resto, a ciò che veniamo dicendo sulla *citatio*, la quale è in effetti uno strumento tipico della logica accusatoria.

Parrebbe allora che, nella testa di Marsili, la citazione sia un elemento trascurabile per la descrizione della *Practica causarum criminalium*; forse perché la sua esperienza gli aveva insegnato proprio quell'automatismo per cui, assunti sufficienti indizi, l'arresto del sospetto - ove fosse stato materialmente possibile - veniva di conseguenza; lasciando quindi la citazione in una posizione marginale¹¹⁶.

Abbiamo detto che l'obiettivo cautelare della carcerazione si presenta, nel lavoro del nostro criminalista, in modo generico, 'astratto'. Eppure, un **elemento di 'concretizzazione'** di questa finalità, di sua traduzione in un elemento di disciplina, emerge; ed emerge, si potrebbe dire, 'in negativo', come deroga alla normale procedura.

Introducendo lo schema dell'istruttoria cui si affida il nostro criminalista, infatti, abbiamo accennato a casi in cui *nemmeno gli indizi* sono necessari per la *captura*, potendo il giudice *incipere* da essa¹¹⁷.

Tralasciamo qui l'orientamento che considera questa deroga una mera opzione del giudice, il quale, «si vult» può direttamente procedere al fermo «in omnibus causis criminalibus»; opinione che Marsili presenta sommessamente («fateor tamen...»)¹¹⁸, senza tuttavia contestarla, e di cui parleremo nel prosieguo. Subito appresso si presenta invece un caso fondato su una motivazione specifica, e cioè quando un soggetto sia «**suspectus de arripiendo fugam**», in quanto - specifica

¹¹⁴ AVER f. 44v, § *Postquam*, n. 66.

¹¹⁵ *Supra*, § 1.

¹¹⁶ Questo è forse uno dei punti su cui si può misurare il rapporto fra teoria e prassi del processo penale, ed il ruolo della letteratura delle *practicae* fra i due versanti. Qualche anno dopo, infatti, in pieno trionfo del modello inquisitorio, Giulio Claro dedicherà invece all'istituto un'apposita *quaestio*, la trentunesima del paragrafo finale (CLARO 1576, pp. 173 ss., q. 31); la quale *quaestio* esordisce, con la solita limpidezza, affermando che «ubi locus capturae non fuerit, tunc debet iudex contra reum ad ulteriora procedere, et ubi contumax fuerit, illum condemnare. Est tamen ante omnia praemittendum, quod debet omnino reus legitime citari» (p. 174, n. 1).

¹¹⁷ *Supra*, § 3.

¹¹⁸ AVER f. 11v, § *Constante*, n. 5.

il felsineo - «componeret sarcinulas, vel se praepararet aliter ad fugam»; in tale eventualità, si può derogare al requisito indiziario, sulla base del fatto che «periculum esset in mora»¹¹⁹.

A sostegno della regola, non si cita la criminalistica precedente, ma un passo del Digesto, relativo alla tutela del credito, da cui si trae *argumentum* (in modo piuttosto labile, mi pare¹²⁰), suffragato poi dalle solite autorità del commento, anche canonistico. Potrebbe quindi trattarsi (ma la cosa andrebbe approfondita) di un contributo originale di Marsili nella *tela iudicii* delle pratiche criminali.

Al di là della circostanza, mi pare degno di nota il modo in cui tale pericolo di fuga emerge - posto che la configurazione di Marsili si possa generalizzare¹²¹ - nella forma di una **deroga alla procedura ordinaria**, conferendo al giudice - si badi - un potere ancora maggiore di quello che normalmente avrebbe, e che lo obbligherebbe ad avere almeno qualche indizio per la *captura*. Degno di nota perché questa situazione derogatoria è destinata invece ad evolversi in un **presupposto della custodia cautelare**, di un fatto (s'intende, in uno dei fatti) che rende possibile la stessa applicazione della misura carceraria, ancora nei nostri moderni ordinamenti penali¹²²; trasformandosi, quindi, in una *manifestazione concreta* di quella *ratio*, di quell'esigenza cautelare che della carcerazione costituisce l'obiettivo, e la giustificazione ultima - e dunque deve atteggiarsi come *requisito*, e non solo come finalità astratta.

È interessante il **percorso evolutivo** di questa regola che Marsili lascia intravedere (ma che andrebbe approfondito): quasi 'in negativo', maturando racchiusa in un'eccezione - per di più 'peggiorativa' - che andrà, se così si può dire, a 'mangiarsi' la regola pregressa. Un simile percorso evolutivo pare emergere nell'altra regola - di cui si era parlato in precedenza - che richiede, per converso quasi, di rilasciare il carcerato quando appare con chiarezza, prima della sentenza, l'innocenza del reo. Anche sotto questo aspetto si rivela la 'creatività' dogmatica del *iudex* bolognese, impegnato a dare forma a principi e categorie destinate a trovare nuove declinazioni e nuovi assetti nel corso dei secoli.

¹¹⁹ Ivi, n. 6.

¹²⁰ Si tratta di D. 42.8.10.16, l. *Ait praetor*, § *Si debitorem*, tit. *Quae in fraudem creditorum*. Il passo, opera di Ulpiano, tratta delle vicende dell'azione di recupero del credito nel caso in cui il creditore abbia fermato il debitore in fuga, materialmente sottraendogli quanto dovuto, e implicitamente legittimando tale comportamento.

¹²¹ Il fatto che l'enciclopedia *Praxis* di Farinacci (FARINACCI 1597, pp. 407-408, q. 27, n. 25) riproponga la questione in termini analoghi (riportando oltretutto il bolognese come prima citazione) depone però in questo senso.

¹²² V. ad. es. il Codice di procedura penale in vigore attualmente in Italia, art. 274, c. 1, sub b).

6. Intermezzo: sospetto di fuga e *periculum in mora* nella struttura argomentativa dell'*Averolda*

Fra le diverse questioni poste dall'istruttoria dell'*Averolda*, si può osservare che il passo di cui veniamo discorrendo, relativo alla cattura del sospetto fuggitivo, è fra i punti in cui Marsili lascia affiorare in misura maggiore le 'matrici civilistiche' da cui il diritto penale viene delineandosi, attraverso l'impiego dei moduli argomentativi scolastici di cui si è parlato nel capitolo precedente¹²³, di cui qui il bolognese ci fornisce una testimonianza quasi paradigmatica.

Partendo dalla *ratio* della regola che consente di fermare il reo *sine praecedentibus indiciis*, ossia il *periculum in mora*, Marsili espone la regola più ampia - *generale* - che se ne può trarre, che qui è: *quando res est tempore peritura, et periculum est in mora, conceduntur a iure plura, quae alias non concederentur*¹²⁴. Dopodiché, viene snocciolata una serie corposa di casi analoghi a quello in oggetto, tutti allacciati allo stesso *generale* dalla medesima *ratio*, e provenienti dalla materia civilistica, non solo processuale, ma anche sostanziale, nonché dalla canonistica. Sono in tutto una dozzina di ipotesi, che occupano tre intere *chartae*, ed appaiono integrate nell'esposizione alla stessa stregua delle disposizioni più specificamente dedicate alla materia criminale; come elementi essenziali, insomma, e non di mero supporto, tanto che alcuni di essi sono segnalati dal numero che individua i punti più rilevanti della rubrica nel *Summarium*.

L'adizione di eredità, per cominciare: chi dispone dei beni ereditari si considera, di regola, coinvolto nell'adizione; «fallit tamen nisi alienares res hereditarias tempore perituras»¹²⁵. Alcune regole hanno carattere processuale, come quelle dedicate all'azione contro un ufficiale: «nam magistratus temporales durante officio non possunt conveniri», salvo che l'*actio* sia «tempore peritura»¹²⁶. L'autore richiama anche principi giuridici generalissimi a sostegno dell'argomentazione: ad esempio, «contemni potest statutum, lex vel canon si in ius observantiam mora affert periculum»¹²⁷. Infine, si sposta su una materia specifica e distante dai *maleficia*, relativa al tutore minorile: i requisiti per

¹²³ *Supra*, cap. 5, § 4.

¹²⁴ AVER, f. 11v, n. 7.

¹²⁵ *Ivi*, f. 12r.

¹²⁶ *Ivi*, n. 8.

¹²⁷ *Ivi*, f. 12v, n. 11.

intraprendere l'amministrazione dei beni del pupillo, precisa il criminalista, sono derogati «si aliquae res pupilli sunt tempore periture»¹²⁸.

L'ampiezza e la varietà tematica della rassegna, interposta nella trattazione dei requisiti del procedimento istruttorio (così come noi la stiamo interponendo nel percorso di capitolo), fornisce una conferma particolarmente evidente, mi pare, del ruolo primario di siffatti strumenti interpretativi nella composizione della *tela iudicii* marsiliana.

7. *Carcer quid sit*

Completando queste note sulla carcerazione nel processo *in criminalibus* possiamo effettuare alcuni rilievi in merito al **concetto di carcere**, al suo significato, per così dire, *empirico*.

Il carcere in epoca medievale e nella prima età moderna, viene descritto generalmente, con riguardo alla sua *essenziale* configurazione materiale, concreta, in maniera non dissimile dall'idea del carcere odierno, ossia un luogo fisicamente separato dall'esterno, e custodito affinché il recluso non possa allontanarsi; «locus securus, horribilis», secondo il celebre passo di quel *De carceribus* attribuito oggi, per lo più, a Baldo¹²⁹.

D'altro canto, il *pendant* del carcere è, normalmente, la condizione di libertà. Siffatta condizione si può avere o nel caso in cui il giudice non abbia catturato il reo (ipotesi di non grande frequenza, come abbiamo visto, al di là dell'impossibilità materiale data dalla fuga del sospetto) o nel caso in cui, una volta acciuffato il reo, lo si debba *relaxare* - a fideiussori che garantiscano, in luogo del carcere, *ne reus eludatur poenam* - perché: 1) non lo si può incarcerare (ad esempio, perché sotto pena di carattere pecuniario); 2) è stato carcerato, ma non sussistono più le condizioni per trattenderlo (ad es., perché la carcerazione si è dimostrata *indebite facta*). In entrambi i casi, si dice genericamente che il reo viene lasciato provvisoriamente libero¹³⁰.

¹²⁸ Ivi, f. 13r, n. 11.

¹²⁹ Il *Tractatus* è però contestato, tutt'ora, fra Baldo, il fratello Angelo, e Bartolo. Marsili lo attribuiva a Bartolo (AVER *passim*, ad es. al § *Attingam*, n. 61, f. 289v), mentre nel TVI è assegnato a Baldo (COLLI 1994, p. 101). Una sintesi delle vicende sull'attribuzione della paternità dell'opera si trova in DBI, voce *Bartolo da Sassoferrato*, a cura di F. CALASSO, vol. 6, 1964, p. 653.

¹³⁰ Per la verità, la storiografia che ho potuto leggere non tratta nello specifico questi problemi; spesso il significato della carcerazione, ed il rapporto fra questa e la *relaxatio* per fideiussione (così come, più in generale, il tema del carcere), è appena accennato, nei termini

Eppure, fra carcere e libertà, la lettura della *Practica* marsiliana ci apre ad alcune **sfumature intermedie**, le quali mi pare possano risultare utili per capire meglio il ruolo del carcere nel sistema della giustizia penale, sistema visto in particolare come strumento politico di gestione dei conflitti fra epoca medievale e *Ancien Régime*.

7.1. Carcere e pace privata

Anche in quest'ambito, Marsili rifugge da ricostruzioni sistematiche e da definizioni, ma ci offre spunti, *indicia* da cui partire. Così, al n. 22 della rubrica relativa alla carcerazione (la più volte citata *Attingam*), il bolognese incomincia una delle *quaestiones* rilevanti in materia: «ulterius quaero», dice, «**an carceratus possit contrahere vel se obligare, dum est in carceribus**»¹³¹.

Lo svolgimento dell'argomentazione è interessante. Del problema «dicas remissive loquendo», innanzitutto; alla domanda, nella sua formulazione generale, si dà immediatamente risposta negativa: «doctores communiter [...] tenent quod non valeat contractus factus a carcerato regulariter»¹³².

Ma si va a capo con un nuovo versetto, e si introduce un'importante eccezione - in modo tanto tortuoso che il giurista sembra volerla quasi tenere nascosta: «quod tamen fallit in aliquibus casibus: et primo nisi contrahat cum alio, quam cum illo, qui fecit eum carcerari»; e attenzione, «vel si cum illo, non sit indebite carceratus»¹³³: nam si est debit[e] carceratus, valet contractus etiam cum illo, qui fecit carcerari»¹³⁴. Una piccola acrobazia logica, che pare voler ridimensionare, retoricamente, ciò che ne risulta: ossia che il patto sottoscritto dal carcerato, con

che ho sintetizzato; inoltre, il contesto in cui se ne parla è spesso prettamente moderno. Così PERTILE 1892, che tratta largamente del carcere, alle pp. 277-299, ma accenna appena ai profili che ci interessano; SALVIOLI 1927, *ad indicem*; ZORDAN 1976, pp. 148-157 sulla carcerazione, 344-348 sulla fideiussione; GARLATI 1999, pp. 125 ss., la quale si riferisce, peraltro, ad un periodo successivo; SARTI 2007, pp. 173-206, sul rapporto fra funzione cautelare e punitiva; CAVINA 2015, pp. 53-72, ancora sulla funzione. Specificamente all'organizzazione materiale del carcere è stato dedicato il convegno confluito in ANTONIELLI 2006, ma in esso, oltre a considerare un periodo che va dal Cinquecento in avanti, non si tratta del suo funzionamento *in relazione alle dinamiche processuali*, che è ciò che ci interessa, se non per brevissimi cenni della relazione di Sbriccoli, che indicheremo *infra*.

¹³¹ AVER f. 283v ss., § *Attingam*, nn. 22 ss. Cfr. GAMBIGLIONI 1557, f. 230r, § *Qui iudex dictum Caium detineri et carcerari iussit*, n. 15, che si limita ad enunciare il problema, rimandando alle citazioni per la *solutio*.

¹³² AVER, f. 284r, § *Attingam*, n. 22.

¹³³ Che mi pare debba intendersi “vel cum illo, si non sit indebite carceratus”.

¹³⁴ *Ibidem*. L'opinione era sostenuta da BARTOLO 1589, p. 416, ad D.4.2.22, tit. *Quod metus causa gestum erit*, l. *Qui in carcerem*, n.1.

terze parti o con chi lo ha fatto carcerare, è in realtà valido, posto che la carcerazione sia legittima. «Item fallit» questo divieto generale - si continua - quando il contratto concluso sia «in utilitatem ipsius carcerati [...] ut puta pro eo ex carcerando», e quando sia «iustus».

Da questa prospettiva, possiamo intravedere, sotto la dinamica ‘ufficiale’ del processo, la complessa **dialettica fra il potere pubblico ed i poteri privati**, che si contendono il campo della giustizia. Pur formulata in modo generico, la questione mi pare diretta (se non principalmente, anche) al campo della negoziazione penale, di quella **giurisdizione compositiva**, tipicamente privatistica, la quale, come detto, s'intreccia con il modello di giustizia pubblicistico per tutto il corso dell'emersione e del consolidamento di quest'ultimo, almeno fino all'epoca dei codici¹³⁵. Marsili parla qui di “contrahere vel se obligare”, di “contractus”, e non di “pax”, che è il termine - se non mi sbaglio - usuale per descrivere gli accordi fra delinquente e offeso; il contesto del passo, però, mi pare inequivoco (seppur non esplicitamente) nel riferirsi alle pratiche compromissorie¹³⁶.

In merito, è singolare il fatto che, d'altra parte, la **pax** sia **quasi completamente assente** nella *Practica criminalis* di Marsili, comparando solo per rari accenni¹³⁷. È difficile dare un significato a quest'assenza, trattandosi di un istituto, quello degli accordi negoziali sul reato, molto diffuso per tutta l'epoca del diritto comune, con notevoli influenze sul processo¹³⁸; si potrebbe pensare (congetturare, meglio) che Marsili abbia sorvolato su questo aspetto per esprimere l'intenzione di collocare la *pax privata* al di fuori del perimetro del processo pubblico, assumendo - qui sì da ‘uomo di stato’ - l'istanza di riduzione

¹³⁵ Supra, cap. 4, § 1; sulla pace privata v. la bibliografia ivi citata, § 1.2, nt. 22. Sul rapporto, più in generale, fra giustizia pubblica e privata, cfr. SBRICCOLI, 2009, *passim*, in part. pp. 73 ss.; BELLABARBA 2001; VALLERANI 2005, *passim*; CAVINA 2012.

¹³⁶ Anche se, in altri punti dell'*Averolda*, quando si parla di “pax”, non si usa anche il termine “contractus”. Peraltro, nell'alveo dei contratti di cui si sta discorrendo, ben potrebbero rientrare accordi relativi ad una situazione creditoria, che giustificava anch'essa la carcerazione, quella - appunto - per debiti; il paragrafo *Attingam*, come si è già detto (*supra*, § 5, nt. 93), tratta di entrambe le tipologie di carcere, senza distinguerle chiaramente, perciò non sarebbe irragionevole che Marsili si riferisca ad entrambe le forme di accordo (sul debito e sul delitto) - le quali sarebbero poi una specificazione del più generale rapporto, di cui si è parlato alla nota succitata, fra i due tipi di carcerazione.

¹³⁷ Sempre riguardo a questioni particolari, inserite in altri contesti. Ad es. AVER f. 187, § *Sequitur*, n. 22, in materia di *vulnera*, Marsili menziona brevemente il caso in cui «si facta sit pax de vulnere, an extendatur ad mortem, sequuta morte».

¹³⁸ Conclusione comune, quest'ultima, nella storiografia giuridica. È celebre il passo di CLARO 1576, p. 281, q. 58, n. 15, secondo il quale, nonostante le numerose limitazioni in materia, «hodie ex generali consuetudine Italiae licitum est facere pacem pro quocumque crimine». Cfr. PADOA SCHIOPPA 2003, p. 246.

e controllo degli strumenti compositivi da parte dei poteri pubblici¹³⁹, ed interpretandola in una sorta di ‘svalutazione indiretta’ di siffatte pratiche, a beneficio dei giovani destinatari dell'opera, desiderosi di diventare *gubernatores* della *res publica*¹⁴⁰.

7.2 Il perimetro della condizione di *carceratus*: il panorama composito delle modalità di custodia cautelare

Di questa dialettica fra giustizia pubblica e privata, il carcere, e più in generale le vicende della carcerazione, sembrano emergere, nella trattazione della *Practica*, come terreno d'elezione. Il discorso relativo alla validità del patto del reo che si trova in carcere, difatti, continua così, al n. 24: «sed iuxta praedicta potest dubitari, an ille dicatur *carceratus*, qui **per modicum spacium, et per modicam distantiam relaxatur** de *carceribus*: sed tamen habet poenes se semper custodes, ut aufugere non possit ut quotidie fieri videmus». Accade spesso che il reo sia “relaxatus”, ma sotto sorveglianza, allo scopo precipuo di concludere un contratto, «et statim facto contractu reponitur in *carceribus*»; in tal caso, afferma il bolognese, appoggiandosi ad un passo del Panormitano¹⁴¹, il contratto non è valido, perché il contraente «non dicitur relaxatus, sed imo magis *carceratus*»¹⁴².

Al di là dell'apparente asimmetria con il passo precedente (in cui non si dichiarava il contratto invalido solo perché concluso da un carcerato), quel che mi pare interessante è la dinamica di *carceratio* e *relaxatio* del reo, volta alla sottoscrizione di un accordo, la quale a sua volta solleva il problema dei confini fra questi due istituti, e quindi del **perimetro della condizione di *carceratus***.

Continuiamo a seguire il percorso argomentativo di Marsili, che pare davvero costituito di “anelli” scolasticamente legati nella trattazione¹⁴³. «Tertio nota et tene menti», inizia il n. 25 di *Attingam*, «quod is qui tenetur aliquem restituere libertati, non liberatur ab obligatione simpliciter illum relaxando in suo territorio»; vediamo in modo sempre più “plastico” il contesto e le dinamiche socio-politiche sottese alla carcerazione: chi ha fatto carcerare una persona, per rilasciarlo, deve «illum facere **secure conduci extra territorium suum** ad

¹³⁹ Fra gli altri, SBRICCOLI 2002, p. 168.

¹⁴⁰ *Supra*, cap. 5, § 1.2.

¹⁴¹ NICOLÒ TEDESCHI 1591, f. 151r, ad X.1.38.10, c. *Accedens*, tit. *De procuratoribus*, n. 2.

¹⁴² AVER, f. 284r, § *Attingam*, n. 24.

¹⁴³ Insisto sull'espressione (leggermente modificata) di CORTESE 1995, II, p. 276, che trovo davvero efficace; v. *supra*, cap. 5, § 4.1.

locum, ubi possit secure morari. Nam cum est in territorio adversarii, non dicitur esse in sua libertate»¹⁴⁴.

Da tutte queste situazioni si può enucleare - conclude l'autore, appoggiandosi al Digesto¹⁴⁵ - una regola di carattere generale: «non dicitur liberatus, qui relaxatur a vinculis, sed custoditur in publico»¹⁴⁶; ed ancora più ampiamente, «qui aliquo modo dstringitur ut evadere non possit, dicitur carceratus»¹⁴⁷.

S'intravede, in queste righe, un'**immagine composta della custodia personale**, e per le modalità in cui si può realizzare, e per le dinamiche, processuali ed extraprocessuali, di cui può essere il dispositivo¹⁴⁸; rivelando, correlativamente, un contrasto di opinioni relativo, appunto, all'estensione del concetto di *carcer*.

In realtà, questo contrasto viene appena esplicitato da Marsili, che si limita a ricordare, *contra* quel che ha appena detto, l'opinione per cui «qui positus sub custodia, si non tenetur strictus, non dicitur carceratus»; ma a difesa di questa regola troviamo solo una glossa (peraltro dubbia)¹⁴⁹, cui seguono, invece, un'altra serie di opinioni contrarie che la travolgono.

Un **quadro molto più ampio** ce lo consegna **Prospero Farinacci**, vero e proprio 'raccoltore' di dottrina, come al solito. Nella *quaestio* n. 30 della sua *Praxis et theorica criminalis*, trattando della fuga dal carcere (*quae inducit confessionem*) discute due *ampliaciones* della regola-base, che riguardano proprio

¹⁴⁴ AVER, ff. 284r-v, § Attingam, n. 25. L'argomentazione è costruita su un passo delle Decretali (X.2.13.19, c. *Pisanis*, tit. *De restitutione spoliatorum*), il quale afferma, analogamente, che un bene di cui si è stati spogliati dev'essere restituito «in pristina libertate», e non gravato di pesi residui, per potersi considerare effettivo il reintegro.

¹⁴⁵ La regola è data dal combinato disposto di D.50.16.47 e 48 (le parole *Liberationis* e *Solutum* del *De verborum significatione*); il secondo passo enuncia in modo pressoché identico la regola riportata da Marsili, riferendola però al termine *solutum*; il passo precedente equipara a *solutum* il termine *liberatum*.

¹⁴⁶ AVER, f. 284v, § Attingam, n. 26.

¹⁴⁷ *Ibidem*, poco oltre.

¹⁴⁸ M. SBRICCOLI, *Sintesi dei lavori*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2006, si sofferma sulla funzione del carcere come «elemento di pressione», in cui «si negozia, si valuta se è un personaggio dotato di risorse e quanto possa dare, si valuta innanzitutto se sia o meno "uno dei nostri", oppure se tocchi allo Stato occuparsene» (p. 273). Il discorso, però, riguarda il carcere in età moderna, pensato come macchina del tribunale, e non viene inquadrato in una dinamica processuale. Peraltro, il testo in oggetto è uno dei pochi contributi relativi all'organizzazione e al funzionamento delle carceri che si spinga almeno vicino all'epoca in cui vive il nostro criminalista.

¹⁴⁹ La glossa è riferita a C.12.16.5, l. *Iubemus*, tit. *De decurionibus et silentariis* (nella glossa è: *De silentariis et decurionibus eorum*). La legge concerne i beni di queste categorie professionali; non vi ho però rintracciato glosse legate al problema carcerario.

accezioni ‘alternative’ della carcerazione¹⁵⁰. La prima è enunciata ai nn. 51 ss. (Amplia III), dove il giurista romano si chiede se debba soggiacere alla pena per la fuga «qui sub praecepto, vel arresto et **sine custodia** detentus est in aliquo palatio, domo, seu alio loco»¹⁵¹. La seconda si trova ai nn. 55 ss. (Amplia V), e riguarda chi è «detentus in aliquo palatio, domo seu civitate **sub promissione, vel fideiussione** se non discendendo»¹⁵².

In entrambi i casi, si pone il problema di equiparare queste diverse forme di detenzione alla *carceratio*: Farinacci discute approfonditamente le due questioni, dando conto di un dibattito risalente nel tempo, piuttosto articolato e complesso - che in questa sede non è possibile riportare¹⁵³. Il tutto mi pare si giochi, per quanto ci riguarda più strettamente, sulla portata semantica dei concetti di *carcer - custodia - detentio - vinculum*, e sulla conseguente estensione degli effetti giuridici ad essi correlati; lo spettro di questi possibili significati va dalla mera costrizione fisica fino alla *deminutio* del decoro di chi è libero di girare in pubblico, ma *sub promissione* di non potersi allontanare dalla *civitas*¹⁵⁴.

Quel che importa, di tutto questo *excursus* dottrinale, è che esso rivela l'esistenza, nella prassi bassomedievale, di una realtà carceraria molto variegata. Fra il carcere *securus et horribilis* e la *relaxatio* in libertà sembrano esistere molte possibilità ‘intermedie’, per così dire. Oltre alla cella, la detenzione può essere concessa *in palatio* (generalmente quello del Podestà), *in alia domo*, ma anche *in tota civitate*; si può essere incatenati, o solo sotto custodia, o anche *sine custodia, sub promissione*, come abbiamo visto; sembra di poter rintracciare, in siffatte ipotesi, un **ventaglio di figure cautelari**, che vanno dal carcere effettivo (pubblico, ma anche privato?) ad una libertà più o meno vigilata, in forme assimilabili, ad esempio, agli arresti domiciliari, ed anche al divieto di allontanarsi dal comune di residenza (obbligo di dimora), che tuttora caratterizzano il nostro ordinamento.

Tali possibilità ben potrebbero risolversi in altrettanti privilegi per le categorie protette; tuttavia, il carattere generale con cui sono formulate, e l'ampiezza delle

¹⁵⁰ FARINACCI 1597, pp. 454 ss., q. 30, nn. 51 ss.. La regola-base è menzionata poco prima, al n. 34.

¹⁵¹ Ivi, p. 454.

¹⁵² Ivi, p. 455, n. 57.

¹⁵³ Ma un dibattito che appare molto interessante, Peraltro, la prospettiva adottata da Farinacci rimane orientata alla questione della fuga; pertanto, egli conclude che *quicquid sit* della nozione di carcerazione, si può considerare confesso l'evasore solo se c'è stata una *fractura*, intesa come forzatura dello stato di costrizione fisica (nn. 53 e 58), circostanza generalmente assente in entrambe le *ampliaciones*.

¹⁵⁴ Ivi, p. 455, n. 58.

questioni che sollevano, lasciano intuire che il fenomeno fosse comunque non trascurabile.

7.3 Carceratio e relaxatio

In queste combinazioni, lo stesso **concetto di relaxatio fideiussoribus** acquista valenze molteplici, andando anche a confondersi con quello di *carcer*¹⁵⁵. Esistono infatti - Farinacci, al solito, ce ne offre ampia panoramica - molte specie di garanzia offerte per *relaxare* il reo, e quindi altrettante specie di *fideiussores*.

Limitandoci ad uno sguardo sommario (giacché la materia è complessa), in ambito penalistico si può essere fideiussori *de repraesentando*, ossia del fatto che il reo si ripresenti *ad banchum iuris*, se richiesto; ed anche della corretta prosecuzione del giudizio (*de iudicio sisti*), o dell'esecuzione della pena (*condemnationem pati*). Ma il fideiussore può anche garantire della **permanenza del reo in un certo luogo**: troviamo fideiussori *de stando in certo loco*, o *de non discendendo*, addirittura *de tuto carcere*; a ben vedere, il secondo caso che abbiamo estratto dalla *Praxis* di Farinacci descrive come *detentus* chi è in effetti *relaxatus* sotto garanzia *de non discendendo*, e si discute se questa condizione possa essere definita *carceratio*. In questi casi (in cui, oltretutto, il romano definisce il garante senz'altro come "custode")¹⁵⁶, la *relaxatio* appare decisamente come una **modalità della custodia**, e non come il suo opposto¹⁵⁷.

Insomma, pur da questo schizzo approssimativo, *carceratus* e *relaxatus* appaiono come condizioni semanticamente ambigue, che rimandano a diverse situazioni giuridiche, e possono facilmente fraintendersi.

Per dare solo la traccia di un possibile approfondimento, si può riprendere in mano il passo di **Bartolo** relativo alle cause della carcerazione, che abbiamo richiamato in precedenza¹⁵⁸. In tale commento, il giurista sostiene, contestando

¹⁵⁵ Come dicevamo al principio del § 8 (nt. 130), anche il tema della fideiussione, nella sua applicazione alle misure cautelari, non ha ricevuto grande attenzione da parte storiografia, per quanto ho potuto leggere. Per il suo ruolo nel processo accusatorio, invece, v. VALLERANI 2005, pp. 133-135, in cui peraltro si afferma, in generale, che la fideiussione si pone «alla base della vita politico-amministrativa della città comunale, perché risponde a un'esigenza diffusa di inserire il singolo in una rete di rapporti e di dipendenze che lo renda appunto riconoscibile» (p. 134); la trasformazione nell'alveo del processo inquisitorio di questo 'sistema della fideiussione', come lo chiama Vallerani, è un'altro aspetto che contribuirebbe a rischiarare le dinamiche concrete del processo fra ambito pubblico e privato.

¹⁵⁶ FARINACCI 1597, p. 456, q. 30, n. 64.

¹⁵⁷ Tutte le succitate forme di fideiussione si ritrovano ivi, soprattutto alle qq. 33 e 34. Cfr anche GAMBIGLIONI 1557, f. 226v, § *Pro quibus*, nn. 4 ss..

¹⁵⁸ *Supra*, § 5.2. Il passo si trova in BARTOLO 1588/e, pp. 450-51, ad D.48.3.1, l. *De*

una diversa interpretazione, che in caso di *poena corporalis* il reo vada comunque tenuto in carcere (regola che rimarrà stabile nei secoli a venire, come sappiamo). Siffatta carcerazione però - prosegue l'autore - avviene secondo modalità diverse: in caso di reo confesso, o se il crimine è grave, il malcapitato non è solo incarcerato, «sed etiam ponitur in vinculis, aut catenis, vel cippis»¹⁵⁹; se invece il crimine non è grave, e il reo non ha confessato, il reo «potest poni in carcere, non quod vinculetur, sed committatur custodiendibus militibus, vel committatur fideiussoribus» (cors. mio)¹⁶⁰.

Qui i concetti di custodia e fideiussione sono accostati con grande chiarezza; ma soprattutto, le due alternative sono previste proprio per il caso di pena corporale, in cui la tradizione del diritto comune (almeno per come la conosciamo) esclude recisamente ogni alternativa alla misura carceraria.

Le parole successive del grande commentatore spiegano meglio il ruolo di questi fideiussori: i garanti cui è consegnato il *carceratus* nel secondo dei due casi - si prosegue - «erunt fideiussores de stando in certo loco, in quo accusatus stabit, et inde non recedet: non autem erunt fideiussores de repraesentando».

Vien da pensare ad un doppio binario, in cui per i reati a pena pecuniaria si può concedere una libertà 'completa', condizionata al solo obbligo di ricomparire in giudizio; mentre per quelli a pena corporale sarebbe possibile una forma 'rilassata' (colorando diversamente il termine *relaxatio* - che peraltro Bartolo non usa) di restrizione della libertà personale. Una possibile articolazione in cui riecheggia quel ventaglio di possibilità che suggeriva Farinacci, mutevoli a seconda del perimetro spaziale del *certo loco* (la carcere vera e propria, un carcere privato, casa propria, casa di amici, le mura della città?) e del tipo di sorveglianza (la *familia* del giudice, *milites* privati, lo stesso fideiussore, o chi per lui?).

Siffatta configurazione, com'è evidente, non risulta aver avuto sèguito nel successivo sviluppo della criminalistica, almeno a partire dall'Aretino¹⁶¹; le sue

custodia, tit. *De custodia et exhibitione reorum*.

¹⁵⁹ Ivi, n. 1, pp. 450-51. E si noti, ad evidenziare le ambiguità semantiche, che quell'"aut" sembra differenziare i *vincula* dalle catene e dai ceppi, che spesso si usano invece come sinonimi. GAMBIGLIONI 1557, f. 230r, § *Qui iudex*, n. 14, aveva precisato, dal canto suo, che «si autem ponuntur custodes tunc [reus] dicitur esse in vinculis»; qui pertanto il *vinculum* sarebbe invece coincidente con il concetto di *custodia*.

¹⁶⁰ BARTOLO 1588/e, pp. 451, ad D.48.3.1, l. *De custodia*, tit. *De custodia et exhibitione reorum*, n. 1.

¹⁶¹ Generalmente, l'opinione non viene nemmeno ricordata; lo fa però l'onnivoro FARINACCI 1597, p. 514, q. 33, nn. 3 e 4, e stupisce che lo faccia a sproposito: dice infatti l'avvocato romano che Bartolo avrebbe preteso una fideiussione *de stando in certo loco*, e non la meno impegnativa *de repraesentando*, «pro levi delicto et pro poena pecuniaria»; affermando, quindi, come gli sembrasse requisito eccessivamente stringente. Ma il passo del marchigiano, come

suggerzioni, tuttavia, ben si accordano con le possibili configurazioni carcerarie all'interno del processo *in criminalibus* di diritto comune che si è cercato di abbozzare, e che - soprattutto sul versante medievale, ancora poco esplorato¹⁶² - meriterebbero un approfondimento autonomo.

7.4 Alcune riflessioni sul carcere nel procedimento in criminalibus

Bisogna fermarsi qui, perché il quadro si complica troppo. Cercando di tirarne le fila, mi pare che l'istituto della carcerazione, osservato nei suoi elementi materiali, a partire dalle suggestioni offerte da Ippolito Marsili, si mostri come un elemento cardine nel procedimento, ed in particolare come un *dispositivo* centrale del meccanismo dialettico fra la giustizia pubblica, di marca inquisitoria, e la gestione privatistica dei conflitti, accusatoria e compositiva; fra il giudice ed il suo apparato, da un lato, ed il contesto politico e sociale del reato e dei suoi protagonisti, dall'altro.

Il carcere è il luogo in cui il giudice assume il controllo materiale del reo, è lo «strumento di pressione»¹⁶³ il luogo in cui si svolge, attraverso la costrizione fisica e psicologica, quel processo di *convincimento* che spesso passa per la tortura (di cui il carcere è già di per sé una *species*, si insegna¹⁶⁴), mirando naturalmente alla confessione.

Non è però sempre il carcere del giudice, quello che appare nelle pagine che precedono: è un carcere multiforme, che coinvolge vari tipi di *custodes* e *fideiussores*, legati al giudice da ordini, ma anche da accordi obbligatori¹⁶⁵; luogo ideale, infatti, per esercitare pressioni sul reo, ed intavolare (o forzare) negoziazioni¹⁶⁶.

abbiamo visto, dice un'altra cosa - almeno nell'edizione che ho sotto mano (il cui testo è identico ad un'altra edizione che ho controllato, Venezia 1590). Anche questa discrasia dovrebbe essere vagliata più attentamente.

¹⁶² *Supra*, nt. 130.

¹⁶³ È il termine usato da SBRICCOLI 2006, p. 273.

¹⁶⁴ Lo ricorda anche il nostro protagonista: AVER, f. 104v, § *Expedita*, n. 11.

¹⁶⁵ A questo tipo di legami sembra riferirsi FARINACCI 1597, p. 456, n. 63. viene da pensare che tali accordi possano essere gli antecedenti degli appalti delle carceri, che caratterizzeranno l'età moderna, in forza dei quali l'organizzazione delle prigioni pubbliche era data in concessione ai privati. V. ad es. M. Di SIVO, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2006, pp. 12-22.

¹⁶⁶ Una delle finalità privilegiate indicate da SBRICCOLI 2006, p. 273.

In questa ricca casistica, non sembra che il giudice mantenga sempre il controllo della situazione; è proprio questo, mi pare, che si ricava fra quelle righe dell'Averolda, da cui abbiamo preso le mosse: le *relaxationes* «per modicum spacium» per concludere un contratto, e quelle «in [oppure] extra territorio»¹⁶⁷, non sono certo prescritte dal giudice; anzi, sembrano proprio coglierlo, attraverso il supporto dottrinale, mentre cerca di inserirsi nelle dinamiche privatistiche (feudali? signorili?), per imprimervi la sua direzione.

Se le cose stanno così, le vicende della cattura e della custodia, al di là dell'astratta formulazione delle norme, non sono, concretamente, decise dal giudice solo sulla base dell'*ordo procedendi*, e dell'*arbitrium* che quest'*ordo* gli concede, ma possono o devono confrontarsi con altri poteri, con altre giurisdizioni che, insieme a quella 'pubblica' si contendono il campo della giustizia penale, ed in questo caso la detenzione del corpo del reo.

Molti effetti della carcerazione, in quest'ottica, potrebbero ricevere una diversa coloratura. Per fare solo un esempio, quel legame così stretto fra **carcere e tortura**, cui abbiamo accennato nelle pagine precedenti¹⁶⁸, riguarda sicuramente il carcere che abbiamo detto 'del giudice'; riguarda sicuramente i casi in cui il *iudex* può far catturare un sospetto e destinarlo alle *sue* carceri, dovunque esse siano, o comunque ad uno stato di detenzione a cui egli abbia agevolmente accesso. Ma riguarda, tale binomio, anche il carcere che il giudice non controlla (ammesso che possa effettivamente darsi una simile distinzione)? E se no, cosa se ne può inferire in merito all'estensione del meccanismo dei tormenti? Ma prima di tutto, più in generale, quando nelle fonti si parla di *carceratio* o di *relaxatio tout court*, a quale tipo di carcere, o di libertà, ci si riferisce? E qual è il loro rapporto - che qui abbiamo trascurato - con il concetto di *captura*?

Ancora, ritornando alla materia principale di questo capitolo: come si inserisce questo articolato sistema cautelare in quella *sequenza* del procedimento penale, che ci si presenta, nelle fonti analizzate - in particolare nella delicata fase istruttoria, di cui le misure cautelari costituiscono un tassello fondamentale - in maniera così aggrovigliata?¹⁶⁹

Sono domande azzardate, meramente suggestive. Ciò che credo di poter concludere, dal ragionamento sviluppato, è più semplicemente che la *materia carceratorum* appare un crocevia del processo penale fra evo medio e moderno,

¹⁶⁷ Sono le problematiche da cui eravamo partiti *supra*, § 8.2, offerte da AVER, f. 284r, § Attingam, nn. 24-25.

¹⁶⁸ *Supra*, § 3.1.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

in cui confluiscono diverse dimensioni del sistema giuridico: la dialettica fra processo pubblico e poteri privatistici, il rapporto fra accusa ed inquisizione, la *pax*, il sistema della fideiussione, l'appalto delle carceri, il rapporto fra diritto civile e penale, il ruolo del giurista, la semantica del linguaggio giuridico. Tematiche complesse, rispetto alle quali, ancora una volta, Ippolito Marsili ci ha offerto i *suoi* strumenti di osservazione - difficili da usare, ma fecondi di spunti di riflessione.

Conclusioni

Tirando le fila dei diversi argomenti affrontati nella ricerca, e riprendendo le conclusioni parziali già esposte¹, si può affermare che le risultanze di questo lavoro mettono in luce un profilo di Ippolito Marsili riconoscibile con chiarezza, almeno nelle sue linee essenziali.

Siffatto profilo dà ragione, credo, del titolo scelto per la dissertazione, sintesi di un'idea che trova articolazione sui diversi versanti esplorati. “Un giurista medievale alle soglie dell'età moderna” è infatti ciò che si è rintracciato, e che si è cercato di mostrare nelle due parti della ricerca: un giurista, vissuto nel pieno del trapasso fra evo medio e moderno, che ha affrontato pienamente, nei diversi aspetti della sua professione - insegnante, magistrato, avvocato, scrittore - le problematiche connesse all'avvento della modernità: ma le ha affrontate - lo abbiamo ripetuto più volte - mantenendo una prospettiva ben salda nella cultura giuridica medievale.

Lo si è visto, nella prima parte della ricerca, trattando della sua vita e delle sue vicende professionali. Si è innanzitutto inquadrato, nel primo capitolo, il contesto politico e sociale della nobile famiglia del criminalista, nel quale si coglie la rete di relazioni che legano i Marsili, attraverso la signoria bolognese dei Bentivoglio, al ‘dominante’ Ducato sforzesco. In questa rete, si evidenzia la progressiva estensione della sfera di influenza dello stato regionale lombardo, e la conseguente attrazione delle aristocrazie dei centri minori - fra cui anche il nostro giurista - verso le sue strutture organizzative.

Nel secondo capitolo, ci si è innanzitutto soffermati su alcune questioni enigmatiche della vita di Ippolito Marsili. Si è fatta qualche considerazione in merito alla data della morte², spostandola dal 1529 - anno che si è consolidato nella tradizione biografica - al 1530: aspetto marginale, questo, nell'ambito complessivo della ricerca, ma che solleva, come si è visto, alcuni quesiti singolari in merito ai rapporti fra le fonti. In secondo luogo, si è trattato del problema della laurea in diritto canonico³: nonostante il giurista sia comunemente noto come *iuris utriusque doctor*, abbiamo constatato come la laurea canonistica sia in realtà di difficile reperimento nelle fonti, le quali mostrano invece qualche dubbio - e

¹ Si vedano, in particolare, le conclusioni del cap. 2, svolte nel § 6, e quelle del cap. 5, al § 5.

² *Supra*, cap. 2, §§ 2.1-2.2.

³ *Ivi*, §§ 3.2 -3.3.

forse qualche contrasto interno all'ambiente professionale - rispetto alle effettive modalità del suo conseguimento.

Successivamente, si sono descritte le vicende professionali del giurista, divise fra l'attività di insegnamento, nello Studio di Bologna, e i numerosi incarichi politici e giurisdizionali, prevalentemente al servizio degli Sforza. Analizzando le fitte relazioni fra i due versanti, si è messo in evidenza il nesso inscindibile che corre, nella figura professionale di Marsili, fra l'ambito scolastico e l'ambito forense, vissuti come aspetti che devono compenetrarsi a vicenda, riflettendo il connubio fra le matrici teoriche e l'applicazione pratica del diritto.

Si è visto innanzitutto come, poco dopo la laurea, il giurista intraprenda l'attività di insegnamento presso lo Studio di Bologna⁴, che eserciterà quasi ininterrottamente nel corso della sua vita⁵, mostrando una forte dedizione per la dimensione didattica. Nel frangente, si è trattato brevemente di alcune particolarità delle *repetitiones* del giureconsulto.

Si sono poi illustrati i diversi *officia* ricoperti da Marsili nei primi anni della sua attività, dal 1480 fino alla metà circa degli anni '90 del Quattrocento: a Lugano, a Milano, a Faenza, ad Albenga (vicino Savona), a Cittadella (nel padovano)⁶. Oltre alle problematiche relative a ciascuna località, si è osservato come Marsili interpreti tali incarichi mantenendo, anche se in una dimensione diversa, l'abito tipico del giurista di stampo medievale: pur legandosi ad un committente 'privilegiato' come lo Sforza⁷, le sue magistrature non si inquadrano entro un rapporto burocratico con il Ducato lombardo, conservando invece Marsili il ruolo del professionista 'indipendente', che esercita il proprio potere cetuale nella dialettica con il potere politico⁸.

Siffatto carattere, poi, viene rafforzato dall'intreccio fra gli incarichi di giudice e l'attività di insegnamento, che 'spezza' la continuità dei suoi rapporti con il Ducato. Si è visto come Marsili alterni gli uni e gli altri impegni in modo assiduo - quasi frenetico, si è detto - nei primi anni della sua carriera, tanto da porre anche problemi di sovrapposizione fra i due piani⁹. Il legame così stretto fra scuola e foro rappresenta in modo lampante il connubio fra teoria e pratica del diritto, mostrandoci un giurista intento ad accumulare esperienza pratica (in

⁴ *Supra*, cap. 2, § 4.

⁵ Ed assumendo anche, nel 1509, la celebre, prima cattedra di *criminalia*; profilo sul quale, tuttavia, non ci si è soffermati: *ivi*, § 4.2.

⁶ *Supra*, cap. 2, § 5.

⁷ Come visto, vi fanno riferimento direttamente gli incarichi di Milano, Lugano, Albenga; ed anche quelli di Faenza e di Cittadella, in modo più debole, risultano legati al Ducato.

⁸ Cfr. in particolare le conclusioni tratte nel secondo capitolo, § 6.

⁹ *Supra*, cap. 2, § 5.3.

particolare nell'amministrazione dei *criminalia*) e subito desideroso di riportare quest'esperienza nella riflessione scolastica, da cui trarre nuova linfa per i tribunali.

All'esperienza di *iudex* è legata la questione dell'invenzione della forma di tortura detta 'veglia'. In merito, si è evidenziato come sia da ridimensionare il tenore di siffatta 'invenzione' da parte di Ippolito Marsili, la quale deve interpretarsi, alla luce di quanto emerge nelle fonti, non come una tecnica escogitata dal giurista, ma come una pratica in cui egli si è imbattuto (con ogni probabilità in terra luganese), diffondendola poi nell'alveo della dottrina criminalistica¹⁰.

Da ultimo, anche nel catalogo sommario delle opere del bolognese, delineato nel terzo capitolo, si palesa il forte legame fra dimensione scolastica ed applicazione pratica del diritto, avendo Marsili lasciato una produzione consistente sia di letture e *repetitiones*, sia di opere di taglio pratico, come *tractatus*, *consilia* e *singularia*.

I caratteri che veniamo descrivendo mi pare siano rispecchiati fedelmente nell'analisi della *Practica criminalis Averolda nuncupata*, l'opera principale di Ippolito Marsili, cui è dedicata la seconda parte della dissertazione.

Innanzitutto, nella premessa si è visto come l'opera ricomprenda in sé tutta l'esperienza del criminalista, nella forma di una 'ricombinazione', come si è detto, di gran parte delle sue opere precedenti: sia gli scritti di scuola sia quelli pratici vengono infatti utilizzati a piene mani per comporre l'*Averolda*, come risulta dalle frequentissime autocitazioni. Si è in particolare sottolineata la presenza corposa dei *consilia* e - maggiormente significativi - dei *singularia* dello stesso Marsili.

Si sono poi tratteggiate, nel quarto capitolo, le linee fondamentali dell'evoluzione del diritto e della scienza penale fra medioevo ed età moderna, allo scopo di contestualizzare lo scritto di Marsili. L'*Averolda* si colloca in un punto di transizione fra la "fase medievale dei *tractatus*" e la "grande criminalistica cinquecentesca" che si esprime nel genere maturo delle *pratiche criminali*: si è osservato, in merito, come essa sia attratta nettamente verso la prima delle due fasi - ma con caratteri propri, che si è cercato di enucleare nel prosieguo.

Il quinto capitolo è appunto dedicato ai tratti fondamentali dell'opera. Nella conduzione dell'analisi si sono utilizzati, come metro di confronto sistematico, tre

¹⁰ Ivi, § 7.

delle opere dei maggiori rappresentanti della criminalistica pratica: il *Tractatus de maleficiis* di Angelo Gambiglioni, per il periodo medievale; il *Liber quintus* delle *Receptae sententiae* di Giulio Claro e la *Practica et theorica criminalis* di Prospero Farinacci, sul versante moderno.

Per prima cosa, si è detto che la *Practica criminalis* di Marsili condivide l'oggetto e lo scopo fondamentale di tutta la trattatistica di stampo pratico *in criminalibus*, ossia delineare la *practica iudiciaria* in materia penalistica a beneficio primario degli operatori del foro. Oltre questa prima descrizione, si è però subito visto come Marsili riveli chiaramente, a differenza delle opere che si sono prese come riferimento (salvo, per certi versi, quella di Farinacci), la destinazione non solo forense, ma anche - almeno in senso lato - didattica del suo lavoro, instaurando un dialogo continuo con il lettore e, soprattutto, utilizzando un metodo espositivo volto a condurlo nel ragionamento sulle norme, e non solo ad esporre la disciplina della *practica criminalis*¹¹.

Siffatta vocazione è del resto coerente con i connotati fondamentali dell'opera. L'analisi delle fonti, della struttura e del metodo utilizzati da Marsili lascia emergere un'opera che, pure scritta nel contesto di una trasformazione in senso statualistico del sistema penale, conserva i caratteri tipici del diritto comune di stampo medievale, ponendosi in netta discontinuità rispetto ai principali rappresentanti della cd. criminalistica cinquecentesca.

Con riguardo alle fonti¹², il materiale impiegato da Marsili è infatti tutto interno alla dottrina del diritto comune, e rivela ancora una forte dipendenza dal complesso civilistico; gli emergenti Grandi tribunali sono completamente assenti, e la *practica* che il giurista descrive è quella regolata dalla *ratio* dei *doctores* (che la rende universale), al di fuori della quale la prassi forense non è dotata di legittimazione; una simile prospettiva, che accomuna l'*Averolda* al *Tractatus* di Gambiglioni, risulta invece diametralmente opposta a quella dominante negli anni successivi, ed espressa nelle opere di Claro e Farinacci, in cui la *practica* orientata dalle Corti prende il sopravvento nel sistema penalistico, presentandosi come fonte autonoma - in quanto emanazione del potere sovrano - rispetto ai *libri legales* e all'*interpretatio doctorum*, e come fonte che caratterizza un certo territorio, ridimensionando così la valenza universale del diritto comune.

Passando ad analizzare la struttura complessiva della *Practica*¹³, si è visto che l'opera ha certamente un'architettura 'pragmatica' e priva di grande organicità,

¹¹ *Supra*, cap. 5, §§ 1.2-1-4. Il discorso viene poi ripreso più volte nel corso del capitolo, intrecciandosi - com'è evidente - con gli altri caratteri di fondo dell'opera.

¹² *Ivi*, § 2.

¹³ *Ivi*, § 3.

seguendo senza pretese di completezza alcune tappe dello svolgimento del processo; tuttavia, si è considerato come ciò non escluda il carattere ‘costruttivo’, in certo senso ‘sistematico’ della trattazione. Pur prescindendo da una elaborazione globale e unitaria della materia (coerentemente, del resto, con la concezione medievale del ‘sistema’ di diritto comune) e utilizzando gli strumenti della scolastica, Marsili - così come Gambiglioni, anche se in maniera meno evidente - elabora costruzioni concettuali che, suppure parziali e abbozzate, si inseriscono nel percorso di formazione della dogmatica penalistica moderna, fornendo materiale per le costruzioni più raffinate dei Claro e dei Farinacci, e per il successivo sviluppo del penale sostanziale. Si è cercato di esemplificare tale aspetto ‘costruttivo’ - di Marsili e in generale della trattatistica cd. pratica - descrivendo l'evoluzione dell'istituto della difesa *ante torturam* e *ante condemnationem*¹⁴.

Infine, si è guardato al metodo espositivo ed ermeneutico di Marsili¹⁵, il quale riprende i moduli tipici della dialettica scolastica: la trattazione dell'*Averolda* è condotta attraverso lo strumento tipico della *quaestio*, che viene utilizzato in modo flessibile, adattandolo, di volta in volta, al tenore e all'estensione dei problemi affrontati.

È proprio questa forma espositiva che conferisce al lavoro il carattere speculativo, ‘problematico’, e dunque didattico cui si è fatto cenno - esaltando, al contempo, la forte dipendenza delle norme penali dal complesso civilistico. Attraverso l'esposizione ‘questionante’, il lettore è guidato nel percorso interpretativo delle norme, viste sempre nell'ottica dei *sapientes*; è invitato a ragionare su di esse in modo da poterle poi reinterpretarle autonomamente.

Siffatto metodo distanzia notevolmente l'*Averolda* dall'opera di Gambiglioni, il quale - pur immerso nello stesso universo giuridico di Marsili - raramente si diffonde sulle questioni ermeneutiche (le quali, come visto, si rintracciano semmai nelle *additiones* di Agostino Bonfranceschi). Le divergenze con le opere di Claro e Farinacci, invece, sono legate soprattutto al fatto che queste ultime sono ormai incentrate sul diritto praticato dalle Corti, che va acquisendo progressiva autonomia dal diritto civile. La loro esposizione, pertanto, è primariamente rivolta ai canoni ermeneutici dei tribunali: tuttavia, mentre Claro, dalla sua prospettiva ‘giudicante’, tende a subordinare la dimensione speculativa (pur cospicua) alla necessità di fornire una disciplina chiara ed effettiva del processo penale, Farinacci, dalla diversa prospettiva ‘avvocatesca’, mira invece ad evidenziare le controversie interpretative, utilizzando massicciamente il

¹⁴ Ivi, § 3.3.

¹⁵ Ivi, § 4.

metodo dialettico, e conservando largo spazio alle opinioni dei *doctores*, che arricchiscono l'armamentario forense; in questo modo, il metodo del romano si riavvicina, per certi aspetti, a quello del nostro autore.

Tirando le somme, emerge dalla disamina di questi caratteri un'opera, quella di Marsili, in cui il giurista - avviandosi verso la modernità, ma in forte discontinuità rispetto alla criminalistica cinquecentesca - concepisce la sua *practica criminalis* come l'insieme delle regole del processo penale elaborate in maniera autonoma, e con i propri strumenti ermeneutici, dai giuristi della *Respublica Iurisconsultorum*; una *practica* che, filtrata dalla sapienza del giurista, diviene *ratione regulata*, acquisendo così legittimità giuridica, diviene diritto universale, slegato da ogni caratterizzazione territoriale perché semplicemente espressione di ragione, al di fuori del quale la 'mera' prassi forense è priva di valore.

Nell'ultimo capitolo, il sesto, si sono infine analizzate alcune tematiche interne all'*Averolda*, con riguardo specialmente alle prime fasi del procedimento inquisitorio descritto da Marsili.

Si è così evidenziata l'impostazione del rapporto fra accusa e inquisizione, che rivela il forte carattere pragmatico dell'opera, scevro da classificazioni meramente teoriche. Si è poi trattato del *constare de delicto*, in particolare nei suoi rapporti con la categoria della tipicità penale e con la *fama*. Di seguito, si è analizzata la fase istruttoria del procedimento, evidenziando la difficoltà di ricomporre una sequenza chiara e riconoscibile, nel rapporto fra *inquisitio generalis* e *inquisitio specialis*, fra constatazione del delitto, requisiti indiziari, cattura, carcerazione, tortura - difficoltà che mostra, per converso, lo sforzo del criminalista nella progressiva 'costruzione' di un siffatto ordine procedimentale.

Prendendo spunto da queste considerazioni, si è analizzato più nel dettaglio la disciplina della carcerazione¹⁶; in argomento, oltre ai dubbi relativi ai requisiti e alle finalità di *captura* e *carceratio*, si è evidenziato come i concetti di *carceratio* e *relaxatio* appaiano in realtà sottendere, nelle fonti, una varietà di ipotesi di custodia cautelare, riflettendosi così sull'effettiva conduzione del processo *in criminalibus*.

Volendo tentare di esprimere un giudizio sintetico, si può dire che dalla ricerca, in entrambi i suoi versanti, emerge una figura composita, in cui si riflettono diverse linee di sviluppo della storia giuridica europea: un giurista di transizione ma dotato di caratteri propri, precursore di un'epoca che egli

¹⁶ *Supra*, cap. 6, §§ 5 e 7.

intravede, ma nella quale vuole imprimere i suoi valori e le sue convinzioni, nella sua professione come nelle sue opere. Così delineato, il profilo di Ippolito Marsili riveste, credo, un interesse storiografico di indubbio rilievo, illuminando il travaglio dell'evoluzione delle idee e delle azioni umane che, anche se destinate ad essere superate, conservano comunque un loro valore ed un significato per chi le osserva oggi.

Abbreviazioni

AAB = Archivio arcivescovile di Bologna

ACA = Archivio comunale di Albenga

ASBo = Archivio di Stato di Bologna.

ASI = Archivio storico ingauno.

ASL = Archivio storico di Lugano.

BCABo = Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna.

BCF = Biblioteca comunale di Faenza.

DBGI = Dizionario biografico dei giuristi italiani, Il Mulino.

DBI = Dizionario biografico degli italiani, Treccani.

ED = Enciclopedia del diritto, Giuffrè.

EIT = Enciclopeida italiana, Treccani.

IMBI = Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, L.S. Olshki.

NDI = Novissimo Digesto Italiano, Utet.

BIBLIOGRAFIA

Fonti archivistiche e manoscritte

AAB, *Registri battesimali della Cattedrale*, 1-509 (1459-1545):
- 1, a) 1459-1461.

ACA, I, *Magistri Rationales*, 29 (1487-1497).

ACA, Curia civile.

ACA, Criminalium.

ACA, Libri del Consiglio.

ASBo, Codici miniati, 74 *Laurea a Ippolito Marsili* (1480).

ASBo, Marsili, Strumenti e scritture:

- b. 69 “*Instromenti diversi per ordine di tempo attinenti alla casa Marsili*” (secc. XVI-XVII);
- b. 70 “*Instromenti diversi, et arbore levato dall'Alidosi nell'Archivio pubblico il tutto attinente alla casa Marsili*” (secc. XV-XVII);
- b. 148 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili levate dall'archivio pubblico e dal Masini e da altri con historie si della medesima casata che di quella di Siena*” (secc. XVII-XVIII);
- b. 149 “*Note d'instromenti appartenenti alla casata de Marsili levate da diversi luoghi et notari con varie memorie e riflessioni per la medesima e di prodotto di scritture*” (secc. XVII-XVIII);
- b. 288 “*1465-1681. Istituzioni testamentarie*”;
- b. 291 *Testamenti e processi (1465-1758)*.

ASBo, ms. Guidicini, *Alberi genealogici*:

- vol. 80;
- vol. 81.

ASBo, ms. *Registro dei podestà e capitani di Bologna*, 1514-15.

ASBo, Riformatori dello Studio, 33-46 *Quartironi degli stipendi* (1465-1793):

- b. 33, 1465-1497;
- b. 34, 1498-1512;
- b. 35, 1513-1530.

ASBo, Riformatori dello Studio, 50 *Appuntazioni dei lettori* (1465-1526).

ASBo, Studio, 10 *Costituzioni del Collegio di diritto civile (1397) con aggiunte posteriori e con la matricola dei dottori collegiati dal 1317*.

ASBo, Studio, 16 *Costituzioni del Collegio di diritto civile del 1591 con la matricola dal 1317 e aggiunte successive sino al sec. XVIII*.

ASBo, Studio, 21 *Registri di atti del Collegio canonico*, 1473-1498.

ASBo, Studio, 29 *Registri di atti del Collegio civile*, 1527-1534.

ASBo, Studio, 126-136 *Libri segreti del Collegio canonico* (1377-1794):

- r. 126, 1377-1528.

ASBo, Studio, 137-149 *Libri segreti del Collegio civile* (1378-1796):
- r. 137, 1378-1512;
- r. 138, 1512-1530.

ASi, Archivio Raimondi, *Appunti del canonico Raimondi*:
- n. 54.
- n. 55.

ASL, Patriaziato di Lugano, XII, C 4.

ASMi, Sforzesco, 1209 *Genova*, gennaio-giugno 1492.

ASMi, Sforzesco, *Registri ducali*, 116.

ASMi, Sforzesco, *Registri delle missive*, 1481.

BCABo, mss. B.698/2-B.736, Carrati, *Alberi genealogici delle famiglie di Bologna*:

- ms. B. 698/2, vol. 1;

- ms. B. 701, vol. 4;

- ms. B. 714, vol. 17;

- ms. B. 729, vol. 32.

BCABo, ms. B.849-B.882, Carrati, *Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro come risultano dai libri dell'Archivio Battesimale, dal 1459 al 1809*:

- ms. B.849, vol. I (1459-1469).

- ms. B. 851, vol. III (1483-1496).

BCABo, mss. B.910-B.928, Carrati, *Li morti si Nobili che Civili e di Famiglie antiche della città di Bologna fedelmente estratti dalli Libri Parrocchiali*, voll. 1-19.

BCF, ms. 62/I, Valgimigli, *Memorie storiche di Faenza*, vol. 11.

BUB, ms. 770, Ghiselli, *Memorie storiche manuscritte di Bologna*.

BUB, ms. 4207, Montefani, *Delle famiglie bolognesi*:

- vol. 56.

- vol. 57.

Fonti a stampa

- ALBERTI 2006 = L. ALBERTI, *Historie di Bologna. 1479-1543*, 3 tomi, a cura di A. ANTONELLI e M.R. MUSTI, Bologna 2006 (Collana di cronache bolognesi d'epoca medievale moderna e contemporanea, 10).
- ANGELO UBALDI 1497 = *Repetitio.l.si vacantia.C.de bonis vacantibus libro decimo.repetita per.l.monarcha dominum Angelum de perusio in civitate Bononiensis de anno.Mccclxxxiii.quo tempore extraordinariam iuris civilis legebat*, Papie 1497.
- AVER = *Practica criminalis D. Hippolyti de Marsiliis I.V.D. Bononiensis. Averolda nuncupata, iudicibus, caeteribusque in foro versantibus, mirum in modum utilis, ac necessaria. Hac postrema editione recognita, atque summo studio ab erroribus vindicata. Cui nunc recens accessit Index locuplentissimus verborum, ac materiarium scelectiorum*, Venetiis 1574.
- BALDO 1564 = *Baldus super decretalibus [primo, secundo et tertio libro]. Index copiosissimus in calce reiectum est*, Lugduni 1564.
- BALDO 1585a = *Baldi Ubaldi iuris consulti clarissimi Commentaria in primam Digesti Veteris partem. Summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata. Hac postrema editione omnia sunt suis locis reposita: addito Tractatu de Pactis, et de Constituto. Adnotationibus insuper Doctissimorum Iurisconsultorum illustrata. Communes opiniones ab Authore citatae hoc signo - praenotantur*, Lugduni 1585.
- BALDO 1585e = *Baldi Ubaldi iuris consulti clarissimi Commentaria in quartum et quintum Codicis libris. Summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata. Hac postrema editione omnia sunt suis locis reposita: addito Tractatu de Pactis, et de Constituto. Adnotationibus insuper, Alexandri Barbatiae, Celsi Philippi Decij et aliorum illustrata. Communes opiniones ab Authore citatae hoc signo [...] praenotantur*, Lugduni 1585.
- BALDO 1585g = *Baldi Ubaldi iuris consulti clarissimi Commentaria in vij. viij. ix. x. et xj. Codicis libris. Summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata. Hac postrema editione omnia sunt suis locis reposita: addito Tractatu de Pactis, et de Constituto. Adnotationibus insuper, Alexandri Barbatiae, Celsi Philippi Decij et aliorum illustrata. Communes opiniones ab Authore citatae hoc signo [...] praenotantur*, Lugduni 1585.
- BARTOLO 1588e = *In II partem Digesti Novi Bartoli a Saxoferrato Commentaria: cum Adnotationibus doctissimorum plerorumque qui in eundem sunt commentati. Elenchi Rubricarum, Legum et Paragraphorum, initio praefixi sunt. Sub calcem Operum omnium, accessit Index Rerum ac Verborum, locuplentissimus simul et diligentissimus*, Basileae 1588.
- BARTOLO 1588g = *In II et III partem Codicis Bartoli a Saxoferrato Commentaria: cum Adnotationibus doctissimorum plerorumque qui in eundem sunt commentati. Elenchi Rubricarum, Legum et Paragraphorum, initio praefixi sunt. Sub calcem Operum omnium, accessit Index Rerum ac Verborum, locuplentissimus simul et diligentissimus*, Basileae 1588
- BARTOLO 1589 = *Iurisconsulti coryphaei Bartoli a Saxoferrato Opera quae nunc extant omnia: [prima parte Digesti Veteri] Excellentissimum Iuris Consultorum tam Veterum quam*

Recentiorum Additionibus eruditissimis illustrata, et quasi nova facta. Accesserunt Loci Communes novi et uberrimi, in Bartoli a Saxoferrato opera omnia, ordine Literario, et methodo singulari ad usum Forensem accomodati: Qui non solum repertorii Locuplentissimi, sed et Compendiariae in universa Bartoli, Epitomes vice fungi possunt. A P. Cornelio Brederodio I. C. Praeter superiora singulis Tomis Elenchi Rubricarum, Legum et Paragraphorum praefixi sunt: Additio insuper ad maiorem investigandi facilitatem, omnium Rubricarum in una Tabella generali Indice. Quid denique in hac Editione super omnes alias praestitum sit praefatio ad Lectorem docet, Basileae 1589.

BARTOLOMAEUS A SALYCETO 1615d = *Bartholomaei a Saliceto bononiensis IC. celeberrimi professoris olim patavini Pars quarta. In VII, VIII et IX Codicis Libros. Cum summariis et repertoriis auctioribus: et quod anterioribus Editionibus omnibus defuit, Rubricarum et Legum numeris: adhaec Allegationibus, varietate Characterum à Textu distinctis: Opus in Germania nunc primum editum, Francofurti 1615.*

BUMALDI 1641 = *Minervalia bononiensia civium anademata seu Bibliotheca bononiensis, cui accessit antiquiorum pictorum et sculptorum bononiensium brevis catalogus, collectore Iohanne Antonio Bumaldo, Bononiae 1641.*

CHEVALIER 1905-07 = *Repertoire des sources historiques du moyen age, par Ulysse Chevalier. Bio-bibliographie, 2 voll., Paris, Picard, 1905-1907.*

CLARO 1576 = *Iulii Clari patritii alexandrini, iureconsulti clarissimi, et serenissimi Philippi hispaniarum regis supremi consilarii, ac regentis dignissimi, Liber quintus receptorum sententiarum integer. in quo omnium criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur, ita ut nil ulterius desiderari possit, quod cum ad reorum persecutionem, tum ad ipsorum defensionem, faciat. Cum summariis et indice locupletissimo. Francofurti ad Moenum, 1576.*

DALLARI 1888-1924 = U. DALLARI, *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799, 4 voll., Bologna 1888-1924.*

DALLA TUATA 2005 = F. DALLA TUATA, *Istoria di Bologna. Origini - 1521, 3 tomi, a cura di A. ANTONELLI, B. FORTUNATO, Bologna 2005 (Collana di cronache bolognesi d'epoca medievale moderna e contemporanea, 9).*

DEL GRATTA 1980 = *Acta graduum Academiae Pisanae, I (1543-1599), a cura di R. DEL GRATTA, Pisa 1980.*

DI CROLLALANZA 1886 = *Dizionario storico-blasonico delle famiglie italiane nobili e notabili estinte e fiorenti, compilato dal commendatore G.B. Di Crollalanza, 3 voll., Bologna 1886.*

DIPLOVATAZIO 1968 = *Thomae Diplovatatii Liber de claris iuris consultis pars posterior, curantibus F. SCHULZ, H. KANTOROWICZ, G. RABOTTI, Bononiae 1968 (Studia gratiana, X).*

DOLFI 1670 = *Cronologia delle famiglie nobili di Bologna, con le loro insegne, e nel fine i cimieri, centuria prima, con un breve discorso della medesima città, di Pompeo Scipione Dolfi, nobile bolognese, Bologna 1670.*

DURANTE 1544 = *Speculator. Speculi pars tertia et quarta. Gulielmi Duranti Iuris Utriusque Doctoris eximii, cum Ioannis Andreae et Baldi quorundamque Modernorum Additionibus: Summariiis cuilibet .§. numeratim super additis: Repertorio item generali separatim collecto. Cuncta praxi deditis pernecessaria, Lugduni 1544.*

- FABRICIUS 1962 = J.A. FABRICIUS, *Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis*, 3 voll., Graz 1962 (riproduzione dell'edizione Firenze, Baracchi 1858).
- FARINACCI 1597 = *Prosperi Farinacii iurisconsulti romani, Praxis et theoricæ criminalis libri duo, in quinque tituli distributi, quorum prior Inquisitionis: Accusationis: Delictorum, Poenarum: Carcerum & Carceratorum materiam omnem, quatuor titulis, ex Primo: Posterior Inditorum ac Torturae, unico titulo, ex secundo Variarum Quaestionum & Communium Opinionum Criminalium libro, secundum primam impressionem desuntur, satis luculenter, dilucide, argute non minus quam nervose, tractat, explicat, absolvit & continet, post auctoris iteratam, et pluribus additionibus illustratam editionem diligenter a mendis Venetianis castigati, & ad commodiorem Lectorum usum diversitate Characterum distincti, ut cuius bono labor adhibitus facile arrideat. Horum librorum praestantia, et magnitudini operis coniuncta diluciditas, ut est a paucis Germanis hactenus animadversa: ita quibus est percepta & cognita, ab iis satis deprædicari & laudari non potuit. Summaria et index principalium quaestionum, rerum ac sententiarum selectarum ab ipso auctore confecta, id, si minus credas, absque ullo labore te docebunt abunde [...]*, Francofurti 1597.
- FARINACCI 1610 = *Prosperi Farinacii iurisconsulti romani Praxis et theoricæ criminalis amplissima. Pars quidem quarta: ast operum criminalium pars quinta. De 1. Crimine laesae maiestatis. 2. Homicidio. 3. Auxiliatoribus, consultoribus et mandatoribus. 4. Delictis carnis. In qua per regulas, ampliaciones et limitationes omnia quae in iudiciis ad delicta punienda indies occurrere solent, et frequentissime controvertuntur, distincte, ac miro ordine comprehenduntur. Omnibus nedum in foro versantibus, sed etiam legentibus, et consulentibus, admodum utilis, et necessaria. Capita aliarum materiarum in ea tractatarum quinta pagina indicat. Cum summariis, ac indice nedum principalium quaestionum, sed etiam rerum, ac sententiarum selectarum locupletissimo [...]*, Francofurti 1610.
- FENDT, RYBISCH 1589 = *Monumenta clarorum doctrina præcipuè toto orbe terrarum virorum collecta passim & maximo impendio cura & industria in æs incisa sumptu & studio nobilis viri D Sigefridi Rybisch, opera vero Tobie Fendt ciuis & pictoris Vratislaviensis etc. Editio tertia longè absolutissima*, Francofurti ad Moenum, 1589
- FRATI 1888-89 = L. FRATI, *Opere della bibliografia bolognese*, Bologna 1888-89 (riproduzione anastatica, Bologna 1979).
- FRATI 1909 = L. FRATI, *Indice dei codici latini conservati nella Regia Biblioteca Universitaria di Bologna*, Firenze 1909.
- GAMBIGLIONI 1557 = *Angelus aretinus de maleficiis. Angeli aretini de inquirendis animadvertendisque criminibus opus nedum utile sed necessarium omnibus, maxime iis, quia ad Provincias regendas constituti sunt. Cui tractatus Alberti de Gandino, necnon Bonifacii de Vitellinis, una cum apostillis Augustini de Arimino et Hieronymi Chuchalon, veluti appendices subieciimus, exatiori diligentia quam hactenus impressum et emendatum. Venetiis 1557.*
- GHIRARDACCI 1933 = *Historia di Bologna di Cherubino Ghirardacci bolognese. Parte terza*, pubblicata per cura di A. SORBELLI, 2 tomi, Bologna 1933.
- GIGLI 2008 = G. GIGLI, *Cronica. 1494-1513*, a cura di B. FORTUNATO, Bologna 2008 (Collana di cronache bolognesi d'epoca medievale moderna e contemporanea, 11).
- GRILLANDI 1560 = *Pauli Grillandi Castilionis florentini, De quaestionibus et tortura tractatus, in Tractatus diversi super maleficiis nempe D. Alberti de Gandino. Bonifacii de Vitalinis. Pauli Grillandi. Baldi de Periglis, Jacobi de Arena, Venetiis 1560, pp. 624-48.*

- GUIDICINI 1868-73 = *Cose notabili della città di Bologna, ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati, per Giuseppe di Gio. Battista Guidicini, pubblicata dal figlio Ferdinando e dedicata al Municipio di Bologna, 5 voll., Bologna 1868-73.*
- GUIDICINI 1876-77 = G. GUIDICINI, *I riformatori dello stato di libertà della città di Bologna dal 1394 al 1797, opera di Giuseppe di Gio. Guidicini pubblicata dal figlio Ferdinando, 3 voll., Bologna 1876-77.*
- Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia.* Opera fondata dal Prof. G. MAZZATINTI, L.S. Olschki, Firenze; voll. XV, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXV, XXVII XXX, XXXII, XXXVI, XL, XLIII, XLVII, LIII, LXV, LXVI LXIX, LXXV, LXXIX, LXXXII, LXXXVI, XC, XCII, CI, CII, CV, CXVI.
- MAFFEI ET AL. 1992 = *I codici del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da D. MAFFEI, E. CORTESE, A. GARCÍA Y GARCÍA, C. PIANA, G. ROSSI, Milano 1992 (Orbis academicus. Saggi e documenti di storia delle università, V).*
- MALAGOLA 1888 = *Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese, pubblicati da C. MALAGOLA, Bologna 1888 (Alma mater studiorum saecularia nona. Ristampa anastatica. Prefazione di F. ROVERSI MONACO, Bologna 1988).*
- MARSILI 1526 = *Solennis et pene divina Commentaria preclarissimi.V.I.Doctoris ac interpretis profundissimi domini Hippolyti de Marsiliis Bononiensis super lege unica.C.de raptu virginum. Una cum summariis novissime compositis. Et cum repertorio, Venetiis 1526.*
- MARSILI 1526a = *Brassea. Excellentissimi ac toto orbe terrarum famosissimi V.I.interpretis.d.Hippolyti de Marsiliis commentaria super titulis ff.Ad legem corneliam de sicariis.Ad legem pompeam de parricidiis.Ad legem corneliam de falsis. Cum additionibus per eundem auctorem noviter in lucem sub hoc signo editis. Una cum summariis novissime compositis. Et cum repertorio, Venetiis 1526.*
- MARSILI 1528 = *Hippolytis de Marsiliis. Disertissimi viri Iuris utriusque professoris necnon interpretis domini Hippolyti de Marsiliis bononiensis Egregia Repetitio Rubrice Codicie De probationibus, Lugsuni 1528.*
- MARSILI 1529 = *Avogadra. Solennis et pene divina Utriusque iuris doctoris ac interpretis profundissimi domini Hippolyti de Marsiliis Bononien. Lectura super titu.C.ad.l.corne.de sicca. Cum additionibus per eundem autorem noviter in lucem sub hoc signo [...] editis. Una cum summariis unicuique legi novissime compositis. Et cum repertorio, Lugduni 1529.*
- MARSILI 1529a = *Rangona. Solennis et pene divina utriusque Iuris Doctoris ac interpretis profundissimi domini Hippolyti de Marsiliis Bononien. Repetitio rubrice.ff.de fideiussoribus. Cum additionibus per eundem autorem noviter in lucem sub hoc signo [...] editis. Una cum summariis novissime compositis. Et cum repertorio, Lugduni 1529.*
- MARSILI 1531 = *Grassea. Excellentissimi ac toto terrarum orbe famosissimi utriusque iuris interpretis domini Hippolyti de Marsiliis Bononiensis commentaria super titulis ff. ad legem corneliam de sicariis et ad legem pompeiam de parricidiis et ad legem corneliam de falsis: in Bononiensi gymnasio lucubrata: cum summariis et repertorio noviter additis, Lugduni 1531.*
- MARSILI 1531a = *Singularia Hippolyti de Marsiliis. Solennis et pene divini V.I. doctoris ac interpretis profundissimi Domini Hippolyti de Marsiliis Bononiensis Singularia nova CCCC. et vetera CCC. cum interlinearibus adnotationibus sub hoc signis [...] positis. Una cum copiosissimo Repertorio generali per alphabetum posito, Lugduni 1531.*

- MARSILI 1531b = *Consilia criminalia D. Hippolyti de Marsiliis. D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis iuris utriusque illuminatoris et modernorum principis Consiliorum criminalium volumina duo artificiose castigata, cum summariiis singulis consiliis prepositis, et cum repertoriis copiosissimis et elegantibus sic nuper distributis, et unumquodquam in fronte proprii operis additum sit, feliciter incipiunt. Ac volument primum pulchre sequitur, Lugduni 1531.*
- MARSILI 1531c = *Consilia criminalia D. Hippolyti de Marsiliis. Secundum volumen consiliorum criminalium excellentissimi domini Hippolyti de Marsiliis de Bononia Iuris Utriusque doctoris: ex proprio originali transumptum: noviterque summa cum vigilantia castigatum in lucemque editum: cum suo copiosissimo et eleganti repertorio et cum suis summariiis ante unumquodque consilium accomodatis feliciter incipit, Lugduni 1531.*
- MARSILI 1533 = *Aurea subtilissimi iuriscon. legum Monarche Do. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis Repetitio.l.de unoquoque.ff.de re iudicata cum additionibus per eundem authorem noviter in lucem sub hoc signo [...] editis, una cum summariiis novissime compositis, necnon cum repertorio, Lugduni 1533.*
- MARSILI 1551 = *Index D. Hippolyti de Marsiliis bononiensis. Repertorium Domini Hippolyti de Marsiliis Bononiensis nobilissimi I.V. Doctoris, Civilium quoque studiorum Professoris instructissimi ad omnes locos, praegnantes materias, arduas subtilitates, et insignes Tractatum, Repetitionum, Lecturarumque totius huiusce Tomi Decisiones, quibus ubique totus scatet, plurima reparatum industria. Quinetiam quod de novo additum est, in notatu dignis ultra omnes hactenus impressiones tabellas continet, ut universam ampli voluminis faciem uno ambitu amplectatur, cura potissimum Remundi Fraguier iuristudiosi. Accessit etiam huic postremae aeditioni Practica causarum criminalium novis Summariis locupletata, Lugduni 1551.*
- MARSILI 1559 = *Mariana. Hippolyti de Marsiliis bononiensis V.I.D. celeberrimi Singularia septingenta, tam vetera, nova, quam recentissima, ex postrema authoris recognitione. Quibus, praeter omnium hactenus aeditiones novae accesserunt Additiones plurimae, sub hoc signo [...] praefixae, viris iurisprudentiae studiosis utilitatem non mediocrem [...], cum Repertorio dictorum memorabilium aucto supra modum, feliciter exeunt, Venetiis 1559.*
- MARSILI 1564 = *Hipolyti de Marsiliis Bononiensis I.V. Splendidissimi doctoris ac criminalium studiorum Professoris illustrissimi, elegans et accuratus in titulum ff. de Quaestionibus compilatus Commentarius, in almo bononiensi gymnasio solenniter et summo artificio, atque luculento apparatu ad postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus aeditiones novae accesserunt Additiones. Cum elegantissimis summariiis et copiosissimo indice Do. Io. Bap. Ziletti Veneti. quod opus ab eo, cui dicatum est, Grimana cognomine nuncupatur, Venetiis 1564.*
- MARSILI 1574 = *Tractatus bannitorum clarissimi iurisconsulti D. Hippolyti de Marsiliis bononiensis, Bononiae 1574.*
- MARSILI 1586 = *Hipolyti de Marsiliis Bononiensis I. V. Interpretetis profundissimi solennis et pene divina Repetitio rubricae C. de Probationibus cum additionibus per eundem authorem recens aeditis, una cum summariiis et Repertorio novissime appositis, Jenae 1586.*
- MARTELLOZZO FORIN 2001 = *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini. Ab anno 1471 ad annum 1500, a cura di E. MARTELLOZZO FORIN, Roma-Padova 2001 (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 17).*

- MAZZETTI 1843 = *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università, e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna, con in fine alcune aggiunte e correzioni alle opere dell'Alidosi, del Cavazza, del Sarti, del Fantuzzi e del Tiraboschi, compilati da Serafino Mazzetti bolognese archivista arcivescovile, Bologna 1843.*
- NOVELLI 1565 = *Tractatus criminalis D. Iacobi Novelli utr. iur. doct. Utilis ac necessarius tam iudicibus maleficiorum, quam Cancellarijs terrae firmae: ac alijs versantibus in Palatio. Cum multis additionibus novissime in lucem datis: et cum summarijs, ac Repertorio admodum opportuno, ac locupletissimo, Venetiis 1565.*
- PANCIROLI 1637 = *Guidi Panziroli regiensis I.V.C. praestantissimi et in celeberrimo patavino gymnasio iuris interpretis primarii. De claris legum interpretibus libri quatuor, Octavii Panziroli auctoris ex fratre nepotis, Cathedrali Ecclesiae Canonici opera, ac summa diligentia in lucem editi. Ad illustrissimum et reverendiss. D. D. Ioannem Iacobum Panzirolum Auditorem Romanae Rotae meritissimum. Cum duplici indice, uno capitum, altero rerum praecipuarum copiosissimo. Superiorum permissu et privilegijs, Venetiis 1637.*
- PARDI 1901 = G. PARDI, *Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferrara nei sec. XV e XVI.*, Bologna 1901. (Athenaeum. Biblioteca di storia della scuola e delle Università a cura di D. Maffei ed E. Cortese, 6. Ristampa anastatica, Bologna 1970).
- PASQUALI ALIDOSI 1620 = *Li dottori bolognesi di legge canonica e civile, dal principio di essi e per tutto l'anno 1619, con li viventi per ordine del loro dottorato, et un'appendice, dichiarazione e corretteione, e tre tavole, una delle dignità e cose curiose, l'altra delli cognomi de' forestieri, e delli dottori, di Giovanni Nicolò Pasquali Alidosi, Bologna 1620.*
- PIANA 1984 = *Il "Liber secretus iuris cesarei" dell'Università di Bologna. 1450-1500*, a cura di C. PIANA O.F.M., Milano 1984 (*Orbis academicus*. Saggi e documenti di storia delle Università raccolti da Domenico Maffei, I).
- PIANA 1989 = *Il "Liber secretus iuris pontificii" dell'Università di Bologna. 1451-1500*, a cura di C. PIANA O.F.M., Milano 1989 (*Orbis academicus*. Saggi e documenti di storia delle Università raccolti da Domenico Maffei, II).
- RUTA 1980 = *Acta graduum Academiae Pisanae, III (1700-1737)*, a cura di L. RUTA, Pisa 1980.
- SACCO 1752 = F.C. SACCO, *Nomi e cognomi de' signori giudici ordinari del Foro dei mercanti di Bologna. Già raccolti dal sig. giudice del primo semestre dell'anno 1731. E dati in luce incominciando dall'anno 1442, fino a tutto l'anno 1733. Ed ora per ordine de' Sig. Consoli del detto Foro riscontrati con li Registri originali degl'Atti del loro Archivio, e ristampati con Aggiunta dall'Anno 1441, fino a tutto l'Anno 1752*, Bologna 1752.
- SALTERINI 1997 = *L'archivio dei Riformatori dello Studio. Inventario*, a cura di C. SALTERINI, Bologna 1997 (*Universitatis bononiensis monumenta*, vol. VI).
- SANGIOVANNI 1996 = *Archivio del Comune di Cittadella. Inventario (sec. XV-1866). 1° intervento*, a cura di L. SANGIOVANNI, Venezia 1996 (Archivi non statali della Regione del Veneto, 5).
- SANTORO 1948 = C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano 1948.
- SORBELLI 1942 = *Il "Liber secretus iuris cesarei" dell'Università di Bologna*, vol. 2: 1421-1450, con una introduzione sull'esame nell'Università durante il medioevo, a cura di A. SORBELLI, Bologna 1942.

TONDUZZI 1675 = *Historie di Faenza fatica di Giulio Cesare Tonduzzi publicate doppo la di lui morte da Girolamo Minacci nipote et herede dell'Autore; dedicate all'eminetissimo e reverendissimo signore Card. Rossetti vescovo di detta città*, Faenza 1675.

TROMBETTI BUDRIESI 1990 = *Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna 1393-1467 e la loro matricola fino al 1776*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna 1990 (Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Documenti e studi, vol. XXIII).

VOLPI 1979 = *Acta graduum Academiae Pisanae, II (1600-1699)*, a cura di G. VOLPI, Pisa 1979.

Letteratura

- ADY 1967 = C.M. ADY, *I Bentivoglio*, traduzione dall'inglese di Luciano Chiappini, Milano 1967.
- AJELLO 1986 = R. AJELLO, *Continuità e trasformazione dei valori giuridici. Dal probabilismo al problematicismo*, in «Storia e Diritto», I, 1986, pp. 357-404.
- ALESSI PALAZZOLO 1979 = G.ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979.
- ALESSI 2001 = G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001.
- ALESSI 2007 = G.ALESSI, *La giustizia pubblica come «risorsa»: un tentativo di riflessione storiografica*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, Macerata 2007, pp. 213-234.
- ALESSI 2012 = G.ALESSI, *I patti della giustizia. L'instirpabile vocazione transattiva del Regno di Napoli*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2012 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 2), pp. 305-335.
- ALVAZZI DEL FRATE, SERGES 2012 = P. ALVAZZI DEL FRATE, G. SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di MARCO CAVINA, Bologna 2012 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 2), pp. 9-34.
- ANGELOZZI, CASANOVA 2012 = G. ANGELOZZI, C. CASANOVA, *Il tribunale criminale di Bologna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di MARCO CAVINA, Bologna 2012 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 2), pp. 247-60.
- ASCHERI 1976 = M. ASCHERI, *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen. Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, diretto da H. COING, II. *Neuere Zeit (1500-1800)*, 2. *Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1113-1221.
- ASCHERI 1991 = M. ASCHERI, *Streghe e “devianti”: alcuni “consilia” apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991, pp. 203-234.
- ASCHERI 1995 = M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, 2^a ed. riveduta (1^a ed. 1989), Bologna 1995.
- ASCHERI 1995 = M. ASCHERI, *Il 'dottore' e lo statuto: una difesa interessata?*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69, 1996, pp. 95-113.
- BASSANI 2009 = A. BASSANI, *Ippolito Marsili, el bianco e la negra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese*, in *Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, a cura di B. PIERI e U. BRUSCHI, Bologna 2009.

- BELLABARBA 2001 = M. BELLABARBA, *Pace pubblica e privata: linguaggio e istituzioni processuali nell'età moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gesichtliche Diskurs in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di/hrsg. von M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna-Berlin 2001 (Istituto trentino di cultura. Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 11), pp. 189-213.
- BELLOMO 1982 = M. BELLOMO, *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano 1982 (Università di Cagliari, pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, I, 26), pp. 149-161.
- BELLOMO 1992 = M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1992.
- BELLOMO 1997 = M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, 7^a ed. (1^a ed. 1976), Roma 1997.
- BELLOMO 1997a = M. BELLOMO, “*Legere, repetere, disputare*”. *Introduzione ad una ricerca sulle “quaestiones” civilistiche*, in ID., *Medioevo edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia*, Roma 1997, pp. 51-97 (originariamente in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le ‘quaestiones disputatae’*, Reggio Calabria 1974, pp. 13-81).
- BELLOMO 2002 = M. BELLOMO, *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2002.
- BELLOMO 2011 = M. BELLOMO, *Inediti della giurisprudenza medievale*, Frankfurt am Main 2011.
- BELLOMO 2016 = M. BELLOMO, *Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, prefazione di P. BARCELLONA, 2^a ed. (1^a ed. 2012), Leonforte 2016.
- BELLONI 1986 = A. BELLONI, *Professori e giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main 1986.
- BERNABEI 1989-90 = *Dizionario dei bolognesi*, a cura di G. BERNABEI, Bologna 1989-90.
- BESTA 1923-25 = E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, vol. I, Milano 1923-25.
- BETTONI 2006 = A. BETTONI, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 1/2006, pp. 13-38.
- BIROCCHI 2002 = I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.
- BIROCCHI 2007 = I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, Macerata 2007, pp. 179-211.
- BIROCCHI 2013 = I. BIROCCHI, *Il Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani: una riflessione critica*, in *Lavorando al cantiere del ‘Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)’*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano 2013 (Università degli studi di Milano,

Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, 45), pp. 3-26.

Bolognini. *Storia, genealogia e iconografia, con cenni sulle famiglie Amorini e Salina*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Bologna 2016 (Le famiglie senatorie di Bologna, 4).

BONINI 1991 = R. BONINI, «*La carcere dei debitori*». *Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991.

BRAMBILLA 1982 = E. BRAMBILLA, *Il «sistema letterario» di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, III. Istituzioni e società*, a cura di A. DE MADDALENA, E. ROTELLI, G. BARBARISI, Bologna 1982, pp. 79-160.

BRUGI 1915 = B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Saggi*, Torino 1915.

BRUGI 1921 = B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino 1921.

CABIALE 2013 = A. CABIALE, *L'inutilizzabilità "derivata": un mito a mezza via fra nullità ed esigenze sostanziali*, in «*Diritto penale contemporaneo*», 4/2013, pp. 112-31.

CALASSO 1951 = F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951.

CALASSO 1954 = F. CALASSO, *Medio evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954.

CALCATERRA 1948 = C. CALCATERRA, *Alma mater studiorum. L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna 1948.

CALISSE 1895 = C. CALISSE, *Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX*, Firenze 1895 (Manuali Barbera di scienze giuridiche sociali e politiche. Serie teorica, 23).

CALISSE 1906 = C. CALISSE, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, a cura di ENRICO PESSINA, vol. II, Milano 1906, pp. 3-538.

CAPPELLI 1998 = A. CAPPELLI, *Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*, 7ª edizione riveduta, corretta e ampliata a cura di M. VIGANÒ (1ª ed. 1922), Milano 1998.

CARBASSE 2000 = J.M. CARBASSE, *Historie du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris 2000.

CARBASSE 2002 = J.-M. CARBASSE, *Les origines de la torture judiciaire en France du XII au début du XIV siècle*, in *La Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, sous la direction de B. DURAND, avec la collaboration de L. OTIS-COUR, Lille 2002, Vol. I, pp. 381-419.

CATALANO 1956 = F. CATALANO, *Il Ducato di Milano nella politica dell'equilibrio*, in *Storia di Milano*, vol. VII, *L'età sforzesca. Dal 1450 al 1500*, Milano 1956, pp. 225-414.

CAVALCA 1978 = D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Pisa, 66).

- CAVANNA 1977 = A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno. Le fonti. Appunti delle lezioni*, Padova 1977.
- CAVANNA 1978 = A. CAVANNA, *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune (un'occasione di riflessione sull'identità del giurista di oggi)*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 44, 1978, pp. 95-138.
- CAVANNA 1979 = A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979.
- CAVANNA 1980 = A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*. Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano 1980, pp. 307-328.
- CAVANNA 1999 = A. CAVANNA, *La "coscienza del giudice" nello stylus iudicandi del Senato di Milano*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999 pp. 581-626.
- CAVANNA 2005 = A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005.
- CAVINA 1984 = M. CAVINA, *Indagini intorno al «mos respondendi» di Andrea Alciato*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», n. 57, 1984, pp. 207-51.
- CAVINA 1998 = M. CAVINA, *Carlo Ruini. Una 'autorità' del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo*, Milano 1998.
- CAVINA 2001 = *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del seminario di studi storici e giuridici, Modena, 14 gennaio 2001, a cura di M. CAVINA, con la collaborazione di A. LEGNANI, Milano 2001.
- CAVINA 2004 = *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004.
- CAVINA 2005 = M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005.
- CAVINA 2012 = *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2012 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 2).
- CAVINA 2015 = *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2015 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, n. 8).
- CAVINA 2015a = M. CAVINA, *La bilancia e la spada: Ippolito Marsili e le origini bolognesi dell'insegnamento criminalistico*, in *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, n. 8), pp. 9-15.
- CAVINA 2015b = M. CAVINA, *Consilia: il modello di Andrea Alciato. Tipologie formali e argomentative fra mos gallicus e mos italicus*, in «*Clio@Themis*», 8, 2015.
- CAVINA 2015c = M. CAVINA, *Una fama diabolica. Profili del problema probatorio nel processo di stregoneria*, *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, n. 8), pp. 189-96.

- CENCETTI 1938 = G. CENCETTI, *Gli archivi dello Studio bolognese*, Bologna 1938.
- CHIESI 2014 = *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, vol. 3.3, Gian Galeazzo Maria Sforza. Reggenza di Bona di Savoia. 1479-1480, a cura di G. CHIESI, Bellinzona 2014.
- CHIODI 2004 = G. CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. CHIODI, C. POVOLO, vol. I: *Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, Verona 2004, pp. VII-CI.
- CHIODI 2013 = G. CHIODI, *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 24, 2013, pp. 113-179.
- CHIODI 2014 = G. CHIODI, *Tortura "in caput alterius", confessione "contra alios" e testimonianza del correo nel processo criminale medievale. Nascita e primi sviluppi dei criteri del diritto comune (secoli XII-XIV)*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA, Pavia 2014, pp. 673-728.
- CHIODI 2016 = G. CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo. Una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «Glossae», 2016, pp. 71-107.
- CHITTOLINI 1991 = G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 30), pp. 7-45.
- CHITTOLINI 1994 = G. CHITTOLINI, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39), pp. 553-589.
- CHITTOLINI 2007 = G. CHITTOLINI, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, Macerata 2007, pp. 125-154.
- COLLI 1994 = G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris*, Milano 1994.
- COLLI 2003 = G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. II. Bibliografia delle raccolte. Indici dei trattati non compresi nei Tractatus Universi Iuris*, Roma 2003 (*Ius nostrum*. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di storia del diritto italiano. Università di Roma "La Sapienza", 28).
- COLLIVA 1977 = P. COLLIVA, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia della Emilia Romagna*, a cura di A. BERSELLI, vol. II: *L'età moderna*, Bologna 1977 pp. 13-34.
- CORDERO 1985 = F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Laterza, Roma-Bari, 1985.
- CORTESE 1982 = E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi*. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, Milano 1982 (Università di Cagliari, pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, I, 26), pp. 95-148.

- CORTESE 1995 = E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma 1995.
- CORTESE 1996 = E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, 2^a ed. riveduta (1^a ed. 1992), Roma 1996.
- COSTA 1969 = P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (110-1433)*, Milano 1969 (Università di Firenze. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1).
- COVINI 2001 = M.N. COVINI, *Milano e Bologna dopo il 1455. Scambi militari, condotte e diplomazia*, in *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1550)*, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli 2001, pp. 165-214.
- COVINI 2007 = N. COVINI, «La bilancia dritta». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007.
- DAHM 1931 = G. DAHM, *Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter: Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis im Strafrecht*, Berlin-Leipzig 1931.
- DAL POZZO 1960 = U. DAL POZZO, *Storia di Faenza dalle origini a noi. Con l'aggiunta di una guida alfabetica dei nomi corredata di note bibliografiche*, Imola 1960.
- DANI ET AL. 2012 = A. DANI, M.R. DI SIMONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SEMERARO, *Profilo di storia del diritto penale. Dal medioevo alla restaurazione*, lezioni raccolte da M.R. DI SIMONE, Torino 2012.
- DBGI CAVINA 2013 = DBGI, voce *Marsili, Ippolito*, a cura di M. CAVINA, vol. II, pp. 1286-87.
- DBGI DI RENZO VILLATA 2013 = DBGI, voce *Bianchi, Marcantonio*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, vol. I, pp. 251-52.
- DBGI MASSETTO, PARINI 2013 = DBGI, voce *Claro, Giulio*, a cura di G.P. MASSETTO, S. PARINI, vol. I, pp. 552-555.
- DBGI MAZZACANE 2013 = DBGI, voce *Farinacci, Prospero*, a cura di A. MAZZACANE, vol. I, pp. 822-825.
- DBGI MELLUSI 2013 = DBGI, voce *Barbazza, Andrea*, a cura di A. MELLUSI, vol. I, pp. 165-66.
- DBGI MONTORZI 2013 = DBGI, voce *Sandei, Felino*, a cura di M. MONTORZI, vol. II, pp. 1781-83.
- DBGI PADOVANI 2013 = DBGI, voce *Tartagni, Alessandro*, a cura di A. PADOVANI, vol. II, pp. 1942-44.
- DBGI PIFFERI 2013 = DBGI, voce *Deciani, Tiberio*, a cura di M. PIFFERI, vol. I, pp. 726-28.
- DBGI QUAGLIONI 2013 = DBGI, voce *Gandino, Alberto*, a cura di D. QUAGLIONI, vol. I, pp. 942-44.
- DBI CALASSO 1964 = DBI, voce *Bartolo da Sassoferrato*, a cura di F. CALASSO, vol. 6, 1964, pp. 640-69.
- DBI CAVAZZA 2008a = DBI, voce *Marsili, Antonio Felice*, a cura di M. CAVAZZA, vol. 70, 2008, pp. 751-755.

- DBI CAVAZZA 2008b = DBI, voce *Marsili, Cesare*, a cura di M. CAVAZZA, vol. 70, 2008, pp. 755-758.
- DBI GAETA 1962 = DBI, voce *Averoldi, Altobello*, a cura di F. GAETA, vol. 4, 1962, pp. 667-68.
- DBI GULLINO, PRETI 2008 = DBI, voce *Marsili, Luigi Ferdinando*, a cura di G. GULLINO, C. PRETI, vol. 70, 2008, pp. 771-781.
- DBI LIOTTA 1964 = DBI, voce *Barbazza, Andrea*, a cura di F. LIOTTA, vol. 6, 1964, pp. 146-48.
- DBI MAFFEI 1999 = DBI, voce *Gambiglioni, Angelo*, a cura di P. MAFFEI, vol. 52, 1999, pp. 115-118.
- DBI MAZZACANE 1982 = DBI, voce *Claro, Giulio*, a cura di A. MAZZACANE, vol. 26, 1982, pp. 141-146.
- DBI MAZZACANE 1995 = DBI, voce *Farinacci, Prospero*, a cura di A. MAZZACANE, vol. 45, 1995, pp. 1-5.
- DBI PIO 2013 = DBI, voce *Oldrendi, Giovanni*, a cura di di B. PIO, vol. 79, 2013, pp. 196-200.
- DBI PALLOTTI 2008 = DBI, voce *Marsili, Ippolito*, a cura di L. PALLOTTI, vol. 70, 2008, pp. 764-767.
- DBI PINI 1970 = DBI, voce *Bonfranceschi, Agostino*, a cura di A.I. PINI, vol. 12, 1970, pp. 32-34.
- DBI QUAGLIONI 1999 = DBI, voce *Gandino, Alberto*, a cura di D. QUAGLIONI, vol. 52, 1999, pp. 147-152.
- DBI SPAGNESI 1987, DBI, voce *Deciani, Tiberio*, a cura di E. SPAGNESI, vol. 33, 1987, pp. 538-42.
- DBI TABACCHI 2002 = DBI, voce *Grassi, Achille*, a cura di S. TABACCHI, vol. 58, 2002, pp. 587-91.
- DE BENEDICTIS 2007 = A. DE BENEDICTIS, *Lo "stato popolare di libertà": pratica di governo e cultura di governo (1376-1506)*, in *Storia di Bologna, 2. Bologna nel medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 2007, pp. 899-950
- DE BENEDICTIS 2008 = A. DE BENEDICTIS, *Il governo misto*, in *Storia di Bologna, 3. Bologna nell'età moderna (secoli XVI-XVIII). I. Istituzioni, forme di potere, economia e società*, a cura di A. PROSPERI, Bologna 2008, pp. 201-269.
- DEL GIUDICE 1902 = P. DEL GIUDICE (a cura di), *Storia della procedura*, in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, di A. PERTILE, vol. VI, due tomi, Torino, UTET, 1902.
- DEL RE 1999 = N. DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma 1999.
- DENLEY 2006 = P. DENLEY, *Commune and Studio in Late Medieval and Renaissance Siena*, Bologna, 2006 (Centro interuniversitario per la storia delle università italiane, Studi, 7).
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici*, Milano, 1989.
- DEZZA 2013 = E. DEZZA, *Lezioni di storia del diritto penale*, Pavia 2013.

- DEZZA 2004 = E. DEZZA, *Sistematica processuale e recupero del principio accusatorio nel Tractatus criminalis di Tiberio Deciani*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 157-175.
- DI RENZO VILLATA 1996 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolanum. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 365-616.
- DI RENZO VILLATA 2008 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Tra consilia, decisiones e tractatus...le vie della conoscenza giuridica in età moderna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 81, 2008, pp. 15-76.
- DI RENZO VILLATA 2008a = M.G. DI RENZO VILLATA, *Felino Sandei criminalista*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, Catania, 30 July - 6 August 2000, Edited by M. BELLOMO, O. CONDORELLI, Città del Vaticano 2006, pp. 307-331.
- DI RENZO VILLATA 2012 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Alle origini di una scienza criminalistica laica matura: l'apporto dei canonisti quattrocenteschi. Riflessioni brevi*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di O. CONDORELLI, F. ROUMY e M. SCHMOECKEL, Köln, Weimar, Wien, Böhlau 2012, pp. 1-21.
- DI RENZO VILLATA 2013 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi e il giudice: una 'finta' terza parte?*, in «Acta Histriae», 21, 2013, pp. 153-72.
- DI RENZO VILLATA 2015 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Bartolo consulente nel 'penale': un 'auctoritas indiscussa?*, in *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di V. CRESCENZI e G. ROSSI, Sassoferrato 2015 (Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", Studi bartoliani, I), pp. 25-62.
- DI SIVO 2006 = M. DI SIVO, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2006, pp. 12-22.
- DONATUTI 1976 = G. DONATUTI, *Le praesumptiones iuris come mezzi di svolgimento del diritto sostanziale romano*, in *Studi di diritto romano*, a cura di R. REGGI, Milano 1976, pp. 490 ss.
- DURAND 1993 = B. DURAND, *Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi. La doctrine pénale en Europe du XVI au XVIII siècle*, Montpellier 1993 (Publications de la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays du droit écrit, V).
- ED ALESSI 1987 = ED, voce *Processo penale (diritto intermedio)*, a cura di G. ALESSI, vol. XXXVI, 1987, pp. 360-401.
- ED CALASSO 1964 = ED, voce *Diritto (le basi storiche delle partizioni)*, a cura di F. CALASSO, vol. XII, 1964, pp. 822-846.
- ED CORTESE 1962 = ED, voce *Contumacia (diritto intermedio)*, a cura di E. CORTESE, vol. X, 1962, pp. 452-57.
- ED DIURNI 1979 = ED, voce *Omicidio (diritto intermedio)*, a cura di G. DIURNI, vol. 29, 1979, pp. 896-915.

- ED FIORELLI 1958 = ED, voce *Accusa e sistema accusatorio*, a cura di P. FIORELLI, vol I, 1958, pp. 330-34.
- ED PIANO MORTARI 1960 = ED, voce *Commentatori*, a cura di V. PIANO MORTARI, vol. VII, 1960, pp. 794-803.
- ED SANTALUCIA 1982 = ED, voce *Pena criminale (diritto romano)*, a cura di B. SANTALUCIA, vol. XXXII, 1982, pp. 734-739.
- EDIGATI 2012 = D. EDIGATI, *Il giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale*, Milano 2012.
- EIT ERMINI 1934 = EIT, voce *Marsili, Ippolito de'*, a cura di G. ERMINI, vol. 22, 1934, pp. 423-24.
- EIT SORBELLI 1934 = EIT, voce *Marsili (o Marsigli)*, a cura di A. SORBELLI, vol. 22, 1934, p. 423.
- EIT CUTOLO 1949 = EIT, voce *Sanseverino*, a cura di A. CUTOLO, vol 30, 1949, pp. 754-55.
- ERRERA 2000 = A. ERRERA, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000.
- ESMEIN 1882 = A. ESMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu'à nos jours*, Paris 1882.
- FABRONI 1791-95 = *Historiae Academiae pisanae auctore Angelo Fabronio ejusdem Adademiae curatore*, 3 voll., Pisis 1791-95 (Athenaeum. Biblioteca di storia della scuola e delle Università a cura di D. Maffei ed E. Cortese, 11. Ristampa anastatica, Bologna 1971).
- FANTI 2006 = *Gli archivi delle parrocchie di Bologna soppresse. Inventario*, a cura di M. FANTI, Bologna 2006. (Archivio Generale Arcivescovile - Bologna, Studi e sussidi, 2)
- FANTI 2014 = M. FANTI, *L'archivio del Battistero della Cattedrale di Bologna: origini e vicende*, in *Porta fidei. Le registrazioni pretridentine nei battisteri tra Emilia-Romagna e Toscana*, Atti del convegno di Modena (8 ottobre 2013), a cura di G. ZACCHE', Modena 2014, pp. 75-81.
- FANTUZZI 1781-94 = G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, 9 tomi, Bologna 1781-94.
- FERRARI 1947 = L. FERRARI, *Onomasticon. Repertorio bibliografico degli scrittori d'Italia dal 1501 al 1850*, Milano, 1947.
- FERRET, OTIS-COUR 2002 = MAITE FERRET, LEAH OTIS-COUR, *La torture dans le Midì de la France au moyen Age*, in *La Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, sous la direction de B. DURAND, avec la collaboration de L. OTIS-COUR, Lille 2002, Vol. I, pp. 421-50.
- FINI 2007 = M. FINI, *Bologna sacra. Tutte le chiese in duemila anni di storia*, Bologna 2007.
- FIORELLI 1953-54 = P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1953-54 (*Ius nostrum*. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 1-2).
- FOUCAULT 1976 = M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976.

- FOWLER-MAGERL 1994 = L. FOWLER-MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum (from the middle of the twelfth century to the end of the fifteenth century)*, Brepols-Turnhout 1994 (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 63, A-III*).
- GARGANI 1997 = A. GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano 1997 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa, 127).
- GARLATI 1999 = L. GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999.
- GARLATI 2004 = L. GARLATI, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto (C. 4.19.25): alle radici di un problema*, in 'Panta rei'. *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. CONDORELLI, Roma 2004, tomo II, pp. 387-419.
- GARLATI 2011 = L. GARLATI, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle Pratiche di età moderna*, in «Acta Histriae», n. 19, fasc. 1-2, 2011, pp. 81-104.
- GARLATI 2013 = L. GARLATI, *La voce, il volto, la colpa. Il comportamento dell'imputato durante l'interrogatorio: conseguenze ed effetti giuridici secondo le pratiche criminali d'età moderna*, in *La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate*, 1/2013, pp. 25-45.
- GARLATI 2016 = L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 2016, pp. 61-109.
- GARNOT 1996 = *L'infrajudiciaire du moyen-âge à l'èpoque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995*, a cura di B. GARNOT, Dijon 1996 (Publications de l'Université de Bourgogne, 81).
- GHISALBERTI 1957 = C. GHISALBERTI, *La teoria del notorio nel diritto comune*, in «Annali di storia del diritto. Rassegna internazionale», I, 1957, pp. 403-451.
- GIULIANI 1961 = A. GIULIANI, *Il concetto di Prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1961.
- GORLA 1977 = G. GORLA, *I tribunali supremi degli stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto, 3 voll., Leo S. Olschi, Firenze 1977, vol. I, pp. 447-532.
- GULLINO 2009 = G. GULLINO, voce *Grimani, Marino*, in *Nuovo Liruti: dizionario biografico dei friulani. 2: l'età veneta. D-M*, Udine 2009, pp. 1380-1381.
- HALL 1933 = K.A. HALL, *Die Lehre vom corpus delicti. Eine dogmatische Quellenexegese zur Theorie des gemeinen deutschen Inquisitionsprozesses*, Stuttgart 1933.
- HUIZINGA 1949 = J. HUIZINGA, *Homo ludens*, 2ª ed. (1ª ed. 1939, 1ª ed. italiana 1946), Torino 1949.
- KANTOROWICZ 1907 = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, I. Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des Dreizehnten Jahrhunderts nebst Diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907.

- KANTOROWICZ 1925 = H. KANTOROWICZ, *Il «Tractatus criminum»*, in *Per il cinquantenario della «Rivista penale» fondata e diretta da Luigi Lucchini*, Città di Castello 1925, pp. 361-376.
- KANTOROWICZ 1926 = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, 2. Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.
- KANTOROWICZ 1938 = H. KANTOROWICZ, *The poetical sermon of a medieval jurist. Placentinus and his «Sermo de legibus»*, in «Journal of the Warbourg Institute», 2, 1938, pp. 111-35.
- KIBRE 1962 = P. KIBRE, *Scholarly Privileges in the Middle Ages. The Rights, Privileges and Immunities of Scholars and Universities at Bologna, Padua, Paris and Oxford*, Cambridge 1962.
- LACCHÈ 1990 = L. LACCHÈ, *La giustizia dei galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano 1990.
- LANGBEIN 1974 = J. H. LANGBEIN, *Prosecuting crime in the Renaissance. England, Germany, France*, Cambridge, Mass. 1974.
- LEA 1925 = H.C. LEA, *La storia del diritto e la morale sociale. Compurgazione legale, duello giudiziario, ordalia e tortura*, Piacenza 1925.
- LEGENDRE 1964 = P. LEGENDRE, *Une oeuvre faussement attribuée a Bartole*, in *Revue historique de Droit français et étranger*, 4^a serie, XLII, 1964, p. 704.
- LEVY 1939 = J.PH. LEVY, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen-âge depuis la renaissance du droit romain jusqu'à la fin du XIV siècle*, Paris 1939 (*Annales de l'Université de Lyon*, troisième série, Droit, 5).
- LOMBARDI 1967 = L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967.
- LUCCHESI 1999 = M. LUCCHESI, *Si quis occidit occidetur. L'omicidio doloso nelle fonti consiliari (secoli XIV-XVI)*, Milano 1999 (Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali, nuova serie, vol. 91).
- MAFFEI 1966 = D. MAFFEI, *Il «Tractatus percussionum» pseudo-bartoliano e la sua dipendenza da Odofredo*, in *Studi senesi*, 78, 3^a serie, XV, fasc. 1, 1966, pp. 7-18.
- MAFFEI 1979 = D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main 1979 (*Ius commune*, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Sonderhefte, 10).
- D. MAFFEI, P. MAFFEI 1994 = D. MAFFEI, P. MAFFEI, *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma 1994 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 34).
- Malvezzi 1996 = *Malvezzi. Storia, genealogia e iconografia*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Roma 1996 (Le famiglie senatorie di Bologna, 1).
- Magnani 2000 = *Magnani. Storia, genealogia e iconografia*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Bologna 2002 (Le famiglie senatorie di Bologna, 3)

- MANNA 1839 = G. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839, rist. anast. Bologna 1999 (Themis. Corti di giustizia e magistrature nella storia. Collana diretta da D. e P. Maffei, 2).
- MARCHETTI 1994 = P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.
- MARONGIU 1934 = A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582). Lettore di diritto, consulente, criminalista*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. VII, 1934; parte I: *Vita e opere minori*, fasc. 1 pp. 135-202; parte II: *Il "Tractatus criminalis"*, fasc. 2 pp. 312-387.
- MARONGIU 1977 = A. MARONGIU, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, vol. I, Firenze 1977, pp. 407-429.
- MASSETTO 1979a = G.P. MASSETTO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du Colloque de Montpellier, 12-14 décembre 1977*, Milano 1979, pp. 491-546; ora in G.P. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 11-59.
- MASSETTO 1979b = G.P. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 45, 1979, pp. 328-503; ora in G.P. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.
- MASSETTO 1981 = G.P. MASSETTO, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», XLVII, pp. 93-194, ora in G.P. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 331-424.
- MASSETTO 1985 = G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985. (Università degli Studi di Milano, Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano, 11).
- MEREU 1964 = I. MEREU, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, vol. I, Napoli 1964.
- MEREU 1973 = I. MEREU, *Culpa = colpevolezza. Introduzione alla polemica sulla colpevolezza fra i giuristi del diritto comune*, 2ª ed., Bologna 1973.
- MEREU 1979 = I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire: il sospetto e l'Inquisizione romana nell'epoca di Galilei*, Milano 1979.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MILETTI 1998 = M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998 (Storia e diritto. Collana di studi e testi diretta da Raffaele Ajello, Studi 41).
- MILETTI 2011 = M.N. MILETTI, *Il nemico capitale. La repulsa del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in «*Acta Histriae*», n. 19, fasc. 1-2, 2011, pp. 105-26.
- MILETTI 2015 = M.N. MILETTI, *Diritto e processo penale: storia di una dialettica tra antico e nuovo regime*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di F. DANOVI, Torino 2015, pp. 9-53.

- MINNUCCI 1981 = G. MINNUCCI, *Le lauree dello studio senese alla fine del secolo XV*, Milano, 1981 (Quaderni di Studi senesi raccolti da D. Maffei, n. 51).
- MINNUCCI 1984 = G. MINNUCCI, *Le lauree dello studio senese all'inizio del secolo XVI (1501-1506)*, Milano, 1984 (Quaderni di Studi senesi raccolti da F. Liotta, n. 55).
- MINNUCCI 1985 = G. MINNUCCI, *Le lauree dello studio senese all'inizio del secolo XVI. II (1507-1514)*, Milano, 1985 (Quaderni di Studi senesi raccolti da P. Nardi, n. 58).
- MINNUCCI, KOSUTA 1989 = G. MINNUCCI, L. KOSUTA, *Lo studio di Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie biografiche*, Milano 1989 (Saggi e documenti per la storia dell'Università di Siena a cura di D. Maffei e P. Nardi, 1).
- MONTECCHI 1977 = G. MONTECCHI, *Tipografie e imprese editoriali*, in *Storia della Emilia Romagna*, a cura di A. BERSELLI, vol. II: *L'età moderna*, Bologna 1977, pp. 317-38.
- MONTI 2001 = A. MONTI, *I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2001 (Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano. Università degli studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza, 28).
- MONTI 2003 = A. MONTI, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano fra Cinque e Settecento*, Milano 2003. (Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto medievale e moderno. Università degli studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza, 32).
- MONTORZI 1984 = M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984 (Storia e diritto. Studi e testi raccolti da R. Ajello, E. Cortese, V. Piano Mortari. Studi 12).
- MOTTA 1882 = E. MOTTA, *I Sanseverino feudatari di Lugano e Balerna, 1434-1484. Secondo i documenti tratti dal R. Archivio di Stato di Milano*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», 1882, pp. 265-309.
- MOTTA 1884 = E. MOTTA, *Guelfi e ghibellini nel luganese. Seguito alla memoria: I Sanseverino feudatari di Lugano e Balerna, 1434-1484*, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», 1884, pp. 69-198.
- NDI BRASIELLO 1965 = NDI, voce *Pena (Diritto romano)*, a cura di U. BRASIELLO, vol. XII, Torino 1965, pp. 808-813.
- NEPPI MODONA 1973 = G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, II, Torino 1973, pp. 1906-1986.
- NICCOLI 1995 = O. NICCOLI, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-bari 1995.
- NICCOLI 2007 = O. NICCOLI, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007.
- ORESTANO 1980 = R. ORESTANO, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in «Studia et documenta historiae et iuris», vol 46, 1980, pp. 236-247.
- ORLANDI 1714 = P.A. ORLANDI, *Notizie degli scrittori bolognesi e dell'opere loro stampate e manoscritte*, Bologna 1714.

- ORLANDI 2010 = R. ORLANDI, Un episodio del cinquecento bolognese e la teoria del constare de delicto. Echi attuali di una questione antica, in «Rivista di diritto processuale», 2010, fasc.3, pp. 569-574.
- PADOA SCHIOPPA 1967 = A. PADOA SCHIOPPA, «Unus testis nullus testis», *note sulla scomparsa di una regola processuale*, in *Studia Ghisleriana. Serie speciale per il IV centenario del Collegio Ghislieri in Pavia. 1567-1967. Studi Giuridici*, Pavia 1967, pp. 334-357; ora in A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 460-484.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi*, in «Studia gratiana», XX, 1976 (Mélanges Fransen), II, pp. 269-288; ora in A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-50.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa*, Atti del convegno di Varenna (12-18 giugno 1979), Milano 1980, pp. 557-578; ora in A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-50.
- PADOA SCHIOPPA 1980a = A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini (Perugia, 30-31 Ottobre 1976), a cura di D. SEGOLONI, Perugia 1980, pp. 155-66; ora in A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 293-301.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- PADOVANI 2011 = A. PADOVANI, 'Tenebo hunc ordinem'. *Metodo e struttura della lezione nei giuristi medievali (secoli XII-XIV)*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 79, 2011, pp. 353-389.
- PADOVANI 2013 = A. PADOVANI, *Giovanni da Imola. Proposte di metodo storiografico e appunti per una nuova biografia*, in *Lavorando al cantiere del 'Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)'*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano 2013 (Università degli studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, 45), pp. 79-95.
- PADOVANI 2017 = A. PADOVANI, *Dall'alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) e la giurisprudenza del suo tempo*, Frankfurt am Main 2017.
- PATETTA 1890 = F. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890.
- PENNINGTON 1993 = K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993.
- PENNINGTON 2008 = K. PENNINGTON, *Torture and fear: enemies of justice*, in «Rivista internazionale di diritto comune», n. 19, 2008, pp. 203-42.
- PENUTI 1998 = C. PENUTI, *Collegi professionali di giureconsulti con prerogativa di addottorare in area estense e romagnola*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, Convegno internazionale di Studi, Alghero, 30 ottobre - 2 novembre 1996, a cura di G. P. BRIZZI, J. VERGER, Soveria Mannelli (Cz) 1998, pp. 337-52.

- PERTILE 1892 = A. PERTILE, *Storia del diritto penale*, in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, a cura di A. PERTILE, 2^a ed., Torino 1892, vol. V (ristampa anastatica, Bologna 1968).
- PETRONIO 1978 = U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, vol. 1, Milano 1972 (*Ius nostrum*. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano. Università di Roma "La Sapienza", 17).
- PETRONIO 1978a = U. PETRONIO, *Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al 1706*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 479-561.
- PIANO MORTARI 1980 = V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980.
- PIFFERI 2004 = M. PIFFERI, *Lo studio e la corte. L'attività dei lettori di diritto criminale a Ferrara durante la signoria estense*, in «Annali di storia delle università italiane», vol. 8, 2004, pp. 77-91.
- PIFFERI 2004a = M. PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale. Ipotesi per una ricostruzione*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 177-205.
- PIFFERI 2006 = M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la parte generale di diritto penale*, Milano 2006 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 66).
- PIFFERI 2012 = M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 141-48.
- POLLORSI 2015 = S. POLLORSI, *Recta ratione ductus. I Prolegomena al De criminibus di Anton Matthaeus*, Pavia 2015.
- POSITANO DE VINCENTIIS 1904 = V. POSITANO DE VINCENTIIS, voce "Ingenere", in *Digesto Italiano*, XIII, parte prima, Torino 1904, pp. 881-83.
- POST 1964 = G. POST, *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322*, Princeton 1964.
- PWRE = *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung begonnen von Georg Wissowa. Unter Mitwirkung Zahlreicher fachgenossen herausgegeben von Wilhelm Kroll*, Stuttgart.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 29, 1999, fasc. 1, pp. 49-63.
- QUAGLIONI 2002 = D. QUAGLIONI, *Dal manoscritto alla stampa. Agli inizi della tipografia giuridica bolognese*, in *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, herausgegeben von V. COLLI, Frankfurt am Main 2002, pp. 599-632.
- Ranuzzi 2000 = *Ranuzzi. Storia, genealogia e iconografia*, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, introduzione di M. FANTI, Roma 2000 (Le famiglie senatorie di Bologna, 2).

- RAGGIO 1990 = O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.
- ROSONI 1995 = I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. Teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.
- ROSSI 1958 = G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico. I (secoli XII-XIII)*, Milano 1958.
- ROSSI 2004 = G. ROSSI, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 281-313.
- SALVIOLI 1925 = G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, parte prima, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, vol.III, Milano, Hoepli, 1925.
- SALVIOLI 1927 = G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, parte seconda, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, vol.III, Milano, Hoepli, 1927.
- SANTALUCIA 1994 = B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994 (Saggi di storia antica, 7).
- SANTALUCIA 1998 = B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2° ed., Milano 1998.
- SANTANGELO CORDANI 2001 = A. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001.
- SARTI 1980-81 = N. SARTI, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 53-54, 1980-81, pp. 67-110; ora in N. SARTI, *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Torino 2007, pp. 173-206.
- SARTI 1995 = N. SARTI, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia della dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995.
- SARTI 2007 = N. SARTI, *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Torino 2007.
- SARTI 2012 = N. SARTI, *Tra mestiere e scienza giuridica. La difficile professionalità dell'avvocato medievale*, in «Historia et ius», 1/2012, paper 5, pp. 1-7.
- SBRICCOLI 1969 = M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 2ª serie, 1).
- SBRICCOLI 1974 = M.SBRICCOLI, *Crimen laese maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2).
- SBRICCOLI 1988 = M.SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 2/29, 1988, pp. 491-501, ora in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti*

editi e inediti (1972-2007), Milano 2009 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 88), tomo II, pp. 1135-1149.

SBRICCOLI 1997 = M.SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice: The origins of the Modern State, 13th-18th Centuries*, Oxford, 1997, pp. 37-55; ora in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 88), tomo I, pp. 47-72.

SBRICCOLI 1998 = M.SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 27, 1998, pp. 231-268; ora in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 88), tomo I, pp. 73-110.

SBRICCOLI 2001 = M.SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gesichtliche Diskurs in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di/hrsg. von M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna-Berlin 2001 (Istituto trentino di cultura. Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 11), pp. 345-364.

SBRICCOLI 2002 = M.SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; ora in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 tomi, Milano 2009 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 88), tomo I, pp. 3-46.

SBRICCOLI 2004 = M.SBRICCOLI, «Lex delictum facit». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del convegno (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 91-119; ora in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 tomi, Milano 2009 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 88); pp. 225-260.

SBRICCOLI 2006 = M. SBRICCOLI, *Sintesi dei lavori*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2006.

SBRICCOLI 2009 = M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 tomi, Milano 2009 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 88).

SBRICCOLI, BETTONI 1993 = *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Giuffrè, Milano 1993 (Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 4, Atti di convegni).

Scrigni di memorie 2006 = *Scrigni di memorie. Gli archivi familiari nelle dimore storiche bolognesi*. Giornate europee del Patrimonio «Un patrimonio venuto da lontano», Bologna, 23-24 settembre 2006, Bologna 2006.

SEGOLONI 2008 = D. SEGOLONI, “*Practica*”, “*Practicus*”, “*Practicare*” in *Bartolo e Baldo, in L'educazione giuridica*, diretta da A. GIULIANI, N. PICARDI, tomo II, *L'educazione giuridica da Giustiniano a Mao. Profili storici e comparativi*, 2ª ed., a cura di N. PICARDI e R. MARTINO, Bari 2008 (1ª ed. 1979), pp. 52-103.

- SIMEONI 1940 = *Storia dell'Università di Bologna*, a cura di A. SORBELLI e L. SIMEONI, premessa di M. FANTI; vol. II, *L'età moderna (1500-1888)* di L. SIMEONI, Bologna 1940 (ristampa anastatica, Bologna 1988).
- SORBELLI 1938 = *Il "Liber secretus iuris cesarei" dell'Università di Bologna*, vol. 1: 1378-1420, con una introduzione sull'origine dei Collegi dei dottori, a cura di A. SORBELLI, Bologna 1938.
- SORBELLI 1940 = *Storia dell'Università di Bologna*, a cura di A. SORBELLI e L. SIMEONI, premessa di M. FANTI; vol. I, *Il medioevo (secc. XI-XV)*, di A. SORBELLI, Bologna 1940 (ristampa anastatica, Bologna 1987).
- SORBELLI 1969 = A. SORBELLI, *I Bentivoglio signori di Bologna*, a cura di M. BACCI, Bologna 1969.
- SORICE 2009 = R. SORICE, "...Quae omnia bonus iudex considerabit...". *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino 2009.
- SORICE 2012 = R. SORICE, "Impune occidetur, licite occidetur?". *La non punibilità dell'omicidio nella dottrina medievale e moderna*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di O. CONDORELLI, F. ROUMY e M. SCHMOECKEL, Köln, Weimar, Wien, Böhlau 2012, pp. 99-107.
- SORICE 2013 = *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi*, a cura di R. SORICE, Bologna 2013 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 5).
- Storia della Emilia Romagna*, a cura di A. BERSELLI, vol. II: *L'età moderna*, Bologna 1977.
- Storia dell'Università di Pisa*, 2 voll., a cura della Commissione rettorale per la storia dell'Università di Pisa, Ospedaletto (Pi) 1993.
- Storia di Bologna*, 2. *Bologna nel medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 2007.
- Storia di Bologna*, 3. *Bologna nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*. I. *Istituzioni, forme di potere, economia e società*, a cura di A. PROSPERI, Bologna 2008.
- Storia di Bologna*, 3. *Bologna nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*. II. *Cultura, istituzioni culturali, Chiesa e vita religiosa*, a cura di A. PROSPERI, Bologna 2008.
- STORTI 2007 = C. STORTI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007.
- TAVILLA 2001 = C.E. TAVILLA, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Atti del seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a c. di M. CAVINA, Milano 2001, pp. 285-318.
- TAVILLA 2012 = C.E. TAVILLA, *La giustizia criminale nel Ducato estense*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2012 (Diritto cultura società. Storia e problemi della giustizia criminale, 2), pp. 231-245, 408-413.
- TEDESCHI 1997 = J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'inquisizione romana*, Milano 1997.

- THÉRY 2011 = J. THÉRY, *Atrocitas/Enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie d'«énormité» ou «crime énorme» du Moyen Âge à l'époque moderne*, in «Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit», 4, 2011.
- TIRABOSCHI 1822-24 = G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, 16 voll., Milano 1822-24.
- TOMASINI 1654 = *Gymnasium patavinum Iacobi Philippi Tomasini Episcopi Aemoniensis*, Utini 1654. (Athenaeum. Biblioteca di storia della scuola e delle Università a cura di D. Maffei ed E. Cortese, 33. Ristampa anastatica, Bologna 1986.
- VALLERANI 1999 = M. VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in «Quaderni storici», 101, 1999, pp. 315-353.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALSECCHI 2000 = C. VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano 2000.
- VASINA 2007 = A. VASINA, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna*, 2. *Bologna nel medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 2007, pp. 581-651.
- VERDE 1973 = A.F. VERDE, *Lo studio fiorentino. 1473-1503. Ricerche e documenti*, vol. 2°: *Docenti - Dottorati*, Firenze 1973.
- VERDE 1995 = A.F. VERDE O. P., *Studenti e professori fra l'Università di Ferrara e l'Università di Firenze: fine del Quattrocento - inizio del Cinquecento*, in «*In supreme dignitatis...*». *Per la storia dell'Università di Ferrara. 1391-1991*, a cura di P. CASTELLI, Firenze 1995, pp. 75-105.
- VISCONTI 1950 = A. VISCONTI, *La storia dell'Università di Ferrara (1391-1950)*, Bologna 1950.
- VISMARA ET AL. 1990 = G. VISMARA, A. CAVANNA, P. VISMARA, *Ticino medievale. Storia di una terra lombarda*, 2ª ed., Locarno 1990 (L'officina, 4).
- VITALE 1955 = V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, 2 voll., Genova 1955 (Società ligure di storia patria).
- VOLPI ROSSELLI 1993 = G. VOLPI ROSSELLI, *Il corpo studentesco, i collegi e le accademie*, in *Storia dell'Università di Pisa*, a cura della Commissione rettorale per la storia dell'Università di Pisa, Ospedaletto (Pi) 1993, vol. 1* (1343-1737), pp. 377-468.
- WANDRUSZKA 1993 = N. WANDRUSZKA, *Die Oberschichten Bolognas und ihre Rolle während der Ausbildung der Kommune (12. und 13. Jahrhundert)*, Frankfurt am Main 1993.
- WOELKI 2014 = T. WOELKI, *Singularia. Eine fast vergessene Gattung der juristischen Literatur*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, I. *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, a cura di P. MAFFEI e G.M. VARANINI, Firenze 2014, pp. 281-290.
- ZAMA 1954 = P. ZAMA, *I Manfredi signori di Faenza*, Faenza 1954.
- ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976.

ZORDAN 2001 = G. ZORDAN, *Giurisprudenza*, in *L'Università di Padova. Otto secoli di storia*, a cura di P. DEL NEGRO, Padova 2001, pp. 139-152.

ZORZI 1994 = A. ZORZI, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39), pp. 609-629.

ZORZI 2007 = A. ZORZI, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, Macerata 2007, pp. 155-178.